

CORNELIUS TACITUS



Federico Russo

Studi su Tacito e le istituzioni di Roma repubblicana

n2° eum



Federico Russo

Studi su Tacito e le istituzioni di
Roma repubblicana

eum

Isbn 979-12-5704-078-9 (print)

Isbn 979-12-5704-079-6 (PDF)

Prima edizione: febbraio 2026

Copyright: ©2026 Federico Russo

L'edizione digitale online è pubblicata in Open Access sul sito web eum.unimc.it secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale: CC BY SA 4.0, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

eum - Edizioni Università di Macerata

Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 – 62100 Macerata

info.ceum@unimc.it

eum.unimc.it

La stampa del presente volume è stata realizzata grazie ai fondi PSR 2023 del Dipartimento di Studi Letterari, Filologici e Linguistici dell'Università degli Studi di Milano.

Il presente volume è stato sottoposto a *peer review* secondo i criteri di scientificità previsti dal Regolamento delle eum (art. 3) e dal Protocollo UPI (Coordinamento delle University Press Italiane).

Sommario

7	Introduzione
	Sezione I
	Tacito e le <i>leges</i> di Roma repubblicana
	Capitolo primo
15	<i>Leges</i> e <i>ius</i> nella prospettiva tacitiana: da Romolo ai <i>principes</i>
15	1.1 La storia della <i>res publica</i> come una storia della legge
21	1.2 L'età dell'oro
31	1.3 Tra Cicerone e Tacito
35	1.4 Re e leggi secondo Tacito
47	1.5 La fine della monarchia e la nascita della repubblica
	Capitolo secondo
61	Le leggi delle XII tavole
61	2.1 <i>Finis aequi iuris</i>
67	2.2 Il <i>fusus</i> come <i>creberrima causa seditionum discordiarumque</i>
	Capitolo terzo
87	<i>Lex de maiestate</i>
87	3.1 Un <i>crimen novum</i>
92	3.2 <i>Seditio</i> e <i>maiestas</i>
95	3.3 <i>Crimen maiestatis</i> e <i>perduellio</i>
100	3.4 Sulla fonte di Tacito
	Sezione II
	Tacito e le istituzioni di Roma repubblicana
	Capitolo quarto
107	L'origine della questura
107	4.1 Sull'origine della questura
115	4.2 La questura a metà del V secolo a.C.
120	4.3 La questura in Tacito
125	4.4 Le misure promulgate da Claudio a carico della questura

	Capitolo quinto
133	La <i>praefectura urbi</i>
133	5.1 L'origine della <i>praefectura urbi</i>
	Capitolo sesto
143	Sulle prerogative giudiziarie dei cavalieri: dai Gracchi ai <i>procuratores</i> di età claudia
143	6.1 Il <i>senatus consultum</i> del 53 e le prerogative dei <i>procuratores</i>
149	6.2 Sulle prerogative giudiziarie dei cavalieri in epoca repubblicana
161	6.3 <i>Leges Serviliae</i>
	Sezione III
	Sallustio e Tacito: riflessioni su Roma repubblicana
	Capitolo settimo
167	Tra <i>concordia</i> e <i>dissensiones</i> : riflessioni sulla repubblica in Sallustio e Tacito
167	7.1 Da Sallustio a Tacito: gli <i>excursus</i>
184	7.2 La storia di Roma repubblicana tra <i>concordia</i> e <i>dissensiones</i>
194	7.3 Sallustio modello di Tacito?
200	7.4 Ancora sul <i>finis aequi iuris</i>
	Sezione IV
	Claudio come fonte di Tacito
	Capitolo ottavo
205	Tacito su Roma arcaica: la vicenda di Porsenna
205	8.1 Differenti esiti per l'episodio di Porsenna
211	8.2 Il <i>vicus Tuscus</i> e tradizioni ad esso collegate
217	8.3 Il tempio di Giove Ottimo Massimo
221	8.4 Tradizioni etrusche e fonti tacitane
225	Conclusioni
227	Bibliografia
247	Indice delle fonti citate

Introduzione

In letteratura, è stato messo a fuoco da tempo l'atteggiamento di Tacito nei confronti del periodo repubblicano della storia di Roma. A fronte di un'apparente nostalgia per quell'epoca, Tacito riconosce come la *libertas* repubblicana non sia più un valore in sé, poiché essa ha portato allo sconvolgimento e alle violenze della guerra civile, mostrando infine il suo aspetto peggiore e pericoloso. Piuttosto, si riconosce, seppur con un certo disincanto, come il principato, che di per sé si oppone all'ideale repubblicano della *libertas*, sia una forma di governo tutto sommato preferibile alla repubblica, un *medicamentum* amaro da cui non si può sfuggire, perché ineluttabile, ma non necessariamente da rifiutare *in toto*. Anche il principato, infatti, quando posto nelle mani salde di un *princeps* degno, si pensi a Traiano, può risultare accettabile, anche agli occhi di chi, come Tacito, imbevuto di ideologia e cultura senatorie potesse ancora far mostra di rimpiangere, nelle idee e non nei fatti, l'epoca repubblicana.

Sull'approccio, tanto problematico quanto sfaccettato, che Tacito ebbe nelle sue considerazioni sulla forma repubblicana di governo ancora fondamentali risultano le considerazioni di Syme, richiamate a più riprese negli studi successivi dedicati all'ideologia sottesa alla storiografia tacitiana.

Meno indagato appare un aspetto strettamente connesso alla visione che Tacito ebbe della Repubblica, vale a dire la conoscenza che lo storico ebbe dei fatti del passato repubblicano. Infatti, accanto a considerazioni di carattere più generale e relative alla Repubblica, Tacito a più riprese ha modo di riferirsi ora a quell'episodio, ora all'altro dell'età repubblicana, quasi sempre perché indottovi dal filo narrativo degli eventi dell'epoca giu-

lio-claudia (negli *Annales*) o dei mesi convulsi che sono narrati nelle parti delle *Historiae* che ancora oggi leggiamo. Accanto a questi richiami, che spesso è impossibile ricondurre a fonti e definite tradizioni storiografiche in quanto costituiti da generici rinvii, vi sono dei precisi riferimenti ad aspetti istituzionali della Roma repubblicana che rivelano, da parte di Tacito, la conoscenza approfondita e corretta non solo di specifici elementi istituzionali di epoca repubblicana – dal funzionamento di alcune leggi alle prerogative di taluni magistrati – ma anche di dettagli, sempre di tipo istituzionale, sconosciuti rispetto a tradizioni, storiografiche e giuridiche, maggiormente diffuse.

La conoscenza e soprattutto la corretta comprensione dei meccanismi istituzionali romani, o perlomeno di quelli la cui menzione poteva essere utile ai fini della narrazione, non rappresentano solo un aspetto certo sorprendente della storiografia tacitiana, ma pongono anche il problema delle fonti da cui Tacito può aver acquisito tali informazioni. Di regola, infatti, la conoscenza che Tacito ha di taluni meccanismi istituzionali di Roma repubblicana emerge come notazioni, più o meno estese, che ampliano o precisano la narrazione principale, spesso inserite in vere e proprie digressioni. Solitamente, si pensa che Tacito, in tali specifiche occasioni, cambiasse fonte, affiancando a quella seguita per gli eventi principali tradizioni diverse, spesso anche per natura, poiché si è ipotizzato che per le nozioni di tipo istituzionale egli si riferisse a opere tecniche non propriamente storiografiche. Questa ipotesi ha dunque portato a delineare un particolare metodo di lavoro per Tacito, escludendo, il più delle volte, che lo storico più semplicemente avesse di fronte a sé una fonte unitaria, che già includesse le notizie di ambito repubblicano, opportunamente agganciate, a scopo di arricchimento o ampliamento, a quelle dell'epoca imperiale.

Il problema della fonte di Tacito, dunque, diventa centrale nella definizione delle conoscenze che lo storico ebbe della storia di Roma repubblicana e soprattutto delle istituzioni di quest'ultima. Come vedremo, non è possibile escludere a priori che Tacito avesse di fronte a sé tradizioni e opere che contenesero già opportuni riferimenti al periodo repubblicano. Questo, d'altro canto, non significa che le fonti consultate da Tacito si-

ano necessariamente da ricercare entro il bacino storiografico della tarda repubblica o del primo impero. Va da sé, infatti, che non necessariamente lo storico avrà consultato fonti di età repubblicana e di carattere prettamente storiografico per completare e arricchire con opportuni riferimenti la narrazione di fatti di epoca imperiale; è più economico pensare che egli trovasse le informazioni di cui necessitava nella medesima fonte o nel medesimo gruppo di fonti. A questo proposito, come vedremo meglio nelle pagine seguenti, appare necessario approfondire un'intuizione di Syme che non pare essere stata adeguatamente ripresa in letteratura: secondo lo studioso, perlomeno in alcuni punti della sua opera, quelli soprattutto di argomento etrusco o riferibili all'epoca più arcaica di Roma (tra monarchia e periodo altorepubblicano), Tacito avrebbe consultato le opere di Claudio. Tale ipotesi appare senz'altro verosimile quando si pensi ai dettagliati e ben informati *excursus* che Tacito dedica ad alcune vicende storiche e culturali riconducibili alla civiltà etrusca (si pensi al caso della storia dell'alfabeto): come noto, l'imperatore Claudio scrisse di storia e cose etrusche, e non ci sarebbe nulla di cui stupirsi se Tacito avesse trovato le informazioni che include nelle sue opere nella produzione claudia di tipo erudito. D'altro canto, come vedremo, è possibile che anche altri scritti dell'imperatore siano stati impiegati da Tacito come fonti, anche in relazione a vicende e circostanze che non avevano a che fare con gli Etruschi: non solo, infatti, Tacito potrebbe aver consultato le opere di tipo storiografico scritte da Claudio, ma anche i discorsi tenuti in senato da quest'ultimo in diverse occasioni. In tali discorsi, riferimenti precisi e circostanziati ad aspetti istituzionali di Roma repubblicana non sarebbero stati meri orpelli decorativi di natura erudita, ma informazioni utili a rafforzare, di volta in volta, il senso e il significato del discorso, grazie ad adeguati rinvii storici. Tacito, dunque, avrebbe trovato nella sua fonte i corretti riferimenti istituzionali, collocati nell'appropriato contesto storico di riferimento. D'altro canto, altri studi hanno ben messo a fuoco come i discorsi degli imperatori, conservati negli archivi del senato, fossero spesso consultati come vere e proprie fonti, diversificando così, ed in maniera importante, il bacino di tradizioni a cui uno storiografo antico poteva attingere.

Una riflessione approfondita sul problema delle fonti impiegate da Tacito per taluni punti della sua opera sarà anche utile per porre nuovamente in discussione un altro dei capisaldi della interpretazione che Syme dà dello storico. Secondo lo studioso, l'approccio e il metodo storiografico tacitano sarebbe più o meno esplicitamente debitore nei confronti dell'opera sallustiana: come è noto, Syme individua con acribia e precisione gli aspetti, anche lessicali, che Tacito trarrebbe da Sallustio, soprattutto in relazione alla riflessione sull'epoca repubblicana. Senza mettere in discussione l'interpretazione di Syme, si cercherà qui di dimostrare che, nel contesto dei riferimenti alla Repubblica, Sallustio può senz'altro aver funzionato come modello ideologico di riferimento, ma non sempre come fonte diretta di informazioni, per le quali, come si è accennato, si dovrà cercare altrove la fonte selezionata da Tacito.

Per approfondire il problema della conoscenza da parte di Tacito di alcuni tra gli istituti di Roma repubblicana, si è scelto di articolare l'indagine in quattro sezioni: in una prima parte, si tratterà della riflessione di Tacito sulla funzione, entro la *res publica*, delle *leges* e del *ius*, a partire dalla densa digressione con cui lo storico traccia l'evoluzione delle leggi e del diritto a Roma a partire dagli albori della città fino alla piena epoca repubblicana. Come si vedrà, in questa parabola una posizione affatto eccezionale è occupata dall'esperienza delle leggi delle XII tavole, che per Tacito rappresentano il *finis aequi iuris*. Infine, lo studio del *crimen maiestatis* così come esso è rievocato brevemente da Tacito permetterà da un lato di precisare ulteriormente il tipo di fonti che a cui lo storico doveva riferirsi in frangenti narrativi di questo genere, dall'altro di meglio definire alcuni aspetti del *crimen maiestatis* stesso, a partire dalla sua introduzione. A questa prima parte seguirà una sezione in cui si affronteranno i passi che Tacito dedica a ripercorrere, anche da un punto di vista diacronico, la nascita, lo sviluppo ed il profilo di alcune magistrature, in taluni casi risalendo fino all'età monarchica. Successivamente si tornerà sulla dibattuta questione della dipendenza, ideologica e storiografica, di Tacito da Sallustio, suggerendo come la verosimile preponderanza del pensiero sallustiano in Tacito, già sostenuto con ampi e validi argomenti

da Syme, non debba oscurare la presenza di fonti diverse e alternative. Infine, e proprio in tema di fonti, ci si soffermerà sulla vicenda di Porsenna per mostrare, con un esempio poco esplorato, l'importanza che gli scritti di Claudio, storiografici e no, ebbero per Tacito e le sue opere.

Con questo percorso, che non vuole certo esaurire una problematica tanto ampia e complessa, si cercherà insomma di restituire una nuova dimensione dell'affascinante riflessione e dei metodi storiografici di uno dei più grandi storici che l'antichità ci abbia preservato.

SEZIONE I

Tacito e le *leges* di Roma repubblicana

Capitolo primo

Leges e ius nella prospettiva tacitiana: da Romolo ai principes

1.1 *La storia della res publica come una storia della legge*

Nel narrare il dibattito sorto a Roma, nel 20 d.C., a proposito degli effetti determinati dalla *Lex Papia Poppaea*, il cui dettato¹, giudicato eccessivamente severo, aveva dato il via ad un meccanismo di delazioni sempre più diffuse, Tacito dedica un breve ma denso *excursus* alla storia del diritto e della produzione legislativa a Roma a partire dai *principia iuris*, e cioè dal momento in cui la legge fu introdotta a Roma, fino alla sua contemporaneità. Tale digressione, una delle tante che costellano l'opera tacitiana e che richiamano, in maniera più o meno approfondita, vari aspetti della storia istituzionale di Roma repubblicana, è in realtà tanto scarna di dettagli quanto ricca ed articolata dal punto di vista ideologico e concettuale (Tac. *Ann.* 3.26-28):

Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine probro, scelere eoque sine poena aut coercionibus agebant. neque praemiis opus erat cum honesta suapte ingenio peterentur; et ubi nihil contra morem cuperent, nihil per metum vetabantur. at postquam exui aequalitas et pro modestia ac pudore ambitio et vis incedebat, provenere dominationes multosque apud populos aeternum mansere. quidam statim aut postquam regum pertaesum leges maluerunt. hae primo rudibus hominum animis simplices erant;

¹ Sul contenuto della *lex Papia Poppaea* e più in generale sulla legislazione matrimoniale di età augustea esiste un'ampia bibliografia, di cui ci limitiamo a rendere conto nelle sue linee essenziali, rimandando agli studi citati per ulteriori indicazioni pertinenti: Jörs 1894; Field 1945; Ferrero Raditsa 1980; Astolfi 1996; Crawford 1996, vol. 2, 801-809; Spagnuolo Vigorita 2002; Mastrorosa 2007; Ferrary 2012; Dalla Rosa 2019 (per le integrazioni provenienti dalla *lex municipalis* di *Troesmis*, su cui si veda in particolare Eck 2016); Rohr Vio 2021 (ivi bibliografia recente).

maximeque fama celebravit Cretensium, quas Minos, Spartanorum, quas Lycurgus, ac mox Atheniensibus quaesitores iam et plures Solo perscripsit. nobis Romulus ut libitum imperitaverat: dein Numa religionibus et divino iure populum devinxit, repertaque quaedam a Tullo et Anco. sed praecipuus Servius Tullius sanctorum legum fuit quis etiam reges obtemperarent.

Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitis quae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. Nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi illicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt. Hinc Gracchi et Saturnini turbatores plebis nec minor largitor nomine senatus Drusus; corrupti spe aut inlusi per intercessionem socii. ac ne bello quidem Italico, mox civili omissum quin multa et diversa sciscerentur, donec L. Sulla dictator abolitis vel conversis prioribus, cum plura addidisset, otium eius rei haud in longum paravit, statim turbidis Lepidi rogationibus neque multo post tribunis reddita licentia quoquo vellent populum agitando. iamque non modo in commune sed in singulos homines latae quaestiones, et corruptissima re publica plurimae leges.

Tum Cn. Pompeius, tertium consul corrigendis moribus delectus et gravior remediis quam delicta erant suarumque legum auctor idem ac subversor, quae armis tuebatur armis amisit. exim continua per viginti annos discordia, non mos, non ius; deterrima quaeque impune ac multa honesta exitio fuere. sexto demum consulatu Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat abolevit deditque iura quis pace et principe uteremur. acriora ex eo vincla, inditi custodes et lege Papia Poppaea praemiis inducti ut, si a privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium populus vacantia teneret.

L'idea su cui Tacito incardina il suo *excursus* è quella – non nuova alla storiografia latina – dell'inesorabile decadenza dell'umanità, e in particolare della civiltà di Roma, a partire da una condizione di serenità, se non di vera e propria perfezione. Tacito vuole dimostrare come la produzione legislativa di Roma, che ha gettato i fondamenti giuridici della *res publica*, dopo una stagione felice i cui limiti appaiono ben definiti, sia diventata uno strumento perverso della lotta politica, utile a danneggiare, in vario modo, i rappresentanti delle varie parti politiche in gioco. L'evoluzione in negativo del diritto è fondamentale, nella prospettiva tacitiana, per dimostrare come ancora in età tiberiana fosse eccessivo il numero di leggi prodotte, peraltro inutili o, ancor peggio, dannose per i *cives Romani*, come accade nel caso specifico della *Lex Papia Poppaea*.

Sottesa all'idea del progressivo peggioramento della produzione legislativa romana, secondo l'equazione che un gran numero di leggi non è, di per sé, una cosa buona, è quella molto diffusa e senza dubbio più nota della decadenza più generale che investì Roma a partire da un certo momento in poi. La degenerazione della vita politica, sempre più mossa da ambizioni individuali e da avidità, a sua volta da collegare alla parallela se non anteriore decadenza morale, non è che lo sfondo su cui Tacito proietta la sua idea di decadenza del diritto e delle leggi, secondo il noto punto di vista tacitano, per cui una *res publica* corrotta non può che generare leggi altrettanto corrotte.

Dietro la digressione di Tacito sono ravvisabili molteplici modelli e schemi concettuali già noti alla produzione letteraria latina (non solo storiografica), la quale, a sua volta, riprendeva queste stesse idee dalla precedente o coeva tradizione greca, adattandole di volta in volta in modo affatto originale ed indipendente. Così sono stati interpretati i cenni ad un'età dell'oro storica più che preistorica, in cui gli umani non avevano bisogno della legge, essendo i *boni mores* bastanti ad assicurare una convivenza pacifica e serena. Così è stata vista la *climax* di evoluzione collocata da Tacito, secondo le letture moderne, in un qualche momento dell'età medio-repubblicana, certamente prima dei moti graccani, che di quella decadenza politica e legislativa sono i primi esempi ad essere richiamati esplicitamente da Tacito. Così, ancora, si crede che l'età monarchica, dipinta con brevi ma significative pennellate da Tacito, non sia che una sintesi di quanto già noto, a livello generale, della storia dei re di Roma.

In realtà, appaiono essere così pochi i dettagli fornitici da Tacito nella sua digressione, che ci si è limitati a richiamare, a grandi linee, eventuali modelli, restituendo a Tacito, a malapena, l'originalità di aver imperniato una rapidissima sintesi della storia di Roma sul concetto di *ius*.

Tale impostazione, che appare essere anche l'unica adottata in dottrina (sebbene risulti declinata in modo sempre diverso), tradisce subito la sua esigenza principale, quella cioè che risponde ai dettami della *Quellenforschung*: quali sono stati gli autori a cui Tacito ha attinto per comporre la sua digressione? Data

l'apparente genericità dei richiami contenuti nell'*excursus*, si è parlato più di suggestioni che di veri e propri modelli, cercando, con minore o maggiore successo, quegli autori che Tacito avrebbe potuto leggere prima di comporre la sua digressione. Alcuni, visto l'argomento prettamente giuridico del testo, hanno ritenuto che esso provenisse, più o meno in blocco, da un autore di questo ambito, proponendo, in particolare Ateio Capitone, giurista di età augustea, che potrebbe aver fornito il materiale principale per la digressione di Tacito². Questa ipotesi, variamente accettata o rifiutata in dottrina, ha dalla sua parte, senza dubbio, l'attenzione centrale per il *ius*, vero protagonista della digressione; è però anche vero che di strettamente tecnico c'è ben poco nelle parole di Tacito³, che sono e restano quelle di uno storico, interessato certo al diritto, ma non in sé, quanto piuttosto come simbolo della società in quanto prodotto di quest'ultima. Troppi e troppo vari sono i temi, massimamente storici, che Tacito richiama in queste brevi righe, per poter pensare ad una sola fonte giuridica.

Partendo dal carattere composito dell'*excursus* (che esclude una fonte unitaria, semplicemente riassunta e adattata da Tacito), si è pensato, d'altro canto, di individuare gli autori che potrebbero essere stati presenti a Tacito nella stesura delle varie parti della digressione. In questo senso, grande attenzione è stata dedicata alla parte preistorica, quella per cui appare più immediato trovare un modello di riferimento, anche indiretto, per Tacito. Anche in questo caso, però, più che episodici punti di contatto ora con un autore ora con un altro non è stato possibile individuare; senza contare, come vedremo, che questi stessi supposti modelli sono, a loro volta, dipendenti da tradizioni più antiche, a suggerire che Tacito avrebbe potuto rifarsi anche a queste ultime, ignorando le fonti più recenti che aveva a disposizione.

² Per un quadro generale della digressione, vd. Leo 1896, 191-204. Vd. anche Flach 1973, 203.

³ A differenza di altre digressioni istituzionali, che, come vedremo, indicano per Tacito una conoscenza precisa di argomenti giuridici, da attribuire a lui stesso o alla sua fonte.

Più in generale, al di là dei singoli nomi che sono stati fatti, si nota un denominatore che accomuna questo tipo di approccio: la convinzione, più o meno esplicitata, che Tacito abbia contribuito in misura trascurabile alla digressione, se non, naturalmente, per aver posto al centro di questa il diritto e la sua evoluzione.

A questo proposito, si ripete con convinzione che il modello generale di riferimento, per Tacito ed il suo *excursus*, sia stato Sallustio: partendo dai debiti, già ampiamente emersi in letteratura grazie alle analisi di Syme⁴, che Tacito ha nei confronti dell'opera sallustiana, si ritiene che anche la digressione sulla storia del diritto sia stata ispirata da Sallustio. Oltre ai richiami lessicali, a dimostrare come Tacito dipenda, anche in questo caso, da Sallustio sarebbe l'idea stessa della digressione nel passato di Roma per spiegare una condizione viziata del presente, così come quella di decadenza intrinseca allo svolgersi della storia stessa di Roma, destinata ad un tanto lento quanto chiaro ed inesorabile declino morale e politico.

Il luogo dell'opera sallustiana che solitamente viene accostato alla digressione tacitiana è l'inizio dell'*excursus* che Sallustio pone alla fine del capitolo 5 del suo *Bellum Catilinae*: *Res ipsa hortari videtur, quoniam de moribus civitatis tempus admonuit, supra repetere ac paucis instituta maiorum domi militiaeque, quo modo rem publicam habuerint quantamque reliquerint, ut paulatim inmutata ex pulcherruma atque optuma pessuma ac flagitiosissima facta sit, disserere*. Il possibile parallelo tacitiano, e cioè Tac. *Ann.* 3.25.2, non ha legami diretti, sostanziali o lessicali con il testo sallustiano; piuttosto, entrambi servono ad introdurre la digressione che segue, partendo dall'assunto che il presente è meglio compreso alla luce del passato. Anche l'altro tema che si vuole sallustiano, e cioè la decadenza morale della società di Roma, è sì presente in Tacito, ma declinato in un mo-

⁴ Che Sallustio abbia funzionato da modello di riferimento, variamente impiegato, per Tacito è dimostrato da quest'ultimo, che, a proposito dello storico amitermino, così si esprime (Tac. *Ann.* 3.30.2): *rerum Romanarum florentissimus auctor*. Sul debito di Tacito nei confronti di Sallustio si vedano soprattutto le riflessioni di R. Syme, accettate unanimemente da tutti gli studiosi successivi: Syme 1964, 294; Syme 1958, vol. 2, 709; Syme 1970, 131. Vd. oltre per indicazioni bibliografiche specifiche.

do del tutto diverso. Mentre, come è noto, Sallustio individua nettamente il momento a partire dal quale inizia il declino morale di Roma, vale a dire la conclusione del terzo conflitto romano-cartaginese, con il venir meno del *metus* punico (Sall. *Cat.* 10), Tacito riprende sì il tema dell'avarizia e dell'*ambitio* come fattori scatenanti del declino morale, e quindi politico, della società in generale e di quella romana in particolare, ma i momenti in cui egli colloca l'inizio di questo processo sembrano, come vedremo meglio oltre, aderire ad un'altra concezione della storia di Roma, che sottende a sua volta una periodizzazione della crisi morale di Roma che non corrisponde a quella di Sallustio.

Un altro punto di contatto che si è creduto di ravvisare tra Sallustio e Tacito riguarda la lotta tra fazioni come uno dei peggiori mali dello stato. Questo tema è declinato da Sallustio come una delle conseguenze più nefaste della fine del *metus hostilis*, che aveva portato pochi a schiacciare la moltitudine, con grave danno per la pace interna (Sall. *Iug.* 41-42). Analogamente, Tacito fa della *dissensio ordinum* una delle cause della decadenza del ruolo della legge e più in generale della vita pubblica dello stato (Tac. *Ann.* 3.27.1): *Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitis quae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi illicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt.* Peraltro, nella prospettiva tacitiana, le stesse *factiones patrum* avevano tentato, agli albori della repubblica, di attentare alla neonata *libertas* repubblicana, contro il benessere del *populus*, a dimostrazione dell'importanza che il tema della discordia dovette avere nella prospettiva della digressione.

D'altro canto, anche in questo secondo caso il supposto richiamo di Tacito a Sallustio appare meno significativo di quanto sia stato invece affermato: certamente, in Sallustio, la fine dell'armonia che regnava fino alla caduta di Cartagine è solo una delle conseguenze della fine del *metus hostilis*, pur importantissima, causata dal dilagare dell'ambizione e dell'avidità più sfrenate (Sall. *Iug.* 41: *Ita cum potentia avaritia sine modo mo-*

destiaque invadere, polluere et vastare omnia, nihil pensi neque sancti habere, quoad semet ipsa praecipitavit. Nam ubi primum ex nobilitate reperti sunt, qui veram gloriam iniustae potentiae anteponerent, moveri civitas et dissensio civilis quasi permixtio terrae oriri coepit).

Anche in Tacito, la *dissensio ordinum* è causa stessa della cattiva attività legislativa e, come in Sallustio, appare legata ad un'ambizione smodata ed immotivata. Tuttavia, essa appare rilevante, naturalmente in senso negativo, più in Tacito che in Sallustio, dato che il primo ne fa un vero e proprio motivo di degenerazione, laddove nel secondo essa è conseguente e secondaria ad una causa più generale ed ampia. In altre parole, il tema della *dissensio* non appare in Sallustio e Tacito inserito nel medesimo schema storiografico-interpretativo, a dimostrare l'autonomia del secondo rispetto al primo, fermo restando il riferimento ad un tema comune (peraltro, come vedremo, noto anche ad altri autori).

1.2 L'età dell'oro

Se volessimo comunque vedere in questi aspetti appena richiamati la suggestione che Tacito, nel costruire la sua digressione, avesse in mente il modello sallustiano, dobbiamo riconoscere che tra i due esistono differenze molto più numerose e soprattutto più significative.

In primo luogo, manca completamente dall'orizzonte della storiografia sallustiana ciò che per Tacito è invece protagonista, in negativo, e simbolo della decadenza progressiva di Roma repubblicana: la legge. Entrambi gli autori rivelano, ad esempio, i medesimi lati deteriori della lotta politica romana, ma diverse sono le conclusioni che essi traggono. Sallustio, già nel capitolo 42 del *Bellum Iugurthinum* afferma che la *nobilitas*, nel contesto della lotta politica che la opponeva al resto del popolo, esiliò o fece uccidere molti avversari; Tacito rilegge questa stessa circostanza alla luce del tema, per lui fondamentale (ma appunto assente in Sallustio) dell'uso strumentale e perverso della legge: *nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius*

tamen dissensione ordinum et apiscendi inlicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt.

La legge è, per Tacito e più in particolare nella parte iniziale del suo *excursus* (Tac. *Ann.* 3.26.3), il motore stesso della civiltà, è l'elemento che fa evolvere la società da una condizione, non originaria, di avidità, cupidigia e violenza, verso uno stato vero e proprio in cui regna l'equità. Si tratta di un punto a mio avviso dirimente per la corretta comprensione della breve digressione tacitiana. È vero⁵ che i *mores* sono, secondo Tacito (e, significativamente, anche secondo Sallustio), superiori alle *leges*, nella misura in cui nelle società in cui essi sono incorrotti le leggi sono superflue. Questa, però, è la massima prerogativa di una condizione che si pone prima dello storico evolversi della società, al livello di una vera e propria età dell'oro di tipo morale, durante la quale lo stato incorrotto dei costumi rende superflua l'esistenza della legge stessa, dei castighi così come della paura della legge (Tac. *Ann.* 3.26.1): *Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine probro, scelere eoque sine poena aut coercionibus agebant. neque praemiis opus erat cum honesta suoapte ingenio peterentur; et ubi nihil contra morem cuperent, nihil per metum vetabantur.* Si vede bene, dunque, che solo in uno stato del genere le leggi risultano superflue, proprio perché nessun delitto è compiuto e nessuna colpa è ravvisabile.

Completamente diversa appare, a questo proposito, la posizione di Sallustio rispetto alle leggi: egli le ritiene inutili sia quando le condizioni sociali sono perfette (cioè quando i buoni costumi regnano ovunque), sia quando la società è corrotta, perché incapaci di redimerla (Sall. *Cat.* 9.1: *Igitur domi militiaeque boni mores colebantur; concordia maxuma, minuma avaritia erat; ius bonumque apud eos non legibus magis quam natura valebat*). Per Sallustio, in una società moralmente retta è la natura, più delle leggi, che assicura lo stato di concordia. Per contro, in una società corrotta la legge non garantisce quella tranquillità tipica della condizione in cui a regnare erano i buoni costumi; significativo è, a questo proposito, il fatto che condannati in

⁵ Mantovani 2012.

giudizio siano liberi di accompagnare Catilina pur essendo riconosciuti colpevoli dei peggiori delitti (Sall. *Cat.* 14).

D'altro canto, Sallustio e Tacito, se non sono concordi nell'attribuire il medesimo peso alla legge come strumento di evoluzione della società e di garanzia contro derive tiranniche (per cui si veda oltre) e poi come espressione della decadenza della società stessa, concordano nell'attribuire ai *mores* il ruolo portante del più antico stato della civiltà, incorrotto e astorico.

Questa vicinanza non è, tuttavia, esclusiva, né rimanda necessariamente a Sallustio. Anzi, l'idea di uno stato primordiale in cui l'umanità viveva secondo natura e senza vincoli di leggi torna in altri autori, in particolare di età augustea, declinata o meno entro la costruzione mitica più generale dell'età dell'oro. Senza andare troppo indietro nel tempo nell'indagine di questo mito, l'autore che appare più vicino a Tacito per l'idea di un'età ancestrale in cui regnava la rettitudine e perciò priva di leggi è Ovidio, che, nelle *Metamorfosi* (Ov. *Met.* 1.89-93), aggiunge, in linea con quanto afferma anche Tacito, che non c'era nemmeno bisogno della minaccia di pene, e quindi dei giudici, ad incutere paura e quindi a limitare eventuali comportamenti dannosi:

*Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat.
poena metusque aberant, nec verba minantia fixo
aere legebantur, nec supplex turba timebat
iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.*

Anche Virgilio si riferisce ad una preistorica età aurea in cui le leggi erano ancora ignote, non sussistendo comportamenti sbagliati da limitare o punire (Verg. *Aen.* 7.203-205):

*ne fugite hospitium, neve ignorete Latinos
Saturni gentem haud vinclo nec legibus aequam,
sponte sua veterisque dei se more tenentem.*

Ancora una volta, i *boni mores* originari garantiscono il carattere equo della società primitiva, non vincolata dalle leggi.

Tuttavia, né Virgilio né Ovidio sviluppano ulteriormente il tema della legge, cosicché non possiamo dire quale ruolo essa avesse nella loro ricostruzione del processo che portò l'umanità

progressivamente ad allontanarsi dalle condizioni primordiali. Si veda, ad esempio, come Ovidio descrive le caratteristiche dell'ultima e peggiore delle età dell'uomo, quella del ferro (Ov. *Met.* 1.125-150):

*Tertia post illam successit aenea proles,
saevior ingeniis et ad horrida promptior arma,
non scelerata tamen; de duro est ultima ferro.
Protinus inrupit venae peioris in aevum
omne nefas: fugere pudor verumque fidesque;
in quorum subiere locum fraudesque dolusque
insidiaeque et vis et amor sceleratus habendi.
vela dabant ventis nec adhuc bene noverat illos
navita, quaeque prius steterant in montibus altis,
fluctibus ignotis insultavere carinae,
communemque prius ceu lumina solis et auras
cautus humum longo signavit limite mensor.
nec tantum segetes alimentaue debita dives
poscebatur humus, sed itum est in viscera terrae,
quasque recondiderat Stygiisque admoverat umbris,
effodiuntur opes, inritamenta malorum.
iamque nocens ferrum ferroque nocentius aurum
prodierat, prodit bellum, quod pugnat utroque,
sanguineaue manu crepitantia concutit arma.
vivitur ex raptu: non hospes ab hospite tutus,
non socer a genero, fratrum quoque gratia rara est;
imminet exitio vir coniugis, illa mariti,
lurida terribiles miscent aconita novercae,
filius ante diem patrios inquirat in annos:
victa iacet pietas, et virgo caede madentis
ultima caelestum terras Astraera reliquit.*

Come in Sallustio, anche in Ovidio la violenza e l'avidità irrompono con tutta la loro sconvolgente forza nella storia dell'umanità, con tutta una serie di conseguenze che portano alla sparizione dell'originaria rettitudine dell'uomo. Da questo fosco orizzonte, manca qualunque riferimento alla legge, neppure come strumento inutile di repressione, come già richiamato da Sallustio.

Tacito, dunque, pare riprendere l'idea di un'umanità primitiva idealizzata, la cui benevola natura rendeva inutile il ricorso alla legge, bastando i *mores* a garantire una civile convivenza. È questa l'idea che Tacito applica ancora nella caratterizzazione

della popolazione dei Germani, i cui *mores* primitivi e rozzi riescono a salvaguardare la moralità degli individui più delle leggi (Tac. *Germ.* 19): *Numerum liberorum finire aut quemquam ex adgnatis necare flagitium habetur, plusque ibi boni mores valent quam alibi bonae leges*. Si può leggere, anche in questo caso, un richiamo all'impianto ideologico dell'*excursus* del terzo libro degli *Annales*, in cui appunto i *mores* degli individui assicuravano la coesistenza civile pur in assenza le leggi (senza però che le leggi fossero inutili *tout court*).

I collegamenti tra Tacito e questa particolare accezione dell'era più antica dell'umanità terminano, però, qui, proprio perché nello schema classico dell'evoluzione delle età dell'uomo la legge fatica a trovare un ruolo preciso, almeno in quella concezione che intende il periodo più antico come un'età dell'oro.

In altre concezioni vediamo, invece, affacciarsi più chiaramente il ruolo della legge.

Secondo una diversa interpretazione dell'evoluzione della storia dell'uomo, per noi rappresentata in particolare dalla testimonianza di Polibio e dalla sua versione della teoria dell'anaciclosi⁶, lo stadio più antico della civiltà era rappresentato da un'umanità particolarmente selvaggia⁷ e priva di leggi, non per-

⁶ Russo 2015, 73. Cfr. Pol., 6.7.5-9, 11. La teoria dell'*anakyklosis* in Polibio e nella precedente riflessione filosofico-politica di ambito greco è tutt'ora al centro di un dibattito storiografico molto articolato, che qui ci limiteremo a richiamare nei suoi aspetti più rappresentativi e significativi. Tra gli studi più importanti, è naturalmente d'obbligo citare in primo luogo quelli di Walbank: Walbank 1943 73-89; Walbank 1972, 137; Walbank 1957, 639; Walbank 1980. Altrettanto rilevante lo studio di Musti 1967. Si vedano poi: Brink, Walbank 1954; Cole 1964; Blösel 1998. Per la teoria della costituzione mista, strettamente legata a quella dell'*anakyklosis*, si veda l'ampio studio di von Fritz 1954, 60; Pédech 1964, 303-304; Eisen 1966, 24-27; Eisenberg 1982, 45-46. Per quanto riguarda specificamente i contatti tra la teoria polibiana e la precedente riflessione greca (segnatamente di Platone, per cui cfr. *Rep.* 291d-292a e 302b-302c e Aristotele, per cui cfr. *Pol.*, 3.7.1279a22 - b10), vd. in sintesi Hahn 2000, 465 (con bibliografia precedente). Cfr. la sintesi di Vimercati 2001.

⁷ Secondo Polibio (Pol. 6.5), che si rifà esplicitamente a Platone, gli uomini, a seguito di un cataclisma o di una pestilenza o di un qualunque evento epocale che concluda ogni eventuale forma di civiltà precedente, si comportano come gli animali: si riuniscono intorno a colui che credono più forte di tutti, che mantiene compatta la società grazie alla sua potenza fisica e alla violenza, che serve anche a difendere questo nucleo primitivo di società da attacchi esterni. Questa forma pre-civilizzata di governo viene definita da Polibio "monarchia", la quale si distingue però da tutte le

ché esse fossero inutili o superflue, ma, piuttosto, perché troppo poco evoluta era l'umanità stessa per poter essere in grado di concepire il diritto. Questo è anche il quadro che ci restituisce Cicerone nel suo *De Inventione* (Cic. *De inv.* 1.2): l'umanità, al suo stadio primitivo, non conosce nessun altro istituto civile né il vantaggio di vivere entro un sistema di leggi eque⁸; vi arriverà solo grazie all'intervento di un uomo saggio e sarà grazie all'eloquenza che la società potrà pacificamente vivere.

Ciò che l'eloquenza garantisce nella visione di Cicerone è assicurato dalla legge in altri autori. Così accade, ad esempio, in Lucrezio, che, rispetto ad altri, si rivela più esplicitamente vicino, almeno in parte, a Tacito.

Il poeta, nel richiamare la prima fase della storia dell'umanità e la sua successiva evoluzione (Lucr. *De rer. nat.* 5.925-1160)⁹, ha dell'uomo primitivo una visione ambigua: egli è vigoroso e forte, si nutre dei frutti spontanei della terra, non conosce la superstizione, ma conduce una vita ferina ed è ignaro del bene comune, delle leggi scritte e dei costumi (Lucr. *De rer. nat.* 5.958-960)¹⁰:

*Nec commune bonum poterant spectare neque ullis
moribus inter se scibant nec legibus uti.*

altre successive forme monarchiche di governo, incluse nella teoria dell'anaclosi, essenzialmente perché basata e retta dalla sola forza bruta. La saggezza, la temperanza e prudenza entreranno in gioco solo nello stadio successivo ad essa, quando a regnare sarà un legittimo *basileus*. Si noti che questa forma primitiva di aggregazione sociale non fa propriamente parte del ciclo delle costituzioni semplici teorizzato da Polibio, poiché essa si inserisce tra la fine dell'oclocrazia e l'inizio di una nuova "buona" monarchia e non conosce dunque un suo stadio degenerato, come è invece tipico di ogni forma di governo semplice inclusa nell'anaclosi.

⁸ *Nam fuit quoddam tempus, cum in agris homines passim bestiarum modo vagabantur et sibi victu fero vitam propagabant nec ratione animi quicquam, sed pleraque viribus corporis administrabant, nondum divinae religionis, non humani officii ratio colebatur, nemo nuptias viderat legitimas, non certos quisquam aspexerat liberos, non, ius aequabile quid utilitatis haberet, acceperat.*

⁹ Per il concetto di inizio ed evoluzione della civiltà umana in Lucrezio ed in particolare nel quinto libro del suo *De rerum natura*, vd. il commento di Campbell 2003 ai passi citati, soprattutto per gli echi e rimandi letterari ad altre opere della produzione letteraria greca e latina. In generale, sul tema, Grilli 1953, Brole 1962, Beye 1963, Ruch 1969, Boutquet 1979, Bertoli 1980, Manuwald 1980. Cfr. Keller 1951, Edelstein 1967, Dodds 1973 e Blundell 1986 per l'inquadramento della riflessione lucreziana nel più ampio pensiero antico sull'evoluzione della civiltà umana.

¹⁰ Su questo passo vd. il commento di Campbell 2003, 222.

Da questo primo stato, la società si evolve gradualmente verso una monarchia, grazie a chi, eccellendo per ingegno e vigore d'animo, mediante nuove scoperte e grazie all'uso del fuoco, insegna agli altri individui a mutare stile di vita, portando anche alla nascita delle città (Lucr. *De rer. nat.* 5.1105-1109). Le nuove condizioni inducono al piacere della ricchezza, all'avidità e, naturalmente, all'invidia (Lucr. *De rer. nat.* 5.1113-1135). La monarchia, che così si era instaurata, viene abbattuta dal volgo, che calpesta con gioia chi prima aveva temuto, lasciando il posto ad una situazione di caos, dove ognuno cerca di instaurare un dominio personale (Lucr. *De rer. nat.* 5.141-1142)¹¹:

*Res itaque ad summam faecem turbasque redibat,
imperium sibi cum ac summatum quisque petebat.*

A risolvere la situazione di caos successiva alla caduta della monarchia e alla cacciata dei re, interviene, a questo punto, la legge: alcuni uomini, infatti, insegnarono a creare magistrati, fondarono il diritto ed introdussero le leggi, alle quali fu necessario obbedire. Il genere umano, a detta di Lucrezio, stanco di vivere nell'odio e nella violenza¹², si sottomise spontaneamente alle leggi e alla giustizia¹³, sebbene, riflette il poeta, da quel momento il timore delle pene iniziasse a macchiare le gioie della vita (Lucr. *De rer. nat.* 5.1143-1151)¹⁴:

*Inde magistratum partim docuere creare
iuraque constituere, ut vellent legibus uti.
nam genus humanum, defessum vi colere aevum,
ex inimicitiis languebat; quo magis ipsum
sponte sua cecidit sub leges artaque iura.
acrius ex ira quod enim se quisque parabat
ulcisci quam nunc concessumst legibus aequis,
hanc ob rem est homines pertaesum vi colere aevum.*

¹¹ Su questo passo si veda in particolare Schrijvers 1996.

¹² Sull'ambizione politica come fattore in grado di scuotere le fondamenta della società vd. in particolare Monti 1981.

¹³ Sulla nascita della giustizia in Lucrezio, causa anche di timori perché veicolo di punizioni, vd. Campbell 2002a e Campbell 2002b. Cfr. Denyer 1983.

¹⁴ Sul profilo dell'età dell'oro della civiltà nella prospettiva lucreziana, vd. Baldry 1952.

La sequenza immaginata da Lucrezio è diversa, per impostazione e sviluppo, dal mito canonico dell'età dell'oro: Lucrezio non parla in termini di progressiva decadenza, il punto di partenza non è una mitica età di equilibrio, quanto piuttosto uno stadio di vita selvaggia e sregolata, a cui segue il periodo senza dubbio più felice della monarchia primitiva (il quale, a sua volta, è preceduto da alcune fasi in cui gli uomini, per tacito patto, si avvicinano per proteggersi reciprocamente, dando il via ad una embrionale vita sociale)¹⁵, sebbene in questa siano già insiti i semi della decadenza nell'anarchia e nella violenza demagogica, nutriti dell'*ambitio* e dell'invidia connaturate all'animo umano.

Anche in questo caso, però, la decadenza non è progressiva: l'istituzione delle leggi riporta il genere umano ad un vivere civile, sebbene il timore del castigo impedisca la felicità individuale.

Lasciando da parte l'afflato morale ed interiore, tipico dell'impostazione lucreziana (e prima ancora epicurea)¹⁶, qui interessano soprattutto le caratteristiche del quadro politico che il poeta, sebbene a grandi linee, richiama, e che corrisponde molto da vicino a quello tacitiano, pur conservando importanti differenze.

Essenzialmente, Tacito, a differenza di Lucrezio, antepone un'età primordiale di pace e benessere, alla quale segue un periodo in cui, abbandonate le originarie qualità dell'uomo, come il pudore, la modestia e l'*aequalitas*, il genere umano fu sopraffatto dalla *vis* e dall'*ambitio*. A questo punto, si formano quelle *dominationes* che presto saranno rovesciate dall'introduzione delle leggi, mentre in Lucrezio le leggi pongono un limite all'anarchia formatasi dopo la caduta della monarchia e come tali

¹⁵ Perelli 1966-1967, 181; cfr. Farrell 1994.

¹⁶ Per l'origine epicurea dell'impostazione della storia lucreziana dell'umanità, inclusi i riferimenti all'ambizione e all'avidità come causa di decadimento, si veda Perelli 1966-1967, 188, dove si mettono in luce anche le non poche differenze tra la teoria epicurea e la declinazione lucreziana. Alla prospettiva epicurea è da riportare anche la polemica nei confronti della religione come elemento dell'evoluzione della società, poiché la religione, come il timore della punizione implicato dalla legge, contribuisce a corrodere la serenità dell'uomo. Su questo aspetto della storia della civiltà in Lucrezio vd. in particolare Barra 1954. Cfr. le considerazioni di Giancotti 1981 e Blickman 1989.

verranno ben accettate dagli uomini, che vedono in queste la garanzia della pacifica convivenza.

Come è stato notato, Lucrezio, nel delineare, in realtà abbastanza sommariamente, il contesto da cui emerge lo stato retto dalle leggi, “non trova riscontro preciso in nessun altro pensatore antico”¹⁷, nemmeno nella tradizione epicurea, che ha della nascita dello stato una visione contrattualistica, solo in parte evocata da Lucrezio.

Senza approfondire ulteriormente il problema della comparsa delle leggi nello schema della storia dell’umanità secondo Lucrezio, sottolineiamo come quest’ultimo e Tacito, se anche differiscono per il quadro generale, abbiano in comune la valutazione positiva della legge, che, di per sé, è in grado di porre un freno alla violenza nata dalle ambizioni personali e dall’avarizia. L’importanza della legge in Lucrezio sarebbe dimostrata, non solo dal fatto che da essa dipende l’istituzione dello stato vero e proprio, ma anche dal fatto che con la sua introduzione si ferma la storia dell’evoluzione dello stato e della società, in contrasto con lo schema epicureo, che, verosimilmente, doveva trattare anche delle fasi successive¹⁸.

Il ruolo parimenti importante, se non dirimente, che sia Lucrezio che Tacito attribuiscono alla legge entro le vicende che determinarono l’evoluzione dello stato potrebbe far supporre che lo storico avesse presente l’originale schema lucreziano quando ideò la sua storia dell’umanità, modificata, certamente, secondo i dettami della propria ideologia, al cui interno doveva essere necessario evidenziare la dicotomia tra *dominatio*, o monarchia, e leggi ed il loro ruolo nel limitare i danni della prima.

Che la legge sia l’unico ostacolo che si frappone al dilagare di un potere monarchico e dispotico non è, però, idea solo tacitiana né originalmente codificata da Tacito. Proprio all’interno di un’altra versione della storia delle più antiche e preistoriche fasi dell’umanità è Seneca (Sen. *Ep.* 90.4-6), il quale, a sua vol-

¹⁷ Perelli 1966-1967, 191-192, pone in risalto come Platone, Aristotele e Polibio abbiano in realtà poco interesse per l’origine storica dello stato, inquadrando piuttosto il problema nella trattazione delle varie forme ideali di stato o nella teoria del ciclo dei governi.

¹⁸ Così nota anche Perelli 1966-1967, 200.

ta cita ampiamente Posidonio (Sen. *Ep.* 90.5-7), ad interporre una fase monarchica tra una mitica età dell'oro, in cui la legge non era necessaria a causa della buona indole degli uomini e soprattutto in virtù del fatto che la società obbediva volentieri al saggio in una sorta di declinazione positiva della monarchia, e la successiva tirannide, che altro non è che una forma degenerata di monarchia a causa del dilagare del vizio, secondo uno schema che troviamo più compiutamente espresso nella nota teoria polibiana dell'*anakyklosis*.

Molteplici sono i punti di contatto tra la versione del momento e delle cause dell'introduzione della legge che ci fornisce Seneca e il parallelo tacitano (Sen. *Ep.* 90.6):

Sed postquam subrepentibus vitiis in tyrannidem regna conversa sunt, opus esse legibus coepit, quas et ipsas inter initia tulere sapientes. Solon, qui Athenas aequo iure fundavit, inter septem fuit sapientia notos; Lycurgum si eadem aetas tulisset, sacro illi numero accessisset octavus. Zaleuci leges Charondaeque laudantur; hi non in foro nec in consultorum atrio, sed in Pythagorae tacito illo sanctoque secessu didicerunt iura quae florenti tunc Siciliae et per Italiam Graeciae ponerent.

Seneca cita come esempi di uomini saggi che dettero all'umanità leggi che sovvertissero la tirannide Solone e Licurgo (oltre a Zaleuco e Caronda, che avrebbero imparato, insieme agli altri saggi, i principi della legge da Pitagora)¹⁹, esattamente come Tacito, che, a Solone e Licurgo, aggiunge Minosse.

Tacito, dunque, nel delineare l'età aurea dell'umanità concorda con alcune tradizioni precedenti quando afferma che in essa la legge non sarebbe stata necessaria, stante la buona natura originaria dell'uomo. Altrettanto diffuso è il meccanismo successivo che porta questa società mitica ad una più compiuta forma di stato, sebbene i dettagli divergano da una tradizione all'altra. Ciò che massimamente caratterizza la versione tacitiana, e prima ancora quella senecana, è l'idea della legge come reazione alla *dominatio* o *regnum* dispotico: essa non è, come in

¹⁹ Secondo una tradizione pitagorica (Porph. *Pyth.* 21), i legislatori Zaleuco di Locri e Caronda di Catania furono allievi di Pitagora mentre egli si trovava a Crotone. Sulla possibilità che questa tradizione risalga ad Aristosseno di Taranto (o piuttosto sia stata da esso accolta), vd. Russo 2007, 62. Cfr. il commento al passo dell'opera di Porfirio di Giangulio 2000, 77.

Lucrezio, lo strumento che porta l'uomo a vivere in una società, ma l'ostacolo che sovverte o abbatte una dominazione tirannica, riportando in auge, almeno temporaneamente e comunque in modo artificioso, l'*aequalitas* che caratterizzava la società dell'età dell'oro.

1.3 Tra Cicerone e Tacito

Nel fare della legge lo strumento più adatto a combattere l'instaurazione di domini dispotici, Tacito assegna ad essa un ruolo nuovo, soprattutto se confrontato con la funzione che Cicerone attribuisce alla legge stessa. Secondo l'Arpinate, la *lex* garantisce la coesione della società e dello stato, rifuggendo perciò dall'essere strumento di rivalsa o di prevaricazione nelle mani dell'una o dell'altra parte politica²⁰. Secondo Cicerone, la cui discendenza dal platonismo nel trattare il tema della legge è evidente sebbene egli non sia completamente ad esso aderente²¹, la legge (o il diritto)²² è ciò che caratterizza lo stato²³ e differenzia una semplice *multitudo* dal *populus*²⁴, costituendo il vincolo inscindibile della *societas*²⁵ ed essendo perciò garanzia della *salus* dello stato²⁶ e dell'armonia tra i cittadini²⁷.

Tacito, nello stesso *excursus* sull'evoluzione delle leggi a Roma, mostra di conoscere e fare propria la medesima concezione: la legge, nella sua accezione originaria e positiva (vale a dire prima della progressiva decadenza che affligge il processo legislativo della *res publica*), serve a garantire l'*aequalitas* tra i cittadini, ed anzi quest'ultima verrà meno proprio quando le leggi saranno prodotte per scopi attinenti alla lotta politica piuttosto che al benessere dello stato. Analogamente, in Tacito, cattive

²⁰ Cic. *De off.* 2.22.83. Su questo aspetto insiste Tacito nel tracciare lo sviluppo delle leggi a Roma a partire dall'esperienza delle XII tavole (vd. oltre).

²¹ Ducos 1984, 187-202.

²² Sulla distinzione tra *lex* e *ius*, vd. Ducos 1984, 190.

²³ Cic. *De leg.* 2.3.12.

²⁴ Cic. *Rep.* 1.25.39.

²⁵ Cic. *Rep.* 1.32.48: *cum lex sit civilis societatis vinculum*.

²⁶ Cic. *De leg.* 2.5.11.

²⁷ Cic. *De off.* 3.5.23.

leggi approfondiscono il solco della *dissensio* che lacerava l'unità civile e sociale, con grave danno per lo stato, secondo quanto paventato da Cicerone stesso quando afferma che in nessun modo la legge deve lacerare l'unità dei cittadini.

Nella valutazione del ruolo delle leggi, Tacito e Cicerone non presentano, tuttavia, posizioni reciprocamente conciliabili. Secondo l'Arpinate e diversamente da Tacito, il primo stadio della civiltà è caratterizzato da un'umanità primitiva e selvaggia, che non conosce il vantaggio che un sistema di leggi comporta (Cic. *De inv.* 1.2): *Nam fuit quoddam tempus, cum in agris homines passim bestiarum modo vagabantur et sibi victu ferarum vitam propagabant nec ratione animi quicquam, sed pleraque viribus corporis administrabant, nondum divinae religionis, non humani officii ratio colebatur, nemo nuptias viderat legitimas, non certos quisquam aspexerat liberos, non, ius aequabile quid utilitatis haberet, acceperat*. Sarà ancora una volta un uomo saggio a far evolvere la società, introducendo anche lo strumento della legge. Quest'ultima, però, non si configura come strumento di contrasto ad un regime monarchico, come avviene in Tacito.

Se nella riflessione contenuta nel *De inventione* sono ravvisabili alcune differenze rispetto al discorso tacitiano, un passo del *De officiis* appare più vicino all'*excursus* che Tacito dedica all'introduzione della legge, costituendo un possibile punto di riferimento per l'autore degli *Annales*.

Anche nel *De officiis* Cicerone richiama brevemente alcuni aspetti dell'evoluzione della società umana dal punto di vista politico. A detta dell'Arpinate, al tempo in cui la popolazione era costretta all'inattività politica a causa dei potenti, allorché si profilassero offese ai cittadini più deboli, un cittadino virtuoso sarebbe emerso per stabilire leggi uguali per tutti, a cui anche i potenti, oltre i deboli, fossero soggetti (Cic. *De off.* 2.12.41): *Nam cum premeretur in otio multitudo ab iis, qui maiores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute praestantem, qui cum prohiberet iniuria tenuiores, aequitate constituenda summos cum infimis pari iure retinebat*. Questa dinamica è intesa da Cicerone propedeutica all'instaurazione di una monarchia di tipo positivo, il cui fine corrisponde a quello della legge stes-

sa, vale a dire l'introduzione di un *ius aequabile* per tutti (Cic. *De off.* 2.12.41-42): *Mihi quidem non apud Medos solum, ut ait Herodotus, sed etiam apud maiores nostros iustitiae fruendae causa videntur olim bene morati reges constituti ... Eademque constituendarum legum fuit causa quae regum. Ius enim semper est quaesitum aequabile; neque enim aliter esset ius.*

Nonostante la nota avversione che Cicerone, in linea con la mentalità romana, aveva nei confronti del *regnum*, regime in cui la *libertas*, tipica della repubblica, non poteva esprimersi²⁸, si declina qui l'idea stessa di monarchia con quella delle leggi: i re possono garantire la medesima giustizia che la legge produce²⁹. D'altro canto, Cicerone riconosce che questo può anche non accadere, vale a dire l'individuo che si fa carico di proporre leggi può non essere giusto e buono. Ed infatti, quando questa situazione ideale venne meno, furono le leggi stesse a garantire la giustizia e soprattutto la concordia che, altrimenti, sarebbero andate perdute (Cic. *De off.* 2.12.42): *Id si ab uno iusto et bono viro consequerentur, erant eo contenti; cum id minus contingeret, leges sunt inventae, quae cum omnibus semper una atque eadem voce loquerentur.*

Questa visione è, in linea teorica, in contrasto con la contrapposizione tra *dominatio* e *leges* che Tacito associa alle prime fasi dello sviluppo della società dopo la decadenza dal primordiale stato di perfezione.

Il contrasto tra legge e potere personale è, in effetti, un motivo che torna anche al di fuori dell'*excursus*, a dimostrazione dell'importanza che esso aveva nel pensiero tacitiano. Tiberio, rispondendo alla proposta di P. Cornelio Dolabella³⁰ di impedire a chiunque si coprisse di disonore di ottenere il governo di una provincia (in seguito alla vicenda che aveva visto protagonista G. Silano), sostenne che le leggi sono state istituite per punire fatti già compiuti e che, in sostanza, a queste ci si deve attenere, senza eccedere nell'esercizio di altri tipi di potere (Tac. *Ann.* 3.69.3-4): *ideo leges in facta constitui quia futura in incerto sint.*

²⁸ Vd. riferimenti in Serrao 1981.

²⁹ Per il rapporto tra *lex* e *rex*, specialmente rilevante nella prospettiva tacitiana, vd. oltre.

³⁰ *PIR* I 1092.

sic a maioribus institutum ut, si antissent delicta, poenae sequerentur. ne verterent sapienter reperta et semper placita: satis onerum principibus, satis etiam potentiae. minui iura quotiens gliscat potestas, nec utendum imperio ubi legibus agi possit.

Nella doppia opposizione *ius / potestas* e *imperium / leges*, che si riferisce naturalmente ai modi dell'esercizio del potere da parte del *princeps* rispetto alle leggi della *res publica*, è facile scorgere un'eco alla contrapposizione tra *leges* e *dominatio* dell'*excursus* sull'evoluzione della legge, che, a sua volta, andrà letta come trasposizione del contrasto tra *libertas* e *dominatio* (un concetto che in ultima analisi rimanda al *princeps*)³¹, dove la prima appare garantita proprio dalle *leges*.

Il mancato rispetto della legge non caratterizza solo gli ultimi decenni della Repubblica (come lo stesso Tacito afferma nel prosiegua del suo *excursus* sulla storia della legge a Roma: Tac. Ann. 3.28.1: *exin continua per viginti annos discordia, non mos, non ius*)³² ma anche l'età del principato.

Così, ad esempio, Tacito si esprime a proposito dell'elezione alla pretura del successore di Vipstano Gallo. Mentre Germanico e Druso spingevano perché fosse eletto Aterio Agrippa, il senato insisteva perché si facesse prevalere il candidato con il maggior numero di figli, in applicazione della legge (Tac. Ann. 2.51.1). Di fronte al contrasto tra volontà dei figli del *princeps* e legge, Tacito rimarca amaramente come fosse prevedibile che a soccombere fossero queste ultime, oltretutto diversamente da come, in passato, esse sarebbero state sorpassate quando pur valevano ancora (Tac. Ann. 2.51.2): *laetabatur Tiberius, cum inter filios eius et leges senatus disceptaret. victa est sine dubio lex, sed neque statim et paucis suffragiis, quo modo etiam cum valerent leges vincebantur.*

Per contro, il legame tra *ius* e *libertas* pare inscindibile, a conferma di come la legge e il diritto apparissero quali baluardi contro la tirannide, secondo la riflessione che Tacito

³¹ Sulla dicotomia, nell'ideologia tacitiana, tra principato e *libertas*, sanabile solo se il *princeps* si rivela disposto ad accettare un'opposizione, vd. Percival 1980; vd. anche Christ 1978 e von Fritz 1957.

³² Cfr. Tac. Ann. 1.9.4, in cui si ribadisce come nel periodo delle guerre civili che precedettero l'instaurazione del principato le leggi non avessero alcuna autorità.

aggiunge alla diffusione in Roma della notizia della malattia di Germanico (Tac. *Ann.* 2.82.2): *vera prorsus de Druso seniores locutos: displicere regnantibus civilia filiorum ingenia, neque ob aliud interceptos quam quia populum Romanum aequo iure complecti reddita libertate agitaverint.*

Questi ed altri temi che vedremo oltre dimostrano chiaramente come la riflessione tacitiana sulle leggi entro l'*excursus* dedicato alla loro storia non sia estranea alla più generale concezione della *res publica* di Tacito: per lo storico, le leggi, garanzia di *libertas* nell'accezione repubblicana del termine, si contrappongono a chi domina, che deve perciò saper accettarle, come d'altra parte seppero fare i re di Roma, tra i quali almeno Servio Tullio incarnò l'esempio del buon re³³ che, come afferma Tacito, dà le leggi e vi si attiene (Tac. *Ann.* 3.26.4): *sed praecipuus Servius Tullius sanctorum legum fuit, quis etiam reges obtemperarent.*

1.4 Re e leggi secondo Tacito

La contrapposizione tra legge e re, nella prospettiva di Tacito, non è stata sempre valida: vi fu infatti un periodo della storia di Roma in cui furono i re a farsi legislatori e ad obbedire alle proprie leggi, secondo quella monarchia ideale tratteggiata da Cicerone.

Nella parte iniziale dell'*excursus* che occupa i capitoli 26 e 27 del terzo libro, Tacito, come si è visto, fa seguire ad una prima età ideale un periodo in cui a dominare sono l'ambizione e l'avidità, da cui nacquero a loro volta le *dominationes*. Non è questa, però, una regola generale priva di eccezioni, anzi. Tacito, infatti, afferma che contro tali *dominationes* o, più precocemente, al posto di queste, furono introdotte le leggi (Tac. *Ann.* 3.26.3: *quidam statim aut postquam regum pertaesum leges maluerunt*). Significativamente, soprattutto tenendo

³³ Sulla figura di Servio Tullio, sulla consistenza storica del suo profilo e della fortuna del re nella tradizione, non solo storiografica, di ambito romano esiste un'ampissima bibliografia. Qui, tenendo conto dei limiti della presente indagine, ci limiteremo a rimandare ad alcuni lavori di riferimento: Thomsen 1980, Capdeville 1990, Martin 2001, Fromentin 2002, Vernole 2002, Fromentin 2003, Bianchi 2008, Marastoni 2009.

presente l'idea della degenerazione del processo normopoietico che informa l'*excursus* tacitano, tali prime leggi appaiono essere semplici, in armonia con la natura primitiva dell'uomo di quell'epoca (Tac. *Ann.* 3.26.3): *hae primo rudibus hominum animis simplices erant*. A questo tipo di leggi Tacito ricollega l'attività di grandi legislatori del passato greco, in particolare di Minosse, per Creta, e Licurgo, per Sparta, a cui si aggiunge, ma per un periodo più tardo, Solone (Tac. *Ann.* 3.26.3): *maximeque fama celebravit Cretensium, quas Minos, Spartanorum, quas Lycurgus, ac mox Atheniensibus quaesitores iam et plures Solo perscripsit*. Questo per quanto riguarda la regola, supportata dagli esempi richiamati.

Diverso appare il caso di Roma: a Roma, infatti, a proporre le prime leggi non furono dei legislatori, ma dei re, tra cui Tacito menziona, con varie notazioni, Romolo, Numa, Anco Marcio, Tullo Ostilio e Servio Tullio (Tac. *Ann.* 3.26.4): *nobis Romulus ut libitum imperitaverat: dein Numa religionibus et divino iure populum devinxit, repertaque quaedam a Tullo et Anco. sed praecipuus Servius Tullius sanctorum legum fuit quis etiam reges obtemperarent*.

In queste poche righe, Tacito traccia l'unico breve schizzo della monarchia nella sua intera produzione storiografica: per sommi capi, egli richiama i re più significativi del periodo monarchico, scelti secondo il criterio che sostiene l'intero *excursus* sulla storia delle leggi a Roma, e cioè l'attività legislativa.

Per la verità, non si può decidere con certezza se Romolo appartenga o meno a questo gruppo di re-legislatori: l'espressione *ut libitum imperitaverat* sembra infatti rimandare ad un esercizio assoluto del potere, come indica sia il verbo *imperitare* che il sintagma *ut libitum*, che implica l'assenza di controlli esterni o limitazioni all'esercizio del potere stesso³⁴. Una visione di questo

³⁴ Cauta la posizione a questo proposito di Hahn 1933, 18, che sottolinea il carattere ambivalente della notazione tacitiana. Notiamo, tuttavia, che tale prudenza è in definitiva ingiustificabile, almeno per quanto riguarda il significato delle parole di Tacito: esse si riferiscono infatti, con un buon grado di probabilità, all'esercizio assoluto del potere da parte di Romolo, anche perché per il suo regno Tacito non fa cenno a leggi (che invece fanno la loro comparsa solo con Numa Pompilio). Prudenza è invece consigliabile qualora si voglia inferire dalle poche parole di Tacito il giudizio dello storico su Romolo, e quindi determinare se egli abbia preferito o meno quella

genere, in cui si potrebbe anche ravvisare una certa sfumatura negativa, non entra in conflitto con la tradizione antica su Romolo, una cui parte faceva del primo re di Roma una sorta di despota, almeno per l'ultima parte della sua vita, quando prese a regnare in modo tirannico senza più consultare il senato o i patrizi³⁵.

Appare senza dubbio significativo che Tacito, di fronte ad una tradizione molto più compatta ed omogenea che faceva di Romolo un re legislatore e di grande saggezza³⁶, preferisca scegliere quella che presenta il fondatore di Roma sotto una luce vagamente negativa; è infatti vero che, sebbene in Tacito tale aspetto di critica non compaia chiaramente, il fatto che Romolo comandasse a suo piacimento non può che implicare un giudizio non del tutto positivo.

parte della tradizione antica che aveva di Romolo una visione negativa. Su questo aspetto vd. oltre.

³⁵ Dion. Hal. 2.56.3-4; Plut. *Rom.* 27.2; anche secondo Cassio Dione (fr. 5.11, Zon. 7.4), il rancore del senato verso l'atteggiamento tirannico di Romolo fu all'origine dell'omicidio del re. Plutarco aggiunge come prova della tirannia di Romolo la severità eccessiva, quasi crudele nel punire i colpevoli. Sul significato dello smembramento del corpo di Romolo e sul contrasto tra la versione con il tirannicidio e quella in cui il re è divinizzato ed identificato con Quirino, cfr. Fraschetti 2002, 94-96, 102-107. Recentemente, sull'intera questione, Mastrobattista 2011, 433-458. Sull'intera questione si veda in particolare Russo 2015, 270, con riferimenti alle fonti relative alla caratterizzazione tirannica di Romolo e correlati riferimenti bibliografici. La visione negativa di Romolo, che non viene accolta da Livio, si lega nelle fonti di regola all'omicidio del re alla fine del suo regno (oltre che, in taluni casi, al fratricidio).

³⁶ Vd. ad esempio Liv. 1.8.1; Dion. Hal. 2.7; Plut. *Rom.* 13.20; Oros. 2.4.3. Servio (Serv. ad *Aen.* 1.292-293) afferma che Romolo dette le leggi a Roma insieme a Remo: *Remo cum fratre Quirinus iura dabunt. hic dissimulat de parricidio, quod et iungit eos, et quia non Romulum, sed Quirinum appellat, ut non potuerit parricidium facere qui meruerit deus fieri. Remo cum fratre Quirinus iura dabunt multi sic intellegere volunt ut superius diximus, quia post pestilentiam ad placandos fratris manes geminis omnibus usus est Romulus*. Ovidio ritrae Romolo intento a dare giuste leggi ai Romani prima della sua morte (Ov. *Fast.* 2.491-492): *est locus, antiqui Caprae dixere paludem: / forte tuis illic, Romule, iura dabas*; cfr. Ov. *Met.* 14.806. Virgilio accoglie l'immagine dei due gemelli legislatori, *Aen.* 1.292-293: *Remo cum fratre Quirinus / iura dabunt*. Per l'immagine di Romolo come re legislatore, in contrapposizione esplicita rispetto a Tarquinio, che invece governava a suo piacimento, vd. Russo 2015, 267. Cfr. Cic. *Rep.* 2.30 per la contrapposizione tra Romolo e Tarquinio. Su *iura dare* nel senso di "dare le leggi" con riferimento ad ogni atto normativo del re (compreso l'ambito giudiziario), e quindi non tanto nel significato più generico di "governare", come spesso implicano le traduzioni moderne, vd. Gioffredi 1955, 69.

È stato ipotizzato che tale scelta, in Tacito, dipenda dalla volontà di riproporre nella rappresentazione del periodo monarchico di Roma la teoria dell'*anakyklosis*: come all'interno di questa il re saggio sarebbe stato preceduto da una figura monarchica il cui potere si basava essenzialmente sulla forza fisica piuttosto che sulla saggezza, allo stesso modo Romolo avrebbe rivestito i panni del re originario e primitivo, a cui sarebbe seguito il re saggio Numa Pompilio (e quelli successivi), fino al re che avrebbe trasformato la monarchia in una tirannide, secondo lo schema della degenerazione delle costituzioni semplici³⁷.

D'altro canto, pare più verosimile che Tacito non abbia in mente la teoria dell'*anakyklosis* quando scrive della monarchia di Roma: essa, infatti, segue già di per sé una mitica età dell'oro, in cui la legge non esisteva per via del fatto che di essa non si sentiva la necessità; inoltre, non vi è cenno, come vedremo, alla tirannide del Superbo, la cui vicenda è letteralmente liquidata con due parole da Tacito, fatto tanto più notevole se si pensa all'eco che i fatti relativi al Superbo avevano nell'immaginario romano. Infine, non dobbiamo dimenticare che la caratterizzazione di Romolo come re che ha governato senza leggi è funzionale³⁸, nella prospettiva tacitiana, a tracciare lo sviluppo della legge di Roma. Ad una fase primitiva senza leggi ne succede una in cui a governare è un re, presumibilmente in virtù della sua saggezza, come già indica Cicerone nella sua storia delle fasi più antiche dell'umanità. A questo, poi, succedono i re legislatori veri e proprio, ciascuno dei quali, come vedremo, è richiamato solo in relazione alla sua attività legislativa. Resta da capire, naturalmente, se questa visione specifica dalla prospettiva della legge, da cui discende anche la particolare caratterizzazione di Romolo, sia frutto della rielaborazione originaria tacitiana del materiale storiografico di cui disponeva o se piuttosto essa derivi da una fonte che già si esprimeva in questo modo.

Il diritto e la legge fanno quindi la loro comparsa grazie a Numa Pompilio, sebbene si sia, in questo caso, nell'ambito più

³⁷ Flach 1973, 182.

³⁸ Il che non vuol dire, peraltro, che non sia stato un re saggio, contro l'ipotesi prospettata dell'applicazione dello schema dell'*anakyklosis*.

prettamente pertinente al sacro, in coerenza con l'immagine del secondo re di Roma come colui che avrebbe istituito le fondamenta religiose di Roma. Concorde è, a questo proposito, la tradizione antica: ben noto è il ritratto che del secondo re di Roma ci restituisce Cicerone, il quale, peraltro, insiste sulla nuova armonia che Numa Pompilio avrebbe portato a Roma (Cic. *Rep.* 2.25-27), anche grazie all'introduzione di cerimonie e riti religiosi. Non dimentichiamo, peraltro, che, stando alla tradizione accolta da Cicerone, Numa Pompilio propose come primo atto da re l'istituzione della *lex curiata de imperio*, non direttamente pertinente all'ambito religioso, a cui pure le fonti attribuiscono precipuamente l'attività di Numa Pompilio. Ed in effetti, in un altro luogo del *De re publica*, Cicerone afferma che la pace istituita da Numa Pompilio, dopo la fase bellica del regno di Romolo, fu la *mater iuris ac religionis* per la città di Roma, avendo lo stesso Numa Pompilio scritto leggi che ancora al tempo di Cicerone sono vigenti (Cic. *Rep.* 5.2.3): *illa autem diuturna pax Numae mater huic urbi iuris et religionis fuit, qui legum etiam scriptor fuit quas scitis extare*.

Nella versione liviana del regno di Numa Pompilio (Liv. 1.18-21), il secondo re di Roma appare in maniera ancora più spiccata come nuovo *conditor* della città, questa volta sulla base non della violenza, come era accaduto con Romolo, ma del diritto, delle leggi e dei costumi (Liv. 1.19.1): *Qui regno ita positus urbem novam conditam vi et armis, iure eam legibusque ac moribus de integro condere parat*. Quasi riecheggiando quanto affermato da parte della tradizione a proposito delle monarchie primitive senza leggi, in questa visione, anche tacitiana, ad un Romolo che governava senza leggi segue Numa Pompilio che invece fonda il suo regno sulle leggi stesse, distinguendosi sin da subito in questo senso, quando vuole far votare al popolo una legge che legittimi il potere appena acquisito.

Dunque, nella prospettiva tacitiana, incentrata sulla legge e sul suo ruolo nello stato e nella coesione della società, più di Romolo conta Numa Pompilio, anche al di là della sua nota caratterizzazione come re religioso³⁹. Questa visione, tuttavia,

³⁹ Chiara la visione liviana (Liv. 1.42.4): *Numa divini auctor iuris*.

non sarebbe originariamente tacitiana, poiché già Livio adombra un ruolo simile per Numa, sebbene nello storico patavino ad un'iniziale caratterizzazione in questo senso si sostituisca quella più canonica del re attivo nel campo della religione, forse, secondo alcuni, in seguito all'adozione da parte di Livio di stilemi propagandistici di età augustea, incentrati sulla figura di Numa Pompilio in concorrenza con quella di Romolo e perciò limitato all'ambito religioso⁴⁰.

Proprio perché interessato a richiamare l'attenzione sul momento in cui la legge fu introdotta a Roma, dopo il regno di Romolo, Tacito sorvola sui provvedimenti legislativi che la tradizione antica attribuisce ai successivi re, Tullo Ostilio e Anco Marcio⁴¹.

Servio Tullio assume, nella prospettiva tacitiana, una rilevanza tale da meritare qualche precisazione in più rispetto alla genericità con cui Tacito liquida gli atti di Tullo Ostilio e Anco Marcio (Tac. *Ann.* 3.26.4): *praecipuus Servius Tullius sanctorum legum fuit, quis etiam reges obtemperarent*. Anche in questo caso, un altro re pone in ombra Romolo, configurandosi come un (nuovo) fondatore: l'uso dell'aggettivo *praecipuus* in relazione a Servio Tullio, definito significativamente *sanctorum legum*, fa capire molto bene quale sia il punto di vista di Tacito, che, di nuovo, non appare essere originale.

Sia Cicerone che Livio confermano un'accezione di questo tipo per questo re di Roma. Così l'Arpinate si esprime a proposito

⁴⁰ Così in particolare Aricò Anselmo 2014.

⁴¹ L'attività legislativa, latamente intesa, di questi due re è richiamata per sommi capi da Cic. *Rep.* 2.31-34 e Liv. 1.22-34, su cui si veda il commento di Ogilvie 1965, *ad loc.* Le leggi di Tullo Ostilio vengono richiamate da Tacito anche in *Ann.* 12.8.1. Syme 1958, vol. 2, 709-710, ritiene che la caratterizzazione di Servio Tullio qui fornita da Tacito risenta di una possibile fonte claudiana, e cioè delle ricerche di storia etrusca condotte dall'imperatore Claudio. Secondo Sage, il noto discorso in cui Claudio ripercorre la storia più antica di Roma (per cui si veda oltre), non offre appigli a questa interpretazione; inoltre, la caratterizzazione di Servio Tullio come re legislatore appare ben affermata prima e al di là di qualunque tradizione accostabile a Claudio: Sage 1991, 3415-3416; Humm 2001. Tuttavia, come vedremo oltre, l'importanza che i discorsi di Claudio paiono assumere come fonti di storia repubblicana, in particolare arcaica, impone di non rigettare l'ipotesi di Syme, anche alla luce delle condivisibili osservazioni di Sage.

di Servio Tullio (Cic. *Rep.* 2.37)⁴²: *perspicuum est enim, quanta in singulos reges rerum bonarum et utilium fiat accessio. Sed sequitur is qui mihi videtur ex omnibus in re publica vidisse plurimum*. Anche Livio fa di Servio Tullio un nuovo *conditor urbis* nel campo specifico delle istituzioni, al pari di Numa Pompilio che lo era stato in quello del diritto divino (Liv. 1.42.4): *Adgrediturque inde ad pacis longe maximum opus, ut quemadmodum Numa divini auctor iuris fuisset, ita Servium conditorem omnis in civitate discriminis ordinumque quibus inter gradus dignitatis fortunaeque aliquid interlucet posteris fama ferrent*. Parimenti, Dionigi di Alicarnasso, sebbene in termini diversi, ricorda l'attività legislativa di Servio Tullio, non limitandola, peraltro, al solo ambito centuriato⁴³. Essa è così sintetizzata dallo storico greco (Dion. Hal. 4.10.3)⁴⁴:

Tullio promulgò leggi che in parte aveva ripreso ed aggiornato dal corpo legislativo antico, ormai desueto, creato da Romolo e Numa Pompilio, e in parte aveva steso personalmente.

Senza tornare su questioni ampiamente dibattute, diremo solo come Servio Tullio abbia incarnato il modello di re, e quindi di potere monarchico, che si adoperava, anche tramite un'accurata ed estesa attività legislativa⁴⁵, per il bene e la *libertas* della *res publica*, prima che il potere monarchico si volgesse in *dominatio* e *superbia*, secondo la nota riflessione sallustiana (Sall. *Cat.* 6): *Post, ubi regium imperium, quod initio conservandae libertatis atque augendae rei publicae fuerat, in superbiam do-*

⁴² Questa notazione, per bocca di Lelio, introduce la parte dedicata a Servio Tullio (Cic. *Rep.* 2.37-40).

⁴³ Si veda, tra i molteplici rimandi proposti da Dionigi di Alicarnasso, il riferimento alle cinquanta leggi fatte approvare dal re ai comizi curiati e riguardanti i delitti e i contratti (Dion. Hal. 4.13.1). Per un quadro di insieme sulla figura di Servio Tullio in Dionigi di Alicarnasso, con relativo problema delle fonti, il rimando d'obbligo è a Gabba 1961.

⁴⁴ νόμους τε συνέγραψεν οὓς μὲν ἐκ τῶν ἀρχαίων καὶ παρημελημένων ἀνανεοῦμενος, οὓς Πρωτόκλητος τ' εἰσηγήσατο καὶ Νόμας Πομπήλιος, οὓς δ' αὐτὸς καθιστάμενος.

⁴⁵ Servio Tullio fece emanare anche le leggi che, istituendo una lega intorno al tempio di Diana sull'Aventino, avrebbero regolato i rapporti tra Roma e le comunità straniere, preoccupandosi anche di farle incidere, in greco arcaico, su bronzo, perché non andassero dimenticate col tempo (Dion. Hal. 4.26.3-4). Questa notizia è ritenuta affidabile da Gabba 1961, 114.

minationemque se convortit, inmutato more annua imperia binosque imperatores sibi fecere: eo modo minime posse putabant per licentiam inolescere animum humanum.

A ben guardare, però, ciò su cui la sintetica menzione di Servio Tullio da parte di Tacito sembra attirare l'attenzione non è solo il gran numero di leggi fatte promulgare dal re, ma anche, e forse soprattutto, il fatto che ad esse dovevano obbedire anche i re (Tac. *Ann.* 3.26.4): *praecipuus Servius Tullius sanctorum legum fuit, quis etiam reges obtemperarent.*

In questo senso, la testimonianza tacitiana appare essere diversa dal resto della tradizione antica, che, piuttosto, insiste sulla ricca e variegata attività legislativa di Servio Tullio, senza fare cenno al punto chiave che caratterizza il testo tacitiano⁴⁶: lo storico, infatti, non afferma, per così dire in modo asettico e neutro, che alle leggi promulgate da Servio Tullio obbedivano anche i re⁴⁷, quanto piuttosto, ed in modo molto più significativo, che Servio Tullio promosse leggi alle quali dovevano obbedire anche i re. Per la prima volta, dunque, si ha, a Roma, un re che si sottopone alla legge e non agisce al di sopra e al di fuori di questa, e che prescrive la subordinazione del re alla legge anche per i suoi successori.

Tale aspetto del regno di Servio Tullio non è certo incoerente con l'aspetto per così dire "democratico" o "popolare" che caratterizza, almeno parzialmente⁴⁸, l'immagine di questo re,

⁴⁶ Floro 2.14.4-6; App. *Pun.* 27.112; App. *BC* 1.59.1; Zon. 7.9. Vd. la sintesi di Floro 1.1.6.

⁴⁷ L'idea che anche re e tiranni dovessero obbedire alle leggi non è nuova; essa compare, infatti, già in Menandro (da cui essa potrebbe essere passata in Plauto): Russo 2015, 21, con indicazioni specifiche. Per contro, era diffusa anche l'idea che i tiranni si sentissero al di sopra della legge: Dion. Hal. 5.70.3-4 istituisce, per il mondo romano, l'equazione tiranno-dittatore, sottolineando che la caratteristica più precipua del tiranno è quello di avere un potere superiore alle leggi, così come accade con il dittatore a Roma. La posizione di Dionigi di Alicarnasso richiama la descrizione degli *asymmetai* in Aristotele (Arist. *Pol.* 3.1285a). Per l'equazione dittatura - monarchia, cfr. anche Cassio Dione (4.16) nella versione abbreviata di Zonara (7.13) e Cic. *Rep.* 2.46. Cfr. Nicolet 1988, 27-47; Gabba 1961, 168. A Roma, nel contesto della lotta politica di età annibalica, a P. Cornelio Scipione Africano si rimproverava proprio di comportarsi come un re, sentendosi al di sopra delle leggi (vd. ad esempio Liv. 27.42.21-22, su cui Russo 2015, 61), anche in virtù degli *imperia extraordinaria* che gli furono concessi quando era *privatus*: Russo 2015, 130.

⁴⁸ Su questo si veda Gabba 1961, 118, che colloca la caratterizzazione popolare

pronto a privarsi anche delle proprie prerogative in favore delle istituzioni di Roma. Pur tenendo conto di eventuali anacronismi a cui la fonte, più o meno consapevolmente, può essere andata incontro, esplicito è il significato della testimonianza di Dionigi di Alicarnasso a proposito del comportamento tenuto da Servio Tullio in ambito giudiziario (Dion. Hal. 4.25.1)⁴⁹: “Ma Tullio non mostrava di essere vicino al popolo solo attraverso questi ordinamenti costituzionali in cui sembrava ridimensionare il potere del senato e il dominio esercitato dai patrizi, ma anche tramite quelli in cui riduceva di sua iniziativa il potere sovrano, privandosi di metà delle sue prerogative”. Risulta chiaro, da Dionigi di Alicarnasso, in che modo Servio Tullio intendeva amministrare la giustizia, come altri campi: non solo privandosi di parte del suo potere, delegando alcuni tipi di giudizi a giudici, ma anche facendo in modo che quest’ultimi agissero e decidessero secondo le direttive e i limiti stabiliti dalle leggi che egli stesso aveva scritto (Dion. Hal. 4.25.2). In Servio Tullio, dunque, si delinea un tipo di re che è completamente opposto, nella gestione dello stato, al successore Tarquinio il Superbo, che preferì governare consultandosi con pochi intimi e, soprattutto, *iniussu populi ac senatus* (Liv. 1.49.7).

Per dirla con Gabba, “il buon re Servio Tullio sarà stato contrapposto al tiranno, e la *libertas*, di cui era stato iniziatore, assumeva certamente un suo significato proprio come contrapposizione all’assolutismo monarchico dell’ultimo re”⁵⁰. Questa caratterizzazione è naturalmente associata alla riforma dell’ordinamento della *res publica* romana, che una parte della tradizione antica vedeva come particolarmente vicina al *populus*, e tuttavia sussiste quel lato non meno importante ma non adeguatamente avvertito (né dalle fonti antiche né dalla critica mo-

di Servio Tullio nell’età post graccana.

⁴⁹ ὁ δὲ Τύλλιος οὐκ ἐν τούτοις μόνον τοῖς πολιτεύμασι δημοτικὸς ὢν ἐδήλωσεν, ἐν οἷς ἐδόκει τὴν τε τῆς βουλῆς ἐξουσίαν καὶ τὴν τῶν πατρικίων δυναστείαν ἐλαττοῦν, ἀλλὰ καὶ ἐν οἷς τὴν βασιλικὴν ἀρχὴν ἐμείωσεν αὐτὸς ἑαυτοῦ τὴν ἡμίσειαν τῆς ἐξουσίας ἀφελόμενος. Gabba 1961, 114 attribuisce questa notizia che faceva di Servio Tullio un re vicino al popolo.

⁵⁰ Gabba 1961, 118, che riprende anche l’ipotesi che vede nella successione Romolo - Servio Tullio - Tarquinio il Superbo un’eco di quella *monarchos* - *basileus* - *tyrannos* di stampo polibiano.

derna) di un re che introduce il principio che anche i monarchi devono obbedire alle leggi.

Tale principio è connaturato al governo repubblicano, che implica appunto, per tutti i cittadini, l'uguaglianza di fronte alla legge e definisce, per Livio, la differenza più evidente, a Roma, tra il periodo monarchico e quello repubblicano, dove la legge è più forte del potere dell'individuo (Liv. 2.1.1): *Liberi iam hinc populi Romani res pace belloque gestas, annuos magistratus, imperiaque legum potentiora quam hominum peragam.*

Questa stessa idea, che è poi alla base della riflessione tacitiana sopra vista a proposito del rapporto, problematico, tra il potere e le prerogative del *princeps*, da un lato, e le leggi dello stato, dall'altro, viene ribadita in riferimento alla caduta della monarchia e al passaggio alla repubblica da Lattanzio, che, a sua volta, la attribuisce a Seneca⁵¹ (Lact. *Div. Inst.* 7.15.3): *Non inscite Seneca Romanae urbis tempora distribuit in aetates. Primam enim dixit infantiam sub rege Romulo fuisse, a quo et genita, et quasi educata sit Roma; deinde pueritiam sub caeteris regibus, a quibus et aucta sit, et disciplinis pluribus institutisque formata: at vero Tarquinio regnante, cum iam quasi adulta esse coepisset, servitium non tulisse, et reiecto superbae dominationis iugo, maluisse legibus obtemperare quam regibus.*

Il passo ripercorre la storia di Roma secondo il noto schema della crescita biologica: la città, ormai quasi giunta alla sua maturità e dopo essere stata formata grazie ai re, non tollerando la schiavitù imposta da Tarquinio il Superbo, liberatasi dal giogo della servitù, preferì obbedire alle leggi piuttosto che agli uomini.

Si è ritenuto che questa particolare prospettiva sul passaggio dalla monarchia alla repubblica sia di ascendenza sallustiana, avendo forse Sallustio trattato il tema in questi termini in qualche punto ora perso della sua produzione⁵². Ferma restando questa possibilità, noteremo come anche Cicerone, nel passo del *De officiis* sopra visto (Cic. *De off.* 2.12.41-42), presenti in termini non dissimili ma spiccatamente teorici ed astratti il passaggio

⁵¹ Non è chiaro quale Seneca, né da quale opera. Vd. a questo proposito Griffin 1976, 194; Sussman 1972, 139. Vd. anche il commento di Woodman, Martin, 1996, 247.

⁵² Woodman, Martin, 1996, 247.

da uno stato in cui a regnare è un uomo giusto, che, come Servio Tullio, fornisce leggi uguali per tutti, deboli o potenti che fossero (Cic. *De off.* 2.12.41: *Nam cum premeretur in otio multitudo ab iis, qui maiores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute praestantem, qui cum prohiberet iniuria tenuiores, aequitate constituenda summos cum infimis pari iure retinebat*), a uno stato in cui, venuta meno la possibilità di farsi guidare da un uomo saggio, sono le leggi a garantire un *ius aequabile* (Cic. *De off.* 2.12.42: *Ius enim semper est quaesitum aequabile; neque enim aliter esset ius. Id si ab uno iusto et bono viro consequerentur, erant eo contenti; cum id minus contingeret, leges sunt inventae, quae cum omnibus semper una atque eadem voce loquerentur*).

Nella prospettiva tacitiana, allora, Servio Tullio è fondamentale nella storia di Roma non solo (e forse non tanto) perché promotore di tante leggi, ma soprattutto perché a queste leggi tutti dovevano obbedire, re incluso. Si recupera, almeno idealmente, quella *aequalitas* che regnava nell'età aurea dell'umanità, prima che l'*ambitio* e la *vis* la distruggessero.

L'*aequalitas*, nel senso specifico di “eguaglianza”⁵³, appare essere una delle caratteristiche precipue della *res publica*, perché è condizione imprescindibile al mantenimento della *libertas* repubblicana. Tacito fa dell'*aequalitas*, nel senso più specifico di eguaglianza, un fondamento repubblicano, venuto ormai meno nel principato (Tac. *Ann.* 1.4.1): *Igitur verso civitatis statu nihil usquam prisca et integri moris: omnes exuta aequalitate iussa principis aspectare, nulla in praesens formidine, dum Augustus aetate validus seque et domum in pacem sustentavit*.

⁵³ In realtà, come messo in evidenza da più parti, esiste, nelle fonti antiche, una certa oscillazione d'uso e quindi semantica in relazione a termini quali *aequitas*, *aequalitas* e *aequalitas*: vd. a questo proposito le riflessioni di Ducos 1984, 329. Vd. anche, per il concetto di *aequitas* (diverso da quello *aequalitas*) Mantovani 2017. In sintesi, senza cenni specifici all'*aequalitas*, Hellegouarc'h 1963, 150. Nell'uso specifico tacitano, che qui interessa, il termine indica più verosimilmente “eguaglianza”, indipendentemente dal significato politico di cui egli riveste il concetto, come dimostra Tac. *Ann.* 3.74.4: *erantque plures simul imperatores nec super ceterorum aequalitatem*, dove appunto si configura un'eguaglianza tra cittadini muniti di speciali onori e tutti gli altri cittadini. *Aequalitas*, in aggiunta ai passi sopra citati, ricorre in Tac. *Ann.* 1.32.3.

In un altro breve *excursus* con cui Tacito traccia per grandi linee lo sviluppo e la decadenza della *res publica* romana e all'interno del quale lo storico fa sua l'accezione sallustiana che vedeva nell'espansionismo eccessivo l'inizio della degenerazione morale di Roma, si ribadisce come l'*aequalitas* fosse una condizione tipica dell'età più antica ed incorrotta della storia di Roma, prima che l'ambizione e l'avidità travolgersero i Romani (Tac. Hist. 2.38.1): *nam rebus modicis aequalitas facile habebatur. Sed ubi subacto orbe et aemulis urbibus regibusve excisis securas opes concupiscere vacuum fuit, prima inter patres plebemque certamina exarsere.*

Cicerone pone, diversamente, un collegamento diretto tra la *libertas* e l'*aequabilitas*, che garantisce la stabilità di uno stato (dotato di costituzione mista, come appunto la *res publica* romana) contro i rivolgimenti tipici delle forme semplici di governo (Cic. Rep. 1.45.69): *placet enim esse quiddam in re publica praestans et regale, esse aliud auctoritati principum inpartitum ac tributum, esse quasdam res servatas iudicio voluntatique multitudinis. haec constitutio primum habet aequabilitatem quandam [magnam], qua carere diutius vix possunt liberi, deinde firmitudinem.* L'*aequabilitas* risulta essere, per Cicerone, la caratteristica precipua della costituzione mista di Roma, in quanto garantisce la proporzionalità dei diritti (Cic. Rep. 2.23.42).

La stabilità dello stato è poi garantita, a meno di vizi nell'esercizio del potere da parte dei governanti, dal fatto che ognuno occupa, nella società, il suo posto, senza che vi sia il rischio di cadere e precipitare da questo. Anche nel *De officiis* (Cic. De off. 1.88) Cicerone ribadisce la connessione stretta tra *libertas* ed *aequabilitas*: *in liberis vero populis et in iuris aequabilitate exercenda etiam est facilitas et altitudo animi quae dicitur.*

Dunque, mentre Tacito, con l'*aequalitas*, a mio avviso, insiste sul concetto di eguaglianza, che è infatti il primo significato del termine, anche di fronte alla legge, Cicerone assume una prospettiva più ampia, ricorrendo al noto motivo della distribuzione proporzionale ed equa dei diritti, simbolo tipico della costituzione mista romana⁵⁴.

⁵⁴ Si veda a questo proposito ed in particolare Pagnotta 2007, 104.

1.5 La fine della monarchia e la nascita della repubblica

Visti i contorni ideologici con cui Tacito traccia il suo ritratto della monarchia⁵⁵, ci aspetteremmo un quadro altrettanto importante della caduta della monarchia stessa, considerando, come è noto, l'attenzione con cui le fonti antiche, pur attingendo a tradizioni diverse, richiamavano l'esperienza tirannica del Superbo, la sua cacciata ed infine l'istituzione del nuovo stato repubblicano. Tutto questo, invece, manca quasi del tutto in Tacito, che dedica all'ultimo re di Roma le prime due parole del capitolo 27, per riferire della sua cacciata, senza alcun altro dettaglio (Tac. *Ann.* 3.27.1): *Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitis quae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris*. Dalle parole di Tacito si capisce immediatamente ed una volta in più che la sua non vuole essere una semplice sintesi per sommi capi della storia di Roma, quanto piuttosto una storia ragionata, altrettanto rapida ma ben orientata dal punto di vista ideologico.

Liquidata la fine della monarchia, la fase repubblicana è immediatamente caratterizzata dallo scontro, che mette in pericolo l'acquisita libertà e la concordia, tra il *populus* da un lato e le *factiones patrum* dall'altro. Tale scontro portò alla vicenda del decemvirato e alla stesura delle dodici tavole.

Il problema che immediatamente si pone riguarda la lotta richiamata da Tacito tra il popolo e non precisate *factiones pa-*

⁵⁵ Tacito si riferisce ancora e molto brevemente alla monarchia, segnatamente a Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, a proposito del tempio capitolino, distrutto nel 69 d.C. (Tac. *Hist.* 3.72.2-4). Vd. anche Tac. *Ann.* 6.11.1, dove si cita l'usanza, introdotta in età monarchica e preservata nel periodo repubblicano, di lasciare un sostituto del re o dei magistrati in occasione della loro assenza dalla città. In Tac. *Ann.* 11.22.4, la cacciata dei Tarquini è utilizzata come indicatore cronologico per datare l'elezione dei primi questori (per cui vd. oltre). Naturalmente, riferimenti alla monarchia e a singoli re di Roma si attestano anche nel noto discorso di Claudio a proposito dell'ingresso in senato dei membri dell'élite della Gallia Comata (Tac. *Ann.* 11.24). Romolo ricorre anche, con Tito Tazio, in Tac. *Ann.* 12.24.2, a proposito del pomerio e delle aree di Roma che questo includeva. Il mito di Romolo e Remo è richiamato anche in Tac. *Ann.* 13.58, a proposito di un cattivo presagio che riguardò il fico Ruminale. Monumenti fatti erigere dai re di Roma e distrutti dal noto incendio di età neroniana sono menzionati in Tac. *Ann.* 15.41. Romolo e Tito Tazio vengono nominati anche in Tac. *Hist.* 2.95.2.

trum, che si configura come vera e propria difesa della libertà e rafforzamento della concordia. In che modo, dunque, la *libertas*, che si lega certo all'espulsione dell'ultimo re, senza però dimenticare che le fondamenta di questa erano già state gettate con i precedenti monarchi (perlomeno con Servio Tullio), è posta in pericolo? E perché la concordia, che discende, tra le altre cose, dall'*aequalitas*, è da rafforzare, essendo anch'essa sotto attacco?

Come è ampiamente noto, le fonti antiche danno per assodato il collegamento tra istituzione della *res publica* e godimento della *libertas* da parte del popolo. Esplicito, a questo proposito, lo stesso Tacito, quando afferma *urbem Romam a principio reges habuere; libertatem et consulatum L. Brutus instituit* (Tac. Ann. 1.1). Analogamente, in Livio la *libertas* repubblicana si configura come liberazione dal potere tirannico dell'ultimo re di Roma (Liv. 1.60.3): *Regnatum Romae ab condita urbe ad liberatam ducentis quadraginta quattuor*.

Ancora, la storia dei Romani liberi inizia con l'istituzione della repubblica (Liv. 2.1.1): *Liberi iam hinc populi Romani res pace belloque gestas, annuos magistratus, imperiaque legum potentiora quam hominum peragam*. Più netto ancora il giudizio che emerge da queste parole (Liv. 1.17.2): *Romani veteres peregrinum regem aspernabantur. In variis voluntatibus regnari tamen omnes volebant, libertatis dulcedine nondum experta*. Esse sganciano il tema dell'assenza di *libertas* dall'esperienza traumatica del Superbo e l'allargano a tutto il periodo monarchico, sulla base della nota dicotomia *libertas* – *rex*.

Se è vero che Tacito, con le primissime parole degli *Annales*, sembra accettare la visione canonica della *libertas* come portato della caduta dei re, è anche vero, come si è visto sopra, che la sua visione della monarchia non è negativa, poiché egli vede in questa, ed *in nuce*, l'emersione degli istituti repubblicani, ed in particolare della *lex*, che diventa, con Servio Tullio, uguale per tutti, costituendo, come si è visto, i prodromi della *libertas* repubblicana.

Anche Cicerone assume una posizione non dissimile da quella di Tacito, a proposito del concetto di legge in epoca monarchica. La *lex* è, per Cicerone, fondamento della *libertas* e della *civitas* tutta, e tuttavia affonda le radici nell'età dei re (Cic. *Pro Cluent*.

146)⁵⁶: *Hoc enim vinculum est huius dignitatis qua fruimur in re publica, hoc fundamentum libertatis, hic fons aequitatis; mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sine lege suis partibus ut nervis ac sanguine et membris uti non potest. Legum ministri magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco omnes servi sumus ut liberi esse possimus.* La legge di cui, dunque, godettero i primi romani non fu un portato *ex novo* della caduta della monarchia, ma il risultato di un processo avviato durante l'età monarchica e concluso in età repubblicana.

Lo stesso Livio, d'altro canto, riconosce che, prima della tirannia del Superbo, non sarebbe stata possibile l'instaurazione della repubblica, perché il processo tramite cui venivano formandosi le istituzioni della *res publica*, pur essendo stato avviato, non era ancora giunto ad un adeguato stato di maturazione (Liv. 2.1.3: *neque ambigitur quin Brutus idem qui tantum gloriae superbo exacto rege meruit pessimo publico id facturum fuerit, si libertatis immaturae cupidine priorum regum alicui regnum extorsisset*).

Dunque, Tacito, forse più che altri autori (ma non in maniera del tutto dissimile da questi), pur vedendo un'ovvia discontinuità tra monarchia e repubblica, non interpreta il passaggio da una forma istituzionale all'altra come vera e propria cesura; piuttosto, individua un filo rosso che lega monarchia e repubblica e lo identifica proprio con il concetto di legge.

Diversa è la posizione che egli assume sui primissimi anni della fase repubblicana. Notiamo, in particolare, l'avversione per le *factiones patrum*, a cui fa da *pendant* un'esplicita approvazione per le mosse del *populus*, vero garante e continuatore della *libertas*.

La messa in discussione della *libertas* e della concordia a causa dello scontro tra *patres* e *populus* si colloca in una fase ben precisa, posta tra l'espulsione del Superbo e la vicenda dei decemviri. È chiaro, a questo proposito, il dettato del testo ta-

⁵⁶ Per una riflessione su questo passo ed in particolare sul significato che in esso avrebbe il termine *lex*, vd. Muroi 2013.

citiano, che indica dunque nella prima metà del V secolo a.C. il contesto storico di queste prime lotte di età repubblicana.

In realtà, sulla base delle molteplici assonanze lessicali tra queste poche parole tacitiane e numerosi passi del terzo libro dell'opera liviana, in particolare in relazione alle molte attestazioni dei concetti di concordia e *libertas* da *tueri*, si è pensato che Tacito si riferisse qui alla seconda metà del V secolo a.C., e cioè al periodo successivo alla vicenda del decemvirato, quando la *libertas* repubblicana sarebbe stata in pericolo a causa delle ambizioni dei membri del collegio decemvirale stesso⁵⁷.

D'altro canto, pur restando verosimile l'influenza liviana sul testo tacitiano, anche a livello semantico e concettuale (oltre che come fonte di fatti storici), la scansione cronologica dell'*incipit* del capitolo 27 è evidente: la promulgazione delle leggi delle dodici tavole viene dopo, non prima, dello scontro richiamato da Tacito, costituendone la soluzione, non la causa di partenza. Peraltro, questo è evidente anche in virtù del fatto che Tacito non fa cenno alla degenerazione tirannica del decemvirato, avendo di questo collegio un giudizio assolutamente positivo, come dimostra il fatto che le dodici tavole sono da Tacito definite *finis aequi iuris*.

Dunque, il contrasto tra *populus* e *patres* deve collocarsi nei primi decenni della Repubblica e sarà da identificare, verosimilmente, con le prime fasi del conflitto patrizio-plebeo.

Come già sottolineato altrove, notevole è l'uso dei termini *populus* e *patres* per descrivere la dicotomia tra patrizi e plebei. Meno significativo, invece, l'impiego del termine *factiones*: sebbene sia stato ipotizzato⁵⁸ che con questo vocabolo Tacito intendesse indicare la divisione in fazioni entro i *patres*, ad aggravare la situazione di discordia che già lo scontro con il resto del popolo implicava, è più probabile⁵⁹, visto anche l'uso del plurale, che con esso lo storico volesse semplicemente indicare le

⁵⁷ Questa è l'ipotesi di Woodman in Woodman, Martin 1996, 248 (con indicazione di passi liviani in supporto di questa ipotesi). Si esprime contro questa ipotesi, proprio in base alla concatenazione logica delle prime parole del capitolo 27 Martin sempre in Woodman, Martin 1996, 249.

⁵⁸ Seager 1972.

⁵⁹ Così anche Woodman, Martin 1996, 248.

macchinazioni con cui i *patres* attentavano alla concordia e alla *libertas* ponendosi in contrasto con il *populus*. Con *populus*, Tacito certamente intendeva *plebs*: sebbene nell'uso lessicale dello storico la dicotomia *patres* - *populus* indichi, di solito, la contrapposizione tra senatori e popolo in generale (così in Tac. *Ann.* 3.10.2), qui, visto il contesto, si dovrà pensare che con *populus* egli intendesse la sola *plebs*, anche sulla scorta del fatto che in fonti parallele *patres* indica regolarmente patrizi⁶⁰.

Se è corretta la collocazione che qui proponiamo per le parole di Tacito, vediamo bene come lo storico rappresenti secondo una particolare prospettiva le prime fasi dello scontro tra patrizi e plebei: esso, infatti, si configura come una difesa, da parte dei plebei, della conquistata libertà e concordia dagli attacchi dei patrizi. Ancora più significativo appare poi il fatto che il termine di questo scontro sia identificato con la vicenda del decemvirato, che, come vedremo a breve, assume una posizione del tutto particolare entro l'*excursus* tacitiano.

Se, infatti, secondo Tacito è la concordia ad essere messa in discussione dalle *factiones patrum*, analogamente anche Livio, nella narrazione dei primi *certamina inter patres et plebem* insiste molto su questo aspetto, come mostra anche un'indagine di tipo lessicale. Da quest'ultima emerge infatti molto bene come il termine *discordia* ricorra molto spesso a descrivere lo scontro tra patrizi e plebei, soprattutto, ma non solo, in relazione alle problematiche connesse all'istituto del *nexum*, da cui dipende anche la *libertas* del popolo (cfr. ad esempio Liv. 2.23.1-2, 2.24.1-2, 2.29.9, 2.31.10, etc.). Anche le varie proposte di legge agraria che si inquadrano nelle prime fasi dello scontro tra patrizi e plebei vengono collocate su uno sfondo di discordia civile, quando non ne sono esse stesse espressione (Liv. 2.54.2, 2.61.1).

Tuttavia, agli occhi di Livio, il continuo *certamen inter patres et plebem* risulta particolarmente grave non solo perché negativo in sé, ma anche perché esso potrebbe rivelarsi esiziale per la tenuta della *res publica* romana stessa.

Lo storico patavino insiste, infatti, sul pericolo che la *discordia ordinum* può rappresentare per la *res publica*, visto che i ne-

⁶⁰ Si veda a questo proposito Woodman, Martin 1996, 248.

mici esterni possono non solo approfittare della debolezza dello stato romano, lacerato appunto dal *certamen* tra patrizi e plebei (Liv. 2.39.6), per sferrare attacchi sempre più pericolosi per Roma, ma anche trovare in uno dei due contendenti uno strumento di logoramento di Roma stesso.

Così, ad esempio, accade per i Volsci, la cui minaccia rappresenta agli occhi dei plebei, riottosi all'arruolamento, un modo per punire la superbia dei patrizi (Liv. 2.24.2, 2.25.1). Così, ancora, in occasione della vicenda di Ap. Erdonio, ai plebei, sobillati dai tribuni, i patrizi ricordano che la lotta tra i due ordini può essere la rovina dello stato e che perciò è necessario sedare la discordia (Liv. 3.17.2).

D'altro canto, era ben chiaro, e non solo ai Romani, che il perdurante stato di scontro interno finiva per fiaccare la forza militare della città: ne sono ben consapevoli gli Etruschi, quando decidono di affiancare Veio contro i Romani nella speranza che la *res publica* potesse essere infine annientata anche grazie alle *discordiae intestinae* (Liv. 2.44.7).

Più tardi, quando Roma era scossa dall'esperienza dei decemviri, che, pur essendo usciti di carica, pretendevano di mantenere il potere, istituendo di fatto una monarchia a danno della *libertas* dei Romani, i Sabini approfittarono di tali discordie, devastando il territorio romano (Liv. 3.38.1-3).

Livio si rivela insomma convinto che un *externus timor*⁶¹ possa costituire il *maximum concordiae vinculum* (Liv. 2.39.7),

⁶¹ Anche Polibio conosceva il motivo dell'*exother phobos* come garanzia di *homonoia* e concordia civile, come mostra un passo inserito nella più ampia trattazione della costituzione mista di Roma (Pol. 6.18.2): un pericolo che incombe dall'esterno costringe le varie parti di cui è costituita la forma composita del governo di Roma a cooperare per far fronte comune contro il nemico, secondo un'immagine che si attaglia molto bene all'idea di *metus hostilis* della prospettiva sallustiana compiutamente espressa nel *Bellum Catilinae* e nel *Bellum Iugurthinum*. Analoga la posizione di Posidonio (*ap. Diod. Sic.* 34-35.33.5 = *FGrHist* II 87 F 112), che sostiene il nesso causale tra fine del timore di Cartagine e disordini civili in città: ἀπολογμένης δὲ τῆς ἀντιπάλου πόλεως πρόδηλος ἦν ἐν μὲν τοῖς πολίταις ἐμφύλιος πόλεμος ἐσόμενος, ἐκ δὲ τῶν συμμάχων ἀπάντων μῖσος εἰς τὴν ἡγεμονίαν διὰ τὴν εἰς αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀρχόντων πλεονεξίαν τε καὶ παρανομίαν. Per contro, altri pensano che il motivo del *metus hostilis* fosse espressione genuina della storiografia, e prima ancora dell'opinione pubblica, romana, da cui Sallustio l'avrebbe tratta: Busolt 1890, 330, ripreso da Gelzer 1931. Vd. anche Zecchini 1995, Dunsch 2006, Vassiliades 2013. Sul *metus hostilis* in generale, Bellen 1985. Per la declinazione del tema del *metus hostilis* e di quello del *bellum civile*, vd. oltre.

poiché in definitiva è impossibile scindere le conseguenze degli scontri interni dall'esito delle guerre esterne (Liv. 2.24.3: *bello deinde civiles discordiae intermissae*), essendo queste ultime influenzate, in negativo, dai primi⁶². E così, M. Geganio Macerino e C. Giulio, i consoli del 447 a.C., di fronte alle nuove *contentiones* tra i giovani patrizi e la plebe, affermarono che quando all'interno regnava la pace anche fuori restava tutto tranquillo, mentre le discordie interne ottenevano l'effetto di rianimare i nemici (Liv. 3.65.5-7).

Per contro, la concordia è legata da Livio in maniera tanto chiara ed indissolubile alla nascita della *res publica* e alle sue istituzioni (Liv. 2.11.1): *id mirum quantum profuit ad concordiam ciuitatis iungendosque patribus plebis animos*. Conseguentemente, il concetto di *concordia*, anche nella sua negazione (come si è visto), domina i fatti politici interni dei primi anni del periodo repubblicano. Già a fronte del caos determinato dalla prima secessione sull'Aventino, i patrizi erano ben consapevoli della necessità di perseguire la pacificazione di tutti i cittadini e perciò di riconciliare la plebe con lo stato (Liv. 2.32.7): *nullam profecto nisi in concordia ciuium spem reliquam ducere; eam per aequa, per iniqua reconciliandam ciuitati esse*. Ed infatti, le prime trattative tra patrizi e plebei hanno lo scopo precipuo di ritrovare la concordia (Liv. 2.33.1), grazie alla mediazione di Menenio Agrippa, *arbiter concordiae ciuium* (Liv. 2.33.11). I tribuni della plebe stessi furono concessi per amore della concordia (Liv. 3.67.7): *tribunos plebis concupistis, concordiae causa concessimus*.

Significativamente, soprattutto alla luce del dettato tacitiano, i consoli del 479 a.C., T. Virginio e Cesone Fabio, eletti di comune accordo da patrizi e plebei, si preoccuparono, approfittando di un momento di concordia interna, di riappacificare patrizi e plebei (Liv. 2.48.1-2). A questo scopo, Cesone in particolare si fece promotore, prima ancora dei tribuni della plebe, di una legge agraria (Liv. 2.48.3). La momentanea pace interna viene così richiamata da Livio *nullae deinde urbanae factiones fuere* (Liv. 2.48.4), a confermare il contrasto tra *factiones*, qui

⁶² Per il legame tra discordia e *bellum*, vd. anche Liv. 2.43.1, 2.63.1, etc.

intese appunto come “contese”, e la fine della concordia interna, secondo l’uso che è anche tacitano. E ancora *factiones nobilium* indussero il console del 494 a.C., Ap. Claudio Sabino Inregillense, a mostrarsi particolarmente duro nell’applicazione del *nexum*, nonostante le proteste della plebe (Liv. 2.27.1-3), con evidente danno per la *concordia ordinum*. Uno spirito di parte esercitato oltre un equo limite appare più volte come pericolo per la concordia tra gli ordini, con danno per la stessa *res publica*, aperta alle ingerenze esterne: così, ad esempio, dimostra la situazione del 494 a.C., quando, secondo Livio, la possibile nomina a dittatore di Ap. Claudio, particolarmente inviso alla plebe, avrebbe indotto quest’ultima alla rivolta, con grave danno per la guerra che si stava profilando contro Sabini, Equi e Volsci (Liv. 2.30.1-4).

Così come la questione agraria poteva suscitare la discordia tra gli *ordines*, eque leggi agrarie potevano ricomporre la frattura tra patrizi e plebei, come già aveva tentato Cesone. Ancora nel 467 a.C., durante il consolato di Ti. Emilio e Q. Fabio, il primo, che già durante il suo precedente consolato si era fatto promotore di una distribuzione di agro pubblico alla plebe, anche in questa seconda occasione propose una misura di genere analogo, peraltro in accordo con i tribuni della plebe (Liv. 3.1.1-4). Di fronte alle proteste dei patrizi, l’altro console propose di utilizzare a tale scopo le terre conquistate ai Volsci (Liv. 3.1.4). Il fine ultimo di questa proposta era ristabilire in città la tanto agognata concordia (Liv. 3.1.5): *ita sine querellis possessorum plebem in agros ituram, ciuitatem in concordia fore*.

Infine, nel discorso che tenne il console del 446 a.C., T. Quinzio Capitolino, emerge un ulteriore ed esecrabile aspetto della discordia, perseguita da alcuni facinorosi, che se ne servono per i propri interessi personali, a discapito del benessere dello stato (Liv. 3.68.11): *concitati aut honori aut quaestui illis estis; et quia in concordia ordinum nullos se usquam esse uident, malae rei se quam nullius, turbarum ac seditionum duces esse uolunt*⁶³. Poco dopo, nel 444 a.C., l’elezione di tribuni militari con

⁶³ Il tema della discordia, intesa come causa di *dissensio*, sarà altrettanto importante nell’*excursus* tacitano, dove essa si lega alla stigmatizzazione dell’eccessiva

potere consolare di origine patrizia dimostra, a detta di Livio, l'altezza d'animo e l'equità dei plebei (Liv. 4.6.12), assicurando nel contempo un periodo di concordia interna e pace esterna (Liv. 4.7.1).

In poche parole, dunque, Tacito, quando insiste sulle *disensiones* causate dalle macchinazioni dei patrizi, riassume lo spirito e l'idea di fondo della ben più ampia narrazione liviana: in essa, il *certamen* tra plebei e patrizi si rivela fattore dannosissimo per la concordia tra gli ordini, fondamentale per la saldezza dello stato come per la sua sicurezza. Nell'*excursus* tacitano, le macchinazioni dei patrizi mettono in forse, analogamente, la concordia alla base della società come anche la libertà della plebe, da intendere forse o come libertà in generale della *res publica*, o, con significato più preciso, come libertà della plebe stessa, in riferimento anche all'istituto del *nexum*. A questo proposito appare particolarmente significativo un già citato passo di Livio, dove, a proposito della lotta tra patrizi e plebei e in riferimento specifico al *nexum*, lo storico richiama la paradossale situazione della plebe, libera in guerra ma in catene in pace (Liv. 2.23.2): *fremebant se, foris pro libertate et imperio dimicantes, domi a ciuibus captos et oppressos esse, tutioremque in bello quam in pace et inter hostes quam inter ciues libertatem plebis esse*.

In effetti, nei capitoli dei libri 2 e 3 dell'opera liviana dedicati ai primi decenni della Repubblica fino alla vicenda decemvirale, il concetto di *libertas*, fatta eccezione per la nota dialettica *regnum vs libertas* (vd. ad esempio, tra molti passi, Liv. 3.11.13) che accompagna la nascita stessa della Repubblica dopo la cacciata del Superbo, si applica soprattutto⁶⁴ al tema patrizio-plebeo. Così, ad esempio, nel 494 a.C. i plebei giustificavano il loro rifiuto di arruolarsi (Liv. 2.28.6-7): *cum ad nomen nemo responderet, circumfusa multitudo in contionis modum negare ultra decipi plebem posse; nunquam unum militem habituros ni praestaretur fides publica; libertatem unicuique prius reddend-*

ambizione e avidità che pervadeva il confronto politico di Roma.

⁶⁴ Non esclusivamente, poiché anche da parte patrizia si temette per la *libertas* della *res publica*, in caso di consoli che, con proposte particolarmente favorevoli alla plebe (ad esempio in ambito agrario) potessero istituire un potere personale (Liv. 2.41.3).

dam esse quam arma danda, ut pro patria ciuibusque, non pro dominis pugnent.

Ancora, nel 478 a.C., in seguito all'assoluzione degli ex consoli L. Furio e G. Manlio, citati in giudizio dal tribuno della plebe Cn. Genucio per essersi opposti duramente, da consoli, ad una legge agraria (Liv. 2.54), e a causa di una leva a cui i tribuni della plebe non si erano opposti (Liv. 2.55.1-2), la plebe protestò, affermando che la sua libertà era minacciata (Liv. 2.55.2): *tum uero irasci plebs tribunorum magis silentio quam consulum imperio, et dicere actum esse de libertate sua; rursus ad antiqua reditum; cum Genucio una mortuam ac sepultam tribuniciam potestatem.* Anche la guerra contro Anzio viene letta dei tribuni della plebe come un attentato alla libertà del popolo romano, segnatamente della plebe, riottosa ad una nuova leva (Liv. 3.10.11)⁶⁵.

La vicenda del patrizio Cesone Quinzio, particolarmente in-viso ai plebei (Liv. 3.11.6-9), citato in giudizio nel 461 a.C. dal tribuno A. Virginio per delitto capitale (Liv. 3.11.9), viene poi presentata da Livio come questione inerente alla libertà dei plebei (Liv. 3.12.1): *iam aderat iudicio dies apparebatque uolgo homines in damnatione Caesonis libertatem agi credere.*

Il concetto di *libertas* da intendersi come vantaggio equamente distribuito tra patrizi e plebei torna anche in occasione della complessa vicenda giudiziaria che ebbe come protagonisti, nel 454 a.C., i consoli dell'anno precedente, T. Romilio e C. Veturio.

L'incriminazione dei consoli si ebbe durante il consolato di Sp. Tarpeio e A. Eternio, quando i tribuni della plebe (C. Calvio Cicerone e L. Alieno) fecero condannare T. Romilio e C. Veturio a pagare una multa ciascuno, diverse per importo, per aver venduto il bottino riportato dagli Equi con lo scopo di rimpinguare l'erario, senza aver distribuito nulla ai soldati (Liv. 3.31.1-6, in part. 6): *Uterque magna patrum indignatione damnatus, Romilius decem milibus aeris, Veturius quindecim.* Sembra anzi che i tribuni avessero fatto votare, a questo propo-

⁶⁵ In questo caso, nel discorso dei tribuni, viene evocata anche la libertà di Roma intesa come bene collettivo da difendere dai nemici esterni (Liv. 3.10.14).

sito, una legge apposita, cosa che si attirò le critiche dei nuovi consoli, i quali potevano anche accettare che i loro predecessori fossero condannati in virtù di quella legge, ma non che tale legge fosse stata proposta dai tribuni della plebe e approvata dalla plebe (Liv. 3.31.6-7): *Nec haec priorum calamitas consulum seniores novos fecerat consules. Et se damnari posse aiebant, et plebem et tribunos legem ferre non posse.*

Da questo incidente⁶⁶, il dibattito tra plebei e patrizi abbandonò il merito della legge stessa, ma si concentrò, semmai, su chi dovesse proporre leggi che non danneggiassero né patrizi né plebei e che, soprattutto, pareggiasse la libertà degli uni con quella degli altri (Liv. 3.31.7-8): *tum abiecta lege quae promulgata consenuerat, tribuni lenius agere cum patribus: finem tandem certaminum facerent. si plebeiae leges displicerent, at illi communiter legum latores et ex plebe et ex patribus, qui utriusque utilia ferrent quaeque aequandae libertatis essent, sinerent creari. rem non aspernabantur patres; daturum leges neminem nisi ex patribus aiebant.*

La vicenda di T. Romilio e C. Veturio ha, a mio avviso, una grande importanza non solo per la comprensione dell'*excursus* tacitiano, ma, forse, anche per la sua stessa costruzione, atteso che Livio, come si vede molto bene e come è da più parti richiamato, dovette essere una delle fonti, il che vuol dire che fu l'unica, impiegate da Tacito nel tratteggiare almeno questa parte di storia della repubblica.

Livio afferma chiaramente che, in seguito all'episodio dell'incriminazione dei due ex consoli, per una questione che, peraltro, pare anche secondaria rispetto ai grandi problemi che riguardavano i conflittuali rapporti tra patrizi e plebei, i due ordini si trovarono finalmente d'accordo di porre un termine alle lotte, *finem tandem certaminum facerent*. Sono gli stessi *certamina* che, da decenni, impedivano il raggiungimento di quella concordia interna essenziale per la stabilità, anche esterna, della *res publica*.

⁶⁶ Anche Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 10.48-52) racconta l'episodio del 454 a.C., alterandone però fortemente l'aspetto e il significato e rendendolo ancora di più significativo dello scontro tra patrizi e plebei.

Gli scopi di questa proposta rivolta da parte dei patrizi ai plebei sono chiari e, ai fini del discorso tacitano, molto importanti: le leggi che saranno proposte di comune accordo da patrizi e plebei dovranno infatti non solo essere utili ad entrambi, ma anche, e soprattutto, pareggiare la libertà dei due ordini. Torna allora, anche in Livio, un riferimento a quel concetto di uguaglianza (legato a quello di equità) che abbiamo visto essere così importante per Tacito: come in Tacito, anche in Livio la legge assume a un ruolo centrale per la creazione o la garanzia di uno *status* di eguaglianza e quindi di concordia.

Le somiglianze tra la testimonianza liviana relativa ai fatti del 454 a.C. e la prima parte della sezione repubblicana dell'*excursus* tacitano diventano ancora più stringenti se si paragona il prosieguo della narrazione nei due autori. Livio afferma che, trovato un accordo di massima (ma non totale), tra plebei e patrizi, si decise di inviare un'ambasceria ad Atene con l'incarico di trascrivere le leggi di Solone e di studiare le istituzioni, le leggi e le istituzioni delle altre città greche (Liv. 3.31.8): *cum de legibus conueniret, de latore tantum discreparet, missi legati Athenas Sp. Postumius Albus A. Manlius P. Sulpicius Camerinus, iussique inclitas leges Solonis describere et aliarum Graeciae ciuitatum instituta mores iuraque noscere*.

Analogamente, nel testo tacitano, dopo il riferimento alle lotte tra patrizi e plebei per la concordia e la libertà, si fa riferimento all'elezione dei decemviri e alla raccolta di leggi provenienti da ogni dove, utili alla compilazione delle leggi delle dodici tavole: *creatique decemviri et accitis quae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris*. È facile, a mio avviso, vedere in queste parole un riferimento alla medesima ambasceria menzionata da Livio, dalla quale sarebbe poi giunto il materiale utile per le leggi delle dodici tavole.

Sia in Livio che in Tacito, dunque, osserviamo la stessa concatenazione di vicende e temi; colpisce, in particolare, nella versione liviana, la decisione di inviare una legazione in Grecia ad imparare quelle leggi che avrebbero dovuto risolvere l'annoso conflitto tra patrizi e plebei, secondo un collegamento che tro-

viamo anche in Tacito e in accordo con una tradizione non accolta in maniera unanime⁶⁷.

⁶⁷ Poma 1984, 95.

Capitolo secondo

Le leggi delle XII tavole

2.1 Finis aequi iuris

Nella narrazione liviana, l'istituzione del decemvirato nel 451 a.C. segue immediatamente il ritorno dell'ambasceria inviata in Grecia per studiare le leggi locali (Liv. 3.32.5).

Senza tornare sulla questione assai complessa e dibattuta che il decemvirato pone, sia dal punto di vista storiografico che più prettamente storico, qui interessa in particolare soffermarsi sulla valutazione che Tacito dà delle leggi delle XII tavole. Non è, infatti, tanto importante sottolineare, come alcuni hanno fatto, che Tacito fornisca un rapido cenno ai decemviri, sembrando quasi ignorare la vicenda che riguardò questo collegio e soprattutto la tendenza tirannica che quest'ultimo assunse quando i suoi membri si rifiutarono di lasciare il ruolo che avevano ricevuto. Né appare particolarmente rilevante che Tacito non faccia cenno alle due fasi di compilazione delle tavole: non si tratterà, infatti, in nessuno dei due casi di mancata o scarsa conoscenza dei fatti storici, quanto piuttosto di una semplice forma di sintesi, fondamentale per Tacito, visto il carattere cursorio dell'*excursus*. Evidentemente, proprio perché tali riflessioni sono inserite in una digressione, non poteva Tacito dedicare più di qualche cenno ai molteplici fatti che avrebbero potuto essere citati: egli, semmai, fa una scelta di quelle vicende che gli sembrano più significative, anche nel prosieguo dell'*excursus*, limitandosi a richiamarle per grandi linee e secondo la prospettiva che informa l'*excursus*.

Per le stesse ragioni, si dovrà escludere qualunque motivazione di natura ideologica dietro la forma così concisa del riferi-

mento al decemvirato e alle leggi delle XII tavole. Al contrario, quanto Tacito afferma a proposito di queste ultime dimostra chiaramente che, a dispetto delle poche parole dedicate alla vicenda, la stesura delle leggi delle XII tavole rappresenta un momento importantissimo nella storia di Roma, in particolare nella prospettiva tacitiana.

Tali leggi, infatti, costituiscono per Tacito il *finis aequi iuris*, vale a dire il termine ultimo dell'equità, dove *finis* potrebbe voler dire sia "fine" nel senso di "termine", sia "punto più alto"⁶⁸, posto o meno alla fine di un'evoluzione. Ed infatti, coerentemente con questa visione, la produzione legislativa successiva alle leggi delle XII tavole non sarà più, sempre nella prospettiva tacitiana, a livello di queste, rivelando di essere sempre più mero strumento di lotta politica piuttosto che garanzia di eguaglianza.

Sarà perciò da escludere l'ipotesi, avanzata da alcuni⁶⁹, secondo cui Tacito, con l'espressione *finis aequi iuris* volesse richiamarsi al concetto di *fons iuris*, che Livio, forse richiamandosi ad un uso ciceroniano⁷⁰, utilizza a proposito delle leggi delle XII tavole (Liv. 3.34.6): *decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque ... fons omnis publici privatique est iuris*. In realtà, le due immagini non sono equivalenti, pur costituendo entrambe due notazioni elogiative delle leggi: per Tacito, esse sono il culmine (terminale o meno) raggiunto dalla produzione legislativa romana, per Livio, almeno quando si esprime in termini di *fons iuris*, esse rappresentano l'origine del diritto di Roma⁷¹. Tale discrepanza, che peraltro implica un certo grado di reciproca incoerenza (in un caso le XII tavole sono l'inizio, nell'altro la fine o il culmine massimo), sembrerebbe suggerire che Tacito qui non sia dipendente dal dettato liviano.

⁶⁸ Così giustamente posto in risalto da Woodman, Martin 1996, 250. Sul concetto di *finis aequi iuris* applicato alle leggi delle XII tavole vd. anche Petersen 2019, 238.

⁶⁹ Woodman, Martin 1996, 251

⁷⁰ Cic. *Fin.* 5.17: *totius enim quaestionis eius quae habetur de finibus bonorum et malorum ... fons reperiendus est*.

⁷¹ Si noti inoltre l'accostamento, in Livio, tra le leggi delle XII tavole, *fons iuris*, e il "cumulo di leggi affastellate le une sulle altre" (Liv. 3.34.6), a richiamare quel giudizio negativo, espresso anche da Tacito, a proposito della gran produzione di leggi, peraltro non sempre efficaci o utili, che seguirono le leggi dei decemviri.

È senza dubbio vero che anche Livio, parlando della straordinaria concordia che regnava tra i membri del collegio decemvirale, affermi che in questa trovava massima espressione l'equità reciproca (Liv. 3.33.8: *et in unica concordia inter ipsos, qui consensus priuatis interdum inutilis esset, summa aduersus alios aequitas erat*); e tuttavia, tale notazione non sembra implicare un contemporaneo ed analogo giudizio su quanto prodotto dal decemvirato, soprattutto secondo la particolare visione tacitiana.

Se volessimo trovare un precedente alla definizione tacitiana delle leggi delle XII tavole, sarebbe più adeguato rivolgersi a Cicerone, che, nel *De re publica* (Cic. *Rep.* 2.36.61) afferma: *Sed aliquot ante annis, cum summa esset auctoritas in senatu populo patiente atque parente, inita ratio est ut et consules et tribuni plebis magistratu se abdicarent, atque ut X viri maxima potestate sine provocatione crearentur, qui et summum imperium haberent et leges scriberent. qui cum X tabulas legum summa aequitate prudentiaque conscripsissent, in annum posterum decemviros alios subrogaverunt, quorum non similiter fides nec iustitia laudata*. Il fatto che le prime dieci tavole fossero state compilate *summa aequitate prudentiaque* potrebbe aver costituito per Tacito, se a conoscenza delle osservazioni ciceroniane, una possibile fonte di ispirazione per la sua definizione di esse (nella loro totalità) come inarrivabile *finis aequi iuris*.

Ad avvicinare Tacito e Livio è l'inquadramento dell'esperienza del collegio decemvirale (almeno nella sua prima composizione, prima cioè di Ap. Claudio) nel tema più generale della concordia⁷². La promulgazione di tali leggi si lega, infatti, alla necessità di assicurare la concordia che solo un'effettiva eguaglianza, in cui il più potente non può sopraffare il più debole proprio in virtù delle leggi⁷³, può garantire⁷⁴.

⁷² Così Livio esplicitamente (Liv. 3.31.7): *finem tandem certaminum facerent*.

⁷³ In Livio, più chiaramente, le leggi delle XII tavole avrebbero dovuto essere utili sia a patrizi che a plebei e avrebbero avuto lo scopo di pareggiare la *libertas* tra i due ordini (Liv. 3.31.7): *Si plebeiae leges displicerent, at illi communiter legum latores et ex plebe et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent quaeque aequandae libertatis essent, sinerent creari. Rem non aspernabantur patres*.

⁷⁴ Così anche Mantovani 2012, 364, che lega il concetto di *finis iuris* nel senso di massima espressione della legge ad una situazione in cui i *mores* non erano ancora troppo degenerati e la *potentia* garantita dai decemviri. Noteremo tuttavia come,

Se, dunque, da un lato possiamo ipotizzare che Tacito, nel suo breve ma significativo cenno alle leggi delle XII tavole, rielaborasse in maniera più o meno autonoma considerazioni e notizie presenti nell'opera di Livio, dall'altro vediamo come quest'ultimo non abbia rappresentato, in realtà, l'unico punto di riferimento per Tacito in relazione ai fatti della prima epoca repubblicana.

Tacito, nel corso degli *Annales* (ma più in generale di tutta la sua produzione storiografica), ha occasione di riferirsi alle leggi decemvirali una seconda volta. Nel narrare i fatti del principato di Tiberio, ed in particolare quelli del 33, Tacito riferisce delle agitazioni dei *delatores* contro i *feneratores*, che continuavano a prestare in spregio di quanto disposto da una legge che, in materia, era stata promulgata da Cesare durante la sua dittatura (Tac. *Ann.* 6.16.1): *Interea magna vis accusatorum in eos inrupit qui pecunias faenore auctitabant adversum legem dictatoris Caesaris qua de modo credendi possidendique intra Italiam cavetur, omissam olim, quia privato usui bonum publicum postponitur.*

Tacito riconosce che l'usura da sempre era, a Roma, causa di disordini e discordie, tant'è vero che sin dai tempi più antichi, quando i costumi erano meno corrotti, erano state promulgate delle misure che limitassero l'usura, tra le quali una contenuta nelle leggi delle XII tavole (Tac. *Ann.* 6.16.1-2): *sane vetus urbi faenebre malum et seditionum discordiarumque creberrima causa eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus. nam primo duodecim tabulis sanctum ne quis unciario faenore amplius exerceret, cum antea ex libidine locupletium agigaretur; dein rogatione tribunicia ad semuncias redactum, postremo vetita versura. multisque plebi scitis obviam itum fraudibus quae toties repressae miras per artes rursum oriebantur.* Tacito propone in poche righe un breve, ma denso, *excursus* sui provvedimenti che in diversi momenti tentarono di limitare,

nella costruzione tacitiana, i *mores* siano scomparsi dalla scena nel momento in cui l'umanità ha abbandonato il suo stadio originario. Al posto dei *mores*, infatti, sono le leggi a garantire la concordia e la convivenza. Certamente, i *mores* restano sullo sfondo, soprattutto per l'età repubblicana piena, quando la smodata ambizione dei politici induce alla strumentalizzazione politica della legge.

o del tutto eliminare, la diffusione dell'usura, vale a dire del peso eccessivo dei tassi di interesse fatti pagare ai debitori. Stando alla testimonianza di Tacito, il primo intervento di questo tipo⁷⁵, in ordine cronologico, sarebbe stato contenuto nelle leggi delle XII tavole. Tacito è l'unico a parlarci di una disposizione contro l'usura ricompresa nelle leggi licenziate dal collegio decemvirale, poiché nessun'altra fonte relativa alle leggi delle XII tavole ci fa menzione di una misura di questo tipo. Un possibile, ma quanto mai vago, accenno si potrebbe trovare in un frammento di Catone (*Cat. De agri cult., Praef. I*)⁷⁶: *Maiores nostri sic habuerunt et ita in legibus posiverunt, furem dupli condemnari, feneratorum quadrupli; quanto peiorem civem existimarent feneratorum quam furem, hinc licet existimare*. Tuttavia, in questo caso il riferimento al *fenus unciarium*, regolato da indefiniti *maiores*, appare troppo generico per costituire un elemento di supporto alla testimonianza tacitiana. Proprio perché unica, l'informazione fornitaci da Tacito è stata, e continua ad essere, oggetto di dibattito, soprattutto circa la sua attendibilità. In sintesi, si discute in dottrina se è plausibile che alla metà del V secolo a.C. il fenomeno del prestito avesse una dimensione tale da giustificare un intervento limitativo (e dal forte valore politico) e se esso si esplicasse o meno nei mezzi tipici di un'economia basata sul sistema monetario (essenziale nel sistema dell'usura). Senza tornare sui termini di una questione particolarmente con-

⁷⁵ Tacito afferma chiaramente che, prima della regolamentazione introdotta dalle leggi delle XII tavole, tutto era lasciato all'arbitrio, e cioè all'avidità, dei ricchi (*Tac. Ann. 6.15.1*): *cum antea ex libidine locupletium agitaretur*.

⁷⁶ Sul tema del *fenus unciarium* e sulla possibilità che la testimonianza di Catone confermi quella di Tacito la letteratura è amplissima e si incentra, in particolare, sul tema del debito nella storia di Roma arcaica. Data l'impostazione prettamente storiografica della presente ricerca, si citano qui solo alcuni studi di riferimento, a cui si rimanda per ulteriori indicazioni bibliografiche: Billeter 1898, 117 (in particolare per la testimonianza di Catone); De Martino 1972, 142; De Martino 1975. Per la tradizione storiografica, vd. Peppe 1981. Per il problema specifico del *fenus unciarium* ed una contestuale rivalutazione della testimonianza tacitiana (più spesso messa in dubbio negli studi sopra citati), vd. in particolare Solidoro 1996, 15. Per la crisi debitoria dei secoli V e IV a.C. sempre fondamentali, oltre gli studi di F. De Martino (ad esempio, De Martino 1974), le osservazioni di Serrao 1981. Per un quadro bibliografico, Gabrielli 2003. Vd. anche Cardilli Paris 2002. Da ultimo, sulla crisi debitoria dei secoli Ve IV a.C. vd. Russo 2025, con indicazioni bibliografiche aggiornate.

trovera e complessa, ci limiteremo qui a ribadire come, per la maggior parte degli studiosi, sia del tutto possibile che già in età decemvirale Roma conoscesse un'economia di scambio basata sulla moneta, e più nello specifico sull'*aes signatum*, che costituiva metallo di scambio il cui valore era determinato dal peso, e come tale poteva anche essere oggetto di prestito e usura⁷⁷. D'altro canto, il divieto di esigere più interessi esosi⁷⁸ sul capitale prestato avrà riguardato non solo prestiti in denaro (*aes signatum*), ma anche bestiame e sementi, beni, quest'ultimi, di più facile reperibilità per gli strati più bassi della popolazione. Con la maggior diffusione della moneta nel corso del IV secolo a.C., il tasso sarebbe divenuto ancora più insostenibile⁷⁹, e ciò spiegherebbe, anche secondo De Martino⁸⁰, il plebiscito Duilio Menenio⁸¹ del 357 a.C., che non avrebbe di per sé introdotto nuove limitazioni, bensì semplicemente ribadito quelle già previste dai decemviri, le quali, peraltro, visto l'acuirsi della crisi debitoria tra V e IV secolo a.C., non dovevano essere attese con particolare scrupolo⁸².

⁷⁷ Così, in sintesi, Solidoro 1996, 16-17. Vd. anche Manfredini 1976, 210.

⁷⁸ In dottrina, l'entità del *fenus unciarum* è tutt'altro che pacifica: se Rotondi (sulla scorta di Niebuhr 1874, 46; cfr. Billeter 1898, 115; altre indicazioni in Solidoro 1996, 26) pensa ad un tasso dell'8% circa mensile (Rotondi 1912, 224), cosicché alla fine dell'anno gli interessi maturati sarebbero saliti fino quasi al 100% della somma prestata e il debitore avrebbe dovuto restituire il doppio del capitale ricevuto, altri pensano addirittura al 12% mensile: Appleton 1919.

⁷⁹ Solidoro 1992, 26.

⁸⁰ De Martino 1979, 143.

⁸¹ Il plebiscito Duilio Menenio è riportato da Liv. 7.16.1. Questo provvedimento e il plebiscito Genucio *de feneratione* del 342 a.C. (Liv. 8.4.2.), che abolì il prestito a usura, potrebbero essere citati da Tacito nei suoi brevi cenni relativi alla legislazione sull'usura in età repubblicana (Tac. *Ann.* 6.16.2): *dein rogatione tribunicia ad semuncias redactum, postremo vetita versura*. Si noti che il plebiscito Duilio Menenio venne accolto con entusiasmo dalla plebe e con grande cautela dal senato, segno di come esso andasse a toccare un problema, quello dei debiti e del suo legame con il *nexum*, particolarmente sentito tra i plebei. Esplicita, a questo proposito, un'altra testimonianza liviana, che con tutta probabilità si riferisce proprio al contenuto del plebiscito Duilio Menenio (Liv. 7.19.5): *Nam etsi unciario fenore facto levata usura erat, sorte ipsa obruebantur inopes nexumque inibant*. Su queste circostanze vd. da ultimo Russo 2025.

⁸² Si ritiene che il disastro gallico del 390 a.C. abbia acuito la questione debitoria, come conseguenza di una più ampia crisi finanziaria, riportando oltre i limiti previsti dalle leggi delle XII tavole i tassi di interesse sui prestiti (così, ad esempio, Rotondi 1912, 223). Si noti, infine, che nella visione tacitiana, il secondo

È dunque verosimile che la notizia della misura contenuta entro le leggi delle XII tavole non sia frutto di un fraintendimento di una fonte da parte di Tacito. A questo proposito, è stato anche sottolineato come l'uso del termine *unciarium* non vada inteso come esempio dell'uso di una terminologia non tecnica e inadeguata da parte di Tacito, quanto piuttosto come prova ulteriore dell'affidabilità storica della notizia tacitiana: secondo Solidoro⁸³, infatti, "si deve necessariamente giungere alla conclusione che l'espressione *unciarium* presupporrebbe già circolante l'*aes grave* librale e non potrebbe, dunque, riferirsi ad avvenimenti antecedenti il IV sec. a.C.".

Se, dal punto di vista prettamente storico, la notizia tacitiana pare insomma avere buone *chances* di essere corretta, sul piano storiografico essa pone alcuni problemi, peraltro mai esplorati adeguatamente.

Si pone infatti la domanda della fonte da cui Tacito avrebbe tratto la notizia della regolamentazione dell'usura nelle leggi delle XII tavole, atteso che essa non è presente in Livio, che pure, come rilevato sopra, pare essere stato tra le opere che Tacito avrebbe consultato per i suoi riferimenti alla storia di Roma in età monarchica e repubblicana. La questione si fa particolarmente complessa se si pensa che Livio, comunque, potrebbe aver fornito la cornice ideologica e storica per l'interpretazione, peculiare, che Tacito dà della prima misura contro l'usura.

2.2 *Il fenus come creberrima causa seditionum discordiarumque*

Tacito definisce l'usura come *vetus faenebre malum* e la ritiene *creberrima causa seditionum discordiarumque*. Questa visione dipende senza dubbio dal tema del conflitto patrizio-plebeo che attraversò il V secolo a.C. e, più in particolare, andrà ricollegata al problema del *nexum*, direttamente connesso alla questione debitoria. L'impossibilità di restituire somme sempre più alte, infatti, condannava i debitori plebei alla cosiddetta schiavitù per

provvedimento relativo al *fenus* non sembra costituire una semplice ripetizione della norma precedente, quanto piuttosto un'ulteriore modifica.

⁸³ Solidoro 1996, 28. Cfr. Crawford 1982, 98.

debiti. E che la legislazione contro l'usura avesse lo scopo di incidere anche sul *nexum* è provato dal sopra citato passo liviano a proposito del plebiscito Duilio Menenio, la prima legge, nella prospettiva liviana, ad occuparsi dell'usura (Liv. 7.19.5): *Nam etsi unciario fenore facto levata usura erat, sorte ipsa obruebantur inopes nexumque inibant*. Nonostante la riduzione dei tassi di interesse, la plebe era ancora, ed in misura assai ampia, soggetta al *nexum*, tant'è vero che essa non si curava più di tanto del fatto che i consoli fossero entrambi patrizi, né di altre questioni pubbliche (Liv. 7.19.6).

A mio avviso, allora, quando Tacito fa del *fenus* la causa di discordie e disordini, non solo lo colloca entro il conflitto patrizio-plebeo, ma lo ricollega, più precisamente, all'espressione sociale e politica più urgente, e grave, della crisi debitoria, appunto il *nexum*. D'altro canto, nelle leggi delle XII tavole la trattazione del *fenus* (limitato dalla legge contro la *libido* arbitraria dei ricchi) doveva andare di pari passo con quella del *nexum*⁸⁴. Dato che quest'ultimo appare regolato, ma non mitigato, dalle leggi delle XII tavole, possiamo pensare che la limitazione dell'interesse sui capitali prestati dovesse, in via indiretta, alleviare il problema della schiavitù per debiti, rendendo più agevole, e meno pesante, la restituzione di questi ultimi.

Che questo tipo di problemi fosse alla base dello scontro tra patrizi e plebei è ampiamente testimoniato da Livio. Esemplificativo della persistenza della questione anche dopo la legislazione decemvirale è il caso di M. Manlio, sostenitore, contro i patrizi per chiari motivi politici (dopo non essere stato eletto tra i tribuni consolari nel 385 a.C.), di istanze prettamente plebee,

⁸⁴ Secondo le ricostruzioni moderne, l'istituto del *nexum* è regolato in Tav. I.5 e Tav. III.1-7. In sintesi (e semplificando questioni ben complesse), secondo le regole, il debitore ancora insolvente dopo trenta giorni sarebbe stato sottoposto alla *manus iniectio*, che determinava, in certe circostanze, l'*addictio* del debitore al creditore. Iniziava dunque un periodo di detenzione dell'*addictus* presso la casa del creditore per sessanta giorni. Passato questo periodo il creditore maturava il diritto di vendere l'*addictus* in terra straniera, *trans Tiberim*, oltre il Tevere; di appropriarsi dei suoi beni; di ucciderlo, tagliandolo a pezzi. Fonti e riferimenti bibliografici essenziali in Gabrielli 2023, 115-117. Per approfondimenti mirati sul problema del *nexum*: Albanese 1992, Eder 1986, Humbert 1990. In generale, sulle leggi delle XII tavole: Bernardi 1988, Watson 1975, Wieacker 1967. Per l'evoluzione dell'*addictio* tra V e IV secolo a.C., fondamentali le riflessioni di Peppe 1981, 85.

quali la riduzione dei debiti e la schiavitù ad essi connessa (Liv. 6.11.8): *Et non contentus agrariis legibus, quae materia semper tribunis plebi seditionum fuisset, fidem moliri coepit: acriores quippe aeris alieni stimulos esse, qui non egestatem modo atque ignominiam minentur sed nervo ac vinculis corpus liberum terrent.* Le posizioni di M. Manlio emergono bene nel discorso che egli tiene contro il dittatore A. Cornelio Cosso, nominato sia per la minaccia rappresentata in quel momento dai Volsci, sia, e più in concreto, per la paura di disordini in città (Liv. 6.15.9-10): *Offendit, inquit, te, A. Corneli, vosque, patres conscripti, circumfusa turba lateri meo? Quin eam diducitis a me singuli vestris beneficiis, intercedendo, eximendo de nervo cives vestros, prohibendo iudicatos addictosque duci, ex eo quod affluit opibus vestris sustinendo necessitates aliorum? Sed quid ego vos de vestro impendatis hortor? Sortem reliquam ferte: de capite deducite quod usuris pernumeratum est; iam nihilo mea turba quam ullius conspectior erit.* In queste parole, M. Manlio fa preciso riferimento ai debiti che riducono la plebe in schiavitù e che sono resi ancora peggiori dai tassi di interesse a cui i ricchi, i senatori patrizi, non intendono rinunciare. Che la plebe, criticata da Livio, fosse dietro queste istanze è esplicitato una volta in più da Liv. 6.17.2: *sic M. Manlium mersam et obrutam fenore partem civitatis in libertatem ac lucem extrahentem proditum inimicis; saginare plebem populares suos ut iugulentur.* Per contro, è chiara quale fosse, secondo M. Manlio, la posizione del dittatore (e di chi egli rappresentava) in tal proposito (Liv. 6.15.8): *iam omisso bello quod simulatum sit, in se impetum fieri; iam dictatorem profiteri patrociniū feneratorum adversus plebem; iam sibi ex favore multitudinis crimen et perniciem quaeri.* Significativamente, A. Cornelio Cosso è definito patrono dei *feneratores*.

Ben prima, dunque, del plebiscito Duilio Menenio, lo scontro tra patrizi e plebei verte (ancora) in particolar modo sul problema della schiavitù per debiti (Liv. 6.34.1-2): *quanto magis prosperis eo anno bellis tranquilla omnia foris erant, tanto in urbe vis patrum in dies miseriaeque plebis crescebant, cum eo ipso, quod necesse erat solvi, facultas solvendi impediretur. Itaque cum iam ex re nihil dari posset, fama et corpore iudicati atque*

addicti creditoribus satisfaciebant poenaeque in vicem fidei cesserat. Addirittura, tale era la prostrazione dei plebei, che nessuno si presentava per le magistrature, cosicché pareva che i patrizi fossero tornati ad avere il monopolio su queste (Liv. 6.34.4)⁸⁵. Responsabili dei patimenti della plebe sono, certamente, i *patres* (Liv. 6.37.2): *atqui nec agros occupandi modum nec fenore trucidandi plebem alium patribus unquam fore, adfirmabant, nisi alterum ex plebe consulem, custodem suae libertatis, plebes fecissent.*

Analoghi sono i toni che Livio utilizza per descrivere il problema dei debiti e della schiavitù prima dell'esperienza decemvirale. Prima ancora della prima secessione della plebe (siamo nel 495 a.C.), Roma era in preda delle discordie tra patrizi e plebei, con i secondi, debitori verso i primi, ridotti in schiavitù (Liv. 2.23.1-2): *Sed et bellum Volscum imminabat et civitas secum ipsa discors intestino inter patres plebemque flagrabat odio, maxime propter nexos ob aes alienum. Fremebant se, foris pro libertate et imperio dimicantes, domi a civibus captos et oppressos esse, tutioremque in bello quam in pace et inter hostes quam inter cives libertatem plebis esse.* In quello stesso anno, il triste episodio di un valoroso soldato ridotto in *ergastulum* a causa dell'*aes alienum* e delle *usurae* su esso accumulate fece esplodere tumulti violenti nella città, a cui presero parte sia *nexi* che *cives*, con grande pericolo dei patrizi (Liv. 2.23.7-9). Secondo il resoconto liviano, la folla, per ottenere giustizia, richiese che si convocasse il senato e che si deliberasse infine sulla condizione di chi, servita la patria, si trovava strangolato dai debiti. Il senato, tuttavia, non poteva prendere alcuna decisione legale, perché non si trovava un numero sufficienti di senatori, forse perché in fuga o forse perché consapevoli che, in assenza di una maggioranza presente, non sarebbe stato possibile raggiungere il numero legale. Peraltro, nemmeno raggiunto questo fu possibile trovare un accordo tra i senatori a proposito della questione sollevata dalla plebe (Liv. 2.23.11-15). Fu allora il console P. Servilio, pressato dall'urgenza di una guerra alle porte con i Volsci, a promulgare un primo editto che introdusse qualche

⁸⁵ Analoghe osservazioni in Liv. 6.36.12.

misura che alleviò la condizione dei *nexi* (che potevano arruolarsi nonostante la loro condizione) e dei soldati, i cui beni erano intoccabili durante il servizio militare (Liv. 2.24.5-7). La lotta riprende sotto il consolato di A. Virginio e T. Veturio e riguarda, ancora una volta, la questione dei debiti e della schiavitù, che il senato, sulla base di sempre diversi motivi, si rifiutava di affrontare (Liv. 2.28). In senato, furono avanzate tre proposte (Liv. 2.29): quella di P. Virginio, che avrebbe voluto regolare la posizione di coloro che avevano appena preso parte agli scontri con Volsci, Sabini e Aurunci (Liv. 2.29.7-8); quella di T. Larcio, secondo cui *non id tempus esse ut merita tantummodo exsolventur; totam plebem aere alieno demersam esse, nec sisti possent omnibus consulatur; quin si alia aliorum sit condicio, accendi magis discordiam quam sedari*; quella di Ap. Claudio, la più dura verso la plebe, che sosteneva che i disordini erano dovuti non alla miseria, ma alla sfrontatezza della plebe, e che era perciò necessario nominare un dittatore, presso cui i magistrati plebei non avrebbero potuto far valere il proprio diritto di veto (Liv. 2.29.9-10). Si noti, nel racconto liviano, l'insistenza sul tema della discordia, che solo una maggior apertura verso le istanze plebee avrebbe risolto, portando di nuovo la pace a Roma.

Ad essere accolta fu naturalmente la proposta di Ap. Claudio, che incluse, fortunatamente per i plebei, la nomina di un dittatore, M'. Valerio, non ostico a loro, tant'è vero che promulgò un provvedimento analogo a quello promosso, tempo prima, dal console P. Servilio (Liv. 2.30.5-7). Che gli scontri esterni non avessero sopito i disordini interni ci è testimoniato da Livio, che esplicitamente menziona le macchinazioni con cui i *feneratores* avevano ingannato non solo la plebe, ma anche il dittatore, che, infine, si dimise, di fronte all'ennesimo rifiuto del senato di deliberare a proposito del problema dei debiti (Liv. 2.31.7-9): *Ita trifariam re bello bene gesta, de domesticarum rerum eventu nec patribus nec plebi cura decesserat: tanta cum gratia tum arte praeparaverant feneratores quae non modo plebem, sed ipsum etiam dictatorem frustrarentur. Namque Valerius post Vetusi consulis reditum omnium actionum in senatu primam habuit pro victore populo, rettulitque quid de nexis fieri placeret. Quae cum reiecta relatio esset, "non placeo" inquit, "concordiae auc-*

tor". Si noti, ancora una volta, il richiamo al tema della concordia, di cui M^p. Valerio si sarebbe fatto *auctor*, se solo il senato gli avesse dato ascolto.

Come è stato da più lati notato, in Livio il tema della discordia civile è uno dei pilastri della sua versione del conflitto tra patrizi e plebei⁸⁶. Tuttavia, essa si declina insieme al problema dei debiti e della schiavitù solo per gli anni precedenti la secessione della plebe, mentre quelli che precedettero la nomina del collegio decemvirale sono sì caratterizzati dal perdurante stato di scontro civile, ma senza che questo trovi nella crisi debitoria la sua causa determinante. Piuttosto, a partire dal 462 a.C., in una fase di remissione dalle imprese belliche, il tribuno della plebe C. Terentilio Arsa si scagliò contro il potere consolare, equiparato in tutto e per tutto a quello regio e governato dalla sola *licentia* dei consoli, proponendo dunque che fossero nominati cinque magistrati col compito di scrivere delle leggi che regolassero il potere consolare (Liv. 3.9.5). Per motivi vari, la questione venne differita all'anno successivo (Liv. 3.10.5), regolarmente contrastata dai patrizi (Liv. 3.11.3-5). È dunque il tema della parità dei diritti tra patrizi e plebei a dominare il dibattito politico di Roma negli anni che porteranno al decemvirato, laddove il tema della schiavitù e dei debiti (e degli interessi sui debiti) pare sparire quasi del tutto dall'orizzonte liviano⁸⁷.

Si produce, a questo punto, una differenza importante tra la narrazione liviana e quella tacitiana, pur permanendo in entrambe il fondamentale riferimento al tema della concordia. Diversamente da Livio, Tacito, a mio avviso, ricollega l'esperienza delle leggi delle XII tavole al triplice problema del debito, dell'usura e della schiavitù. Le poche parole che Tacito dedica alla vicenda decemvirale sono trasparenti: *Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitis quae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris*. Come intendere il riferimento alla *libertas* da difendere e quello

⁸⁶ Peppe 1981, 42.

⁸⁷ Il tema della libertà da restituire agli schiavi torna in relazione all'episodio di Ap. Erdonio (Liv. 3.15.9, cfr. Liv. 3.16.3), ma senza che questo appaia legato al problema debitorio.

alla *concordia*? Io credo che qui Tacito avesse in mente proprio il problema debitorio, causato dalle macchinazioni dei patrizi, e causa di discordia: il popolo, da parte sua, riuscì, anche grazie alle leggi delle XII tavole (e, a mio avviso, nello specifico alla regolamentazione degli interessi), a porre un freno all'avidità dei patrizi, che attentavano alla concordia e alla libertà dei plebei, a rischio di *nexum*. Non sarà allora un caso che proprio Tacito (e solo Tacito, peraltro) conosca la misura sul *fenus unciarum* promossa dai decemviri: evidentemente, nella sua ottica, essa assumeva un valore politico ed ideologico molto importante, poiché fu il primo tentativo per porre rimedio ad una situazione che gettava nella semi-servitù liberi cittadini romani. Solo così si spiega a pieno l'esaltazione delle leggi delle XII tavole come punto di massimo sviluppo legislativo, soprattutto se esse sono intese come garanzia di concordia e libertà. Le parole che Tacito utilizza per definire e stigmatizzare il *fenus* sono rivelatrici (Tac. *Ann.* 6.16.1: *faenebre malum et seditio num discordiarumque creberrima causa eoque cohibebatur antiquis quoque et minus corruptis moribus*), poiché esse costituiscono il *pendant* ideologico di quelle utilizzate per richiamare, nell'*excursus* del terzo libro, la vicenda decemvirale (Tac. *Ann.* 3.27.1): *adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae*. In entrambi i casi siamo nella stessa temperie cronologica, un passato quasi incorrotto; in entrambi i casi, si tratta del problema della discordia, che il *fenus* causa e le leggi volute dal popolo contro i patrizi risolvono. Sarebbe questo, allora, l'orizzonte di riferimento di Tacito, non (o perlomeno non solo) la considerazione (implicita) che le leggi delle XII tavole fossero costituite da un testo scritto. La misura che limitò il *fenus* è intesa come forma di mitigazione delle condizioni plebee, a costituire, insieme alle altre conquiste plebee, un momento di grande importanza nella risoluzione delle discordie che separavano i patrizi e i plebei a causa delle *factiones patrum*.

Da un punto di vista storiografico, Tacito, o la sua fonte, sembra prendere temi che Livio impiega a proposito dei primi dissensi tra patrizi e plebei, prima della secessione (e prima del plebiscito Duilio Menenio), per collegarli direttamente all'esperienza decemvirale, differentemente dall'impostazione di Livio.

È quindi molto verosimile che Tacito consultasse per il suo breve *excursus* sulla storia di Roma repubblicana e per il suo ulteriore riferimento alle leggi delle XII tavole una tradizione non confluita in Livio. Si tratta, allora, di determinare i caratteri di tale tradizione.

Syme, nei suoi fondamentali studi su Tacito e la sua opera, non si sofferma, se non molto brevemente sul problema delle fonti utilizzate dallo storico per i suoi molteplici riferimenti alla storia di Roma repubblicana, trattando, invece, in maniera molto più approfondita la questione delle fonti, storiografiche e no, che Tacito avrebbe consultato per la narrazione dei fatti del principato. E tuttavia, una breve notazione di Syme⁸⁸ può costituire un indizio sul comportamento che Tacito dovette avere nei confronti delle fonti relative alle epoche più remote di Roma: nel menzionare la vicenda di Porsenna⁸⁹, Tacito mostra di accettare una tradizione che implicava la capitolazione della città, accreditando una versione completamente divergente rispetto a quella liviana. Syme sottolinea, allora, la scarsa affidabilità di molti punti dell'opera liviana, implicando che Tacito si allontanasse dal resoconto dello storico patavino quando ne ravvisasse la fragilità⁹⁰. A mio avviso, al di là di questa possibilità (in realtà tutta da verificare), resta da evidenziare il fatto che Tacito più volte si discosti da Livio, pure ritenuto generalmente, e forse un po' frettolosamente, sua fonte principale per i fatti di età repubblicana. Così accade per la vicenda di Porsenna, così accade per le leggi delle XII tavole.

Tra le fonti che Tacito ebbe modo di consultare ci fu, come generalmente accettato dagli studiosi, anche Sallustio, e proprio in Sallustio troviamo un riferimento al *fenus*, entro una breve ricapitolazione delle prime fasi della storia di Roma nel frammento (Sall. *Hist.* 1.15 La Penna): *Optimis autem moribus et maxima concordia egit inter secundum atque postremum bel-*

⁸⁸ Syme 1958, vol. 1, 398.

⁸⁹ Tac. *Hist.* 3.72.1: *Porsenna dedita urbe*. Un possibile riferimento ad una versione alternativa rispetto a quella liviana si può trovare in Plin. *NH* 34.139. Sulla vicenda di Porsenna nella versione tacitiana, vd. oltre.

⁹⁰ In maniera icastica, Syme conia, per definire questo atteggiamento critico di Tacito, la definizione "the sceptical historian": Syme 1958, vol. 1, 397.

lum Carthaginiense. 2. At discordia et avaritia atque ambitio et cetera secundis rebus oriri sueta mala post Carthaginis excidium maxime aucta sunt. Nam iniuriae validiorum et ob eas discessio plebis a patribus aliaeque dissensiones domi fuere iam inde a principio, neque amplius quam regibus exactis, dum metus a Tarquinio et bellum grave cum Etruria positum est, aequo et modesto iure agitatum. 3. Dein servili imperio patres plebem exercere, de vita atque tergo regio more consulere, agro pelleri et ceteris expertibus soli in imperio agere. Quibus saevitiis et maxime faenore oppressa plebes cum assiduus bellis tributum et militiam simul toleraret, armata montem Sacrum atque Aventinum insedit, tumque tribunos plebis et alia iura sibi paravit. Discordiarum et certaminis utrimque finis fuit secundum bellum Punicum.

Senza tornare ora sui molteplici problemi che l'*excursus* sallustiano pone (anche come fonte di ispirazione per quello di Tacito, come sopra accennato), preme qui evidenziare il richiamo al *fenus*, che, insieme al *tributum* e al servizio militare, è insieme strumento di oppressione nelle mani dei patrizi contro la plebe e causa di *discordia* e *certamen*. Anche in Sallustio, come in Livio e diversamente da Tacito, la crisi debitoria è collocata subito prima della secessione sull'Aventino⁹¹: ancora una volta, non possiamo pensare ad un'eventuale influenza diretta su Tacito, il quale, pur implicando indirettamente che la questione debitoria fosse uno degli aspetti più peculiari del conflitto patrizio-plebeo, ne colloca la (parziale) risoluzione al tempo del collegio decemvirale.

Dobbiamo comunque sottolineare come il tema del debito fosse molto importante nella prospettiva storiografica sallustiana, non solo nelle *Historiae* (cfr. Sall. *Hist.* 2.45 M), ma anche e soprattutto, per ovvi motivi, nel *Bellum Catilinae*. In quest'ultimo, particolarmente significative appaiono le parole dell'accorata lettera che G. Manlio, in fuga in Etruria, manda a Marcio Re, per scongiurare la dichiarazione di nemico pubblico

⁹¹ Per la possibilità che Sallustio citasse solo la prima secessione, si veda il commento di La Penna in La Penna, Funari 2015, 136. Per il collegamento tra crisi debitoria e prima secessione, vd. Peppe 1981, 71.

(Sall. *Cat.* 33.1-3): *Deos hominesque testamur, imperator, nos arma neque contra patriam cepisse neque quo periculum aliis faceremus, sed uti corpora nostra ab iniuria tuta forent, qui miseri, egentes, violentia atque crudelitate faeneratorum plerique patriae, sed omnes fama atque fortunis expertes sumus. Neque cuiquam nostrum licuit more maiorum lege uti, neque amisso patrimonio liberum corpus habere: tanta saevitia faeneratorum atque praetoris fuit. Saepe maiores vostrum, miseriti plebis Romanae, decretis suis inopiae eius opitulati sunt; ac novissime memoria nostra propter magnitudinem aeris alieni volentibus omnibus bonis argentum aere solutum est. Saepe ipsa plebs, aut dominandi studio permota aut superbia magistratuum armata, a patribus secessit.* Delle parole di G. Manlio interessa non solo il riferimento al persistente problema dell'usura e del debito (temi centrali per la congiura di Catilina), ma anche, e soprattutto, il riferimento ai *maiores*, che, in passato, ebbero talvolta pietà della povertà della plebe, oppressa, ieri come oggi, dai debiti. Conseguentemente, la plebe si trovò a ribellarsi con le armi contro i magistrati e a volersi separare dai patrizi, a causa dell'arroganza e dell'avidità di potere di questi ultimi. Si noti, allora, come in Sallustio, o meglio nelle parole attribuite da lui a G. Manlio il debito assume un ruolo fondamentale nel contesto dello scontro tra patrizi e plebei, senza che questo sia però collocato in una fase precisa della storia di Roma arcaica, vale a dire prima o dopo il decemvirato.

D'altro canto, il collegamento tra mitigazione della questione debitoria, leggi delle XII tavole (nella misura contro il *fenus*) e problema della discordia / concordia sarebbe motivato nella prospettiva tacitiana, visto che la prima secessione della plebe non produsse una soluzione immediata al problema dei debiti. Lo stesso Cicerone mostra di non collegare agevolmente il problema dei debiti e quanto ottenuto dalla prima secessione plebea. Nel *De re publica*, l'Arpinate ha modo di riferirsi a queste vicende in almeno due occasioni; una prima volta, Cicerone connette molto chiaramente la secessione sull'Aventino con il problema dei debiti (Cic. *Rep.* 2.33.58: *nam cum esset ex aere alieno commota civitas, plebs montem sacrum, deinde Aventinum occupavit*). Subito dopo, Cicerone spiega meglio la vicenda

della prima secessione, implicando che in quella occasione, in definitiva, la questione dei debiti non venne risolta, almeno direttamente; piuttosto, l'introduzione dei tribuni della plebe servì come mezzo per limitare il potere dei *patres* (Cic. *Rep.* 2.24.59): *Fuerat fortasse aliqua ratio maioribus nostris in illo aere alieno medendi, quae neque Solonem Atheniensem non longis temporibus ante fugerat, neque post aliquanto nostrum senatum, cum sunt propter unius libidinem omnia nexa civium liberata nectierque postea desitum, semperque huic oneri, cum plebes publica calamitate inpendiis debilitata deficeret, salutis omnium causa aliqua sublevatio et medicina quaesita est. quo tum consilio praetermisso causa populo nata est, duobus tribunis plebis per seditionem creatis, ut potentia senatus atque auctoritas minueretur.* L'Arpinate implicitamente rimprovera i *maiores* del tempo per non aver fatto di più a proposito dell'*aes alienum*, come invece aveva fatto Solone ad Atene, che aveva ordinato la cancellazione dei debiti e l'abolizione della schiavitù per debiti; tuttavia, l'aver ottenuto i tribuni prefigurava, comunque, un modo per venire incontro alla situazione di disagio vissuta dalla plebe⁹².

La stessa impostazione storiografica è ravvisabile nella narrazione dionigiana. In coincidenza con la versione liviana e con i più scarni cenni ciceroniani, anche Dionigi di Alicarnasso colloca il primo dibattito acceso sull'opportunità della riduzione dei debiti per i plebei alla vigilia della secessione della plebe. In particolare, appare in primo piano il discorso che M^o. Valerio⁹³ tiene in senato per esortare i patrizi a mitigare la situazione debitoria dei plebei, richiamando, ad esempio, il caso della legislazione di Solone ad Atene (Dion. Hal. 5.63 e 5.64-65 per il discorso di M^o. Valerio). Si nota, nella prospettiva dionigiana, una trattazione "greca" della questione debitoria, poiché i termini in cui essa è inserita sono quelli dell'abbattimento del debito *tout court*, laddove in Livio essa appare molto più articolata⁹⁴.

⁹² Questa, in particolare, l'interpretazione di Peppe 1981, 73, che ritiene che Cicerone, in questo modo implicito, dimostrasse che una soluzione ai debiti si era trovata, sebbene si sarebbe potuto fare molto di più.

⁹³ Qui ricordato come figlio di P. Valerio Publicola, uno di coloro che aveva abbattuto la monarchia (Dion. Hal. 5.64.1), in realtà fratello.

⁹⁴ Come posto in risalto da Peppe 1981, 40, nella sua dettagliata analisi

Certamente, il problema dei debiti occupa una posizione importante nell'economia narrativa del testo dionigiano, poiché esso occupa buona parte dei capitoli 66-69 del quinto libro, ricalcando con dettagli più o meno diversi la narrazione liviana, con i *patres* che tentano in ogni modo, e con il pretesto della guerra imminente, di dare seguito alle istanze plebee.

Differentemente da Livio, Dionigi menziona il problema debitorio anche per alcuni anni successivi: per il 491 a.C., si fa cenno al fatto che i plebei, che avevano voluto la cancellazione dei debiti e l'istituzione di magistrati loro propri, erano stati accontentati in entrambe le richieste (Dion. Hal. 7.30.2); ancora, per il medesimo anno, si dice che in un discorso Ap. Claudio, particolarmente ostile ai plebei, ricordò loro le richieste in occasione della secessione, tra cui la remissione dei debiti e l'impunità per i crimini commessi durante la protesta⁹⁵; poco dopo si ricorda che gli accordi che misero fine alla secessione riguardavano la cancellazione dei debiti e l'introduzione di magistrature plebee (Dion. Hal. 7.52.3).

A posteriori, allora, la versione di Dionigi conferma l'importanza del tema del debito al tempo della prima secessione, così come troviamo in altre fonti, sebbene esso, in Dionigi, acquisisca una centralità altrimenti sconosciuta. Ancora, da Dionigi pare di poter dedurre che la questione del debito non fosse stata affrontata realmente, a differenza di quella magistratuale. In Livio, invece, non si fa parola della questione dei debiti, che sparisce dalla scena, e ci si riferisce alla sola introduzione dei tribuni della plebe⁹⁶. Ancora nel 471 a.C., il console T. Quinzio Capitolino ricorda, criticandola, la questione del condono dei debiti, che pare cosa acquisita (Dion. Hal. 5.44.6). Scendendo al 460 a.C., Ap. Erdonio, in linea con quanto affermato da Livio (cfr. *supra*), promette la cancellazione dei debiti (Dion. Hal.

comparativa tra il testo liviano e quello dionigiano, proprio a proposito della questione dei debiti.

⁹⁵ Dion. Hal. 7.49.2; non è chiaro, da questo discorso, se le istanze dei plebei fossero state accontentate.

⁹⁶ Nella medesima direzione anche Peppe 1981, 52-54, anche per i motivi, tutti teorici, per cui Livio avrebbe ad un certo punto abbandonato (il notoriamente inaffidabile) Valerio Anziate per Licinio Macro.

10.14.3; cfr. 10.15.1, per il prosieguo della vicenda). Per contro, nella narrazione dei fatti del decemvirato, la questione dei debiti non compare più.

Sul piano prettamente storiografico, in Dionigi la questione dei debiti si risolve già in occasione della prima secessione, pur con qualche incertezza o inversione: i riferimenti a questa, posteriori nel tempo, danno già per acquisita la cancellazione dei debiti (se non fosse per la vicenda di Ap. Erdonio). Probabilmente, tale caratteristica sarà da imputare alla fonte utilizzata da Dionigi, che avrà voluto dare questa particolare lettura dei fatti.

Vista la preminenza data, sia da Livio che da Dionigi (quest'ultimo anche in misura maggiore), alla figura di M'. Valerio, è stato ipotizzato che dietro a questa particolare prospettiva sia da scorgere Valerio Anziate, seguito solo parzialmente da Livio (che lo avrebbe poi forse sostituito con Licinio Macro), ed in misura più estensiva da Dionigi⁹⁷. A Valerio Anziate, o ad una tradizione "filovaleria", risalirebbe non certo l'accentuazione, maggiore o minore, del problema del debito, quanto piuttosto la collocazione di M'. Valerio al centro di questo, come *auctor concordiae*⁹⁸ (fallito in Livio), vale a dire come colui che avrebbe davvero risolto il problema del debito. In Dionigi, come si è detto, esso appare risolto negli anni successivi, grazie anche all'azione di Menenio Agrippa⁹⁹, grazie al parere di M'. Valerio contro le posizioni, fortemente antiplebee di Ap. Claudio¹⁰⁰. Secondo Peppe¹⁰¹, sarebbe certo che l'immagine elogiativa di M'. Valerio in Dionigi sia originata da Valerio Anziate, il quale avrebbe esaltato non solo l'azione di M'. Valerio in favore della

⁹⁷ Peppe 1981, 64.

⁹⁸ Liv. 2.31.9.

⁹⁹ Momigliano ipotizza che la versione di Valerio Anziate, tutta sbilanciata a favore di M'. Valerio, tendesse a mettere in ombra la figura di Menenio Agrippa: Momigliano 1960, 100. La testimonianza dionigiana, a differenza di quella liviana (da cui M'. Valerio scompare rapidamente), tenta evidentemente di mantenere le due figure.

¹⁰⁰ In Dion. Hal. 6.88.3 il senato ratifica tutte le promesse fatte da Menenio Agrippa.

¹⁰¹ Peppe 1981, 66.

plebe a proposito dell'*aes alienum*¹⁰², ma anche il suo ruolo di garante della concordia ritrovata tra patrizi plebei. Se così è, capiamo bene perché, in Dionigi, la questione debitoria appare così precocemente (ed in termini contraddittori) risolta, poiché solo in questa prospettiva si sarebbe giustificato l'elogio di M'. Valerio. Non sarà un caso che l'elogio di età augustea di M'. Valerio ritorni sul ruolo del dittatore come colui che avrebbe liberato il popolo dal peso del *fenus* (*Inscr. Ital.* XIII 3, 78 = CIL XI 1826)¹⁰³: *M. Valerius Volusi f. Maximus, dictator, augur. Primus quam ullum magistratum gereret, dictator dictus est. Triumphavit de Sabinis et Medullinis. Plebem de sacro monte deduxit, gratiam cum patribus reconciliavit. Faenore gravi populum senatus hoc eius rei auctore liberavit. Sellae curulis locus ipsi posterisque ad Murciae spectandi caussa datus est. Princeps in senatum semel lectus est.* Anche in questo testo M'. Valerio riconcilia la plebe con i *patres* e induce il senato a deliberare sulla questione e a liberare il popolo dal *fenus*. Per capire la peculiare caratterizzazione dell'elogio, basterà ricordare che, in Livio, M'. Valerio, a parte riproporre un decreto che già era stato promulgato dal console P. Servilio, non riesce a fare altro, dato che, terminata la guerra con i Volsci ed i Sabini, il senato, pure sollecitato dal dittatore, si rifiutò di deliberare sul problema dei debiti (Liv. 2.31.7-9).

Più neutro appare l'elogio che Cicerone¹⁰⁴ tributa a M'. Valerio, lodato per il fatto di aver sedato, con le proprie parole, la discordia nata dalla secessione della plebe sull'Aventino, tanto da aver poi meritato il cognome Massimo. Nessun cenno è fatto alla questione del debito, mentre il fatto a cui Cicerone si riferisce potrebbe identificarsi con la rinuncia della plebe alla protesta, subito dopo la nomina a dittatore di M'. Valerio, per via del fatto che egli non si mostrava ostile (Liv. 2.30.6).

¹⁰² Secondo Peppe 1981, 66, la *Lex Valeria de aere alieno*, promulgata nell'anno 86 a.C. da un Valerio Flacco con lo scopo di attuare una remissione generalizzata dei debiti dopo la crisi in Asia (Rotondi 1912, 347), avrebbe ribadito l'attenzione, più o meno reale, di questa *gens* per il problema del debito.

¹⁰³ Da confrontare con *Inscr. Ital.* XIII 3, 60, che riproduce un frammento dell'iscrizione 78.

¹⁰⁴ Cic. *Brut.* 54.

Ci si è domandati quale potrebbe essere stata la fonte utilizzata da Cicerone per questa breve notazione: a detta di E. Rawson¹⁰⁵, che ha dedicato uno studio specifico al problema delle fonti storiografiche utilizzate da Cicerone, sarebbe da escludere Valerio Anziato¹⁰⁶ (correttamente, a nostro avviso, visto che i termini dell'elogio ciceroniano divergono da quelli del ritratto che vogliamo ricondurre a Valerio Anziato), mentre un buon candidato sarebbe Licinio Macro¹⁰⁷, che, secondo la studiosa, Cicerone utilizza ampiamente anche per il secondo libro del *De re publica*.

Secondo parte della critica moderna¹⁰⁸, nell'ottica storiografica di Licinio Macro il tema della concordia appare essere un pilastro fondamentale come tema che scandisce la storia di Roma repubblicana¹⁰⁹. È senza dubbio vero, come visto sopra, che questo tema sembra essere centrale anche nell'opera di Sallustio, che potrebbe averlo tratto proprio da Licinio Macro, soprattutto per quanto riguarda la narrazione delle lotte tra patrizi e plebei¹¹⁰; da Licinio Macro Sallustio, si sostiene, avrebbe inoltre tratto l'immagine positiva dei tribuni della plebe del passato, prima della degenerazione del ruolo tipica della tarda repubblica¹¹¹. Peppe, da parte sua, ritiene possibile che la fonte impiegata da Livio, o quella da cui sarebbe giunta la caratterizzazione dell'epoca arcaica di Roma come un'età di alternanza tra concordia e discordia, sia da identificare con Q. Elio Tuberone, soprattutto in considerazione dei termini giuridici entro cui è

¹⁰⁵ Rawson 1972.

¹⁰⁶ Così anche Peppe 1981, 66, che esclude decisamente che Cicerone abbia consultato Valerio Anziato.

¹⁰⁷ Per un quadro biografico e bibliografico di C. Licinio Macro e della sua opera, vd. Oakley 2013, 320.

¹⁰⁸ Discussione delle diverse posizioni espresse in tal proposito in Peppe 1981, 55. Vd. anche Strasburger 1931, 11.

¹⁰⁹ Più cauta la posizione di Oakley, secondo cui "the motif of *concordia ordinum* was common enough in Roman political thought of the second and first centuries BC and, amongst historians, Macer can hardly have been alone in employing it": Oakley 2013, 329. In effetti, lo stesso Peppe riconosce il carattere trasversale e diacronico del tema della concordia, che, peraltro, nell'analisi dello studioso, non ha avuto sempre il medesimo significato: Peppe 1981, 67.

¹¹⁰ Lepore 1954, 26.

¹¹¹ La Penna 1968, 281.

ricondata la trattazione liviana (e ciceroniana, nei brevi cenni del *De re publica* sopra visti) del problema dei debiti¹¹². Ciò non escluderebbe, a detta dell'autore, che dietro a Q. Elio Tuberone vi fossero tradizioni annalistiche quale quella di Licinio Macro, da cui proverrebbe la caratterizzazione "filoplebea" delle vicende del conflitto tra patrizi e plebei. All'età tardo repubblicana rimanderebbe anche, sempre secondo Peppe, l'uso del termine *ordo*, inteso in riferimento ad un gruppo di interessi politici omogenei, piuttosto che ad una struttura "giuridicamente rilevante"¹¹³.

Tornando a Tacito, vediamo bene che la sua prospettiva, che insiste sul fatto che la misura decemvirale fosse la prima a porre un limite alla *licentia* dei *locupletes*, non può risalire, né direttamente né indirettamente, a Valerio Anziate, che, del tema del debito, dovette dare un resoconto assai diverso, né alle altre fonti che abbiamo menzionate, le quali, pur naturalmente trattando del problema del debito, non lo fanno nei termini del tutto peculiari di Tacito.

È difficile individuare, se non sulla base di sole suggestioni, una possibile fonte, per Livio, per Sallustio e a maggior ragione per Tacito. Soprattutto in quest'ultimo caso, la libertà con cui lo storico organizza il materiale a disposizione rende difficile individuare una fonte certa, perlomeno se la si cerca nell'alveo prettamente storiografico. Possiamo solo dire che, se egli fu fortemente influenzato da Sallustio¹¹⁴ e lesse Livio, fu in grado di plasmare i dati tratti dalle tradizioni in modo affatto originale, secondo linee di pensiero direttamente espressione della sua ideologia, ed in conseguenza di un metodo che doveva prevedere la collazione, ed eventualmente la combinazione, di più fonti.

Vi è, tuttavia, un elemento da tenere presente nella valutazione delle fonti che possono essere state impiegate da Tacito per richiamare alcuni momenti dell'epoca arcaica o per tracciarne un breve sunto: l'insistenza sull'aspetto legislativo, che, inoltre,

¹¹² Peppe 1981, 83.

¹¹³ Peppe 1981, 81.

¹¹⁴ Dobbiamo sempre ricordare che Sallustio è definito da Tacito *rerum Romanarum florentissimus auctor* (Tac. Ann. 3.30.2).

si esplicita come particolare conoscenza di questo, come dimostra la notizia della misura sul *fenus* nelle leggi delle XII tavole.

In pagine importanti, Santo Mazzarino¹¹⁵ ha posto in risalto non solo come la tradizione annalistica sul problema debitorio tenda a porre in secondo piano gli aspetti più controversi di questo (come, ad esempio, il diritto all'uccisione del debitore, sancito dalle leggi delle XII tavole), ma anche come parte di questa, confluita sia in Livio che in Dionigi, abbia avuto una sensibilità particolare, e precoce, per temi di natura giuridica. Tuttavia, aggiungiamo noi, sia in Livio che in Dionigi proprio la trattazione del debito non risulta consequenziale, come si è visto, poiché in un caso non se ne parla più fino alla di molto successiva *Lex Poetelia Papiria*, mentre nell'altro esso pare risolto già in occasione della prima secessione. In entrambi i casi, motivi inerenti alla narrazione potrebbero aver indotto i due storici a fornire una versione dei fatti non del tutto aderente alla realtà. Tacito, a sua volta, mostra una spiccata attenzione nei confronti del diritto, osservato nel suo sviluppo diacronico, e fa prova di conoscerlo in profondità, almeno per quegli aspetti che lo interessano: nel descrivere l'usura, infatti, egli non solo richiama una misura arcaica ignota ad altre fonti, ma menziona poi tutte le altre, per sommi capi, fino a quella di età cesariana¹¹⁶.

Possiamo allora, e in primo luogo, chiederci se, tra le fonti a cui Tacito aveva accesso per la storia di Roma repubblicana, ve ne fossero anche alcune esponenti di quella storiografia che mostrava particolare interesse per gli aspetti giuridici della storia. Torniamo, a questo punto, al già menzionato Q. Elio Tuberone o figure simili, che avessero posto un accento particolare, nelle loro opere, su provvedimenti legislativi di vario genere¹¹⁷. Da questo tipo di tradizioni Tacito non solo avrebbe

¹¹⁵ Mazzarino 1973, 278-281, 528-530.

¹¹⁶ Sulle misure di età cesariana in tema di debiti, riprese poi anche in epoca imperiale (dopo opportuno adeguamento), vd. da ultimo Russo 2025a, con indicazioni bibliografiche.

¹¹⁷ Peppe 1981, 38-39, pur riconoscendo, sulla scia di altri studiosi, l'impossibilità di determinare l'origine delle varie tradizioni confluite nelle narrazioni di Dionigi e Livio (a parte i casi in cui la fonte è esplicitata), sottolinea l'attenzione che queste dovevano avere per gli aspetti più propriamente giuridici o legislativi delle vicende storiche narrate.

tratto informazioni dettagliate e specifiche, ma avrebbe anche tratto, ad esempio, l'impostazione "giuridica" dell'*excursus* su Roma altorepubblicana contenuto nel terzo libro degli *Annales*, declinato, certamente, secondo la sua particolare visione della Repubblica.

D'altro canto, anche in questo caso sarà da prendere in considerazione la possibilità, accertata in altri casi da Syme, che Tacito accanto a tradizioni storiografiche propriamente dette, di varia origine e natura, consultasse anche fonti di tipo documentario, tra cui, secondo Syme, gli *acta senatus*, e, più precisamente, i discorsi dei *principes* che là erano registrati.

Nel caso del *fenus*, la menzione della sua limitazione nelle leggi delle XII tavole si collega alle caratteristiche che il problema del debito assunse nel 33, con le relative misure prese da Tiberio¹¹⁸. Si potrebbe pensare, allora, che nelle relative sedute del senato, richiamate da Tacito, si invocasse anche la questione delle leggi delle XII tavole e del trattamento da esse riservate al *fenus*, a dimostrazione, ad esempio, dell'antichità di questa piaga che affliggeva Roma¹¹⁹.

D'altro canto, ancora secondo Syme, tra le fonti che Tacito avrebbe maggiormente consultato per molti dei suoi approfondimenti sul passato di Roma, soprattutto arcaico, ci sarebbe materiale che lo storico trovava nei discorsi di Claudio, imperatore che, per le sue ben note tendenze erudite e attente al passato, avrebbe arricchito in modo importante i suoi discorsi, come anche le sue opere, di notizie di vario tipo.

Come vedremo oltre, è possibile estendere l'ipotesi di Syme ad altri casi di digressioni, più o meno brevi, dedicate ad aspetti noti e meno noti della storia di Roma repubblicana e riconducibili, con prudenza, alle opere dell'imperatore Claudio. Questa caratteristica emerge, come si osserverà, anche in contesti non direttamente riconducibili a vicende del principato claudio.

Nel caso del *fenus* e della sua tetra caratterizzazione, dobbiamo ricordare che contro di esso intervenne anche Claudio, pe-

¹¹⁸ Russo 2025a.

¹¹⁹ Così come, parimenti, si sarà richiamata la legge cesariana sui debiti, attualizzata dalle nuove misure prese da Tiberio, su cui vd. Russo 2025a.

raltro in maniera più decisa di quanto fatto da Tiberio. Claudio, infatti, nel 47, anno della sua censura, fece promuovere una legge con cui si vietava di dare denaro in prestito ai *filiis familias in mortem parentum*, con lo scopo ultimo di limitare l'avidità dei creditori (Tac. *Ann.* 11.13.2)¹²⁰: *et lege lata saevitiam creditorum coercuit, ne in mortem parentum pecunias filiis familiarum faenori darent*. Tacito è il solo a menzionare questo provvedimento, che verrà ripreso, in modi non sempre chiari, da un più tardo provvedimento di età flavia, menzionato da Svetonio¹²¹. Come è stato sottolineato, il fatto che Tacito sia l'unica fonte a parlarci della misura voluta da Claudio non deve far dubitare della sua storicità; dato che poi, in età flavia, si tornerà a legiferare, ed in modo più efficace, sul problema, è verosimile che i giureconsulti successivi avessero perso interesse, e memoria, di un provvedimento ormai, nei fatti, superato¹²².

Senza tornare su questioni di carattere giuridico particolarmente complesse, che esulano dai confini di questa indagine, sottolineeremo come il provvedimento claudio mirasse non tanto ai normali prestiti di denaro, naturalmente ammessi e leciti, quanto piuttosto all'attività odiosa dei *fenatores*, che, in modi diversi (e spesso non legali), tendevano a ricavare il più possibile dagli interessi sulle somme prestate. Secondo alcuni, infatti, la *lex Claudia* dette voce alla generale e diffusa insofferenza contro i *fenatores* stessi e l'uso perverso ed eccessivo dell'istituto del credito¹²³.

Visto il contesto in cui la misura claudia fu varata, appare possibile che proprio in quell'occasione l'imperatore pronunciasse un discorso in cui venivano richiamati i più antichi e prestigiosi provvedimenti contro il *fenus*, collocati entro le leggi delle XII tavole. Tale discorso non appare citato da Tacito in occasione del riferimento alla legge del 47 solo perché esso era

¹²⁰ Rotondi 1912, 467, denomina il provvedimento claudio *Lex Claudia de aere alieno filiorum familiarum*.

¹²¹ Suet. *Vesp.* 11; il provvedimento flavio è poi identificato con il *senatus consultum Macedonianum*, citato da Ulpiano (D. 14.6.1 *pr.*, Ulp 29 *ad ed.*). Sull'intera questione vd. l'ampia trattazione, con relativi rimandi bibliografici, in Longo 2012, 102.

¹²² Squitti 1886, 35.

¹²³ Longo 2012, 102. Cfr. Solazzi 1898, 151.

stato già citato, nella nostra ricostruzione, nel dibattito relativo alla *Lex Papia Poppaea* del 20, su cui si innesta la digressione sulla storia della legge a Roma.

Viste le specifiche peculiarità della presentazione dell'epoca altorepubblicana nell'*excursus* tacitano, che lo allontanano da altre tradizioni note, possiamo pensare che Tacito non avesse di fronte a sé una fonte storiografica propriamente detta (che egli avrebbe più o meno compendiato), quanto piuttosto un discorso di Claudio, che, in maniera altrettanto riassuntiva, avrebbe richiamato la lotta tra patrizi e plebei con particolare attenzione al tema del debito, rivisto alla luce delle leggi delle XII tavole. Nel contempo, resta aperto il problema di individuare la fonte di Claudio: essa, certamente, sarà stata ben attenta a fatti di natura istituzionale, rivelando un aspetto particolare che, come vedremo, emerge con frequenza nell'analisi di passi tacitiani di argomento istituzionale riconducibili forse a discorsi o opere di Claudio.

Capitolo terzo

Lex de maiestate

3.1 *Un crimen novum*

Nel richiamare l'applicazione della *lex de maiestate* in epoca tiberiana, Tacito (Tac. *Ann.* 1.72) pone in risalto come, in quel tempo, la fattispecie indicata dal *crimen maiestatis*¹²⁴ non

¹²⁴ Fondamentale per delineare il *crimen maiestatis* è, in primo luogo, la comprensione del significato del termine *maiestas*. Secondo la maggior parte degli studiosi, *maiestas* sarebbe da mettere in relazione con l'aggettivo di grado comparativo *maior*, ad indicare la grandezza, anzi la maggiore grandezza del popolo romano rispetto a tutti gli altri (Levi 1969; Ferrary 1983, 562 con discussione di ipotesi alternative più problematiche), come ad esempio si evince da Cic. *Phil.* 6.19. Non a caso, come osservato da Ferrary 1983, i primi contesti in cui con sicurezza ricorre il concetto di *maiestas* sono quelli dei trattati internazionali. È da considerare certamente paraetimologica la relazione, sostenuta da Macrobio, tra *Maia* e *Maiestas* (*Sat.* 1.12.16–18). La *maiestas* è in misura prevalente caratteristica del *populus* di Roma nella sua completezza, ma può accompagnarsi anche ad altri sostantivi, soprattutto in ambito letterario, dove lo scivolamento da un'accezione tecnico-giuridica (comunque non agevolmente delineabile) ad un impiego generico risulta molto più facile ed anzi diffuso. A parte l'uso letterario, che spesso associa a *maiestas* termini quali *amplitudo* o *magnitudo* (più spiccatamente e chiaramente elogiativi), la *maiestas* del popolo romano si riferisce soprattutto al popolo nella sua organizzazione politica, e cioè nella sua capacità giuridica di esprimere decisioni per via comiziale (così come di eleggere magistrati, che sono quindi rappresentanti della *maiestas populi Romani*). La lesa maestà, dunque, avrebbe ricompreso qualunque atteggiamento in cui si mancasse di rispetto alle indicazioni del popolo romano (così, in sintesi, Ferrary 1983, ma si veda anche Sherwin-White 1969). La coloritura nettamente politica del *crimen maiestatis*, agevolata dall'indeterminatezza stessa di questo, emergerebbe molto bene, secondo Ferrary 1983, negli scontri che ebbero come protagonista L. Appuleio Saturnino, che contrappose la *maiestas populi romani* all'*auctoritas senatus*. Per un quadro di insieme sul *crimen maiestatis* in epoca repubblicana e per la sua evoluzione in età imperiale si veda soprattutto Malavolta 1997; Salvo 2013. Per i diversi problemi posti dal concetto di *maiestas*, si veda (in aggiunta alla bibliografia citata oltre): Drexler 1956; Gaudemet 1964; Gundel 1963; Levick 1979. Sul correlato *crimen maiestatis*,

corrispondeva più a quella intesa dai *veteres*, per i quali il delitto di lesa maestà era cosa ben diversa da ciò che si intendeva all'epoca di Augusto e di Tiberio. Secondo lo storico, infatti, a partire dal principato augusteo, si iniziò a ricomprendere nel *crimen de maiestate* anche gli attacchi e le critiche, in forma scritta o orale, contro l'imperatore o altri personaggi illustri, configurandosi dunque, da questo punto di vista e a tutti gli effetti, come un *crimen novum*, secondo l'espressione impiegata da Tacito a proposito del famoso processo intentato nel 25 d.C. ad Aulo Cremuzio Cordo per via della sua produzione storiografica¹²⁵. Data l'elasticità dei criteri con cui, di fatto, si reprimeva qualunque forma di dissenso o critica, diretta ed indiretta, nei confronti del principe, si moltiplicarono in poco tempo i processi celebrati per la colpa *de maiestate*¹²⁶. Diversamente, in età repubblicana, erano ben altre le fattispecie che ricadevano nel pur ampio e variegato alveo del *crimen de maiestate*. Di tali fattispecie, Tacito fornisce una rapidissima sintesi, utile a porre in risalto la novità della declinazione impressa al *crimen* in età imperiale (Tac. *Ann.* 1.72.3-4): *nam legem maiestatis reduxerat, cui nomen apud veteres idem, sed alia in iudicium veniebant, si quis proditione exercitum aut plebem seditionibus, denique male gesta re publica maiestatem populi Romani minuisset: facta arguebantur, dicta impune erant.*

a cui molti degli studi citati si riferiscono, si veda soprattutto Mommsen 1899, 537-594 (le cui posizioni appaiono però, ad oggi, superate o poste in discussione, almeno parzialmente); Humbert, Lécrivain 1904; Kübler 1928. Più nello specifico per l'età imperiale: Chilton 1955; Rogers 1959; Cloud 1962; Brunt 1984. In generale, esiste una vastissima bibliografia su *maiestas* e *crimen maiestatis*: per un rapido aggiornamento si rimanda a Rodrigues 2022. Per i processi *de maiestate* in epoca repubblicana vd. in particolare Ferrary 2009.

¹²⁵ Tac. *Ann.* 4.34-35, dove l'autore usa, per indicare la nuova concezione di *crimen maiestatis*, queste parole: *novo ac tunc primum audito crimine*. Sulla vicenda vd. in sintesi Segenni 2016.

¹²⁶ Nel caso di Tiberio, secondo Tacito l'imperatore non tollerava la diffusione di libelli che ne mettevano in risalto il carattere altero e crudele, oltre a denunciare i rapporti difficoltosi che l'imperatore aveva con la madre (Tac. *Ann.* 1.72). Per un quadro dei vari processi *de maiestate* celebrati tra la seconda fase del principato augusteo e quello tiberiano, riconducibili al problema della soppressione della libertà di parola, vd. Segenni 2016.

L'attenzione degli studiosi si è concentrata in particolare sulla nuova accezione del *crimen*, apparentemente introdotta in età augustea, che giunse a colpire anche i *dicta*, oltre i *facta*. In realtà, altrettanto interessante pare il brevissimo *excursus* che Tacito dedica al *crimen maiestatis* e a come esso era inteso in epoca repubblicana, o, meglio, a come esso era trattato dai *veteres*.

Le poche, ma dense parole di Tacito non hanno ricevuto l'attenzione che pure, a mio avviso, meritano, venendo perlopiù liquidate per quello che apparentemente sono, e cioè poco più di brevi cenni al *crimen maiestatis*. Tuttavia, anche solo in considerazione della complessità del crimine, che non solo conosce un'importante evoluzione in senso cronologico, ma non si lascia neppure facilmente definire quanto alle fattispecie in esso ricomprese, il passo di Tacito merita maggiore attenzione, anche perché esso rivela, già ad una prima lettura, un dato che non collima perfettamente con quanto a noi noto del *crimen maiestatis*.

In primo luogo, è necessario porre in risalto come la testimonianza di Tacito sia strutturata secondo una chiara scansione temporale, segnalata dall'uso dell'avverbio *denique*, che separa la storia del *crimen maiestatis* in (almeno) due fasi: in un primo momento, esso si riferiva a chi sminuiva la dignità e la grandezza dell'esercito di Roma o della plebe (da intendersi nel senso di *populus*) rispettivamente con azioni di tradimento (*proditionibus*) e con sedizioni (*seditionibus*). Non è chiaro dalle parole di Tacito se questa doppia accezione, peraltro non immediatamente avvicicabile o sovrapponibile, sia da considerarsi contemporanea o se piuttosto l'una abbia seguito l'altra; di certo, però, possiamo dire la cattiva gestione della *res publica* (*mala gesta re publica*) intesa come espressione di *crimen maiestatis* deve essersi aggiunta solo in un secondo momento a quanto già punito nel medesimo *crimen*. La strutturazione cronologica della testimonianza tacitiana è poi confermata dal fatto che ai comportamenti censurabili già richiamati si aggiunge quella che appare come sviluppo del *crimen*, quando esso, per volontà di Augusto, limita anche la libertà di parola: *Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis eius tractavit, commotus Cassii*

*Severi libidine, qua viros feminasque inlustris procacibus scriptis diffamaverat*¹²⁷.

Possiamo allora affermare che nella prospettiva di Tacito il *crimen maiestatis*, in quelle che dovevano essere le sue declinazioni più antiche, doveva riguardare il tradimento in ambito militare e la sovversione in ambito cittadino: in entrambi i casi ad essere offesa sarebbe stata la grandezza del popolo romano, in linea con la più diffusa concezione del termine *maiestas*¹²⁸.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello cioè inerente alle *seditiones*, appare chiaro, a mio avviso, a quali episodi Tacito, o la sua fonte, potesse riferirsi nel momento in cui si poneva il collegamento tra *seditio* e *crimen de maiestate*.

Come è noto, è quanto mai complesso definire cosa il *crimen de maiestate* comprendesse al momento della sua chiara definizione, entro una specifica *quaestio*, da parte di L. Appuleio Saturnino; né è certa la data con cui la *quaestio* e relativo *crimen* sarebbero stati introdotti dal tribuno della plebe, oscillando questa tra il 103 e il 100 a.C., anni in cui Saturnino rivestì il tribunato. In generale, si accetta che la legge con cui si istituì la *quaestio* e si precisò il *crimen* vada fatta risalire al primo tribunato di Saturnino e non vada ricompresa tra quelle, promulgate in occasione del secondo e successivo tribunato, che furono invece abrogate¹²⁹.

A partire dalla sua promulgazione, la *lex de maiestate* fu più volte al centro di processi dal chiaro significato politico, i cui protagonisti, spesso di parte popolare, furono appunto accusati di aver suscitato sedizioni e disordini entro la plebe. Tacito, dunque, potrebbe aver avuto presente il ricordo, in generale, della connotazione politica del *crimen maiestatis* e come questo, a partire da Saturnino, fosse regolarmente utilizzato come

¹²⁷ Tac. *Ann.* 1.72.3. Sul fatto che solo a partire da Augusto nel *crimen de maiestate* rientrasse anche la limitazione della libertà di parola, quando questa arrivasse a ledere la dignità del principe, non c'è accordo in dottrina. Su questo problema vedi oltre.

¹²⁸ Per una trattazione complessiva del concetto di *maiestas*, anche al di fuori dell'ambito giuridico, vd. D'Aloja 2011.

¹²⁹ Questa è la datazione per cui propendono, tra gli altri, Bauman 1967, 49; Santalucia 1998, 28; Massimino 2018, 30. Ferrary 1983, che propende piuttosto per il 100 a.C.

strumento dell'agone politico. Tuttavia, non possiamo fare a meno di notare che proprio uno dei primi processi celebrati per *crimen maiestatis* fu quello a carico di G. Norbano (da collocare nel 94 a.C.), grande accusatore di Q. Servilio Cepione nel 103 a.C. di vari misfatti compiuti in ambito militare¹³⁰. Sebbene G. Norbano non fosse il primo ad essere accusato di *crimen maiestatis*¹³¹, il suo caso fu senza dubbio tra i più eclatanti, soprattutto per le accuse di sedizione che gli furono mosse, tant'è vero che Marco Antonio, suo difensore, non poté rigettare le accuse di *seditio*, ma dovette piuttosto fare la distinzione tra una *seditio* di stampo positivo e una *seditio* di tipo negativo, non rientrando la prima nell'alveo del *crimen maiestatis*. Questo è, infatti, uno degli argomenti centrali della strategia di difesa (peraltro di successo) portata avanti da Marco Antonio (Cic. *De orat.* 2.199): *omnium seditionum genera, vitia, pericula conlegi eamque orationem ex omni rei publicae nostrae temporum varietate repetivi conclusique ita, ut dicerem, etsi omnes semper molestae seditiones fuissent, iustas tamen fuisse non nullas et prope necessarias. Tum illa, quae modo Crassus commemorabat, egi: neque reges ex hac civitate exigi neque tribunos plebis creari*

¹³⁰ G. Norbano, tribuno della plebe, fu accusato di aver portato avanti una politica di tipo sedizioso in occasione del processo contro L. Servilio Cepione, accusato per lo scandalo dell'oro di Tolosa. In quella vicenda, Norbano, a detta del suo accusatore (P. Sulpicio Rufo), tenne un comportamento particolarmente violento, di cui restarono vittime sia Cepione sia M. Emilio (Cic. *De orat.* 2.197: *Quamquam te quidem quid hoc doceam, qui in accusando sodali meo tantum incendium non oratione solum, sed etiam multo magis vi et dolore et ardore animi concitaras, ut ego ad id restinguendum vix conarer accedere? Habueras enim tu omnia in causa superiora: vim, fugam, lapidationem, crudelitatem tribuniciam in Caepionis gravi miserabilique casu in iudicium vocabas; deinde principem et senatus et civitatis, M. Aemilium, lapide percutsum esse constabat; vi pulsum e templo L. Cottam et T. Didium, cum intercedere vellent rogationi, nemo poterat negare*). L'accusa di *maiestate* è richiamata nelle parole di Marco Antonio (Cic. *De orat.* 2.107: *Iam quid vocetur, quaeritur, cum quo verbo quid appellandum sit, contenditur; ut mihi ipsi cum hoc Sulpicio fuit in Norbani causa summa contentio; pleraque enim de eis, quae ab isto obiciebantur, cum confiterer, tamen ab illo maiestatem minutam negabam, ex quo verbo lege Appuleia tota illa causa pendebat*). Nel *De oratore* ciceroniano troviamo una sintesi del processo intentato a G. Norbano grazie alla rievocazione che ne fa lo stesso Marco Antonio (Cic. *De orat.* 2.89). In generale, la vicenda di G. Norbano viene richiamata anche in Cic. *De orat.* 2.89, 107, 164, 167, 197-204. Vd. anche Cic. *De off.* 2.12.49; Val. Max. 8.5.2; Apul. *Apol.* 66.

¹³¹ Gruen 1966; Ferrary 1983, 567.

neque plebiscitis totiens consularem potestatem minui neque provocationem, patronam illam civitatis ac vindicem libertatis, populo Romano dari sine nobilium dissensione potuisse; ac, si illae seditiones saluti huic civitati fuissent, non continuo, si quis motus populi factus esset, id C. Norbano in nefario crimine atque in fraude capitali esse ponendum. Quod si umquam populo Romano concessum esset ut iure incitatus videretur, id quod docebam saepe esse concessum, nullam illa causa iustiore fuisse. Tum omnen, orationem traduxi et converti in increpandam Caepionis fugam, in deplorandum interitum exercitus: sic et eorum dolorem, qui lugebant suos, oratione refricabam et animos equitum Romanorum, apud quos tum iudices causa agebatur, ad Q. Caepionis odium, a quo erant ipsi propter iudicia abalienati, renovabam.

Dunque, è fuor di dubbio che G. Norbano fu accusato di sedizione e lo fu certamente secondo la *lex Appuleia de maiestate*, ad indicare un chiaro collegamento tra la *seditio* e l'offesa alla *maiestas* del popolo romano, esattamente come affermato dalle parole tacitiane sopra viste.

3.2 Seditio e maiestas

Nella prospettiva adottata da Tacito, la *seditio* è uno strumento atto a sminuire la *maiestas* del popolo romano, verosimilmente perché essa poneva in discussione, con la violenza, le decisioni prese dagli organi del popolo. Questo, naturalmente, secondo il dettato della *lex Appuleia*. Il passo tacitiano, tuttavia, indica per la *maiestas* un'altra fattispecie, che, più che all'agone politico propriamente detto, sembra essere pertinente al mondo militare: *si quis prodizione exercitum ... minuisset*.

Il riferimento all'ambito militare come ulteriore campo di applicazione del concetto di *maiestas* non è apparso, in generale, sostenibile, poiché si parte dal presupposto che in caso di tradimento entro l'esercito colui che sarebbe stato responsabile dell'applicazione della pena (e prima ancora della sua definizione) sarebbe stato il magistrato *cum imperio*, che, tramite la *coer-*

citio, avrebbe provveduto a punire il colpevole di tradimento¹³². Non appare dunque chiaro – ma in realtà neppure si è tentato di esplorare un problema di questo genere – il collegamento tra *proditio* e *maiestas*, cosicché il passo di Tacito è rimasto ignorato nella trattazione delle numerose sfumature tipiche del *crimen maiestatis*.

Una possibile linea di indagine potrebbe partire dall'ipotesi, ampiamente accettata in dottrina, che molto del *crimen perduellionis* sia confluito nel più tardo *crimen maiestatis*, così come fu enunciato dalla *lex Appuleia*. Senza tornare sul problema complesso dei rapporti tra *perduellio* e *maiestas*, reso particolarmente difficoltoso dalla varietà e dall'indefinitezza di molte delle fattispecie coperte dai due crimini (entrambi, infatti, spesso chiamati, genericamente ed in misura imprecisa, “di alto tradimento”)¹³³, dobbiamo subito precisare che la *proditio* militare, richiamata da Tacito in connessione ad un'antica accezione di *maiestas*, non può collegarsi all'idea stessa di *perduellio*. Secondo l'ipotesi di Brecht, infatti, il reato di *perduellio* si sarebbe riferito ad un attentato contro l'ordine politico della *civitas* da un punto di vista interno, diverso da qualunque altro atto di tradimento compiuto in contesto militare¹³⁴. Trasparente è, a questo proposito, il significato di *perduellis*, chiaramente collegato a *perduellio*, che indica non il nemico esterno, che infatti è l'*hostis*, ma il nemico interno, colui, cioè, che mette in pericolo lo stato essendone parte integrante¹³⁵. L'esempio più esplicito di *perduellio*, accanto ad una casistica di maggior difficoltà interpretativa¹³⁶, è quello di Manlio Capitolino, accusato nel 384 a.C. di *perduellio* per aver aspirato al regno, chiaro attentato

¹³² Brecht 1938, *passim*; Bauman 1967, 21; Magdelain 1973.

¹³³ Magdelain 1973 ritiene che sia impossibile definire con certezza i rapporti tra *perduellio* e *maiestas*, posto, comunque, che la seconda dipende in qualche forma dalla prima (o da parte di questa). Nella stessa direzione Bauman 1967, 16.

¹³⁴ Brecht 1944; Massimino 2018, 11.

¹³⁵ Massimino 2018, 12.

¹³⁶ Il primo caso di *perduellio* è quello del sororicidio compiuto da Orazio durante il regno di Tullo Ostilio (Liv. 1.26). Nel 63 a.C. C. Rabirio fu accusato di *perduellio* per aver causato la morte di L. Appuleio Saturnino (Cic. *Pro Rab.* 5.12-6.15; C.D. 37.26; Suet. *Caes.* 12). Per una trattazione generale di questi casi, su cui esiste un'ampia bibliografia, vd. Massimino 2018, 11-25 con riferimenti a fonti e indicazioni bibliografiche.

alla *res publica* (Liv. 6.11)¹³⁷. D'altro canto, vi è anche chi non traccia un confine così netto tra *perduellio* ed ambito militare, potendosi dare il caso che un tradimento a danno dell'esercito fosse ricondotto alla *perduellio*. Di conseguenza, proprio a causa del carattere non cristallino dei confini della *perduellio*, non si può escludere che essa non si applicasse all'ambito militare.

È comunque da sottolineare come il concetto di *proditio*, richiamato da Tacito in relazione allo sviluppo del *crimen maiestatis* sia collocato correttamente nel contesto militare¹³⁸.

Come nei casi di *perduellio* e *maiestas*, anche per il concetto di *proditio* si riconosce la pluralità di significati ad esso accostabili, accomunati, in linea generale, dall'idea di tradimento in guerra che porta danno alla *civitas*¹³⁹; inoltre, ancora una volta come per *perduellio* e *maiestas*, anche l'accusa di *proditio* fu presto attirata in ambito politico, divenendo un utile strumento della competizione, soprattutto nell'epoca tardo repubblicana. A parte i più antichi esempi di *proditio* dell'età monarchica e di quella primo repubblicana, la cui consistenza storica è spesso messa in discussione¹⁴⁰, osserviamo come il tema del tradimento militare venga particolarmente dibattuto negli anni che precedono i tribunati di L. Appuleio Saturnino, entro vicende i cui protagonisti saranno poi coinvolti, in varia misura e a vario titolo, in processi *de maiestate*.

Secondo Santalucia, alla *proditio* sarebbero stati associati, almeno in età regia, "un'ampia gamma di illeciti suscettibili, al pari del tradimento, di mettere in pericolo l'integrità del *populus* militarmente organizzato, quali la defezione di un alleato (*de-*

¹³⁷ Fonti sulla vicenda e loro analisi in Magdelain 1973, 410. Notiamo che Livio, non a caso, scrive in termini di *Manliana seditio* (Liv. 6.18.1). Il caso di Manlio Capitolino e quello successivo di C. Rabirio pongono il problema dei *duumviri perduellionis* (di dubbia esistenza storica), per i quali si rimanda a Santalucia 1987.

¹³⁸ Brecht 1938; Magdelain 1973, 409; Fuhrmann 1957. Anche Santalucia 1998, 14, 22-23, 54, 76-78, insiste sulla distinzione tra *proditio* e *perduellio*, anche in relazione alla pena comminata. Sembra invece accettare una sostanziale coincidenza tra *perduellio* e *proditio* Rodrigues 2022, 341. Da ultimo vd. anche Traversa 2020a.

¹³⁹ Traversa 2020, 112; Couhade-Beyneix 2012.

¹⁴⁰ Richiamati brevemente, con relative indicazioni bibliografiche, da Traversa 2020, 113.

fectio) ed i più gravi delitti militari (diserzione, codardia, *sedition*, passaggio al nemico, ecc.)”¹⁴¹.

Bisogna ricordare che Cicerone, riferendosi al medesimo caso (di ambito militare), in un passo impiega il termine *maiestas*, in un altro il termine *perduellio*: *Comparatio est, cum aliquid factum, quod ipsum non sit probandum, ex eo, cuius id causa factum est, defenditur. Ea est huiusmodi: quidam imperator, cum ab hostibus circumsederetur neque effugere ullo modo posset, depectus est cum iis, ut arma et impedimenta relinqueret, milites educeret; itaque fecit; armis et impedimentis amissis praeter spem milites conservavit. Accusatur maiestatis. Incurrit huc definitio. Sed nos hunc locum, de quo agimus, consideremus* (Cic. *De inv.* 2.72); *Uno in genere relinqui videbatur vocis suffragium, quod ipse Cassius exceperat, perduellionis. Dedit huic quoque iudicio C. Coelius tabellam, doluitque quoad vixit se ut opprimeret C. Popillium nocuisse rei publicae* (Cic. *De leg.* 3.36). L’uso particolare di Cicerone potrebbe confermare che, prima di Saturnino, il concetto di lesa maestà fosse collegato a quelli di *maiestas*, *perduellio* e *proditio*.

Possiamo dunque ipotizzare che Tacito, quando riferisce di un reato di *maiestas* applicato all’ambito militare, potesse avere in mente la *perduellio*, da cui pure il *crimen maiestatis* avrebbe avuto (parzialmente) origine, definita però come *proditio* vera e propria, il tradimento, cioè, di ambito militare.

3.3 Crimen maiestatis e perduellio

Furono proprio alcuni scandali militari del 105 a.C. a dare il via alle dinamiche che porteranno poi L. Appuleio Saturnino a far promulgare la legge che istituiva il *crimen* e la *quaestio de maiestate*. A quell’anno risale infatti la sconfitta inferta dai Cimbri a Q. Servilio Cepione (console del 106 a.C. e proconsole nel 105 a.C.)¹⁴² e a Cn. Mallio Massimo (console del 105 a.C.). Il rifiuto del proconsole Cepione di collaborare con il console

¹⁴¹ Santalucia, 45.

¹⁴² Q. Servilio Cepione si fece promotore di una legge che riformava la composizione delle giurie *de repetundis*. Non è chiaro se e per quanto tempo il nuovo

portò i Cimbri a prevalere sull'esercito romano presso Arausio. I due, tuttavia, riuscirono a fuggire, abbandonando l'esercito. La condanna dell'operato di Cepione fu generale e severa¹⁴³: in primo luogo il suo *imperium* fu abrogato; successivamente, il tribuno L. Cassio Longino fece approvare una legge, nel 104 a.C., che stabiliva che chiunque avesse perso l'*imperium* per decisione del popolo avrebbe dovuto rinunciare contestualmente al posto in senato¹⁴⁴. Anche il console Mallio fu infine perseguito per i fatti di Arausio, quindi per il medesimo *crimen* di cui fu accusato Cepione, e condannato all'esilio in forza di un plebiscito fatto votare da Saturnino¹⁴⁵. Secondo alcuni, il processo sarebbe stato *de maiestate*, sebbene non celebrato di fronte alla *quaestio* pertinente, che sarebbe stata istituita di lì a poco; secondo altri, poiché si trattò apparentemente di un *iudicium populi*, l'accusa sarebbe stata di *perduellio*¹⁴⁶. Senza tornare sulla questione dei termini del processo intentato contro Cepione e Mallio, ricorderemo solo che, nel caso specifico, potrebbe essersi trattato più appropriatamente di *proditio*, avendo i due abbandonato l'eser-

sistema funzionò (Cic. *De inv.* 1.92; Cic. *Brut.* 161, 164, 296; Cic. *Pro Cluent.* 140; Tac. *Ann.* 12.60; altre fonti in Rotondi 1912, 325).

¹⁴³ Sul plebiscito vd. Rotondi 1912, 326. Q. Servilio Cepione era stato coinvolto, nell'anno del suo consolato, nello scandalo della sparizione dell'*aurum Tolosanum*: nel 106 a.C., in occasione di una campagna contro i Cimbri, Cepione conquistò la città di Tolosa, appropriandosi dell'oro conservato nella città, che si diceva includesse anche le ricchezze che Brenno aveva saccheggiato a Delfi nel 279 a.C. L'oro conquistato sparì poi in circostanze non chiare durante il viaggio di ritorno a Roma dell'esercito, lasciando il sospetto che il console fosse responsabile della sparizione (Aul. Gell. *NA* 3.9.7; Cic. *Nat. deor.* 3.74; Iust. 32.3.9-11; Oros. 5.15.25). Sull'episodio vd. Clemente 1974, 117. Nel 104 a.C. G. Norbano fece istituire una *quaestio extraordinaria* per trattare la sparizione dell'oro di Tolosa durante la guerra cimbrica. La giuria giudicò Cepione colpevole, condannandolo all'esilio (o forse a morte, secondo una variante della tradizione; vd. fonti sopra citate). Sulla vicenda dell'*aurum Tolosanum* vd. Roman 1986 e Moret 2012.

¹⁴⁴ Ascon. 78 C; Liv. *Per.* 67; *Rhet. Her.* 1.24; Cic. *De orat.* 2.197. Bauman 1967, 44.

¹⁴⁵ Gran. Licin. 13 Flemisch; Cic. *De orat.* 2.125; Liv. *Per.* 67. Lo studio più completo della vicenda è quello di Lengle 1931. Vd. Ferrary 1983 e Bauman 1967, 45 per la discussione della ricostruzione di Lengle e di altri contributi sul tema.

¹⁴⁶ Così Ferrary 1983, 559-561, che ribadisce, sulla base di *Rhet. Her.* 1.24, che il processo fu celebrato in ambito comiziale, non di fronte ad una *quaestio*. Lo studioso afferma anche che questo passo permetterebbe di individuare nella *perduellio* il *crimen* di cui proconsole e console furono accusati. Si noti, però, che la fonte autorizza solo a pensare ad un processo comiziale, senza in realtà dare indicazioni sul *crimen* trattato.

cito dopo la sconfitta, e che, soprattutto, non pare essere stata invocata, in quella circostanza, la *maiestas*.

Se risaliamo di poco nel tempo, ci imbattiamo in un altro processo che sembra coniugare tradimento militare e *maiestas*.

Bauman, nella sua ampia ricostruzione del *crimen maiestatis*, sostiene che esso fosse previsto anche in età precedente alla legislazione di Saturnino, che si sarebbe limitata a dare ad esso un nuovo trattamento giudiziario (cioè una *quaestio*) ed una nuova e più precisa definizione. Tale ricostruzione non è accettata da Ferrary, che mostra agevolmente come la casistica riportata da Bauman per dimostrare come processi *de maiestate* fossero celebrati anche prima del 103 a.C. siano in realtà ricostruzione a posteriori da parte di fonti che, ben conoscendo la legislazione *de maiestate*, tendevano a reinterpretare determinate vicende del passato di Roma alla luce del concetto di *maiestas* e relativo *crimen*.

La critica di Ferrary pare, tuttavia, meno convincente per quanto riguarda un episodio tra quelli riportati da Bauman, il processo intentato a C. Popilio Lenate, legato del console L. Cassio Longino, per aver concluso una pace disonorevole per i Romani con i Galli Tigurini e per aver restituito gli ostaggi e consegnato i bagagli del proprio esercito¹⁴⁷. Le fonti non concordano a proposito del *crimen* di cui, nello specifico, sarebbe stato accusato. Secondo la testimonianza della *Rhetorica ad Herennium*, C. Popilio Lenate sarebbe stato condannato *de maiestate* (*Rhet. Her.* 1.25): *Ex conparatione causa constat, cum dicimus necesse fuisse alterutrum facere, et id, quod fecerimus, satius fuisse facere. Ea causa huiusmodi est: C. Popilius, cum a Gallis obsideretur neque fugere ullo modo posset, venit cum hostium ducibus in conlocutionem; ita discessit, ut impedimenta relinqueret, exercitum educeret. Satius esse duxit amittere impedimenta quam exercitum. <Exercitum> eduxit, impedimenta reliquit: arcessitur maiestatis.*

Cicerone fornisce a questo proposito una testimonianza apparentemente ambigua, poiché da un lato si fa riferimento al *crimen maiestatis*, dall'altro alla *perduellio*. La *maiestas*

¹⁴⁷ Liv. *Per.* 65. Cfr. Caes. *BG* 1.17.4; Cic. *Rep.* 1.3.6; Oros. 5.15.23-34.

è richiamata da Cic. *De inv.* 2.72: *Ea est huiusmodi: quidam imperator, cum ab hostibus circumsederetur neque effugere ullo modo posset, depectus est cum iis, ut arma et impedimenta relinqueret, milites educeret; itaque fecit; armis et impedimentis amissis praeter spem milites conservavit. Accusatur maiestatis.* La *perduellio*, invece, è il *crimen* di riferimento in Cic. *Leg.* 3.36: *Uno in genere relinqui uidebatur uocis suffragium, quod ipse Cassius exceperat, perduellionis. Dedit huic quoque iudicio C. Coelius tabellam, doluitque, quoad uixit, se, ut opprimeret C. Popillium, nocuisse rei publicae.*

Siamo di fronte a testimonianze contraddittorie: C. Popilio fu condannato all'esilio per *maiestas* o per *perduellio*? Gli studiosi si pronunciano per la seconda possibilità, partendo dal presupposto che, a quella data, la *quaestio de maiestate* con relativo *crimen* non era stata istituita (ed infatti C. Popilio fu giudicato da un giudizio popolare). L'unica eccezione è rappresentata da Bauman, che invece annovera questa vicenda, insieme ad altre meno certe, tra i casi di *maiestas* precedenti alla legislazione di L. Appuleio Saturnino.

Tuttavia, a parte il dato cronologico, non vi sono altri motivi per escludere che, in quel processo, si trattasse anche di giudicare un comportamento lesivo della *maiestas* del popolo romano. Se infatti teniamo presente che la *perduellio* confluì almeno in parte nel *crimen maiestatis* (come generalmente accettato, sebbene con diversa prudenza), non possiamo non notare nel caso di C. Popilio la coincidenza proprio tra *maiestas* e *perduellio*. Senza arrivare alle posizioni di Bauman, che ritiene che il *crimen maiestatis* costituisse una fattispecie criminosa (non capitale e di giudizio popolare) antecedente alla legislazione di Saturnino, possiamo comunque ipotizzare che prima di questa fosse previsto il richiamo al concetto di lesa maestà, magari non come fattispecie indipendente ed autonoma, ma, piuttosto come corollario di un'altra colpa, ad esempio proprio la *perduellio*. D'altro canto, si è concordi che, nell'ambito del linguaggio ufficiale internazionale, il concetto di *maiestas* fosse ampiamente impiegato, a facilitare, peraltro, un suo possibile slittamento anche in ambito militare.

Solo dopo la definizione del *crimen maiestatis* con relativa *quaestio* essa si sgancerà dalla *perduellio*, divenendo un crimine legato al concetto di sedizione popolare e dalla netta coloritura politica¹⁴⁸. Questo spiegherebbe perché, come si è visto, Cicerone impieghi sia *maiestas* che *perduellio* in riferimento al medesimo episodio.

Tornando a Tacito, il suo brevissimo *excursus* sul *crimen maiestatis* e la sua evoluzione in epoca repubblicana e poi imperiale potrebbe conservare traccia di un'antica caratterizzazione di *maiestas*, diversa da quella che sarà poi tipica della legge di Saturnino, potendo anche ricomprendere la *proditio* a danno dell'esercito. Così suggerirebbero l'episodio di C. Popilio e quelli più tardi di Cepione e Mallio, sebbene in questi ultimi casi le fonti non alludano alla *maiestas*. Si può dunque pensare che la fonte consultata da Tacito, verosimilmente molto attenta all'aspetto legislativo, recasse memoria di una fase precedente alla legislazione di Saturnino, in cui *maiestas*, *perduellio* e *proditio* a danno dell'esercito potessero essere illeciti più o meno definiti: Tacito, dunque, non sbaglierebbe, né per errata comprensione delle fonti, né per eccessiva sintesi, nel riportare nell'alveo della *maiestas* anche il tradimento militare, che, infine, non era altro che un modo per danneggiare la maestà del popolo romano.

La strutturazione stessa del passo tacitano, come si anticipava, suggerisce una precisa sequenza cronologica: dopo una fase più antica e dopo quella di Saturnino, Tacito riporta alla *maiestas* anche la cattiva gestione della *res publica*, potendosi questa affermazione attagliarsi bene allo sviluppo della legislazione *de maiestate* tra tarda repubblica e prima età imperiale, ed in particolare, a mio avviso, alla *lex Cornelia de maiestate*, che

¹⁴⁸ La *maiestas* torna d'attualità nel processo celebrato contro Q. Servilio Cepione, figlio del traditore di Arausio. Egli fu accusato di aver attentato alla *maiestas* del popolo romano in occasione di alcuni disordini da lui stesso provocati, dal *quaestor urbanus*, contro l'approvazione di una *lex frumentaria* proposta da L. Appuleio Saturnino durante uno dei suoi tribunati; il processo fu celebrato solo nel 95 a.C., dunque diversi anni dopo i fatti contestati. La testimonianza della *Rhetorica ad Herennium* è chiara nel ricondurre l'accusa al *crimen maiestatis* (*Rhet. Her.* 1.21): *arcessitur Caepio maiestatis*. Ferrary 1983, 565 con ulteriori indicazioni bibliografiche. Fonti sulla vicenda: *Rhet. Her.* 1.21, 2.17; *Cic. Brut.* 162. Altre fonti in Alexander 1990, 45.

allargò notevolmente gli illeciti di *minutio maiestatis* del popolo romano¹⁴⁹. Proprio per via di questa conoscenza non scontata del *crimen maiestatis* e probabilmente del contesto storico in cui Saturnino fece promulgare la prima legge *de maiestate*, è da rifiutare la visione di chi sostiene¹⁵⁰ che Tacito non conoscesse la figura del tribuno della plebe solo perché richiamato (peraltro al plurale) insieme ai Gracchi tra i *turbatores plebis* (Tac. *Ann.* 3.27.2): *hinc Gracchi et Saturnini turbatores plebis*. Il passo appartiene all'*excursus* che Tacito dedica, negli *Annales*, alla storia di Roma repubblicana, per forza di cosa richiamata a grandissime linee. Da un punto di vista ideologico, conoscendo anche le posizioni politiche di Tacito (notoriamente di schietta ispirazione senatoria), non poteva egli che accomunare i Gracchi ai “Saturnini”, proprio per le violente posizioni antisensorie che gli uni e l’altro (insieme a Glaucia, qui non menzionato, ma forse intuibile dietro alla declinazione plurale di Saturnino) ebbero nei confronti del senato.

3.4 Sulla fonte di Tacito

Come nei casi sopra visti, ancora una volta riscontriamo in Tacito una conoscenza precisa dei fatti istituzionali di Roma repubblicana, ben più dettagliata rispetto ad altre fonti. Nel caso particolare, a fronte del silenzio delle tradizioni storiografiche maggiormente diffuse, ci si potrebbe chiedere da quale fonte egli traesse i riferimenti che colloca entro il suo *excursus*, o ancora, come in altri esempi, sia piuttosto da immaginare una fonte unitaria da cui lo storico avrebbe tratto per intero la digressione sul

¹⁴⁹ In dottrina si ritiene, con diversa prudenza, che la *lex Cornelia de maiestate* si occupasse soprattutto di illeciti in ambito provinciale, a carico di proconsoli che non avessero governato correttamente o si fossero comportati in maniera troppo autonoma rispetto alle direttive del senato. Il significato politico della legge sarebbe stato dunque quello di rinsaldare e ribadire l'*auctoritas* del senato, in linea con lo spirito più generale della riforma sillana. Sul profilo della legge sillana e del correlato *crimen maiestatis* si veda Bauman 1967, 71, Santalucia 1998, 10, Massimino 2018, 51 (con ulteriori indicazioni bibliografiche).

¹⁵⁰ Mackay 2023, 967.

crimen maiestatis, più o meno modificandola a seconda delle proprie esigenze narrative.

Possiamo pensare che Tacito anche stavolta trovasse le informazioni negli *acta senatus*, e più in particolare nei discorsi degli imperatori. Ad esempio, dato che la digressione prende avvio da una vicenda di età tiberiana, si potrebbe pensare ad un discorso tenuto in senato in quella specifica occasione.

Tuttavia, considerando che sono i discorsi di Claudio ad apparire particolarmente rilevanti come fonte impiegata da Tacito, anche in contesti narrativi non pertinenti direttamente al principato claudio, è possibile che, anche in questo caso, sia stato un discorso di questo principe a funzionare da fonte per la digressione tacitiana. In effetti, possiamo ipotizzare con buona sicurezza che Claudio abbia tenuto in senato un discorso proprio in relazione al *crimen maiestatis*.

Sappiamo infatti dalle fonti che il principe, ancora nei primi mesi del 41, volendosi distaccare per quanto possibile dagli atti del suo predecessore, si mostrò particolarmente clemente verso coloro che erano stati perseguiti da Caligola sul finire del suo principato per varie e presunte colpe, tra cui quella di voler reintrodurre il governo repubblicano, anche ammettendoli alle magistrature (C.D. 60.3.5). In questo medesimo quadro politico deve essere collocata anche la decisione di sospendere le accuse di *maiestas*, sia per i procedimenti già avviati, sia per quelli futuri (C.D. 60.3.6). Addirittura, giunse a liberare coloro che si trovavano in carcere perché giudicati colpevoli del *crimen maiestatis* (C.D. 60.4.1). In letteratura, si discute se effettivamente Claudio arrivò fino a questo punto nel suo tentativo di sconfessare gli *acta* di Caligola, o se piuttosto ci troviamo di fronte ad un'esagerazione o un fraintendimento della fonte. Su quest'ultimo punto, in realtà, vi è accordo che certamente Claudio dovette, almeno momentaneamente, imporre un'amnistia generale che includesse anche gli scottanti casi di *maiestas*, per i quali la coloritura politica doveva essere quasi certa. Resta invece aperto se tale provvedimento sia stato emanato in forza di un editto dello stesso Claudio o se piuttosto, come in altri casi, esso facesse parte di un *senatus consultum* ispirato e voluto dallo stesso

imperatore¹⁵¹. A favore della prima ipotesi si cita solitamente il passo della vita svetoniana di Claudio (Suet. *Claud.* 11.1) in cui si fa menzione dell'editto con cui Claudio promulgò un'amnistia totale che includeva anche coloro che a vario titolo erano stati coinvolti nella morte di Caligola: *Imperio stabilito nihil antiquius duxit quam id biduum, quo de mutando rei p. statu haesitatum erat, memoriae eximere. Omnium itaque factorum dictorumque in eo veniam et oblivionem in perpetuum sanxit ac praestitit, tribunis modo ac centurionibus paucis e coniuratorum in Gaium numero interemptis, exempli simul causa et quod suam quoque caedem depoposcisse cognoverat*. Per contro, vi è chi ritiene che la sospensione dei processi *de maiestate* e l'annullamento di quelli già celebrati o di quelli in via di istruzione facesse parte del *senatus consultum* del 41, citato appunto da Cassio Dione (C.D. 60.4.1; cfr. Suet. *Claud.* 12.1), con il quale si revocarono le condanne all'esilio e alla confisca dei beni che erano state emesse durante il principato di Caligola. In effetti, Cassio Dione riporta in due momenti diversi, seppur contigui nel testo, i provvedimenti *de maiestate* di Claudio: in un primo momento (C.D. 60.3.6) si dice che sospese (ma non abolì *tout court*, come pure alcuni pensano)¹⁵² il *crimen maiestatis* per il presente e per il futuro, eliminandolo dai documenti scritti, dai procedimenti in corso e da quelli futuri: τό τε ἔγκλημα τῆς ἀσεβείας ὁμοίως οὐκ ἐν τοῖς γράμμασι μόνοις ἀλλὰ καὶ ἐν ταῖς πράξεσιν ἔπαυσε, καὶ οὐδένα διὰ τοιοῦτό τι οὔτ' ἐπὶ τοῖς προτέροις οὔτ' ἐπὶ τοῖς ἔπειτα ἐκόλασε. Possiamo pensare che qui la fonte si riferisca all'uso, invalso a partire dal tempo di Augusto, di far rientrare nell'ampio bacino del crimine di lesa maestà anche la circolazione di scritti ritenuti offensivi dell'imperatore, come dimostra la

¹⁵¹ Buongiorno 2010, 108 nt. 46, a proposito del *senatus consultum* dei primi mesi del 41 con cui Claudio cancellò le condanne all'esilio e alla confisca dei beni, definisce l'abolizione del *crimen maiestatis* "pretesa", preferendo più cautamente parlare in termini di amnistia in relazione a questo specifico *crimen*. Pensa ad un'amnistia che produsse nella pratica una sospensione anche Bauman 1974, 205. In questo senso anche Bellen 1955, 160. Rifiutano un'abolizione *tout court* del *crimen maiestatis* anche Keaveney, Madden 1998, 317. Brunt 1984, 470, ritiene che Claudio, come Caligola prima di lui, si limitasse a varare un'amnistia, senza giungere ad un'abolizione vera e propria.

¹⁵² Rilinger 1988, 212.

fine della libertà di parola richiamata da Tacito proprio prima della sua digressione sul *crimen maiestatis*. Nel secondo caso riferito da Cassio Dione (C.D. 60.4.2) Claudio ritirò le condanne già emesse sulla base dell'accusa, evidentemente dimostrata, di lesa maestà (o di altri tipi di *crimen*): τῶν τε ἐκ τοῦ οἰκήματος πλεῖστοι δὲ ἐδέδεντο τοὺς μὲν ἐπ' ἀσεβείᾳ τοιούτοις τέ τιςιν ἐτέροις ἐγκλήμασιν ἐμπεπτωκότας ἀπῆλλαξε, τοὺς δ' ὄντως ἀδικοῦντας ἐκόλασε.

È perciò verosimile che fossero due i dispositivi con cui fu mitigato, se non cancellato (almeno momentaneamente), il *crimen maiestatis*: un precedente editto ed un di poco successivo *senatus consultum*. In questa eventualità, ma anche in quella che fosse uno solo il provvedimento con cui il principe si occupò di *maiestas*, resta il fatto che tale provvedimento sarà stato certamente accompagnato da un discorso tenuto in senato, in cui Claudio potrebbe aver illustrato non solo la sostanza delle sue scelte, ma anche, e soprattutto, il significato politico di queste. Con estrema prudenza potremmo anche spingerci oltre nell'ipotesi qui prospettata: ricondurre il *crimen maiestatis* all'originale alveo del tradimento militare ne avrebbe fortemente diminuito la carica politica, sganciandolo dal contesto di repressione in cui esso era stato ampiamente impiegato dai predecessori di Claudio. Dimostrare che il *crimen maiestatis* era un tipo di *crimen* di origine militare avrebbe forse indicato una volta in più la necessità di un'amnistia generale per coloro che erano stati condannati di *maiestas* per presunti fatti che nulla avevano a che fare con la natura vera di tale *crimen*. La digressione tacitiana potrebbe essere allora considerata come una breve ricostruzione storica prodotta da Claudio per convincere l'uditorio della giustezza delle sue misure¹⁵³.

¹⁵³ La sospensione, promessa o effettiva, dei processi *de maiestate* caratterizza anche il debutto del principato di Caligola. Sappiamo infatti da Cassio Dione (C.D. 59.4.3) che Caligola, nel tentativo di distanziarsi dal suo predecessore, aveva posto fine alle accuse *de maiestate*, sebbene poi continuasse a servirsene per mandare a morte coloro di cui, per un motivo o per l'altro, voleva liberarsi. Su Caligola e l'asserita sospensione del *crimen maiestatis* vd. anche Brunt 1984.

SEZIONE II

Tacito e le istituzioni di Roma repubblicana

Capitolo quarto

L'origine della questura

4.1 Sull'origine della questura

La proposta da parte di P. Cornelio Dolabella¹⁵⁴, nel 47, di far pagare ai questori le spese per l'organizzazione dei giochi gladiatori costituisce per Tacito lo spunto per tracciare un breve *excursus* sulla storia della questura a Roma (Tac. *Ann.* 11.22.2-6). Come in altri casi, anche in questa circostanza Tacito si rivela fonte particolarmente preziosa, poiché fornisce dati e considerazioni spesso assenti in altre tradizioni, poco attestate o attestate in via problematica.

Vediamo, in primo luogo, come si snoda l'*excursus* (Tac. *Ann.* 11.22.2-6): *Isdem consulibus P. Dolabella censuit spectaculum gladiatorum per omnis annos celebrandum pecunia eorum qui quaesturam adipiscerentur. apud maiores virtutis id praemium fuerat, cunctisque civium, si bonis artibus fiderent, licitum petere magistratus; ac ne aetas quidem distinguebatur quin prima iuventa consulatum et dictaturas inirent. sed quaestores regibus etiam tum imperantibus instituti sunt, quod lex curiata ostendit ab L. Bruto repetita. mansitque consulibus potestas deligendi, donec cum quoque honorem populus mandaret. creatique primum Valerius Potitus et Aemilius Mamercus sexagesimo tertio anno post Tarquinius exactos, ut rem militarem comitarentur. dein gliscentibus negotiis duo additi qui Romae curarent: mox*

¹⁵⁴ Un P. Cornelio Dolabella (PIR I 1090) era stato già menzionato da Tacito per via della sua adulazione nei confronti di Tiberio (*Ann.* 3.47.3) ed ancora come delatore (Tac. *Ann.* 4.66). Cfr. PIR I 1349, per la possibilità che qui si tratti del figlio omonimo.

duplicatus numerus, stipendiaria iam Italia et accedentibus provinciarum vectigalibus: post lege Sullae viginti creati supplendo senatui, cui indicia tradiderat. et quamquam equites iudicia reciparavissent, quaestura tamen ex dignitate candidatorum aut facilitate tribuentium gratuito concedebatur, donec sententia Dolabellae velut venundaretur.

Il passo, nella sua densità, pone una serie di problemi, molti dei quali sono stati già oggetto di dibattito in dottrina, spesso senza che gli studiosi siano giunti a conclusioni certe e condivise. L'aspetto che subito emerge con particolare evidenza è quello relativo all'origine della questura: secondo Tacito, infatti, questa magistratura sarebbe stata introdotta già in età regia, per poi essere *repetita* da una *lex curiata* di Lucio Bruto, presumibilmente durante il suo consolato, nel primo anno della repubblica.

La questura, inoltre, non sarebbe stata in origine carica elettiva, poiché sembra che fosse nelle prerogative dei consoli (e forse prima dei re) quella di nominare i questori, finché, sessantatré anni dopo la cacciata del Superbo, e cioè nel 447-446 a.C., la scelta dei questori passò al popolo, divenendo, dunque, la questura una carica elettiva a tutti gli effetti (con i primi questori eletti che furono L. Valerio Potito e M. Emilio Mamercio).

Tacito specifica anche che la funzione dei nuovi questori fu di tipo militare. Poco dopo, senza ulteriori precisazioni cronologiche, sarebbero stati introdotti nuovi e ulteriori questori, in seguito all'espansione del dominio di Roma prima sull'Italia e poi sulle province. Con Silla, poi, i questori salirono a venti, almeno stando a Tacito, in modo da integrarsi al senato nell'amministrazione della giustizia, così come voluto da Silla. Più oscuro, infine, l'ultimo tassello dell'*excursus*, che, dopo aver rievocato la restituzione delle competenze giudiziarie ai cavalieri, sostiene che la questura veniva ancora attribuita gratuitamente, o in base alla dignità dei candidati, o in base alla disponibilità di chi la concedeva. Solo con P. Cornelio Dolabella, infine, la questura fu posta, per così dire, sul mercato.

In letteratura, quasi tutti questi aspetti sono stati trattati, seppur con diversa profondità: grande interesse ha suscitato, in particolare, il dato numerico riportato da Tacito a proposito della consistenza del collegio questorio, di modo che si è tentato di

individuare, nella storia di Roma repubblicana, i vari momenti che avrebbero visto l'accrescimento del numero dei questori¹⁵⁵.

Ancora più problematico appare il problema dell'origine della questura, che Tacito vuole essere stata introdotta in età monarchica. Entro la tradizione antica, Tacito non è l'unico a proporre un'origine così antica e risalente per la questura, sebbene i dettagli che egli fornisce a questo proposito tendano ad allontanare la sua testimonianza da quella di altri autori.

Tra le fonti giuridiche, Ulpiano sostiene l'origine monarchica della questura (D. 1.13.1.1 pr., Ulp. *l. S. de off. quaest.*): *Origo quaestoribus creandis antiquissima est et paene ante omnes magistratus. Gracchanus denique Iunius libro septimo de potestatibus etiam ipsum Romulum et Numam Pompilium binos quaestores habuisse, quos ipsi non sua voce sed populi suffragio crearent, refert. Sed sicuti dubium est an Romulo et Numa regnantibus quaestor fuerit, ita Tullo Hostilio rege quaestores fuisse certum est. Et certe crebrior apud veteres opinio est Tullum Hostilium primum in rem publicam induxisse quaestores*. Ulpiano riporta due diverse tradizioni relativamente alle origini monarchiche della questura: Giunio Graccano¹⁵⁶, nella sua opera *De potestatibus*, afferma che già Romolo e Numa Pompilio ebbero due questori; questa tradizione, tuttavia, pare dubbia già alla nostra fonte. Ad ogni modo, secondo Ulpiano, è certo che questori esistessero al tempo di Tullo Ostilio, poiché è *opinio* dei *veteres* che fosse stato proprio questo re ad introdurre i questori nella gestione dello stato. Non è possibile dire a quale delle due tradizioni Tacito, con la sua quanto mai generica espressione *regibus etiam tum imperantibus*, si riferisca: a quella che fa risalire la questura a Romolo o, piuttosto, all'altro filone, che la attribuisce a Tullo Ostilio. Tuttavia, sulla base della testimonianza di Ulpiano, dobbiamo ipotizzare che Giunio Graccano (per la cui testimonianza si veda oltre) accreditasse non solo la particolare antichità della questura, risalente fino a Romolo, ma anche il fatto che essa fosse sin da subito una carica

¹⁵⁵ A questo proposito vd. in particolare Harris 1976.

¹⁵⁶ Per un profilo di Giunio Graccano vd. Nicolet 1965; Zucchelli 1975; Bretonne 1982, 13; Moatti 2015, 111.

elettorale: *quos ipsi non sua voce sed populi suffragio crearent*. Ulpiano, nel riportare la testimonianza di Giunio Graccano, esplicitamente contraddistingue la creazione popolare, in ambito comiziale, dalla nomina vera e propria, qui richiamata con il sintagma *sua voce*. Poiché Tacito, a sua volta, sostiene che la questura sarebbe divenuta magistratura elettorale solo diversi anni dopo la sua reintroduzione (per il significato di *repetita* vd. oltre) per opera di Lucio Bruto, è chiaro che, prima di questo momento, si divenisse questori per nomina diretta, prima del re e poi dei consoli, come lo stesso Tacito afferma, quando richiama la perdurante (evidentemente rispetto all'epoca dei re) *potestas eligendi* dei consoli. Se così è, dobbiamo escludere che Tacito accreditasse il filone di Giunio Graccano che voleva la questura già operante al tempo di Romolo e ne faceva una carica elettiva¹⁵⁷, e accettasse piuttosto l'*opinio* dei *veteres*, privilegiata anche da Ulpiano, che la attribuivano a Tullo Ostilio. È vero che Ulpiano non specifica se questi *veteres* ritenessero la questura di Tullo Ostilio carica di elezione popolare o, piuttosto, di nomina regia, tuttavia, visto il contrasto con la versione di Giunio Graccano, viene da pensare che per i *veteres* i questori fossero nominati dal re, non eletti dal popolo. L'eventuale accordo con

¹⁵⁷ Non si tratta, in questa indagine, di definire la correttezza delle tradizioni discusse, e quindi, nel caso specifico, di valutare se la questura fosse effettivamente operante al tempo di Romolo o meno e se la sua elezione fosse demandata al popolo. Qui, come si nota, si tratta soprattutto di stabilire, sul piano prettamente storiografico, quale tradizione possa essere confluita in Tacito e definire, se possibile, il tipo di intervento operato dallo storico sulla sua fonte. In altri ambiti, invece, si è piuttosto tentato di definire il livello di affidabilità di queste stesse tradizioni nell'ottica della ricostruzione della storia e del profilo giuridico della questura. Ad esempio, nel caso della notizia di Giunio Graccano che vuole la questura sin da subito magistratura elettiva, è stato sostenuto che essa non sarebbe altro che riflesso del dibattito politico del tempo dei Gracchi e della vicinanza tra questi e la fonte, tesa, nello specifico, ad esaltare il ruolo cardine del popolo e delle sue assemblee anche nel tempo più remoto di Roma: Cloud 2003, 96. D'altro canto, secondo lo studioso, Ulpiano accetterebbe l'origine regia della questura sostanzialmente perché gli imperatori sarebbero gli eredi dei re: Ulpiano, quindi, tenderebbe ad attribuire quanti più istituti ai re, per riavvicinarli, indirettamente, agli imperatori. Tale visione appare opinabile, se non discutibile: a parte le varie questioni controverse che solleva, pare certo da escludere che Ulpiano lavorasse in maniera così meccanicistica. Né si vede in che modo attribuire la questura ai re, come qualunque altra istituzione, avrebbe dovuto esaltare la figura dell'imperatore. Né, infine, possiamo dimenticare che molte tradizioni che attribuiscono gli istituti repubblicani, quale la questura, ai re sono proprio di età repubblicana.

Tacito farebbe escludere che la questura d'epoca monarchica fosse elettorale.

Accanto a Tacito ed Ulpiano vi è un'ulteriore fonte che accredita l'origine monarchica della questura, ma essa non entra nella moderna discussione storica (né in quella storiografica) poiché ritenuta di scarsa affidabilità e soprattutto totalmente dipendente da Ulpiano. Si tratta della testimonianza che Giovanni Lido, nel suo *De magistratibus*, ci rende sulla nascita, sullo sviluppo e sul profilo della questura (Lyd. *De mag.* 1.24-26). In particolare, all'inizio della trattazione (Lyd. *De mag.* 1.24), Giovanni Lido afferma di trarre le sue informazioni da Giunio Graccano: a sua detta, la questura sarebbe stata istituita da Servio Tullio come carica elettiva. Il prosieguito della trattazione appare poi particolarmente farraginoso e a tratti anche inesatto, se non del tutto sbagliato, visto che, anacronisticamente, Giovanni Lido attribuisce a Giunio Graccano anche alcune informazioni relative ai *quaestores candidati principis*, che Giunio Graccano certamente non poteva conoscere. Peraltro, lo stesso Giovanni Lido ammette nel proemio della sua opera di non sapere se le opere di Giunio Graccano, note a scrittori di cose giuridiche, siano ancora esistenti al suo tempo, segno che egli non può che citarlo di seconda mano. Si è infatti concordi nel ritenere che, nel passo sulla questura, Giovanni Lido stia consultando proprio Ulpiano, peraltro menzionato esplicitamente, da cui avrebbe tratto la citazione e il nome di Giunio Graccano.

D'altro canto, non possiamo non notare la scarsa accuratezza con cui Giovanni Lido avrebbe consultato anche lo stesso Ulpiano, poiché, di fatto, la sua citazione di Giunio Graccano è erranea: stando ad Ulpiano, lo storico dell'età graccana attribuisce la creazione dei questori a Romolo, non a Servio Tullio, come invece asserisce Giovanni Lido. È quindi chiaro che Giovanni Lido abbia letto male Ulpiano, fraintendendo anche la citazione di Graccano, che trovava nella sua fonte. Per questi motivi, pare sia da escludere che Giovanni Lido leggesse una tradizione, di ambito o di interessi spiccatamente giuridici, parallela a quella confluita in Ulpiano¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Così Caimi 1984, 151.

A parte Giovanni Lido, che in sostanza riproduce la tradizione confluita in Ulpiano, altre sono le testimonianze che fanno risalire la questura all'età monarchica. In particolare, anche Cassio Dione sembra accreditare questa versione.

Secondo lo storico greco, a noi noto, nella parte che qui interessa, nella versione epitomata di Zonara (Zon. 7.13), i questori sarebbero stati collocati all'amministrazione del tesoro da P. Valerio Publicola, probabilmente nel 509 a.C.¹⁵⁹. Secondo Cassio Dione, in particolare, questi questori sarebbero stati preposti all'amministrazione del tesoro, affinché i consoli, gestendo anche questo aspetto della vita pubblica, non acquisissero troppo potere. La menzione di Publicola ha indotto alcuni a ritenere che Cassio Dione accreditasse la versione che voleva i questori introdotti in età repubblicana, come più esplicitamente afferma Plutarco (per cui vd. oltre)¹⁶⁰.

In realtà, la testimonianza dionea è molto più complessa: secondo il prosieguo della testimonianza di Cassio Dione, infatti, i questori, in una prima fase avrebbero avuto competenze giudiziarie, come dimostra il nome della carica, attribuito loro "perché interrogavano e perché cercavano la verità per mezzo delle domande"¹⁶¹. In seguito, a tali competenze si sarebbero aggiunte quelle amministrative, le quali sopravvivono anche in un terzo e ultimo stadio dell'evoluzione della magistratura, quando le prerogative giudiziarie saranno assorbite da altre cariche.

¹⁵⁹ Questa è l'impressione che si ricava, oltre che naturalmente dalla menzione di Publicola, dal fatto che la notizia è preceduta, nell'epitome di Zonara, da quella dell'esilio di Tarquinio il Superbo da Roma. Vd. a questo proposito Urso 2005, 37.

¹⁶⁰ Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 9.

¹⁶¹ Chiaramente, qui il riferimento è al verbo *quaerere*, che altre fonti (Varrone) collegano etimologicamente a *quaestor*. Varr. l.l. 5.81: *Quaestores a quaerendo qui conquirerent publicas pecunias et maleficia, quae triumviri capitales nunc conquirunt; ab his postea qui quaestionum iudicia exercent quae<i>tores dicti*. Cfr. Fest. p. 310 L: *Quaestores <dicebantur, qui quaerent de rebus> capitalibus, unde <iidem> etiam in XII quaestores parri>cidi appellantur*; vd. anche il commento di Paolo a Fest, p. 247 L: *Parrici<di> quaestores appellabantur, qui solebant creari causa rerum capitalium quaerendarum*. Cfr. Is. Orig. 9.4.16: *Quaestores quasi quaesitores ex eo, quod quaestionibus praesunt*. L'etimologia è passata anche nelle fonti giuridiche, ed in particolare nel *liber singularis de officio quaestoris* di Ulpiano (D. 1.13.1.1 pr., Ulp. l. S. de off. quaest.): *Et a genere quaerendi quaestores initio dictos et Iunius et Trebatius et Fenestella scribunt*. Su questa etimologia vd. Ceci 1892, 66. Vd. oltre per questo aspetto.

A parte il problema del riferimento, in Cassio Dione, all'avvicendamento di *quaestores parricidii* e *quaestores aerarii*, su cui esiste un ampissimo dibattito¹⁶², notiamo come lo storico, anche nella prima parte della sua testimonianza, non affermi, come pure è stato inteso, che la questura fosse stata introdotta da Publicola, ma solo che quest'ultimo destinò ai questori la gestione del tesoro. Essi, come chiarisce il resto del passo, esistevano già: semplicemente, la novità introdotta da Publicola sarebbe consistita nell'attribuire loro delle funzioni che non avevano, implicando, in questo modo, l'identità di *quaestores parricidii* e *quaestores aerarii*. E proprio perché al tempo di Publicola la questura già funzionava, essa non poteva che essere stata introdotta in età monarchica, quando ai questori erano attribuite funzioni giudiziarie. In questo senso, Cassio Dione e Tacito concordano, poiché per entrambi i questori sarebbero nati in età monarchica. Non solo, sebbene i due autori differiscano per molteplici motivi e dettagli¹⁶³, la sequenza cronologica da essi proposta è la me-

¹⁶² Il problema principale relativamente ai *quaestores parricidii* e ai *quaestores aerarii* riguarda il loro rapporto reciproco, che alcuni risolvono identificandoli *tout court*, sulla scorta delle fonti antiche (tutte quelle che hanno trattato il problema dell'origine della questura, con l'eccezione di Pomponio, per cui si veda oltre) che, come si è visto, attribuiscono alternativamente ai questori funzioni prima giudiziarie e poi finanziarie, potendo le seconde sostituire o affiancarsi alle prime. Entro una discussione bibliografica che ha prodotto numerosissimi contributi, qui citeremo, per darne un'idea, solo gli autori che hanno maggiormente inciso sul dibattito. Secondo W.A. Becker, l'etimologia, già proposta dagli antichi, di *quaestor* da *quaerere* assicurerebbe l'originaria funzione giudiziaria di questi magistrati; successivamente, alla nascita della Repubblica, essi sarebbero passati ad amministrare anche il tesoro pubblico, cosicché la denominazione *quaestores parricidii* sarebbe stata loro attribuita solo nei contesti di processi capitali (in sostanza, dunque, i questori restano gli stessi, ampliandosi piuttosto le loro competenze). A.W. Zumpt ritiene invece che i *quaestores parricidii* fossero del tutto distinti, per funzione e per profilo, dai *quaestores aerarii*, anche perché i secondi furono introdotti solo in un secondo momento. Comune alle varie linee interpretative è, laddove si accetti l'origine monarchica della questura, la convinzione che i *quaestores parricidii* o meno, si occupassero di omicidi, e non di altre questioni, in età monarchica. Tra coloro che sostengono l'unicità della carica si vedano, oltre a Becker 1843-1867, vol. II/2, 335; Karlowa 1885, 257; Mommsen 1887, 538; Staveley 1954-1955, 425; De Sanctis 1958, 404. Per il filone che distingue nettamente i due tipi di *quaestores* si veda, oltre a Zumpt 1865-1869, I/1, 73 e Latte 1936; Kaser 1950, 78; Bleicken 1955, 112; Cloud 1971, 25; Lintott 1972, 235; Kunkel, Wittmann 1995, 511. Altre indicazioni bibliografiche in Urso 2005, 38 e Berrendonner 2022, 68. Una sintesi della questione in Santalucia 1998, 48.

¹⁶³ Tacito non specifica, ad esempio, quali fossero le funzioni dei questori

desima. In entrambi, infatti la questura si sviluppa in tre stadi: introdotta in età regia, al debutto della Repubblica si arricchisce di nuove funzioni, così come poi accadrà di nuovo in un terzo momento: per Cassio Dione, si specializzerà come carica finanziaria, per Tacito come carica di ambito militare.

Anche sotto questo profilo Tacito riferisce un dato controverso, che non troviamo in altre tradizioni, nemmeno in quelle che attribuiscono l'istituzione della questura agli albori dell'epoca repubblicana¹⁶⁴, vale a dire l'esatta collocazione cronologica in cui i questori, la cui identità è peraltro specificata (L. Valerio Potito e M. Emilio Mamercus, per cui vd. oltre), divennero elettivi e assunsero funzioni militari, 63 anni dopo la cacciata dei Tarquini, cioè nel 447-446 a.C. (secondo la cronologia tradizionale).

Mentre le altre fonti sull'origine della questura insistono su due sole funzioni, variamente coniugate, quella finanziaria e quella giudiziaria (precedendo l'una l'altra o viceversa), Tacito è l'unico ad introdurre, a questa altezza cronologica, un riferimento all'ambito militare.

Il 447-446 a.C. diventa, nella prospettiva tacitiana, un anno fondamentale: in primo luogo, registriamo l'introduzione dell'aspetto elettivo, poiché i questori verranno d'ora in avanti eletti dal popolo e non dipenderanno più dalla *potestas eligendi* del console¹⁶⁵; in secondo luogo, sottolineiamo i nuovi compiti di

quando furono introdotti e poi ribaditi da L. Bruto: egli afferma solo che, a metà del V secolo a.C., assunsero anche funzioni militari (*ut rem militarem comitarentur*); su questo aspetto, centrale per Tacito, vd. oltre.

¹⁶⁴ Pomp. D. 1.2.2.22-23 Pomp. l. S. *enchir.*; Plut. *Publ.* 12.3-4. Secondo Urso 2018, 40, Cassio Dione / Zonara e Plutarco dipenderebbero dalla medesima tradizione, poiché entrambi attribuiscono a Publicola un ruolo decisivo nella storia della questura. Tuttavia, mentre per Plutarco Publicola avrebbe introdotto la questura come carica finanziaria *tout court*, secondo Cassio Dione egli modificò le funzioni della questura, che già esisteva, riportandole all'ambito amministrativo. Si tratta, a mio avviso, di due versioni diverse, difficilmente accostabili, anche per il fatto, dirimente, che per Plutarco la questura fu inventata da Publicola, per Cassio Dione solo riformata. Non si può dunque parlare di medesima tradizione o diversi filoni della stessa tradizione: siamo, piuttosto, di fronte a tradizioni complessivamente diverse e non coerenti reciprocamente.

¹⁶⁵ Solo Tacito e Ulpiano, e Giunio Graciano pongono l'accento sull'aspetto elettivo, che sostituisce la nomina regia e consolare. L'epitome di Zonara, che usa il verbo γίγνομαι, non permette di capire quale versione accreditasse l'autore greco.

ambito militare che vengono attribuiti ai questori elettivi e che si aggiungono alle funzioni precedenti (che Tacito non specifica). Di fatto, come accennato, mentre in altre fonti¹⁶⁶ la questura si arricchisce di funzioni giudiziarie (o le perde, come nel caso di Cassio Dione), in Tacito si menzionano solo prerogative militari e non si fa cenno a quelle giudiziarie.

Dunque, la testimonianza di Tacito è doppiamente importante ed unica, poiché sgancia la questura dall'anno del 509 a.C., che diventa solo il momento in cui essa è ribadita anche per la Repubblica, e ne colloca lo sviluppo importante e decisivo nel 447-446 a.C.¹⁶⁷. Pare significativo che Tacito colleghi molto strettamente la nuova carica elettiva e le nuove funzioni militari, laddove Pina Polo, ad esempio, ritiene che la vera innovazione sarebbe consistita nel fare della questura una magistratura da eleggere e non nominare¹⁶⁸.

4.2 La questura a metà del V secolo a.C.

Che quell'anno, nello specifico, dovesse rappresentare un punto importante nella storia della questura è confermato indirettamente anche da Livio, quando, per la prima volta, associa i questori all'*aerarium* (Liv. 3.69.8): *haec omnia adeo mature perfecta accepimus ut signa, eo ipso die a quaestoribus ex aerario prompta delataque in campum, quarta diei hora mota ex campo sint, exercitusque novus, paucis cohortibus veterum militum voluntate sequentibus, manserit ad decimum lapidem*. Apparentemente, la testimonianza liviana potrebbe sembrare incoerente rispetto a quella tacitiana; d'altro canto, Livio soster-

¹⁶⁶ Così accade nella tradizione confluita nell'*Enchiridion* di Pomponio (vd. passo citato sopra).

¹⁶⁷ Secondo alcuni, solo nel 446 a.C. la questura avrebbe acquisito l'aspetto di vera e propria magistratura, perché eletta dal popolo. In questa linea di pensiero, dunque, la testimonianza tacitiana si rivela dirimente, essendo l'unica a riportare entro un contesto storico verosimile, che non fosse cioè l'anno tipico della nascita della Repubblica, l'istituzione, o meglio l'istituzionalizzazione, della questura. Si vedano a questo proposito: Latte 1936, 32-33; Kunkel, Wittmann 1995, 512. Altri riferimenti al dibattito storiografico su questo punto in Berrendonner 2022, 69.

¹⁶⁸ Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 8.

rebbe, secondo l'opinione corrente, l'origine repubblicana della questura¹⁶⁹, in contrasto con la versione tacitiana.

In realtà, faremo notare come la caratterizzazione militare brevemente riferita da Tacito pare richiamata anche da Livio. Il passo appena visto, infatti, si riferisce all'anno 446 a.C. quando, di fronte ad una rinnovata minaccia da parte di Equi e Volsci, e di conseguenza in un clima di concordia tra plebei e patrizi, si procedette ad una leva che, nelle intenzioni dei consoli, doveva essere unanime e senza eccezioni o deroghe. In un contesto di grande emergenza, Livio segnala anche la rapidità con cui furono tratte dall'erario le insegne delle coorti ad opera dei questori. Ci possiamo chiedere se nella tradizione confluita in Tacito, che affermava che solo a partire da quell'anno i questori sarebbero stati eletti, la vicenda narrata da Livio (in cui si menzionano specificamente i questori) giustificasse la caratterizzazione militare richiamata da Tacito. D'altra parte, la frase utilizzata da

¹⁶⁹ Livio (Liv. 2.41.11) menziona per la prima volta la questura per il 505 a.C., in relazione al processo intentato contro Sp. Cassio (cfr. Cic. *Rep.* 2.60). Tuttavia, ciò non vuol dire che egli ne collocasse l'istituzione proprio in quell'anno, che è, semmai, un semplice *terminus ante quem*. In realtà, il primo ad aver sostenuto che Livio tramandasse un'origine repubblicana per la questura è Mommsen, secondo cui una data più alta sarebbe da escludere per via del fatto che i questori venivano eletti nei comizi tributi (Mommsen 1887, 524-525; cfr. Coarelli 2014, 99). D'altro canto, faremo notare come tutte le fonti (almeno quelle che prendono in considerazione il problema) siano concordi nell'affermare che la questura, in un primo momento, sarebbe stata carica di nomina e non elettorale. Dobbiamo infine ricordare che la menzione dei questori per il 504 a.C. è, nel testo liviano, attribuita ad una sola delle tradizioni che lo storico ha consultato per la questione di Sp. Cassio e la sua condanna (Liv. 2.41.11: *invenio apud quosdam, idque propius fidem est, a quaestoribus Caesone Fabio et L. Valerio diem dictam perduellionis* ...); altre fonti, per contro, non ricordano i questori. Il medesimo ragionamento si può applicare anche al resoconto di Dionigi di Alicarnasso, il quale, al pari di Livio, non tratta esplicitamente del problema delle origini della questura. Lo storico greco menziona per la prima volta dei *ταμίαι* in occasione della vicenda di Porsenna, attribuendo loro delle funzioni di carattere finanziario (Dion. Hal. 5.34.4). Pare dunque che Dionigi accettasse la tradizione che conferiva ai questori delle prerogative di ambito finanziario agli albori della Repubblica. Ciò potrebbe implicare che egli accreditasse, nel contempo, la tradizione che li voleva introdotti proprio quell'anno. Inoltre, il fatto stesso che Dionigi non menzioni la questura per l'età regia suggerisce che la tradizione da lui accolta non collocasse la nascita della magistratura in questo periodo. Tuttavia, trattandosi di *argumentum ex silentio*, pare preferibile sospendere il giudizio su cosa effettivamente Dionigi pensasse della questura in epoca monarchica. Medesima prudenza in Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 10.

quest'ultimo (*ut rem militarem comitarentur*) apre a questa possibilità, poiché potrebbe rimandare proprio alle insegne militari tratte dall'erario e accompagnate dai questori fino al Campo Marzio. Se così fosse, se cioè Livio conserva traccia di una vicenda adatta a giustificare quanto affermato da Tacito, quest'ultimo avrebbe accettato una tradizione non arbitraria, ma ben ancorata nello svolgimento dei fatti storici. A Tacito, o alla sua fonte diretta, potrebbe piuttosto spettare l'accentuazione del carattere militare rispetto a quello più prettamente finanziario (ovviamente, il legame tra le due funzioni è rappresentato dal comune riferimento all'erario, da cui furono tratte le insegne e di cui i questori erano amministratori).

Livio pare poi conservare ricordo di una tradizione che potrebbe avvalorare la versione tacitiana, a conferma della dipendenza di quest'ultima da un preciso e coerente filone storiografico. Significativo è, a questo proposito, il discorso che Livio fa pronunciare al tribuno C. Canuleio per difendere il matrimonio misto tra patrizi e plebei (Liv. 4.3-5; 4.4.1-3): *At enim nemo post reges exactos de plebe consul fuit. Quid postea? Nullane res nova institui debet? Et quod nondum est factum—multa enim nondum sunt facta in novo populo,— ea ne si utilia quidem sunt fieri oportet? Pontifices, augures Romulo regnante nulli erant; ab Numa Pompilio creati sunt. Census in civitate et discriptio centuriarum classiumque non erat; ab Ser. Tullio est facta. Consules nunquam fuerant; regibus exactis creati sunt. Dictatoris nec imperium nec nomen fuerat; apud patres esse coepit. Tribuni plebi, aediles, quaestores nulli erant; institutum est ut fierent. Decemuiros legibus scribendis intra decem hos annos et creavimus et e re publica sustulimus*. Come rilevato anche da altri¹⁷⁰, la sequenza cronologica con cui Canuleio, nel discorso fittizio ricostruito da Livio, menziona le magistrature non è casuale, ma ripercorre in maniera precisa la scansione con cui furono introdotti i vari organi istituzionali di Roma repubblicana. In particolare, appare degno di nota il fatto che i questori vengano citati subito prima del Decemvirato, a suggerire che la

¹⁷⁰ Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 10.

magistratura sarebbe stata introdotta proprio a ridosso di quella vicenda, almeno nella forma elettorale che Tacito sottolinea.

La medesima indicazione cronologica è presupposta anche nell'*Enchiridion* di Pomponio, il quale, come Livio nel discorso di Canuleio, sembra collocare l'origine dei questori dopo l'istituzione dei tribuni della plebe e degli edili, ma prima del decemvirato (D. 1.2.2.22-23 Pomp. l. S. *enchir.*): *Deinde cum aerarium populi auctius esse coepisset, ut essent qui illi praeessent, constituti sunt quaestores, qui pecuniae praeessent, dicti ab eo quod inquirendae et conservandae pecuniae causa creati erant. Et quia, ut diximus, de capite civis Romani iniussu populi non erat lege permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus praeessent: hi appellabantur quaestores parricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum.* Naturalmente, esistono chiare differenze tra la versione di Pomponio e quella di Tacito, dato che quest'ultimo, oltre a sostenere l'origine regia della questura, non fa mai cenno alla questione finanziaria né a quella giudiziaria, che pure sono centrali per Pomponio¹⁷¹.

La versione di Pomponio riemerge ancora nel prosieguo della trattazione della questura nel *De magistratibus* di Giovanni Lido (Lyd. *De mag.* 1.26). Che si tratti della medesima tradizione è ormai ampiamente accettato in dottrina, sebbene Giovanni Lido, erroneamente, la attribuisca al commentario di Gaio alle leggi delle XII tavole¹⁷². Senza entrare nel merito di una questione assai complessa, noteremo che in un altro passo, relativo stavolta al decemvirato, Giovanni Lido ribadisce che la fonte che per lui sarebbe Gaio, ma che per i moderni sarebbe piuttosto Pomponio, si occupa dei decemviri dopo aver trattato la questura (Lyd. *De mag.* 1.34): anche in questo caso, si potrebbe far valere il criterio che abbiamo applicato nei casi sopra visti, ipotizzando cioè che la sequenza delle magistrature trattate corrispondesse alla loro effettiva istituzione.

¹⁷¹ D'altro canto, Tacito non ritiene di dare informazioni sulle prerogative dei questori, se non quel breve cenno *ad rem militarem*, per cui vd. sopra e oltre.

¹⁷² La questione, assai complessa, è riassunta da Caimi 1984, 160-174. Giovanni Lido, diversamente da Pomponio, non dà, in questo passo, indicazioni cronologiche, neppure indirette, quanto alle origini della questura.

Qui, infatti, interessa rilevare il dato cronologico, che, collocando la questura poco prima del decemvirato, contribuisce, a mio avviso, a porre la tradizione confluita in Tacito entro un preciso filone storiografico, sebbene Tacito non parli di istituzione *tout court* (come peraltro neanche le altre fonti), ma di una sua riforma in senso elettorale.

Che Tacito, tracciando la storia della questura, avesse di fronte a sé una fonte unitaria e non si limitasse perciò a considerazioni sparse tratte da più autori (o a proporre sue considerazioni personali, più o meno giustificate da tradizioni precedenti) è mostrato, a mio avviso, dalle parole che precedono l'*excursus* stesso. Queste osservazioni non sono mai state lette con attenzione, essendo al più considerate come brevi considerazioni di carattere generale, poco attinenti al contenuto della digressione, quando, in realtà, esse appaiono fortemente coerenti a questa, ed anzi aiutano a collocarla nella tradizione storiografica. Rivediamo il passo (Tac. *Ann.* 11.22.3): *apud maiores virtutis id praemium fuerat, cunctisque civium, si bonis artibus fiderent, licitum petere magistratus; ac ne aetas quidem distinguebatur quin prima iuventa consulatum et dictaturas inirent*. Generalmente, si ritiene che queste parole si riferiscano al periodo in cui le istituzioni di Roma erano ancora in via di formazione, non esistendo perciò un preciso *cursus honorum*: in particolare, Tacito afferma che non vi erano limitazioni di età per accedere alla questura stessa, ma nemmeno per il consolato e la dittatura.

In una situazione così fluida dal punto di vista istituzionale non sorprende che uno dei primi questori eletti nel 446 a.C. menzionati da Tacito sia L. Valerio Potito, che era già stato console nel 449 a.C.¹⁷³. La considerazione di Tacito, dunque, lungi dall'essere generale, si sarebbe in realtà riferita alla fluidità istituzionale che riguardava le cariche, inclusa la questura, a cui poi dedica il suo *excursus*.

¹⁷³ Liv. 3.39.1. Vd. Sobeck 1909, 3; Broughton 1952, vol. 1, 51; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 330. Il collega questore, M. Emilio Mamercino, sarà tribuno militare con potere consolare nel 438 a.C.: Broughton 1952, vol. 1, 57; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 208. D'altro canto, nella tradizione confluita in Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 10.23-25), il questore del 458 a.C., T. Quinzio Capitolino, era stato già tre volte console.

4.3 *La questura in Tacito*

Possiamo dunque affermare che Tacito, asserendo che proprio poco dopo il decemvirato la questura aveva conosciuto un momento di sviluppo importante, si richiamasse ad una tradizione storiografica che collocava l'istituzione della questura *tout court* o una sua importante evoluzione negli anni a cavallo della metà del V secolo a.C.¹⁷⁴.

La versione fornitaci da Tacito appare particolarmente interessante, e anche divergente dalle altre fonti che abbiamo a disposizione, per un ulteriore importante aspetto.

Abbiamo visto sopra come per Cassio Dione e Plutarco un ruolo decisivo nello sviluppo o nell'introduzione *tout court* della questura sarebbe stato giocato da P. Valerio Publicola, durante il suo primo consolato. Tacito, diversamente, non attribuisce nessuna funzione a Publicola, poiché, nella sua ottica, il vero punto di svolta è rappresentato dal momento in cui la magistratura divenne elettiva. Per il 509 a.C. egli si limita a citare una *lex curiata, repetita* da L. Bruto, da cui si trae la testimonianza dell'esistenza della questura in epoca regia: *quod lex curiata ostendit a L. Bruto repetita*.

La *repetitio* di una *lex curiata* assicura, evidentemente, la persistenza della questura nel momento della transizione dalla monarchia alla repubblica. Si tratta, in primo luogo, di capire cosa intendesse Tacito per *lex curiata*. Senza tornare sul dibattito incentrato sul concetto stesso di *lex curiata*, possiamo accettare la definizione più generica, e certa, che di essa si dà oggi in dottrina: la *lex curiata*, in relazione anche alle magistrature minori, confermava l'elezione dei magistrati stessi avvenuta¹⁷⁵, in epoca repubblicana, in altre assemblee popolari, definendo nel contempo le prerogative del magistrato, più nello specifico la sua *potestas*.

¹⁷⁴ Esiste, a questo proposito, un'importante differenza: Tacito si riferisce agli anni successivi al decemvirato, altre fonti a quelli subito precedenti. Tale slittamento cronologico si può spiegare in vario modo, anche solo con un errore prodottosi ad un certo punto nella tradizione, ma ciò non toglierebbe il fatto che per buona parte della tradizione antica intorno alla metà del V secolo a.C. si produsse una modifica degna di nota intorno a questa magistratura.

¹⁷⁵ Così, in sintesi, Humm 2012, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

Nel caso di Tacito, bisognerà allora distinguere tra il caso in cui la *lex curiata* riguardasse direttamente i questori, definendo i poteri di questi dopo che erano stati nominati tali (dal re, in età regia, dai consoli in età repubblicana)¹⁷⁶, e il caso in cui invece la *lex curiata* menzionasse i questori in un contesto più ampio, ad esempio quello di una legge che definiva le prerogative dei consoli e che perciò contenesse un riferimento ai questori e alla loro nomina da parte dei consoli. Dato che Tacito ci dà questa informazione dopo aver specificato che la questura era stata introdotta in età monarchica, e la premette alla considerazione secondo cui la facoltà di scegliere i questori sarebbe rimasta ai consoli, sembra più verosimile che la *lex curiata* ribadita da L. Bruto fosse quella che descriveva le facoltà del console¹⁷⁷. D'altro canto, se il questore era nominato dal re e poi dai consoli, non sarebbe stata necessaria una *lex curiata* per il questore stesso. Ancora una volta, Tacito ci dà conferma di aver consultato fonti particolarmente informate nell'ambito delle leggi e delle magistrature: egli, infatti, fornisce la prova che dimostra l'origine monarchica della questura, dando mostra di conoscere l'esistenza di una *lex curiata*, ribadita da L. Bruto perché evidentemente trasferita dal re ai consoli, in cui si ripetevano le prerogative che dal primo passavano ai secondi.

Questo particolare non rappresenta solo un dettaglio storicamente più o meno attendibile: esso, piuttosto, riporta la questura all'alveo del re e delle sue prerogative, ponendo in risalto come essa, in origine, fosse solo un'emanazione del re, essendo i questori degli "assistenti", per così dire, del re, per utilizzare un'immagine coniata da Cloud¹⁷⁸.

Secondo lo studioso, dunque, si rivelerebbe l'identità della fonte ultima impiegata da Tacito per la sua digressione, da identificare con gli scritti o le orazioni di Claudio. Come noto, Syme

¹⁷⁶ Mommsen 1892, 283; Stasse 2005, 381.

¹⁷⁷ Così Humm 2012, 67; Tarpin, 2015, 281. Diversamente, Van Haepelen 2012, 89 ritiene che la *lex curiata* sancisse solo che il magistrato fosse eletto *optima lege* e non ne definisse le prerogative. Ai fini del nostro discorso, poco cambia: anche in questo caso la *lex* non avrebbe riguardato i questori *tout court*, ma i consoli, essendo i questori solo menzionati dalla legge. Vd. anche Magdelain 1968, 81; Bleicken 1981, 273.

¹⁷⁸ Cloud 2003, 97-98.

sostiene a più riprese come le digressioni antiquarie (o riferimenti più puntuali di tipo analogo) derivino, in maniera più o meno mediata, dalle opere di Claudio: la storia della questura, con il re posto al centro di questa, tradirebbe dunque una fonte di età imperiale, ed anzi forse l'imperatore stesso, interessato, anche in digressioni antiquarie, a riconoscere la centralità del *princeps*, soprattutto in relazione a istituzioni di origine repubblicana.

Il suggerimento di Syme deve essere certamente accolto, a patto che si ribadisca che il principe, nel valorizzare notizie, spesso poco diffuse, sulla storia (istituzionale e no) di Roma repubblicana non ha inventato *tout court*, né ha piegato a propri fini quanto trasmesso dalle fonti: piuttosto, può aver valorizzato quegli elementi, già presenti nella tradizione storiografica, che potevano tornare utili nella costruzione argomentativa dei suoi discorsi, come anche nelle sue opere storiografiche¹⁷⁹. A sua vol-

¹⁷⁹ La produzione storiografica e più latamente letteraria di Claudio è richiamata molto brevemente da Suet. *Claud.* 33: *Aleam studiosissime lusit, de cuius arte librum quoque emisit, solitus etiam in gestatione ludere, ita essedo alueoque adaptatis ne lusus confunderetur*; *Claud.* 41-42: *Historiam in adulescentia hortante T. Livio, Sulpicio vero Flavo etiam adiuvante, scribere adgressus est. Et cum primum frequenti auditorio commisisset, aegre perlegit refrigeratus saepe a semet ipso. Nam cum initio recitationis defractus compluribus subsellis obesitate cuiusdam risus exortus esset, ne sedato quidem tumultu temperare potuit, quin ex intervallo subinde facti reminisceretur cachinnosque revocaret. In principatu quoque et scripsit plurimum et assidue recitavit per lectorem. Initium autem sumpsit historiae post caedem Caesaris dictatoris, sed et transiit ad inferiora tempora coepitque a pace civili, cum sentiret neque libere neque uere sibi de superioribus tradendi potestatem relictam, correptus saepe et a matre et ab avia. Prioris materiae duo volumina, posterioris unum et quadraginta reliquit. Composuit et "de vita sua" octo volumina, magis inepte quam inelegranter; item «Ciceronis defensionem adversus Asini Galli libros» satis eruditam. novas etiam commentus est litteras tres ac numero veterum quasi maxime necessarias addidit; de quarum ratione cum privatus adhuc volumen edidisset, mox princeps non difficulter optinuit ut in usu quoque promiscuo essent. Extat talis scriptura in plerisque libris ac diurnis titulisque operum. Nec minore cura Graeca studia secutus est, amorem praestantiamque linguae occasione omni professus. Cuidam barbaro Graece ac Latine disserenti: "cum utroque," inquit, "sermone nostro sis paratus"; et in commendanda patribus conscriptis Achaia, gratam sibi provinciam ait communium studiorum commercio; ac saepe in senatu legatis perpetua oratione respondit. Multum vero pro tribunali etiam Homericis locutus est versibus. Quotiens quidem hostem vel insidiatorem ultus esset, excubitori tribuno signum de more poscenti non temere aliud dedit quam: Ἀνδρ' ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ. Denique et Graecas scripsit historias, Tyrrhenicon viginti, Carchedoniacon octo. Quarum causa veteri Alexandriae Musio additum ex ipsius nomine novum; institutumque ut quotannis in altero Tyrrhenicon libri, in altero Carchedoniacon diebus statutis velut in auditorio*

ta, Tacito non si sarà limitato a trarre “di peso” materiale dalla fonte claudia, senza intervento proprio e originale: nel caso specifico, ad esempio, l'interesse di Tacito non sta nel mostrare l'origine ancora regia della questura, quanto piuttosto nel porre in risalto il mercato che di essa si fa al tempo di P. Cornelio Dolabella, dalla cui critica parte la digressione stessa.

Certo è che, chiunque fosse l'ultima fonte consultata da Tacito per la questura, ma anche per temi diversi e sempre afferenti al periodo altorepubblicano di Roma, questa doveva privilegiare versioni minoritarie, di aspetto vagamente erudito, non sempre particolarmente diffuse, di frequente in contrasto con quelle comunemente accreditate¹⁸⁰. Inoltre, si nota un'attenzione particolare per il dato istituzionale, che si esprime nella conoscenza specifica di nozioni, anche queste spesso poco diffuse, relative a magistrature e leggi.

Non sembra possibile, invece, svolgere considerazioni analoghe per il prosieguo della digressione: pur in una generale stringatezza, dovuta alla natura stessa della digressione, il racconto di Tacito, dopo aver richiamato il passaggio al popolo della scelta dei questori, si fa ancora più rapido, conciso e soprattutto poco chiaro. I secoli che separano la metà del V secolo a.C. dall'età sillana, che pure conobbero interventi importanti a carico della questura, sono richiamati molto brevemente, e solo in relazione al progressivo aumento numerico dei questori: questo, in primo luogo, viene attribuito all'espansionismo romano, che Tacito richiama, peraltro, apparentemente in modo improprio, poiché definisce l'Italia stipendiaria, e poi alla volontà di Silla di accrescere il senato¹⁸¹.

recitarentur toti a singulis per vices. Sull'attività storiografica di Claudio esiste un'ampia bibliografia, soprattutto in relazione alle sue opere di argomento etrusco. Su Claudio storico vd. in generale Huzar 1984, Malitz 1991, Schmidt 1991. Sull'opera storica di Claudio ha pesato molto il giudizio negativo degli antichi (segnatamente Seneca), ripresa in varia misura anche dalla critica moderna, tra cui in particolare Momigliano 1962, 1-19. Si è invece ormai affermata una certa linea interpretativa che tende a rivalutare Claudio come storico, ed in particolare come fonte di notizie desuete e poco note, non solo relativamente alla storia degli Etruschi: Briquel 1998, Briquel 1990. Cfr. Heurgon 1953 e Sordi 1993.

¹⁸⁰ Così anche Syme 1958, vol. 1, 433.

¹⁸¹ Su questa parte dell'*excursus* tacitano, si veda (oltre a Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 26): Coarelli 2014, Ferone 2003, Harris 1976, Smith 1978, 125-126.

Inoltre, appare patente l'assenza di Cesare¹⁸², che pure intervenne, in maniera importante e duratura, sul numero dei questori e sulle loro prerogative. Non ci soffermeremo su questi aspetti, tutti al centro del dibattito della critica moderna: diremo solo che a fronte di una generica svalutazione della testimonianza tacitiana, tacciata di fraintendimento o di scarsa precisione (perché non addentro a questioni di tipo squisitamente istituzionale), essa appare, al contrario e perlomeno in alcune sue parti, non solo precisa e dettagliata, ma anche di estremo interesse, poiché volta a valorizzare elementi poco noti in un quadro istituzionale complessivamente coerente. Il fatto che la digressione non sia che un rapido sguardo sulla questura repubblicana, particolarmente sintetico per l'epoca della media e tarda repubblica, non deve far fraintendere il valore di quanto resoci da Tacito o dalla sua fonte¹⁸³. Né pare significativa, a mio avviso, l'assenza di Cesare: anche in altri *excursus* Tacito non menziona informazioni che pure avrebbero potuto avere una precisa importanza nella sua ricostruzione storica. Ancora una volta, la forma abbreviata e condensata della digressione, insieme ad altre ragioni, può rendere ragione di molte assenze e di eventuali apparenti errori.

Da queste considerazioni, però, emerge una riflessione ulteriore, che, a mio avviso, dovrebbe essere tenuta presente quando si cerchi di definire e valutare l'aspetto delle fonti utilizzate da Tacito: l'attenzione più specifica per l'età monarchica ed arcaica rispetto alla piena epoca repubblicana. Sarebbe allora da capire se questa sproporzione è dovuta alla prospettiva di Tacito o se piuttosto alla sua fonte.

¹⁸² Syme 1958, vol. 1, 432. La motivazione ideologica dell'assenza di Cesare (che Syme registra anche in relazione all'*excursus* sul *pomerium*, Tac. *Ann.* 12.23.2) sarebbe da riportare alla fonte di Tacito, che Syme identifica con certezza con Claudio. Su questo aspetto vd. oltre.

¹⁸³ Così, giustamente, Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 26. Cfr. Prag 2014.

4.4 *Le misure promulgate da Claudio a carico della questura*

Come si è detto, il pretesto per la digressione è costituito dalla proposta di P. Cornelio Dolabella, nel 47, di far pagare ai questori l'organizzazione dei giochi gladiatori. Tale misura avrebbe avuto senza dubbio ripercussioni importanti sull'attività di questi magistrati, che avrebbero dovuto pagare di tasca propria spettacoli particolarmente costosi. Si capisce, dunque, la ferma opposizione da parte della classe senatoria, riflessa fedelmente dalle considerazioni di Tacito. Quest'ultimo, infatti, vuole dimostrare come ormai la questura sia divenuta di fatto una magistratura in vendita, perché solo i più abbienti potranno accedervi. Da questa convinta stigmatizzazione della proposta di P. Cornelio Dolabella deriva la configurazione specifica della digressione, tesa a dimostrare la natura del tutto diversa, come anche le funzioni, della questura in età repubblicana, quando essa era il *pretium* della virtù, non certo una carica da attribuire al miglior offerente.

Questa critica, apparentemente volta a stigmatizzare quello che Tacito presenta come un commercio, in realtà nasconde la preoccupazione, ben più concreta, che i questori dovessero attingere alle proprie sostanze per sostenere le spese di questo nuovo¹⁸⁴ *munus*. Non a caso, Nerone, nel suo primo anno di governo, fece emanare un provvedimento di dispensa in favore dei questori, con evidente sollievo dei senatori (e con parallelo disappunto di Agrippina, contraria all'abolizione delle misure di Claudio), come indica chiaramente Tacito (*Tac. Ann.* 13.5.1): *Nec defuit fides, multaque arbitrio senatus constituta sunt: ne quis ad causam orandam mercede aut donis emeretur, ne designatis [quidem] quaestoribus edendi gladiatores necessitas esset.*

¹⁸⁴ Secondo Piganiol 1923, 123-136, in realtà, la misura di Claudio non avrebbe introdotto una novità, ma solo ristabilito un uso, cioè il *munus gladiatorum* a carico dei questori, che questi ultimi avrebbero progressivamente sostituito con la più economica cura delle strade. L'ipotesi di Piganiol è ampiamente contraddetta dal passo di Svetonio (*Suet. Claud.* 24.3, per cui si veda oltre), che chiarisce la portata della misura voluta da Claudio, senza dubbio innovativa rispetto a quanto fino ad allora in uso. Per i diversi argomenti contro la ricostruzione proposta da Piganiol si veda Roda 1976, 146; Marcone 1981, 107; Ville 1981, 165.

quod quidem adversante Agrippina, tamquam acta Claudii subverterentur ...

In realtà, non è del tutto chiaro in cosa consistesse esattamente il provvedimento di Nerone, sia per quanto riguarda il riferimento ai *quaestores designati*, che, secondo alcuni, dimostrerebbe che l'obbligo introdotto da Claudio si appuntava solo sui questori non ancora entrati in carica (i questori erano eletti a gennaio ed entravano in carica solo nel dicembre successivo), sia per la durata stessa di questa sospensione, poiché pare che esso fosse poi revocato già da Nerone, poi di nuovo reintrodotta e poi definitivamente abolito da Domiziano¹⁸⁵, con cui il *munus gladiatorium* tornò stabilmente ad essere prerogativa dei questori¹⁸⁶.

Proprio perché mossa da disapprovazione, la testimonianza resa da Tacito a questo proposito potrebbe non essere oggettiva, soprattutto nell'enfaticizzazione di un prima, quando la questura era gratuita, ed un dopo, quando invece fu sottoposta al peso del *munus gladiatorium*. Il resoconto offertoci da Svetonio a proposito della medesima vicenda permette di inquadrare meglio quello parallelo di Tacito (Suet. *Claud.* 24.2): *Collegio quaestorum pro stratura viarum gladiatorium munus iniunxit detractaque Ostiensi et Gallica provincia curam aerari Saturni reddidit, quam medio tempore praetores aut, uti nunc, praetura functi sustinuerunt*. In primo luogo, notiamo come l'iniziativa di attribuire una nuova fisionomia alla questura non sia iniziativa singola di P. Cornelio Dolabella, ma piuttosto provenga da Claudio, il quale, inoltre, non si sarebbe limitato ad attribuire ai questori il *munus gladiatorium*, ma, piuttosto, sarebbe intervenuto in maniera più incisiva ed ampia sulle loro prerogative. L'attribuzione dei *munera gladiatoria* sostituisce l'onere della pavimentazione delle strade, ad indicare, implicitamente, che questo era un *munus* già associato alla questura, nonostante le rimostranze di Tacito, che suggeriscono, invece, che fino a quel momento la questura fosse gratuita. Inoltre, ai questori vengono tolte le province Ostiense e Gallica per essere nuovamente posti

¹⁸⁵ Suet. *Dom.* 4.3

¹⁸⁶ Cavallaro 1984, 105. Vd. anche Ville 1981, 165.

a capo della gestione dell'erario. In dottrina, esiste un ampio dibattito sul profilo di queste due province, ed anzi in relazione alla seconda si dubita anche della sua esistenza, tanto che si è proposto di emendare in vario modo il passo svetoniano¹⁸⁷. Non è questa la sede per tornare su questioni molto complesse, che toccano solo tangenzialmente l'argomento qui in discussione. Diremo solo, per quanto riguarda la provincia del *quaestor Ostiensis*, che questa carica è documentata per la prima volta nel 105 a.C., quando L. Appuleio Saturnino fu *quaestor Ostiensis*, prima di essere sostituito nella funzione e non nella carica dal *princeps senatus* M. Emilio Scauro¹⁸⁸. Alla *quaestura Ostiensis* di Sulpicio Rufo, verosimilmente nel 74 a.C., si riferisce Cicerone, definendo la provincia *negotiosa et molesta*¹⁸⁹. Al di là del problema dell'introduzione di questo ufficio (che alcuni fanno risalire al 267 a.C., in relazione all'aumento del numero dei questori, con l'introduzione dei *quaestores classici*) e della possibilità che il questore ostiense venisse eletto su base annuale¹⁹⁰, si è concordi nell'affermare che a questo sarebbero state attribuite funzioni relative all'approvvigionamento di grano per la città di Roma¹⁹¹. Ancora più controverso il *quaestor provinciae Gallicae* citato da Svetonio, sebbene oggi si tenda

¹⁸⁷ Ritiene che non esistesse una *provincia Gallica* (perlomeno non in relazione ai questori citati da Svetonio) Mattingly 1969, 508 che emenda *Gallica* del testo svetoniano in *callium*. Tuttavia, questa ipotesi è generalmente rifiutata dagli studiosi, che, piuttosto si interrogano sul profilo di questa provincia Gallica, sulla sua istituzione e sul motivo per cui, in età claudia, esisteva ancora. Vd. a questo proposito Harris 1976, 101; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 48.

¹⁸⁸ Cic. *Har. resp.* 43: *Saturninum, quod in annonae caritate quaestorem a sua frumentaria procurazione senatus amovit eique rei M. Scaurum praefecit, scimus dolore factum esse popularem*. Cic. *Sest.* 39: *nec mihi erat res cum Saturnino, qui quod a se quaestore Ostiensi per ignominiam ad principem et senatus et civitatis, M. Scaurum, rem frumentariam tralatam sciebat*. Vd. anche Diod Sic. 36.12. M. Emilio Scauro ricevette la *frumentaria procuratio*, evidentemente non come magistratura (che, peraltro, sarebbe stata di rango inferiore), ma come incarico dovuto ad una situazione di emergenza. Il verbo usato (*praefecit*) potrebbe far pensare ad un incarico del tipo *praefectura rei frumentariae*.

¹⁸⁹ Cic. *Mur.* 18: *...tu illam cui, cum quaestores sortiuntur, etiam adclamari solet, Ostiensem, non tam gratiosam et inlustrem quam negotiosam et molestam*.

¹⁹⁰ Sintesi della questione con opportuni rimandi bibliografici in Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 47.

¹⁹¹ A questo proposito, si veda in particolare Cébeillac Gervasoni 2014.

ad attribuire questa magistratura appunto alla creazione della provincia, poi sopravvissuta alla fine di questa¹⁹².

Al di là della travagliata e a tratti oscura storia della questura¹⁹³ e delle varie declinazioni che quest'ultima ricevette in età repubblicana e poi imperiale¹⁹⁴, è certo che Claudio dovette riformare profondamente la questura, rappresentando l'attribuzione del *munus gladiatorum* solo un aspetto di questa riforma. Un'ulteriore testimonianza sulle misure prese da Claudio a questo proposito è fornita da Cassio Dione (C.D. 60.24.2-3), secondo cui Claudio tolse ai pretori l'amministrazione dell'erario, per affidarla ai questori, come già avveniva in passato. Lo storico greco chiarisce anche che la magistratura non era annuale, bensì triennale e aggiunge che ai questori fu affidata l'amministrazione delle finanze al di fuori della città al posto degli incarichi che avevano in Italia, incarichi che, peraltro, Claudio abolì. La testimonianza dionea non è del tutto chiara e, probabilmente, non è scevra da errori o fraintendimenti. Essa, tuttavia, coincide nelle sue linee generali con quanto sappiamo da Svetonio, permettendo, nel contempo, di datare le prime misure decise da Claudio a carico della questura già nel 44, a cui dovettero poi aggiungersi quelle del 47, relative ai *munera gladiatoria*. Inoltre, sempre stando a Cassio Dione (in un riferimento per altro oscuro: C.D. 55.4.4), nel ridefinire le mansioni dei questori, Claudio avrebbe nei fatti annullato una riforma già augustea¹⁹⁵, la quale, innovando, aveva disposto che i questori fossero in servizio sulle coste vicine alle città e in altre aree d'Italia¹⁹⁶. Peraltro, la stessa

¹⁹² Harris 1976. Vd. anche oltre per questo aspetto della testimonianza tacitiana.

¹⁹³ Una valida sintesi della questione è offerta da S. Segenni in Letta, Segenni 2023, 26, con fonti e bibliografia relativa.

¹⁹⁴ Ricordiamo a questo proposito il *quaestor callium*, già richiamato da Mattingly nella sua controversa analisi del passo svetoniano. Tacito (Tac. *Ann.* 4.27) ricorda, per l'età tiberiana, il questore Curzio Lupo, che, secondo un'antica usanza, aveva ricevuto come provincia, cioè come incarico, l'amministrazione dei *calles*, i tratturi impiegati per la transumanza. Non è facile inquadrare anche questa funzione tra le già molte prerogative dei questori: la testimonianza tacitiana fa escludere che si tratti di innovazione di età tiberiana, quanto piuttosto di un uso antico.

¹⁹⁵ Sempre Augusto aveva affidato l'erario ai pretori, sostituiti poi da Claudio con i questori (Tac. *Ann.* 13.29.1), poiché la *sortitio* non garantiva che i pretori scelti fossero effettivamente competenti.

¹⁹⁶ Su questo aspetto dell'operato di Claudio, vd. alcuni cenni in Harris 1976.

riforma di Claudio delle funzioni dei questori verrà annullata successivamente anche in relazione all'amministrazione dell'erario, che, nel 56 e per volere di Nerone, fu tolta ai questori e affidata a dei *praefecti aerarii* (Tac. *Ann.* 13.29.2). A completare, infine, il nuovo profilo della questura voluto da Claudio bisognerà anche ricordare una sorta di facilitazione di carriera voluta da Claudio per i questori, affinché non fossero restii ad assumersi la carica per la scarsa esperienza e l'incombenza gravosa delle decisioni da prendere (Tac. *Ann.* 13.29.2): *tum Claudius quaestores rursum imposuit, iisque, ne metu offensionum segnius consulerent, extra ordinem honores promisit*.

Vediamo, insomma, come tra il 44 e il 47 Claudio ripensò profondamente, e da diversi punti di vista, il ruolo della questura; il fatto poi che il principe prevedesse degli *honores extra ordinem* mostra come egli fosse consapevole dei lati meno attrattivi delle sue misure, incluso certamente l'obbligo di finanziare i ludi gladiatori.

In considerazione della complessità delle misure di Claudio, che in parte innovavano ed in parte riesumavano usi di età repubblicana (pensiamo in particolare all'amministrazione dell'erario), viene da pensare che il principe accompagnasse queste sue proposte con discorsi atti a dimostrarne la fondatezza e legittimità, magari facendo ricorso a digressioni, che, come noto, gli erano molto care; riferimenti circostanziati al passato arcaico di Roma sarebbero stati utili a rafforzare l'impianto generale del discorso.

Da questo punto di vista, potremmo considerare la digressione tacitiana sulla questura un sunto, variamente rimaneggiato, di quanto dovette essere espresso in senato dal principe o da chi per lui per sostenere le misure a carico della questura. È importante sottolineare che Tacito disapprova quanto deciso da Claudio, almeno in relazione al *munus gladiatorium*, e ciò rende probabile che egli abbia rivisto il materiale che doveva trovare negli *acta* che riportavano il discorso del principe.

Se Claudio, nella sua possibile digressione sulla questura in età repubblicana, avesse cercato di trovare appigli significativi per le sue proposte, per contro Tacito, ipotizziamo, potrebbe aver stravolto questa strategia, ponendo in risalto gli argomenti

esattamente opposti a quelli valorizzati da Claudio (o anche da P. Cornelio Dolabella, la cui proposta fu senza dubbio ispirata da Claudio).

Si potrebbero così spiegare, ad esempio, i silenzi sulla gestione dell'erario da parte dei questori, sorprendentemente taciuta, sebbene tipica per i questori stessi di età repubblicana; ancora, potrebbe aver avuto un certo significato sottolineare, come aspetto centrale nell'evoluzione della magistratura, il momento in cui essa divenne elettiva, e non più di nomina consolare o regia.

Soprattutto, potrebbero scorgersi delle assonanze tra la scelta di Claudio di togliere le province *Ostiensis* e *Gallica* ai questori (taciuta da Tacito, ma contestuale alla questione del *munus gladiatorium*, come ci assicura Svetonio), e la seconda parte della digressione tacitiana, dove, in maniera inattesa, si menziona un'*Italia stipendiaria*. In dottrina, si è posto in risalto l'illogicità di questa definizione, e si è ritenuto che Tacito si sia sbagliato, riferendosi, in maniera criptica se non erronea, alla istituzione dei questori urbani nel 421 a.C. o a quelli introdotti nel 267 a.C.¹⁹⁷. Certamente, qualcosa non funziona nella digressione tacitiana, e non solo per la sua estrema stringatezza. D'altro canto, anche se vi fosse stato un errore da parte di Tacito, varrebbe la pena riflettere su come questo errore potrebbe essersi generato, essendo da escludere l'ipotesi che Tacito abbia semplicemente inventato *tout court*. A mio avviso, Tacito, quando parla di *Italia stipendiaria*, potrebbe aver travisato la sua fonte, nel caso in cui essa parlasse, ad esempio, delle province questorie in Italia, come la *provincia Gallica* e quella *Ostiensis*, menzionate da Svetonio. Tacito potrebbe volersi riferire soprattutto a quella *Gallica*, che era stata creata quando la Cisalpina, pur appartenendo all'Italia geografica, non era ancora parte dell'Italia

¹⁹⁷ Harris 1976; Coarelli 2014, 101; Pina Polo, Díaz Fernández 2019, 26 e 125. Pensa ad un errore di Tacito Loreto 1993, ma, secondo Coarelli, pare inverosimile che una fonte di grande autorità e acribia come Tacito abbia commesso un errore così patente. D'altro canto, anche Coarelli, nella sua analisi del passo di Tacito, postula un errore, immaginando che qui Tacito si stesse riferendo ai *quaestores* di ambito provinciale. Già Cébeillac-Gervasoni 2002 aveva proposto di collegare questo riferimento alle province. In entrambi i casi, però, resta inspiegato il motivo per cui Tacito avrebbe dovuto definire l'Italia stipendiaria.

giuridica ed era perciò a tutti gli effetti stipendiaria. Essa aveva continuato ad esistere anche dopo che la Cisalpina era divenuta parte integrante dell'Italia giuridica. In questa prospettiva Italia stipendiaria indicherebbe non tanto "l'Italia quando era stipendiaria", bensì "quella parte dell'(attuale) Italia che (allora) era stipendiaria". Se così fosse, si spiegherebbe bene anche il fatto che l'accenno alla Cisalpina preceda quello alle altre province, cioè a quelle al di fuori della penisola italica, perché (a parte le province istituite dopo la prima guerra punica) le altre erano tutte posteriori alla conquista romana della Cisalpina.

In un ipotetico discorso di Claudio in cui si spiegassero le ragioni delle sue scelte alla luce di conseguenti e appropriati rimandi all'età repubblicana, Claudio potrebbe aver fatto riferimento anche a queste province, anche solo perché esse sarebbero state sottratte in quel momento ai questori. Tacito avrebbe potuto fraintendere il riferimento a queste province in Italia, e da questo si sarebbe generato il richiamo all'Italia stipendiaria, peraltro posta fuori luogo anche dal punto di vista cronologico. L'immediato e successivo riferimento, nel testo tacitano, ai *vectigalia* provinciali potrebbe aver portato all'errore, che sarebbe dunque di cattiva interpretazione della fonte o poco riuscita esposizione delle informazioni tratte dalla stessa.

Anche Syme, come accennato, sostiene che la digressione tacitiana sulla questura provenga da un discorso di Claudio, pur senza contestualizzare l'ipotesi. Lo studioso porta, a sostegno della sua ipotesi, il fatto che Tacito non cita nel suo *excursus* la riforma della questura operata da Cesare¹⁹⁸, così come accade quando richiama l'ampliamento del pomerio, in un passo che lo studioso ritiene provenire da un discorso di Claudio¹⁹⁹.

Se accettiamo l'ipotesi qui proposta, possiamo avere un'idea più precisa di come lavorasse Tacito rispetto alle fonti che consultava ed anche in relazione al tipo stesso di fonti utilizzate.

¹⁹⁸ Suet. *Caes.* 41; C.D. 43.47.2; 43.51.3. Secondo Syme, il prosieguito dell'*excursus* tacitano sulla questura mostrerebbe la volontà di Claudio di non menzionare Cesare: Syme 1958, vol. 2, 433, n. 7. Di conseguenza, aggiungiamo noi, non sarebbe Tacito ad obliterare questa importante fase della storia della questura, ma appunto la sua fonte.

¹⁹⁹ Syme 1958, vol. 2, 433.

Lungi dall'accettare meccanicamente quanto trovava nella fonte, Tacito, più verosimilmente, pare adattare il materiale al suo preciso discorso e alla sua prospettiva, impiegando i dati secondo un'impostazione storiografica che è sua propria.

Naturalmente, sul piano prettamente storiografico, si pone il problema della fonte che, a sua volta, sarebbe stata utilizzata da Claudio. Ribadiamo, anche in questo caso, l'attenzione per l'aspetto giuridico e per particolari peregrini o comunque desueti, ignoti o poco conosciuti alle altre fonti. Questo discorso, tuttavia, riguarderebbe l'attività di Claudio come storico, piuttosto che di Tacito.

Capitolo quinto

La *praefectura urbi*

5.1 *L'origine della praefectura urbi*

La morte di L. Calpurnio Pisone nel 32 rappresenta per Tacito l'occasione per dedicare una breve digressione alla storia della *praefectura urbi*²⁰⁰, che Pisone aveva rivestito regolarmente²⁰¹ dopo il ripristino della carica da parte di Augusto²⁰², in modo tanto più mirabile data la tendenza, diffusa, a non rispettare la

²⁰⁰ Hahn 1933, 101, annovera anche questo *excursus* di tipo istituzionale tra gli *escamotages* che Tacito avrebbe adottato per spezzare la monotonia della narrazione. Secondo Hahn, il materiale raccolto da Tacito anche nel presente caso avrebbe costituito la base per la monografia su Augusto che Tacito stesso avrebbe avuto in animo di scrivere (Tac. *Ann.* 3.24.3). Paiono opinabili sia la prima che la seconda affermazione di Hahn, che propone quelle che sono, a mio avviso, nulla più di suggestioni. Sulla *praefectura urbi* esiste una bibliografia molto ampia, che si concentra, in particolare, sulle origini della magistratura (che alcuni collocano in età monarchica, altri in epoca repubblicana) e sulle sue funzioni. In questa sede basterà citare alcuni studi di riferimento (che si aggiungono a quelli richiamati nelle note successive): Mommsen 1887, vol. I, 45, 663; Willems 1883, 45; Herzog 1884-1891, vol. I, 77; De Martino 1972a, 217-239; Amirante 1987, 34; Rainer 1997, 98.

²⁰¹ In realtà, stando a Tacito (Tac. *Ann.* 6.11.3), il primo ad essere designato per la *praefectura urbi* sarebbe stato Messalla Corvino, sebbene solo per pochi giorni, e poi anche Statio Tauro. Solo Pisone, però, sembra averla ricoperta regolarmente e soprattutto comprendendone la funzione. Sulla prefettura di Messalla, vd. Della Corte 1980, 667-677. Vd. anche Guizzi 2015, 31.

²⁰² Sulla *praefectura urbi* in età repubblicana, cfr. Mommsen 1904; Karlowa 1885, 55, 202; Sachse 1954; Kunkel, Wittmann 1995, 274; Brennan 2000, 34. L'*excursus* tacitano rappresenta una delle fonti principali utili alla definizione del *praefectus urbi* di età repubblicana e poi alto imperiale. Ulteriori informazioni a questo proposito sono reperibili dalla documentazione epigrafica, di età comunque più tarda, dalla quale si possono trarre elementi sulle funzioni e sul profilo del *praefectus urbi*, come anche sul suo rapporto con il *praefectus feriarum Latinarum*. Vd. ad esempio CIL II 3837, *praefectus urb(i) iuri dicundo*; CIL III 550, *praefectus feriarum Latinarum*; CIL VI 1421, *praefectus urbi feriarum Latinarum*.

legge²⁰³. Anche in relazione alla *praefectura*, Tacito mostra di essere a conoscenza di tradizioni e dettagli sconosciuti ad altre fonti²⁰⁴.

Al pari della questura, la storia di questa magistratura affonda le proprie radici, per Tacito, nell'epoca monarchica (Tac. *Ann.* 6.11.1): *Namque antea profectis domo regibus ac mox magistratibus, ne urbs sine imperio foret in tempus deligebatur qui ius redderet ac subitis mederetur; feruntque ab Romulo Dentrem Romulium, post ab Tullo Hostilio Numam Marcium et ab Tarquinio Superbo Spurium Lucretium impositos. dein consules mandabant; duratque simulacrum quoties ob ferias Latinas praeficitur qui consulare munus usurpet.*

Secondo Vitucci, Tacito avrebbe travisato la vera e originaria natura della *praefectura urbi* e, ponendo in continuità la carica di età monarchica con quella tardorepubblicana (riesumata da Ottaviano per Mecenate nell'epoca delle guerre civili)²⁰⁵ e poi infine quella imperiale, fraintenderebbe sostanzialmente la storia di questa magistratura, sebbene poi, indirettamente, mostri di comprendere i motivi di diversità tra l'una e l'altra quando afferma che, al suo tempo, in definitiva essa non faceva che sostituire i consoli ogni qualvolta questi erano impegnati nella celebrazione delle *feriae Latinae*²⁰⁶. Ciò dimostrerebbe, nell'ottica dello studioso, un uso poco accorto delle fonti da parte di Tacito o l'impiego di fonti poco precise: in ogni caso Tacito non si sarebbe avveduto dell'errore.

²⁰³ Tac. *Ann.* 6.10.3: *sed praecipua ex eo gloria quod praefectus urbi recens continuam potestatem et insolentia parendi graviores mire temperavit.*

²⁰⁴ In ambito storiografico, oltre a Tacito, altri autori che più o meno diffusamente accennano alla storia della *praefectura urbi* (o parti di questa) sono Livio, Dionigi di Alicarnasso e Aulo Gellio, sebbene si ponga il problema di quali tradizioni siano in essi, come in Tacito, confluite. Tra le fonti giuridiche, si veda in particolare la testimonianza di Pomponio (D. 1.2.2.33 Pomp. l. S. *enchir.*): *Et haec omnia, quotiens in re publica sunt magistratus, observantur: quotiens autem proficiscuntur, unus relinquitur, qui ius dicat: is vocatur praefectus urbi. qui praefectus olim constituebatur: postea fere Latinarum feriarum causa introductus est et quotannis observatur.*

²⁰⁵ Tac. *Ann.* 6.11.2.

²⁰⁶ Vitucci 1956, 10. Svaluta sostanzialmente il valore storico della testimonianza tacitiana anche Guizzi 2015, 2. A detta dello studioso, la digressione tacitiana non sarebbe esatta perché il vero obiettivo dello storico sarebbe stato quello di tener vivo il ricordo della Repubblica sotto la miglior luce possibile.

La prospettiva di Vitucci appare, però, isolata: che, infatti, esistesse una continuità tra la più antica *praefectura urbi* e quella di età imperiale, almeno nel nome, pare assodato; ovviamente, le differenze c'erano ed erano rilevanti, ma Tacito non manca di sottolinearle, come appunto fa quando chiarisce le scarse e poco rilevanti funzioni che la carica ha al suo tempo. Inoltre, come in altre digressioni, non possiamo aspettarci da Tacito una soverchia precisione nel riferire a grandi linee la storia di una magistratura o di altri organi (e leggi) dello stato: la forma stessa dell'*excursus*, infatti, impone alla trattazione una brevità che certo va a scapito del dettaglio come anche della precisione. Ad esempio, il fatto che Tacito non menzioni che, prima di Ottaviano con Mecenate, già M. Antonio aveva fatto ricorso alla nomina di un *praefectus urbi* nel 47 a.C. (C.D. 42.30.1)²⁰⁷ non è segno di scarsa conoscenza o di uso di fonti cattive; piuttosto, a Tacito sarà interessato trattare soprattutto di Augusto, visto che fu quest'ultimo a reintrodurla sistematicamente, laddove in età cesariana se ne fece un uso episodico.

Infine, anche la diffusione delle prefetture locali²⁰⁸, così come sono statuite nelle leggi locali di età cesariana e poi flavia, conferma come la nomina di prefetti in sostituzione di magistrati locali (ancor di più quando questi erano imperatori o membri della famiglia imperiale) fosse pratica normale, a dimostrazione che il concetto stesso di prefettura come carica di supplenza fosse ben compreso, certamente anche da Tacito.

Sembra perciò da escludersi che Tacito, implicando una sostanziale continuità tra la *praefectura* dei primordi e quella di età tiberiana, fosse consapevole di portare avanti un discorso fittizio, motivato, come alcuni pensano, dalla volontà di porre in risalto l'aspetto repubblicano dello stato di età augustea, o, per contro, dalla necessità di sottolineare come, accanto alla continuità formale, le magistrature di antica origine non fossero ormai che vuoti titoli, privi del loro significato. Piuttosto, come in altri casi, la digressione serve a Tacito, in primo luogo,

²⁰⁷ Vitucci 1956, 13. Per la *praefectura urbi* in età cesariana, vd. Ruciński 2009, 30

²⁰⁸ Le analogie tra la *praefectura urbi* e i *praefecti* locali sono individuate già da Mommsen 1904. Da ultimo, con bibliografia relativa, Russo 2019.

ad inquadrare nel suo sviluppo storico un aspetto particolare delle vicende narrate²⁰⁹. Che poi a questa volontà di completezza corrispondesse anche una qualche altra esigenza ideologica può essere definito solo in base a ciascun caso, poiché non pare corretto che tutte le digressioni istituzionali fossero mosse dal medesimo afflato ideologico.

Al di là, dunque, del problema prettamente storico, che riguarda l'origine effettiva della *praefectura urbi*, qui interessa sottolineare come sia in definitiva improbabile che Tacito, mosso da non precisate esigenze ideologiche (peraltro contrastanti nelle diverse ricostruzioni avanzate in dottrina), abbia modificato in misura più o meno importante la fonte che aveva a disposizione. Piuttosto, sarà più economico e prudente pensare che egli abbia al più selezionato le informazioni che in essa trovava, per dare un'idea sintetica ma complessiva dell'evoluzione della *praefectura*, qui come in altre digressioni di carattere istituzionale.

Torniamo, dunque, al testo tacitano. Lo storico riconduce la *praefectura urbi* ai primordi della città, se, come pare, il primo prefetto fu nominato addirittura da Romolo. La motivazione è resa immediatamente chiara: perché la città non rimanesse *sine imperio*, prima i *reges* e poi i magistrati scelsero di affidare l'amministrazione dello *ius* e degli affari urgenti ad un magistrato di loro nomina. È questa la versione che troviamo anche in Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 2.12.1), secondo il quale Romolo, dopo aver scelto cento patrizi come senatori, ne proclamò uno, il migliore tra tutti, a cui affidare l'amministrazione della città ogni qualvolta egli si trovasse occupato in battaglia con l'esercito fuori Roma.

All'epoca monarchica rimanda Giovanni Lido (Lyd. *Mens.* 1.21), che riporta una versione non del tutto chiara dell'origine e del profilo della *praefectura urbi*, peraltro confusa con la pretura urbana²¹⁰: stando a Giovanni Lido, il *praefectus urbi* (in greco ὑπαρχος, sebbene egli dia anche dei nomi alternativi, come πολίαρχος e ἀστυδίκης) sarebbe stato introdotto da Numa come

²⁰⁹ Sulla questione si veda in sintesi Pérez López 2013.

²¹⁰ In realtà, nel resoconto vagamente caotico di Giovanni Lido, *praetor urbanus* sarebbe stato il nome più antico del *praefectus urbi*.

guardiano della città (τόν τῆς πόλεως φύλακα) ed avrebbe avuto anche il ruolo di presiedere il senato.

Anche per via del fatto che solo queste fonti fanno risalire la *praefectura urbi* al periodo monarchico, alcuni studiosi ritengono che le notizie di questa tradizione (o più tradizioni, nel caso Giovanni Lido dipenda da una fonte diversa da quelle confluite in Tacito e Dionigi) siano da rigettare, ritenendo più plausibile che la magistratura fosse stata introdotta in età repubblicana²¹¹. In realtà, anche Livio, una delle fonti più complete che abbiamo per il periodo regio, fa menzione, seppur di sfuggita ed indirettamente, alla *praefectura urbi* per l'età dei re: poco prima della cacciata dell'ultimo re, Livio ci fa sapere che Bruto, in procinto di partire per Ardea e di lì muovere con l'esercito contro il re, lasciò l'*imperium* sulla città a Sp. Lucrezio, che era stato già nominato in precedenza *praefectus urbi* dal re²¹² (Liv. 1.59.12-13): *Ipse iunioribus qui ultro nomina dabant lectis armatisque, ad concitandum inde adversus regem exercitum Ardeam in castra est profectus: imperium in urbe Lucretio, praefecto urbis iam ante ab rege instituto, relinquit*. Anche Dionigi di Alicarnasso concorda nel fare di Sp. Lucrezio un prefetto (nominato da Tarquinio), visto che, verosimilmente, sarà così da tradurre il termine ὑπαρχος che egli usa (Dion. Hal. 4.82.1)²¹³.

Tacito, dunque, non è isolato nel ricondurre l'origine della *praefectura urbi* all'epoca monarchica, così come diffusa appare

²¹¹ De Francisci 1959, 597; Valditara 1989, 236.

²¹² Stupisce, certo, che Livio non abbia mai fatto menzione di questa magistratura prima della vicenda di Sp. Lucrezio, ma questa assenza non può essere interpretata in nessun modo certo: piuttosto, resta il fatto che Livio affermi che Sp. Lucrezio era stato nominato dal re *praefectus urbi* e questo, a mio avviso, dimostra, seppur in modo obliquo, che anche Livio accreditava un'origine monarchica della magistratura. Questo non vuol dire che nella sua fonte la *praefectura* fosse attribuita a Romolo. Abbiamo visto, infatti, come Giovanni Lido la riferisce a Numa.

²¹³ Erroneamente, Ruciński 2009, 18 ritiene che Dionigi definisca Sp. Lucrezio *interrex* e, sulla base della sua interpretazione, pone in risalto l'unicità della testimonianza dionigiana, quando questa, in realtà, concorda con Tacito e Livio. Sp. Lucrezio fu in effetti *interrex*, ma solo per volere del popolo, perché procedesse alle prime elezioni consolari (Dion. Hal. 4.76.1). Le due cariche si sovrappongono ma non sono, naturalmente, la stessa cosa: Sp. Lucrezio, infatti, era già *praefectus urbi* per volontà di Tarquinio quando fu nominato anche *interrex*. Tale netta distinzione è rilevabile anche sul piano terminologico, visto che *interrex* è reso in greco con la parola μεσσησιαεύς.

la notizia relativa a Sp. Lucrezio come prefetto della città. Diverso il caso degli altri due *praefecti urbi* menzionati da Tacito, Dentre Romulio e Numa Marcio. Il primo, nominato *praefectus urbi* direttamente da Romolo (e quindi primo in assoluto a ricoprire questa carica) non è attestato altrove e pare perciò di storicità estremamente dubbia.

In questa direzione spinge anche il nome, Dentre Romulio, chiaramente costruito su quello di Romolo²¹⁴, a voler sottolineare il legame tra il primo re e il primo prefetto. Verosimilmente, nella tradizione confluita in Tacito dovette, ad un certo punto, inserirsi anche il nome del primo prefetto, atteso che la magistratura sarebbe stata introdotta proprio da Romolo. Per Numa Marcio, invece, abbiamo qualche informazione in più, il che naturalmente non vuol dire che egli sia stato un personaggio storico effettivamente esistito e che abbia rivestito la prefettura²¹⁵. Tacito è l'unico ad asserire che Numa Marcio fu *praefectus urbi*; secondo Livio, egli fu scelto come primo pontefice da Numa Pompilio (Liv. 1.20.5), mentre Plutarco (Plut. *Num.* 21.3) ne fa il genero di Numa Pompilio²¹⁶ nonché padre di Anco Marcio (inoltre questo Marcio sarebbe stato figlio di un Marcio che aveva convinto Numa ad accettare il titolo di re). Plutarco riferisce una tradizione incompatibile con quanto riportato da Tacito, poiché, a suo dire, Numa Marcio si sarebbe ucciso quando fu sconfitto da Tullo Ostilio nella competizione per il trono dopo la morte di Numa Pompilio²¹⁷. Tacito, invece, afferma che sarebbe stato proprio Tullo Ostilio a nominare Numa Marcio *praefectus urbi*. Le contraddizioni sulla carica ricoperta da Numa Marcio si spiegano molto bene con la diffusione di notizie,

²¹⁴ Martin 1992-1994, vol. I, 129.

²¹⁵ Nega recisamente la storicità di Numa Marcio Ruciński 2009, 18.

²¹⁶ Forse anche parente, vd. Plut. *Num.* 5.4.

²¹⁷ In realtà, la versione plutarchea è incompatibile anche con quella liviana, poiché Plutarco fa di Numa il primo pontefice, diversamente da Livio, per il quale il primo pontefice sarebbe stato Numa Marcio. Nella versione liviana, Numa è, coerentemente, *flamen dialis*. Altrove si è visto come queste genealogie, che ricollegano, in modi non sempre coerenti, un Marcio al re Numa (fino a produrre una sorta di crasi onomastica con il nome di Numa Marcio), circolassero in tradizioni nate e diffuse entro la *gens Marcia* e i suoi vari rami. Vd. a questo proposito Russo 2005.

spesso altrettanto discrepanti, sulle origini della *gens Marcia*, e di vari rami di questa, dal re Numa, verosimilmente a partire dal IV secolo a.C.²¹⁸, come ipotizzato da alcuni studiosi. Nel tentativo di ricollegare ora una famiglia, ora un'altra, alle figure più eminenti della tradizione monarchica (quale era senza dubbio Numa Pompilio) tramite personaggi fittizi, sarà stato inevitabile inventare per quest'ultimi ruoli non sempre coincidenti: così, si spiegherebbe perché Numa Marcio fosse per alcuni *praefectus urbi* (addirittura per volere di Tullo Ostilio, quando altre tradizioni lo vogliono morto proprio a causa di Tullo Ostilio), per altri *pontifex*. Per restare al caso di Numa, appaiono significative le parole dell'*incipit* della vita plutarchea di Numa²¹⁹: "Anche sull'epoca in cui visse il re Numa c'è un violento contrasto tra gli storici, sebbene gli stemmi genealogici in apparenza scendano con esattezza dalle origini fino a lui. Tuttavia, un certo Clodio, in una ricerca cronologica (così più o meno si intitola il suo volumetto), afferma che quegli antichi registri sono scomparsi nella distruzione di Roma ad opera dei Galli, e che quelli che si citano attualmente sono dei falsi, composti da persone che volevano compiacerne altre, desiderose di entrare a forza nelle famiglie più antiche e nelle casate più illustri, pur non avendo alcuna relazione con esse." In una situazione del genere, la definizione della magistratura ricoperta da Numa Marcio sarà stata oggetto delle congetture più disparate: si noti, però, come resti ferma l'idea che egli avrebbe rivestito per primo la prefettura o il pontificato, a ribadire l'importanza del personaggio, al di là delle oscillazioni. La fonte di Tacito avrà dunque accolto una tradizione, verosimilmente minoritaria, che faceva di Numa Marcio il primo prefetto dell'urbe, contro altre tradizioni che lo legavano a Numa Pompilio in altro modo.

²¹⁸ Secondo M. Humm, le notizie su Numa Marcio avrebbero iniziato a circolare dopo il 300 a.C., anno in cui i Marci, grazie alla *lex Ogulnia*, entrarono nel collegio pontificale: Humm 1996, 343. Cfr. Russo 2005a, 274.

²¹⁹ Plut. *Num.* 1: ἔστι δὲ καὶ περὶ τῶν Νομᾶ τοῦ βασιλέως χρόνων, καθ' οὓς γέγονε, νεανικὴ διαφορά, καίπερ ἐξ ἀρχῆς εἰς τοῦτον κατάγεσθαι τῶν στεμμάτων ἀκριβῶς δοκοῦντων. ἀλλὰ Κλωδίος τις ἐν ἐλέγχῳ χρόνων οὕτω γὰρ πῶς ἐπιγέγραπται τὸ βιβλίον ἰσχυρίζεται τὰς μὲν ἀρχαίας ἐκεῖνας ἀναγραφὰς ἐν τοῖς Κελτικοῖς πάθεισι τῆς πόλεως ἠφανίσθαι, τὰς δὲ νῦν φαινομένας οὐκ ἄληθῶς συγκεῖσθαι δι' ἀνδρῶν χαριζομένων τισὶν εἰς τὰ πρῶτα γένη καὶ τοὺς ἐπιφανεστάτους οἴκους ἐξ οὗ προσηκόντων εἰσβιαζομένοις.

Come in altri casi, anche stavolta osserviamo in Tacito la tendenza ad accreditare versioni poco o per nulla note di vicende e personaggi che le tradizioni storiografiche più diffuse trattavano diversamente. Questa peculiarità emerge nella menzione del primo prefetto, altrimenti del tutto sconosciuto, e di Numa Marcio, un ruolo che altrimenti non gli è attribuito. La testimonianza sopra vista di Plutarco ci fa intuire la molteplicità di notizie che dovevano circolare sui personaggi più remoti della storia di Roma: dobbiamo immaginare che alcune di queste notizie siano filtrate anche nella fonte di Tacito.

Si pone ancora una volta il problema dell'identificazione di quest'ultima: si è trattato di un'opera storiografica, dal profilo e natura da determinare, o piuttosto, come già Syme afferma, sono gli *acta senatus* il materiale documentario da cui Tacito prende ispirazione? Syme ha dimostrato in maniera convincente come siano questi ultimi le fonti di quelle digressioni dotte che Tacito dedica all'alfabeto o ad altri tratti culturali degli Etruschi: la struttura stessa del testo, entro cui sono collocati gli *excursus*, mostra bene come fonte di questi siano stati i discorsi tenuti da Claudio nei contesti da cui le digressioni tacitiane prendono l'avvio. L'erudizione di Claudio, che dalle sue opere letterarie sarà certamente passata anche nei discorsi tenuti in senato e in pubblico, può giustificare quei riferimenti a particolari desueti e poco noti che punteggiano le digressioni tacitiane, soprattutto per il periodo monarchico e alto repubblicano, per i quali Tacito, come si vede, non di rado ci fornisce particolari poco noti se non discrepanti rispetto al resto della tradizione.

Ci si potrebbe chiedere se non sia anche questo il caso. Di certo, a prima vista, saremmo portati ad escludere Claudio, poiché la digressione accompagna vicende dell'età tiberiana e non pare collegarsi ad un discorso o un qualche dibattito in senato, sebbene quest'ultima condizione non sembri necessaria per ipotizzare la provenienza da materiale di questo genere. Potrebbe dunque trattarsi di una serie di informazioni che Tacito raccoglieva, sintetizzava e sistemava a partire da una non precisabile fonte storiografica. E tuttavia, le peculiarità sopra richiamate ed altre ancora (quali l'interesse per la Roma più arcaica, la tendenza a riportare l'origine degli organi repubblicani all'epoca mo-

narchica, il gusto per notizie desuete o mai attestate) inducono a valutare la possibilità che anche per questa digressione Tacito si richiamasse a fonti di tipo documentario e non storiografico, in specifico riferimento proprio a Claudio, sulla scorta delle osservazioni generali di Syme.

Sappiamo da Tacito che Tiberio ebbe modo di pronunciarsi contro il cattivo uso che alcuni facevano della *praefectura urbi*, quando sottoponevano al prefetto, con intento fraudolento, cause importanti, laddove egli avrebbe dovuto essere coinvolto solo in occasione delle *Feriae Latinae* (Tac. Ann. 4.36.1): *Ceterum postulandis reis tam continuus annus fuit ut feriarum Latinarum diebus praefectum urbis Drusum, auspicandi gratia tribunal ingressum, adierit Calpurnius Salvianus in Sextum Marium: quod a Caesare palam increpitum causa exilii Salviano fuit.*

Se Tiberio si limitò a deplorare un simile uso (tanto più stigmatizzabile, vista la giovane età di Druso), fu proprio Claudio ad occuparsi più concretamente di *praefectura urbi*, vietando che al prefetto fossero presentati casi di una certa importanza. Più in generale, Claudio si occupò di ridefinire le prerogative e il raggio d'azione del prefetto, quando separò le competenze del prefetto e quelle del pretore nei casi di irregolarità nell'esercizio della tutela²²⁰.

È possibile che questa riduzione delle prerogative del *praefectus urbi* fosse oggetto, oltre che di un provvedimento legislativo, di un discorso di Claudio, al cui interno l'imperatore avrebbe potuto tracciare a grandi linee l'evoluzione della *praefectura urbi*, secondo la tendenza all'erudizione che gli riconosciamo anche in altri contesti. Anche in questo caso Tacito, allora, potrebbe aver avuto di fronte a sé non tanto un'opera storiografica che tracciasse la storia più arcaica dell'*urbs*, da cui trarre informazioni

²²⁰ D. 26.10.1.8 Ulp. 35 ad ed.: *Si quis de plebeis ob facta atrociora in tutela admissa fuerit apud praetorem accusatus, remittitur ad praefectum urbis graviter puniendus.* Per le limitazioni imposte da Claudio alla *iurisdictio* del *praefectus urbi* cfr. anche Suet. Ner. 7.2: *Auspiciatus est et iuris dictionem praefectus urbi sacro Latinarum, celeberrimis patronis non tralaticias, ut assolet, et brevis, sed maximas plurimasque postulationes certatim ingerentibus, quamvis interdictum a Claudio esset.* Vd. sul punto Schiller 1949, 355; Vitucci 1956, 65.

specifiche sulla *praefectura urbi*, quanto piuttosto un discorso ad essa dedicato, in cui rintracciare i dati che egli avrebbe poi inserito nella sua breve digressione, inserita, nel contempo, in un contesto diverso da quello originale.

Notiamo, infine, un punto di contatto che può essere significativo della fonte consultata da Tacito per le sue riflessioni di tipo istituzionale. Come per la questura, che alcune fonti, diversamente da Tacito, vogliono di istituzione repubblicana, anche per la prefettura Tacito mostra di prediligere una tradizione che riconduce la magistratura all'epoca monarchica, ed anzi alle fasi più arcaiche di questa.

Anche il caso della *praefectura urbi*, dopo quello della questura, sembra implicare una fonte il cui profilo combacia molto bene con quanto sappiamo di Claudio come autore erudito e attento alle fasi più arcaiche della storia della città. Tale preferenza si potrebbe spiegare con la volontà, non banale, di stupire e catturare l'attenzione dell'uditorio, o dei lettori, mediante il riferimento a vicende di vario genere desuete e peregrine, sempre utili, naturalmente, a supportare l'argomento sostenuto dal principe.

Capitolo sesto

Sulle prerogative giudiziarie dei cavalieri: dai Gracchi ai *procuratores* di età claudia

6.1 *Il senatus consultum del 53 e le prerogative dei procuratores*

Una notizia riportataci da Tacito ci informa di un'importante misura, voluta da Claudio ma licenziata dal senato, in virtù della quale i *procuratores* si vedevano riconosciuti poteri giudiziari pari a quelli esercitati dal *princeps*, in contesti e ambiti che la nostra fonte non specifica (Tac. *Ann.* 12.60.1-4): *Eodem anno saepius audita vox principis, parem vim rerum habendam a procuratoribus suis iudicatarum ac si ipse statuisset. ac ne fortuito prolapsus videretur, senatus quoque consulto cautum plenius quam antea et uberius. nam divus Augustus apud equestris qui Aegypto praesiderent lege agi decretaque eorum proinde haberi iusserat ac si magistratus Romani constituissent; mox alias per provincias et in urbe pleraque concessa sunt quae olim a praetoribus noscebantur: Claudius omne ius tradidit, de quo toties seditione aut armis certatum, cum Sempronii rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur, aut rursum Serviliae leges senatui iudicia redderent, Mariusque et Sulla olim de eo vel praecipue bellarent. sed tunc ordinum diversa studia, et quae vicerant publice valebant. C. Oppius et Cornelius Balbus primi Caesaris opibus potuere condiciones pacis et arbitria belli tractare. Matios posthac et Vedios et cetera equitum Romanorum praevalida nomina referre nihil attinuerit, cum Claudius libertos quos rei familiari praefecerat sibi et legibus adaequaverit.*

Siamo di fronte ad una caratteristica ben nota della storiografia tacitiana: come in altri punti degli *Annales*, anche in questo caso una brevissima digressione serve all'autore ad inquadrare meglio il provvedimento oggetto della narrazione.

Sarebbe però erroneo pensare che l'*escamotage* della digressione, come anche il suo stesso contenuto, sia da attribuire originariamente a Tacito; piuttosto, come in altri casi, appare chiaro come la digressione sulla progressiva attribuzione di prerogative giudiziarie ai cavalieri non sia una semplice aggiunta informativa, ma, evidentemente, sia funzionale alla dimostrazione che quanto stabilito dal *senatus consultum* del 53²²¹ trovasse pieno sostegno in usi già da tempo diffusi a Roma, sin a partire dall'età graccana. È infatti questo il senso delle parole di Tacito: nel momento in cui il senato decise di parificare i poteri dei procuratori (vedremo poi se provinciali o imperiali) a quelli dell'imperatore, anche nell'ambito specifico delle prerogative giurisdizionali²²², si normalizzò una situazione che ormai, per volere dell'imperatore, era ampiamente invalsa, e che però non costituiva una vera novità, poiché essa trovava numerose rispondenze nella esperienza augustea e prima ancora repubblicana.

Come si evince dal testo, e soprattutto dalla chiusura del capitolo, che riporta l'amara riflessione sull'ormai noto tema dello strapotere dei liberti in età claudia (qui volutamente posti sullo stesso piano dei cavalieri)²²³, Tacito non sembra approvare o sostenere questa misura, per motivi sulla cui natura dovremo

²²¹ Buongiorno 2010, 349-352.

²²² Sulle competenze e le funzioni dei *procuratores*, provinciali e no, il rimando d'obbligo è a Pflaum 1950, 110.

²²³ Secondo alcuni, la digressione di Tacito avrebbe avuto lo scopo di sottolineare e nel contempo stigmatizzare il crescente potere dei cavalieri, che si sarebbero progressivamente impossessati delle posizioni e delle funzioni una volta appannaggio dei membri dell'ordine senatorio: Stockton 1961. Altri, invece, ipotizzano che Tacito volesse qui porre in risalto, una volta in più, il tema, ben noto, del potere dei liberti in età claudia, con cui in effetti si chiude la digressione: Seager 1962. Tuttavia, a mio avviso, nessuna delle due interpretazioni coglie nel segno nel definire il corretto significato del testo tacitiano: l'autore certamente non sta qui criticando l'ascesa dei cavalieri a scapito dei senatori, né si sta riferendo nello specifico ai liberti. Come vedremo, infatti, il riferimento a quest'ultimi pare più una notazione esterna alla digressione che parte integrante di questa. L'accento, a nostro avviso, è posto sull'allargamento di poteri ai *procuratores* e sulla loro discutibile legittimazione da parte dell'imperatore. Su questo aspetto, vd. più diffusamente oltre.

soffermarci oltre. Di conseguenza, non pare verosimile che proprio Tacito si dilungasse nel richiamare, pur per sommi capi, argomenti che in fin dei conti avrebbero dimostrato la solidità della misura voluta da Claudio. Evidentemente, digressione e contenuto del *senatus consultum* sono elementi strettamente legati, essendo la prima di sostegno al secondo: appare allora verosimile che tutta l'argomentazione provenga da un discorso di Claudio²²⁴, volto a dimostrare la giustezza e la legittimità non solo di un uso ormai consolidato, ma anche del provvedimento senatorio che, di fatto, lo legalizzava definitivamente e formalmente.

Solo a Claudio, infatti, che appare fautore della misura, poteva interessare mostrare che essa si collocava nel solco istituzionale della *res publica*, non certo a Tacito. A quest'ultimo, semmai, potrà ricondursi, come sopra accennato, la chiusa del capitolo, che, peraltro, non appare nemmeno del tutto coerente con l'argomento stesso sia del capitolo che della digressione, dal momento che riporta il tema del potere dei liberti che, come vedremo, solo tangenzialmente si collega a quello trattato dal capitolo, a dimostrazione esplicita della sua non perfetta coerenza con il contesto in cui esso è inserito. Altrettanto problematica appare la menzione dei due collaboratori di Cesare, Gaio Oppio e Cornelio Balbo, che Tacito riporta al problema della progressiva crescita dei poteri concessi ai cavalieri: secondo Stockton²²⁵, infatti, già da questo momento si innesterebbe la riflessione tacitiana sul tema in questione, laddove si può ancora pensare che il riferimento ai due cesariani fosse parte integrante del discorso claudio, proprio come esempi precedenti in un certo qual modo legittimanti, anche solo sul piano ideologico.

Prima di procedere nella disamina del passo, è necessario definire l'argomento del capitolo, e più nello specifico del *senatus consultum* come della digressione a suo supporto. La notazione finale, relativa ai poteri ormai straripanti dei liberti, ha indotto alcuni commentatori a ritenere che la misura riguardasse se non direttamente i liberti, che effettivamente non sono mai ci-

²²⁴ Così anche Syme 1958, vol. 2, 707-710.

²²⁵ Stockton 1961.

tati prima della notazione finale del capitolo, almeno i membri dell'ordine equestre che, per origine lontana, fossero riconducibili all'elemento libertino. L'equiparazione che, secondo Tacito, Claudio compì, nei fatti, tra liberti e cavalieri sarebbe la prova che la misura del senato, e prima ancora le scelte dell'imperatore che il *senatus consultum* normalizzava *ex post*, riguardassero anche i liberti, se non direttamente questi.

La distinzione che, a mio avviso, separa nettamente la gran parte del capitolo dalla sua chiusa – peraltro di poche righe²²⁶: *Matios posthac et Vedios et cetera equitum Romanorum praevalida nomina referre nihil attinuerit, cum Claudius liberos quos rei familiari praefecerat sibi et legibus adaequaverit* – risulta fondamentale proprio ai fini della corretta interpretazione della materia che fu alla base del decreto del senato e che non ebbe nulla a che fare con i liberti dell'imperatore, se non forse in seconda battuta e solo indirettamente.

Accantonando per un attimo il riferimento all'elemento libertino, bisogna in primo luogo definire quale fu l'atteggiamento del principe che il senato ritenne di regolarizzare in maniera più completa e dettagliata, anche alla luce della digressione che l'eventuale discorso di Claudio doveva contenere in suo favore.

L'*incipit* del capitolo chiarisce immediatamente di cosa si discusse nel 53 e quale fu lo scopo del *senatus consultum* a tal proposito richiamato: *Eodem anno saepius audita vox principis, parem vim rerum habendam a procuratoribus suis iudicatarum ac si ipse statuisset. ac ne fortuito prolapsus videretur, senatus quoque consulto cautum plenius quam antea et uberius*. Tacito si riferisce chiaramente all'attività giudiziaria che i *procuratores*, fino a quel momento e con pieno avallo del principe, svolgevano, perlomeno in determinati ambiti che il passo non specifica. La domanda che si pone a questo punto riguarda naturalmente

²²⁶ Righe che peraltro, ed a mio avviso in modo indiscutibile, rivelano la riflessione ed il punto di vista di Tacito, il quale ritiene in definitiva inutile continuare a discutere della questione, quella cioè relativa alla legittimità dei nuovi poteri dei cavalieri, quando ormai questi sono in tutto e per tutto equiparati ai liberti. È ovvio che una considerazione di questo genere risale a Tacito e non alla sua fonte, qualunque essa sia stata.

l'identità di tali *procuratores*. Secondo alcuni²²⁷, il riferimento contenuto nel successivo paragrafo 2 permetterebbe di capire a chi Tacito si riferisse: *nam divus Augustus apud equestris qui Aegyptio praesiderent lege agi decretaque eorum proinde haberi iusserat ac si magistratus Romani constituissent*. Poiché a sostegno di quanto il senato si apprestava a regolamentare viene riportato il caso del prefetto di Egitto, notoriamente tratto dall'ordine equestre, si ritiene che i *procuratores* i cui poteri stavano per essere ampliati per volere del principe e decreto del senato fossero i *procuratores* provinciali. Come messo a fuoco ormai da tempo, con Claudio si procedette ad un ampio impiego di *procuratores* nella gestione di determinate province, spesso tra le più piccole, che progressivamente presero il posto dei precedenti *praefecti*, anch'essi cavalieri, tipicamente utilizzati a partire dall'età augustea. I *procuratores* i cui atti giurisdizionali dovevano essere considerati di pari validità rispetto a quelli compiuti dal principe, sarebbero dunque da identificare con i neo governatori provinciali. Tale ipotesi, tuttavia, si scontra con il mero fatto che i *procuratores* provinciali già possedevano poteri giurisdizionali, in virtù ed anzi in forza della loro carica di governatori. Non si vede dunque in che modo Claudio avrebbe permesso loro di occuparsi dell'ambito giudiziario, visto che questo già era loro pertinente. Né, soprattutto, ci sarebbe stato bisogno di un decreto del senato che dichiarasse legittima tale attività, che, prima di loro, i *praefecti* provinciali, pure equestri, avevano già svolto.

Prima di procedere nell'analisi del tipo di *procuratores* oggetto del *senatus consultum* del 53, è necessario chiarire qual è il *trait d'union* che lega il primo paragrafo del capitolo 60 con il successivo: esso non è, come è stato detto, relativo alla carica di governatore *tout court*, ma riguarda piuttosto il fatto che dei cavalieri, come appunto il prefetto d'Egitto, avessero poteri

²²⁷ Ad esempio Faoro 2011, 181 con ulteriori indicazioni bibliografiche. L'introduzione e l'impiego diffuso e sistematico delle province procuratorie in epoca claudia sono temi ora affrontati e discussi da De Ponti 2026, che mette in luce i diversi aspetti istituzionali, politici ed economici di questo tipo di provincia. Vd. De Ponti 2026 anche per un profilo giuridico del governatore-procuratore, con relative fonti e indicazioni bibliografiche.

giudiziari. Ed infatti, tutta la breve digressione che, di lì a breve, occupa buona parte del capitolo, non riguarda minimamente l'ambito provinciale o (pro)magistrati o ancora funzionari di altro tipo ad esso pertinenti, quanto piuttosto i vari momenti della storia di Roma in cui membri dell'ordine equestre ricevettero poteri di tipo giudiziario: chiarificatore oltre ogni dubbio è il riferimento alle *rogationes Semproniae*, con cui, come noto, i cavalieri furono introdotti nelle giurie delle *quaestiones*.

È però anche vero che, oltre alla questione dell'esercizio di poteri giurisdizionali da parte di cavalieri, il capitolo è chiaramente collegato al contesto provinciale, e non solo per l'immediato riferimento al *praefectus Aegypti* come precedente della misura del 53. Tacito afferma infatti, subito dopo, che il potere giurisdizionale dei cavalieri, del tutto equipollente a quello dei normali magistrati, si allargò progressivamente *alias per provincias* oltre che *in urbe: mox alias per provincias et in urbe pleraque concessa sunt quae olim a praetoribus noscebantur*. È facile vedere in questa notazione un breve ma chiaro riferimento sia alle prefetture urbane²²⁸ sia a incarichi di ambito provinciale. È quindi evidente che Tacito si sta riferendo all'allargamento dei poteri dei *procuratores* attivi in provincia, a cui Claudio e poi il senato attribuirono poteri giudiziari.

Fermo restando il riferimento anche all'ambito provinciale, bisogna naturalmente osservare che in esso erano attivi anche altri tipi di *procuratores*, a cui il passo di Tacito potrebbe riferirsi. Ad esempio, nelle province imperiali la gestione degli affari finanziari era demandata a *procuratores*, i quali assolvevano a funzioni analoghe a quelle che, nelle province del senato, erano attribuite ai *quaestores*. Tuttavia, come già notato da Millar, anche agli stessi *quaestores* non erano attribuite prerogative giurisdizionali, cosicché pare difficile che gli omologhi *procuratores* ricevessero compiti e prerogative in questo ambito²²⁹.

Piuttosto, meritano maggiore attenzione i *procuratores* imperiali, quelli cioè preposti alla gestione delle ricchezze del patrimonio del principe. Essi erano attivi sia nelle province impe-

²²⁸ Pflaum 1950, 110.

²²⁹ Millar 1964; Millar 1965.

riali che in quelle senatorie ed avevano come compito principale quello di occuparsi dei beni dell'imperatore, anche sotto l'aspetto più propriamente fiscale.

In base a queste considerazioni e ai precedenti richiamati dal passo di Tacito, che si riferisce non solo alla prefettura di Egitto ma anche al potere giurisdizionale dato da Claudio ai cavalieri a Roma come in altre province, pare potersi ipotizzare che la fattispecie sanata dal *senatus consultum* del 53 andasse ad intervenire proprio sulle prerogative giudiziarie che l'imperatore volle attribuire ai suoi *procuratores*, membri cioè dell'ordine equestre, a cui tali funzioni originariamente mancavano: non è un caso che Tacito usi l'espressione *a procuratoribus suis*. Molti di questi cavalieri saranno poi stati di origine libertina, come non manca di sottolineare lo stesso Tacito e come la documentazione epigrafica, peraltro, ampiamente conferma.

Al di là dell'innovazione imposta da Claudio e regolata dal senato, che, naturalmente, non andrà scissa dalla diffusione delle province di tipo procuratorio voluta proprio dal principe, qui interessa rilevare il meccanismo tramite cui i poteri giudiziari dei cavalieri vengono giustificati, vale a dire attraverso un rapido richiamo ai momenti della storia di Roma repubblicana in cui, in vari modi e a più riprese, ai cavalieri furono attribuite funzioni giudiziarie. Tali richiami, peraltro, assicurano sul tipo di funzioni che Claudio introdusse per i cavalieri, ex liberti o meno, equiparandole peraltro alle sue.

6.2 *Sulle prerogative giudiziarie dei cavalieri in epoca repubblicana*

Come sopra accennato, il fatto stesso che i riferimenti al passato repubblicano di Roma servano a garantire la legittimità di quanto normato dal *senatus consultum* del 53 suggerisce come fonte della breve digressione un discorso di Claudio, che immaginiamo pronunciato per giustificare, sulla base della consuetudine repubblicana, quanto compiuto dal principe anche in questo ambito.

Ancora una volta, dunque, dobbiamo verificare la conoscenza di fatti dell'epoca repubblicana, e soprattutto della loro declinazione istituzionale, sia in Tacito che nella sua fonte.

Rivediamo la prima parte dell'*excursus*: *Claudius omne ius tradidit, de quo toties seditione aut armis certatum, cum Semproniiis rogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaretur, aut rursum Serviliae leges senatui iudicia redderent, Mariusque et Sulla olim de eo vel praecipue bellarent.*

Abbiamo qui i riferimenti a tre momenti importanti della progressiva evoluzione dei poteri giudiziari attribuiti ai cavalieri, che sembra corrispondere alla storia del collegio giudicante entro la *quaestio de repetundis*. Tuttavia, come in altri casi già analizzati, la versione che di questo fenomeno ci restituisce Tacito (o la sua fonte) appare, a prima vista, incoerente o perlomeno non del tutto corrispondente a quanto noto da altre fonti, solitamente ritenute più affidabili.

A proposito del riferimento alle *Semproniae rogationes*, esso è stato interpretato come rimando rapido alla *Lex Sempronia iudiciaria* del 123 a.C., con cui, come noto, G. Gracco ammise a far parte dell'*album iudicum* i cavalieri, al posto dei senatori. Naturalmente, visto l'argomento su cui si innesta la breve digressione, il riferimento al plebiscito fatto approvare da G. Gracco nel 123 a.C. pare corretto ed esauriente. E tuttavia, il testo di Tacito pone due problemi che non sono mai stati rilevati e che invece potrebbero articolare l'interpretazione della sua testimonianza. In primo luogo, notiamo il plurale, *rogationes*: se Tacito si riferisse alla sola legge del 123 a.C., l'uso del plurale sarebbe impreciso. In secondo luogo, a creare un qualche problema interpretativo è l'uso stesso del sostantivo *rogatio*, che, come noto, non indica una *lex*, quanto piuttosto una proposta di legge non (ancora) approvata dai comizi. Naturalmente, nell'uno e nell'altro caso, e cioè per l'uso del plurale e del termine *rogatio* al posto dell'atteso *lex*, è possibile che Tacito si stia semplicemente esprimendo in modo improprio (o atecnico), impiegando una definizione inadeguata, per giunta al plurale²³⁰,

²³⁰ Griffin 1973, 113 n. 1 ritiene senza discussione che l'uso del plurale *rogationes* sia meramente retorico, così come *leges*. Si noti, però, che per *leges*, come accennato,

senza avvedersi dell'errore. D'altro canto, nell'immediato prosieguo del testo, Tacito cita le leggi Servilie, che restituirono i collegi giudicanti alla classe senatoria: esse, come vedremo, sono citate correttamente come *leges* e alla forma plurale, in coerenza con il dato storico, a suggerire un uso consapevole e adeguato dei termini in Tacito.

Queste osservazioni, dunque, suggeriscono di indagare meglio quanto riportato da Tacito a proposito delle *rogationes Semproniae*, tenendo comunque presente un certo grado di genericità nell'uso del termine da parte di Tacito.

Come si è detto, il riferimento legislativo immediato si collega alla *Lex Sempronia iudiciaria* del 123 a.C., con cui G. Gracco riformò l'*album iudicum*²³¹. Su questo provvedimento esiste un serrato dibattito²³², soprattutto relativo al rapporto tra questo e la *Lex Acilia* (menzionata da Cicerone nelle Verrine)²³³, attribuita da Mommsen²³⁴ ad un Acilio, collega di tribunato di G. Gracco, e testimoniata, secondo alcuni dal testo riportato dalla *Tabula Bembina*²³⁵, mentre altri studiosi ritengono che il testo epigrafico riporti una legge posteriore all'età graccana, sempre tesa a modificare la composizione dei collegi giudicanti²³⁶.

Non è questa la sede per tornare su argomento di così spinosa soluzione. Piuttosto, ci limiteremo ad osservare, in coerenza con gli obiettivi della presente indagine, come la legge giudiziaria nota dalla *Tabula Bembina*, sia essa quella del 111 a.C. (o

l'uso del plurale potrebbe essere appropriato. La studiosa, peraltro, non rileva l'uso problematico del termine tecnico *rogatio*.

²³¹ Le fonti, con alcune importanti eccezioni (per cui vd. oltre), sono concordi nel richiamare le finalità ed il funzionamento del plebiscito del 122 a.C.: Varr. *De uita p. R. fr.* 114 Riposati; Diod. Sic. 34-35.25, 37.9.3-4; Vell. Pat. 2.6.3; Plin. NH 33.34; Plut. *G. Gracc.* 5.2-4, 6.1, *Comp.* 2.1; Tac. *Ann.* 12.60.3; Flor. 2.5.3; App. BC 1.22.91-97; Ps. Ascon. p. 189 St., p. 218 St.; Liv. *Per.* 60.7. Cfr. Rotondi 1912, 312-313.

²³² Entro un panorama bibliografico molto ampio, ci limitiamo qui a citare alcuni studi particolarmente significativi: Fraccaro 2021; Carcopino 1928; Balsdon 1938, 108-112; Tibiletti 1953; Eder 1969, 120-231; Sherwin-White 1972, 83-99; Griffin 1973; Venturini 1979, 51; Lintott 1981, 177-185; vd. anche Nicolet 1966, 467-527.

²³³ Cic. *Verr.* 2.1.26.

²³⁴ Mommsen 1907, 343-347.

²³⁵ Crawford 1996, vol. 1, 39-112.

²³⁶ Una chiara sintesi della questione in Santalucia 1998, 110.

di poco precedente)²³⁷, secondo le ipotesi più recenti di identificazione del testo epigrafico²³⁸, o vada essa piuttosto collocata in contiguità cronologica con la *lex iudiciaria* fatta approvare da G. Gracco nel 123 a.C., non debba essere stata citata da Tacito nel suo breve *excursus*, visto che egli si limita a citare le *rogationes Semproniae*, entro cui non possiamo far rientrare una legge, che, evidentemente, non è attribuita ai Gracchi. Pare perciò più economico cercare eventuali tracce di *rogationes* e *leges* relative alla composizione dei collegi giudicanti direttamente entro l'età graccana ed in connessione specifica con i due tribuni, visto che Tacito definisce tali proposte (e/o misure) *Semproniae*. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che la digressione riguarda la progressiva, e diversificata, apertura dell'*album iudicum* ai cavalieri, non la storia del *crimen repetundarum*, a cui più specificamente si collega la *lex Acilia*.

Come sopra anticipato, le fonti letterarie sono concordi²³⁹ nel descrivere il funzionamento ed il significato della *lex* del 123 a.C., eccezion fatta per quanto ci trasmettono Plutarco e Livio.

Secondo Plutarco (Plut. G. Gracc. 5.2-4, 6; Comp. 2.1), G. Gracco, con la sua legge giudiziaria, intese in primo luogo ridurre il potere che i membri del ceto senatorio esercitavano sul resto del popolo romano; per questo motivo, egli raddoppiò il numero dei giudici da 300 a 600, includendovi 300 nuovi membri tratti dall'ordine equestre, in modo da ridurre il peso dei primi nell'emanazione dei giudizi.

Appare distante dalla versione plutarchea, come anche dal resto della tradizione, la notizia che succintamente ci restituisce la *Periocha* liviana (Liv. Per. 60): <C.> *Gracchus, Tiberi frater, trib. plebis, eloquentior quam frater, perniciosas aliquod leges*

²³⁷ Si ricordi che la legge della *Tabula Bembina* tratta ancora una volta la composizione dell'*album iudicum* per la *quaestio*, in cui sono inclusi 450 cavalieri (ed esclusi senatori e loro discendenti).

²³⁸ Una sintesi del complesso dibattito storiografico si trova in J.-L. Ferrary, *Loi Acilia de pecuniis repetundis* (pl. sc.), in *Lepor. Leges Populi Romani*. Ferrary mostra con argomenti opportuni, e in opposizione all'opinione corrente, come la legge contenuta nella *Tabulae Bembina* non sia da far risalire all'età graccana, ma sia ad essa posteriore.

²³⁹ Tra i vari resoconti disponibili, quello più ampio per dettagli e profondo per interpretazione politica è fornito da Appiano (App. BC 1.22.91-97).

tulit, inter quas frumentariam, ut senis et triente frumentum plebi daretur; alteram legem agrariam, quam et frater eius tulerat; tertiam, qua equestrem ordinem tunc cum senatu consentientem corrumpere, ut sescenti ex equite in curiam sublegerentur et, quia illis temporibus CCC tantum senatores erant, DC equites CCC senatoribus admiscerentur, id est ut equester ordo bis tantum uirium in senatu haberet. A parte il forte afflato antigraccano, che potrebbe dirci qualcosa sulla fonte di cui Livio si è servito, e a parte la mancanza anche solo di un cenno alla vera e propria legge giudiziaria, notiamo come anche in questo caso la misura assuma conseguenze diverse rispetto a quelle richiamate dal resto della tradizione, poiché essa ha, come ulteriore scopo rispetto alla riforma della corte giudicante della *quaestio*, un massiccio ingresso di cavalieri in senato, ancora più rilevante, perché doppio rispetto al numero di cavalieri ammessi in senato tramandatoci dalla biografia plutarchea.

Le divergenze, più o meno evidenti, rappresentate da Livio e da Plutarco possono essere attribuite o ad errori compiuti dalle fonti (da quelle che leggiamo o da quelle che i nostri autori consultarono), o a tradizioni che conoscevano versioni diverse dell'attività legislativa dei Gracchi.

In questo secondo caso, resterebbe da capire l'origine di due notizie, diverse tra di loro, che, oltre a non avere chiari paralleli nella totalità del resto della tradizione, non trovano appigli nella realtà storica.

Il problema più importante, va da sé, riguarda la notizia liviana, poiché per quella plutarchea il dato numerico, pur non testimoniato altrove, può essere comunque riassorbito nella tradizione dominante sulla legge giudiziaria fatta passare da G. Gracco (sebbene resti aperto il problema della commistione di senatori e cavalieri, affermata da Plutarco, ma senza dubbio non coerente con l'impianto della legge giudiziaria graccana per come la conosciamo dalle altre fonti).

È lecito pensare che la fonte di Livio avesse le idee confuse e scambiasse una legge giudiziaria per un provvedimento, non altrimenti attestato, di profonda riforma del senato. Dobbiamo però anche tener presente che Livio, la cui testimonianza è parziale a causa della natura epitomata della *Periocha*, potesse as-

sociare la legge relativa alla riforma dell'*album iudicum* a quella, menzionata esplicitamente, relativa all'ingresso dei cavalieri in senato. In questo senso, allora, la *Periocha* rappresenterebbe una tradizione di grande rilievo perché più specifica a proposito della natura e dei temi delle leggi fatte approvare (o solo proposte) da G. Gracco. Potremmo perciò pensare ai frustoli di una qualche proposta graccana²⁴⁰, calata in questo ambito specifico, rimasti in una parte, certo minoritaria, della tradizione storiografica. Se pensiamo a nulla più di una proposta, potremmo anche spiegarci perché essa non trova quasi spazio nelle fonti antiche (sebbene Livio non rappresenti certo una tradizione minoritaria).

Il caso appena visto mostra in definitiva il grado di incertezza che poteva avvolgere anche le tradizioni su un periodo così noto e trattato come quello graccano: nel caso specifico di Tacito, potremmo chiederci se dietro al doppio problematico uso rilevato (uso del plurale e del termine *rogatio*) vi fosse, ad esempio, un richiamo ad una legge di questo tipo.

A parte il caso della problematica notizia fornitaci da Livio e Plutarco, altri elementi potrebbero più concretamente giustificare l'uso peculiare del testo tacitano.

Secondo la testimonianza di Plutarco (Plut. *Ti. Gracc.* 16.1), i sostenitori del tribuno lo spinsero, sul finire del suo mandato, a proporre una serie di leggi che gli avrebbero assicurato la rielezione: egli ne propose perciò molteplici e di vario argomento, tra cui una che ampliasse l'uso dell'istituto della *provocatio* anche nei casi di sentenze emesse dai giudici di *quaestiones extraordinariae* (Macr. *Sat.* 2.10), un'altra²⁴¹ che tendeva ad alleggerire gli obblighi del servizio militare, ed infine una che mirava a ripartire le prerogative giudiziarie tra senatori e cavalieri. Risulta chiara, a questo proposito, la testimonianza di Cassio Dione (C.D. 24.83.7): ὅτι ὁ Γράκχος τοῖς στρατευομένοις ἐκ τοῦ ὁμίλου νόμους τινὰς ἐπικουροῦντας ἔγραφε, καὶ τὰ δικαστήρια ἀπὸ

²⁴⁰ Così Rotondi 1912, 308.

²⁴¹ Macr. *Sat.* 3.14.6 la definisce esplicitamente *lex iudiciaria: nobilium vero filios et, quod dictu nefas est, filias quoque virgines inter studiosa numerasse saltandi meditationem testis est Scipio Africanus Aemilianus, qui in oratione contra legem iudiciariam Tib. Gracchi sic ait [...]*.

τῆς βουλῆς ἐπὶ τοὺς ἰππέας μετῆγε, φύρων καὶ ταράσσων πάντα τὰ καθεστηκότα, ὅπως ἔκ γε τούτου ἀσφαλείας τινὸς ἐπιλάβηται. La proposta non passò per via della dura opposizione dell'Emiliano e poi per la sopraggiunta morte del tribuno.

È stato proposto²⁴² che Macrobio, nel riferire una *rogatio* di *lex iudiciaria* da parte di Ti. Gracco abbia in realtà commesso un errore: lo dimostrerebbe il fatto che la risposta dell'Emiliano, pure citata da Macrobio come estratto dell'orazione che quest'ultimo tenne per contrastare la *rogatio* stessa, appare rispetto a quest'ultima del tutto coerente. Secondo lo studioso, allora, Macrobio avrebbe frainteso la sua fonte, che, come mostrato, ad esempio, dalla corrispondente *Periocha* liviana (Liv. Per. 58: *Promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agrum patefaceret, ut idem triumviri iudicarent, qua publicus ager, qua priuatus esset*), avrebbe più correttamente parlato in termini di *rogatio* agraria, che lo stesso Emiliano avrebbe contrastato (secondo il solo Macrobio, poiché Livio non menziona questa circostanza). Poiché la proposta di legge prevedeva l'attribuzione, ai triumviri, della *potestas iudiciaria*, da svolgere nell'ambito delle operazioni di recupero dei terreni previsti dalla riforma agraria, la fonte di Macrobio avrebbe chiamato *lex iudiciaria* quella che in realtà era una *lex agraria*, non essendo ancora fissato al tempo, secondo Fraccaro, il concetto stesso di *lex iudiciaria*²⁴³.

La ricostruzione di Fraccaro appare opinabile in più punti. In primo luogo, ha poco senso richiamare il contenuto del discorso dell'Emiliano come prova della scarsa attendibilità della testimonianza di Macrobio: esso, infatti, non si adatta tanto ad un'eventuale legge giudiziaria quanto ad una possibile legge agraria. A mio avviso, perciò, quanto estrapolato da Macrobio del discorso tenuto dall'Emiliano rende inservibile questa parte della testimonianza. Per contro, le altre fonti che menzionano una proposta di legge giudiziaria per il 133 a.C., vale a dire Plutarco e Cassio Dione, rilevano (o fanno capire) che le leggi pro-

²⁴² Fraccaro 2021, 176.

²⁴³ Macrobio avrebbe dunque riprodotto un errore che era della sua fonte senza avvedersene.

poste da Ti. Gracco sul finire del suo tribunato, tra cui appunto anche quella giudiziaria, non dovettero passare. Se, come vuole Fraccaro, dovessimo identificare la supposta legge giudiziaria del 133 a.C. con quella legge che, completando la riforma agraria, attribuiva ai triumviri la *potestas iudiciaria*, ci troveremmo di fronte ad un'aporia insanabile, poiché i triumviri ebbero in effetti questa prerogativa, laddove la legge giudiziaria del 133 a.C. non passò. Piuttosto, sarà preferibile pensare, in linea con l'opinione comunemente accettata in dottrina, che le leggi agrarie fatte approvare da Ti. Gracco fossero almeno due, delle quali la seconda avrebbe ampliato i poteri di *iudicatio* del collegio triumvirale²⁴⁴. Tale legge, che fu promulgata e quindi applicata, sarà, a mio avviso, da distinguere dalla *rogatio iudiciaria*, che invece non passò.

A favore della distinzione²⁴⁵ tra seconda legge agraria (promossa) e *rogatio iudiciaria* dobbiamo ricordare che la seconda è calata dalle fonti che la citano, Plutarco e Cassio Dione, in circostanze storiche del tutto credibili, anche solo per il fatto che gli autori ce ne restituiscono un quadro reciprocamente coerente. Entrambi, infatti, collocano la *rogatio* entro una serie di proposte, tutte rimaste tali, che frettolosamente Tiberio, alla fine del tribunato, concepì per assicurarsi la rielezione alla carica. Non parrà strano che, in tale contesto, egli ne proponesse una di tipo giudiziario, con il fine ulteriore di indebolire la classe senatoria.

Contro la storicità della *rogatio iudiciaria* del 133 a.C. si è anche fatto notare che essa anticipa precisamente i contenuti della più ben nota *Lex Sempronia* fatta approvare da Gaio. Tali somiglianze hanno indotto a rifiutare la storicità della *rogatio* del 133 a.C., o, in alternativa, a ritenere che la *rogatio* giudiziaria ci

²⁴⁴ Liv. *Per.* 58.2 parla chiaramente di una seconda legge che introducesse la *potestas iudicandi*. Anche Velleio Patercolo parla di leggi agrarie al plurale (Vell. *Pat.* 2.2.3), così come Cicerone (Cic. *Acad. pr.* 2.13), Floro (Flor. 2.2.25, 2.3.1) e Ampelio (Amp. *Mem.* 19.1). Vedi su questo aspetto dell'attività legislativa di Ti. Gracco, Sisani 2015, 61. Distingue una seconda legge agraria dalla *rogatio iudiciaria* anche Rotondi 1912, 300. Cfr. Bauman 1979.

²⁴⁵ Si ricordi che anche Ampelio, a proposito dell'attività legislativa di Ti. Gracco, parla distintamente di leggi agrarie e leggi giudiziarie (Amp. *Mem.* 24): *Prima seditio Tiberi Gracchi quem de iudiciariis et agrariis legibus statum civitatis moventem Scipio Nasica facta manu in Capitolio oppressit*.

dovette essere, ma il suo contenuto fu travisato da Cassio Dione²⁴⁶, che vi riferisce le misure disposte più tardi da G. Gracco.

Fermo restando che un errore di tale natura resta del tutto possibile, appare semplicistico dismettere un'informazione che pure ci è testimoniata, anche con un certo grado di coerenza, da due fonti diverse, che oltretutto non paiono dipendere dalla stessa tradizione, visto che il contenuto di questa *rogatio* appare completamente diverso nei due autori.

D'altro canto, se anche vi fosse una qualche somiglianza tra la *rogatio* di Tiberio e la *lex* di Gaio, una comunanza di intenti tra i due fratelli, o meglio la ripresa da parte di Gaio di precisi tratti della politica del fratello non stupirebbe davvero: se Tiberio, sulla fine della sua esperienza da tribuno, avesse pensato di indebolire il ceto senatorio grazie ad una legge giudiziaria, sarebbe del tutto logico che Gaio riprendesse quella che era solo una proposta per trasformarla in legge.

A questo proposito, è necessario porre in risalto i precisi legami, mai propriamente individuati, che avvicinano le *rogationes* di Ti. Gracco del 133 a.C., così come sono richiamate brevemente da Plutarco e Cassio Dione, e alcune delle leggi che furono effettivamente promulgate da G. Gracco o per volontà di quest'ultimo.

Come si è visto, oltre alla controversa legge giudiziaria, Ti. Gracco propose, nella medesima circostanza, anche una legge relativa alla durata del servizio militare (secondo Plutarco²⁴⁷, mentre Cassio Dione, più in generale, parla da una proposta a favore dei soldati) ed una misura relativa alla *provocatio ad populum* (solo secondo Plutarco, perché Cassio Dione non menziona questa misura). Le due proposte, come espressamente denunciato dalle fonti, avevano lo scopo ultimo di portare il favore del popolo a Tiberio, dato che entrambe, con ogni evidenza,

²⁴⁶ Sisani 2015, 61-62.

²⁴⁷ Plut. *Ti. Gracch.* 16.1-2: Ἐπεὶ δὲ συνορῶντες οἱ φίλοι τὰς ἀπειλὰς καὶ τὴν σύστασιν ὥντο δεῖν ἐτέρας περιέχεσθαι δημοκρατίας εἰς τὸ μέλλον αὐθις ἄλλοις νόμοις ἀνελάμβανε τὸ πλῆθος, τοῦ τε χρόνου τῶν στρατειῶν ἀφαιρῶν, καὶ διδοὺς ἐπικαλεῖσθαι τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν δικαστῶν, καὶ τοῖς κρίνουσι τότε, συγκλητικoῖς οὖσι, καταμιγνὺς ἐκ τῶν ἱππέων τὸν ἴσον ἀριθμὸν, καὶ πάντα τρόπον ἥδη τῆς βουλῆς τὴν ἰσχὴν κολοῦον πρὸς ὀργὴν καὶ φιλονεικίαν μᾶλλον ἢ τὸν τοῦ δικαίου καὶ συμφέροντος λογισμόν.

potevano interessare proprio gli strati più bassi del popolo di Roma. Per contro, la misura, contestuale, sui collegi giudicanti andava a colpire direttamente il ceto senatorio, a dimostrazione ulteriore della storicità e verosimiglianza del pacchetto di *rogationes* che Ti. Gracco propose prima della fine del suo tribunato.

Tra le molteplici leggi fatte approvare un decennio dopo da Gaio troviamo due leggi che sembrano ricollegarsi in parte alle proposte del fratello maggiore, traendo ispirazione proprio da queste.

Nel 123 a.C. G. Gracco fece approvare un plebiscito che incise in vari modi sulle condizioni dei cittadini romani durante il servizio militare (Plut. *G. Gracch.* 5.1-2): τῶν δὲ νόμων οὐς εἰσέφερε τῷ δήμῳ χαρίζομενος καὶ καταλύων τὴν σύγκλητον, ὁ μὲν ἦν κληρουχικὸς ἀνανέμων¹ τοῖς πένησι τὴν δημοσίαν, ὁ δὲ στρατιωτικὸς ἐσθιῆτά τε κελεύων δημοσίᾳ χορηγεῖσθαι καὶ μηδὲν εἰς τοῦτο τῆς μισθοφορᾶς ὑφαιρεῖσθαι τῶν στρατευομένων, καὶ νεώτερον ἐτῶν ἑπτακαίδεκα μὴ καταλέγεσθαι στρατιώτην δὲ συμμαχικὸς ἰσοψήφους ποιῶν τοῖς πολίταις τοὺς Ἰταλιώτας. G. Gracco fece dunque votare una legge che attribuì allo stato le spese per il vestiario dei soldati, che non dovevano essere più detratte dal soldo dei militari²⁴⁸; inoltre, essa vietò che fossero arruolati i minori di diciassette anni²⁴⁹. Forse, il plebiscito gracciano dovette intervenire anche su scala maggiore su alcune condizioni dei militari, se vogliamo dare retta alla testimonianza di Diodoro Siculo, secondo cui le misure di G. Gracco ebbero molteplici e gravi conseguenze sull'esercito e sulla moralità dei soldati (Diod. Sic. 34-35.25.1).

Come accennato, Ti. Gracco, in una delle sue *rogationes* del 133 a.C., aveva proposto misure a favore dei soldati, ad esempio relativamente alla durata del servizio militare, che, secondo alcuni, sarebbe stata diminuita anche dal plebiscito del fratello Gaio²⁵⁰. Inoltre, il generico riferimento dioneo ai benefici che

²⁴⁸ Come avveniva precedentemente, per cui vd. Pol. 6.39.12.

²⁴⁹ Altre fonti in Rotondi 1912, 308.

²⁵⁰ Rotondi 1912, 308.

Tiberio avrebbe voluto introdurre per chi prestava servizio militare ben si attaglia al contenuto della più tarda legge di Gaio.

Un discorso analogo si può fare anche per il problema della *provocatio ad populum*²⁵¹. Secondo la stringata testimonianza plutarchea sopra vista, egli volle concedere il diritto di appello al popolo contro le sentenze dei giudici. In realtà, non è molto chiaro cosa intenda qui Plutarco: possiamo però ipotizzare che la proposta, stante l'affidabilità della fonte, dovesse perlomeno ampliare le prerogative di questo istituto. È perciò possibile che Tiberio pensasse di allargare la facoltà di esercitare la *provocatio ad populum* anche in relazione alle pene inflitte dalle giurie, oltre che a quelle comminate dal popolo, come era d'uso²⁵².

Il plebiscito promulgato nel 123 a.C. da Gaio torna proprio sul tema della *provocatio ad populum*. Egli fece infatti approvare una legge, che, secondo alcuni, tendeva a rafforzare le regole di applicazione della *provocatio ad populum*, in particolare impedendo che alcune fattispecie criminose vi fossero sottratte, ad esempio riattribuendole al *crimen perduellionis*²⁵³. Secondo altri, invece, con questa legge Gaio intendeva rendere illegittima ogni *quaestio* capitale che non fosse istituita da una legge specifica, di modo che nessun cittadino potesse ricevere una condanna senza l'autorizzazione del popolo²⁵⁴.

Non possiamo dire se il plebiscito fatto approvare da Gaio si riallacciasse, ed eventualmente in che misura, alla proposta del 133 a.C. Tuttavia, non possiamo non notare una certa continuità, almeno nella scelta degli ambiti di azione, tra le proposte legislative dei due fratelli.

²⁵¹ Dopo la sua istituzione all'inizio dell'epoca repubblicana, la *provocatio ad populum* conobbe un progressivo rafforzamento e ampliamento di applicazione, eccezion fatta per il periodo decemvirale. Per una sintesi della questione, con gli appropriati rimandi legislativi, vd. Santalucia 1998, 71.

²⁵² Così Santalucia 1998, 183.

²⁵³ Rotondi 1912, 309. Ulteriori indicazioni bibliografiche, con relativa discussione dell'ipotesi, in Santalucia 1998, 123. Le fonti che ci testimoniano questo provvedimento sono: Cic. *Pro Rab.* 5.12; Cic. *Pro Cluent.* 151; Cic. *In Verr.* 5.63.163; Cic. *Catil.* 1.11.28, 4.5.10. Altre fonti in Rotondi 1912, 309.

²⁵⁴ Secondo Santalucia 1998, 124, in questo modo Gaio volle stroncare la pratica delle *quaestiones* istituite tramite *senatus consultum*, che infatti, a detta dello studioso, da questo momento non risultano più attestate.

Se così interpretiamo l'azione politica di Gaio, la legge giudiziaria proposta da Tiberio non sarebbe allora da intendere come errore storiografico a carico di una delle fonti che ce la riportano, né come un fraintendimento di una notizia originariamente genuina. Piuttosto, essa avrebbe rappresentato un ultimo tentativo di Tiberio di mantenere la posizione di potere acquisita.

A questo proposito, è necessario sottolineare come la *rogatio iudiciaria* del 133 a.C., nella testimonianza plutarchea, non implichi la sostituzione *tout court*, entro i collegi giudicanti, di senatori con cavalieri, ma la presenza di membri di entrambi gli ordini, secondo una soluzione ben distante da quella che sarà inclusa dal plebiscito del 123 a.C.²⁵⁵. Faremo a questo punto notare che lo stesso Plutarco, come si è visto, riporta la versione secondo cui la riforma giudiziaria di Gaio avrebbe affiancato senatori e cavalieri nei collegi giudicanti, non sostituendo gli uni con gli altri *tout court*. Si è detto che questa soluzione distingue la versione plutarchea dal resto delle fonti antiche. Ci possiamo allora chiedere se Plutarco non avesse di fronte a sé una fonte che, consapevolmente e con cognizione di causa, presentasse la questione dei collegi giudicanti sotto questa specifica luce, anticipando alla *rogatio* del 133 a.C. la soluzione poi effettivamente approvata dalla legge del 123 a.C.

In questo senso, allora, ed in relazione a questa specifica tradizione, non sarebbe erroneo parlare in termini di *rogationes Semproniae*: non solo perché, di fatto, vi fu anche una *rogatio* oltre ad una *lex*, ma anche perché le misure furono due, sebbene poi ad essere promulgata fu solo quella del 123 a.C.

Tornando alla testimonianza di Tacito, vediamo bene come il suo uso non sia generico, né derivi da un fraintendimento o da una lettura superficiale della sua fonte: piuttosto, lo storiografo ci conserverebbe traccia di una *rogatio*, quella di Tiberio, che nel resto della tradizione fatica a trovare una collocazione

²⁵⁵ Ipotizza un legame tra la *rogatio iudiciaria* di Tiberio e la successiva *lex Sempronia* Santalucia 1998, 115, secondo cui l'originale progetto di Gaio sarebbe stato quello di attribuire il potere giudicante a senatori e cavalieri, perseguendo in questa un'idea che sarebbe stata alla base della *rogatio* del fratello. Solo l'acuirsi dello scontro con la classe senatoria portò Gaio a delineare un provvedimento molto più limitante, ed anzi punitivo, nei confronti dei senatori.

certa e soprattutto autonoma rispetto al più tardo, e famoso, provvedimento di argomento analogo voluto da Gaio. Peraltro, questa interpretazione di Tacito ci conferma una volta in più come alcuni aspetti del programma politico di G. Gracco non fossero che recuperi di misure già proposte, o concepite, dal fratello maggiore.

6.3 *Leges Serviliae*

Nel richiamare per sommi capi le leggi che, in epoca repubblicana, contribuirono a ridefinire di volta in volta le prerogative giudiziarie dei cavalieri, Tacito richiama anche delle *leges Serviliae*, con cui tali funzioni, tolte da G. Gracco ai senatori, furono loro restituite: *aut rursum Serviliae leges senatui iudicia redderent*.

Ancora una volta, è da sottolineare l'uso al plurale, ad indicare più leggi, con il medesimo nome, che sarebbero intervenute sui poteri giudiziari dei cavalieri, o, in altre parole, sulla composizione delle giurie giudicanti. Tacito colloca queste leggi (non *rogationes*, si noti) tra l'epoca graccana e gli scontri tra Mario e Silla, rendendo così agevole la loro identificazione: si tratterà, infatti, della *Lex Servilia Caepionis*, proposta dal console Q. Servilio Cepione nel 106 a.C. e della *Lex Servilia Glaucia*, di cronologia incerta (e da attribuire al tribuno C. Servilio Glaucia), ma forse successiva a quella del 106 a.C., da collocarsi tra il 104 e 100 a.C. Secondo l'opinione corrente²⁵⁶, il provvedimento di Q. Servilio Cepione fu modificato, in modi non chiari, da quello successivo di C. Servilio Glaucia. In realtà, ad essere incerta non è solo la cronologia del provvedimento tribunizio, che alcuni²⁵⁷ datano al 111 a.C., ma anche il contenuto delle due leggi e il loro reciproco rapporto.

Secondo Ferrary, la *Lex Servilia Caepionis* avrebbe introdotto delle giurie miste, composte cioè da cavalieri e senatori, per la sola *quaestio de repetundis*, mentre la successiva *Lex Servilia Glaucia* avrebbe disposto di trarre i componenti delle giurie

²⁵⁶ Ferrary 1975, 335.

²⁵⁷ Rotondi 1912, 322.

delle *quaestiones* dai soli cavalieri²⁵⁸. D'altro canto, le fonti non sono univoche a proposito del dettato della legge, tant'è vero che secondo alcuni²⁵⁹ un *album* misto di cavalieri e senatori era stato già introdotto, per tutte le *quaestiones*, dalla legge giudiziaria di G. Gracco, mentre quella di Q. Servilio Cepione lo avrebbe ristretto alla *quaestio de repetundis*; secondo altri²⁶⁰, essa avrebbe riservato ai cavalieri la *quaestio de repetundis*, lasciando miste tutte le altre.

Appare certo che la legge di Q. Servilio Cepione eliminasse il monopolio equestre in relazione alla formazione delle giurie. Più difficile appurare fino a che punto si spinse la legge del 106 a.C.: Tacito, nel passo in analisi (Tac. *Ann.* 12.60.1-4), pare implicare una restituzione *in toto* delle giurie al senato; per contro, Giulio Ossequente²⁶¹, in una tradizione che Santalucia vuole liviana, afferma che le giurie furono da quel momento in poi composte da senatori e cavalieri²⁶². Anche Cicerone, indirettamente, conferma che la legge di Cepione fu a scapito dei cavalieri (Cic. *De inv.* 1.92): *Offensum est, quod eorum, qui audiunt, voluntatem laedit: ut, si quis apud equites Romanos cupidos iudicandi Caepionis legem iudiciariam laudet*. Ancora l'Arpinate ci conferma la spirito in parte contrario all'ordine equestre che caratterizzò la legge (Cic. *Brut.* 164): *Et ego: mihi quidem a pueritia quasi magistra fuit, inquam, illa in legem Caepionis oratio; in qua et auctoritas ornatur senatus, quo pro ordine illa dicuntur, et invidia concitatur in iudicum et in accusatorum factionem, contra quorum potentiam populariter tum dicendum fuit*²⁶³. Per spiegare la versione di Tacito, possiamo pensare che lo storico, più che sbagliarsi, abbia semplicemente ricordato l'aspetto più prettamente filosenatorio della legge giudiziaria di Cepione, riferendo solo della reintroduzione dei senatori nelle liste dei giudici, senza menzionare l'elemento equestre, confermando implicita-

²⁵⁸ Ferrary 1975, 335, n. 1.

²⁵⁹ Brunt 1965, 141-148.

²⁶⁰ Weinrib 1970.

²⁶¹ Iul. Obs. *Prod.* 41: *Per Caepionem consulem senatorum et equitum iudicia communicata*. Cfr. Cassiod. *Chron.* 106.

²⁶² Per il profilo della legge e per eventuali ulteriori misure da essa disposta vd. Santalucia 1998, 134.

²⁶³ Altre fonti in Rotondi 1912, 325.

mente il significato avverso di questa legge nei confronti del ceto equestre.

Per quanto riguarda la legge del 104 a.C., essa per certo restituì la *quaestio de repetundis* ai cavalieri²⁶⁴, l'unica interessata dalla misura, a suggerire che le altre *quaestiones* furono ancora regolate dalla legge del 106 a.C.

Da queste brevi considerazioni, pare doversi concludere che Tacito (o la sua fonte) abbia, in questo caso, frainteso il dato storico, perlomeno nella misura in cui una delle due leggi Servilie non fu esattamente in favore dell'ordine equestre: infatti, solo la *Lex Servilia Glaucia* riguardò, in positivo, il potere giudiziario dei cavalieri, in armonia con il tema dell'intera digressione tacitiana (sebbene la legge si riduca verosimilmente alla sola *quaestio de repetundis*).

Possiamo perciò immaginare che la fonte consultata da Tacito ripercorresse a grandi linee le fasi in cui il potere giudiziario dei cavalieri fu (re)introdotto, ampliato o diminuito, declinandolo con quei momenti in cui ad essere favorito fu l'elemento senatorio. Una fonte di questo tipo potrebbe aver citato correttamente le due leggi Servilie con relative misure proposte. Sarebbe poi stato Tacito a riunire i due provvedimenti come se fossero stati analoghi, laddove essi erano perlomeno parzialmente contrapposti.

Ad ogni modo, al di là di quanto possa aver frainteso o meno Tacito, si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad una fonte unitaria, dedicata in maniera specifica alla trattazione del potere giudiziario dei cavalieri, perfettamente in linea con l'assunto del *senatus consultum* del 53, da cui parte la digressione, e del discorso che Claudio dovette tenere in quella occasione.

²⁶⁴ Cic. Brut. 224: *longe autem post natos homines improbissimus C. Servilius Glaucia, sed peracutus et callidus cum primisque ridiculus. is ex summis et fortunae et vitae sordibus in praetura consul factus esset, si rationem eius haberi licere iudicatum esset. nam et plebem tenebat et equestrem ordinem beneficio legis devinxerat.* Cfr. Cic. Pro Scaur. 1 fr. d: *reus est factus a Q. Servilio Caepione lege Servilia, cum iudicia penes equestrem ordinem essent et P. Rutilio damnato nemo tam innocens videretur ut non timeret illa.* Sulla probabilità che sia questa la *lex Servilia* definita *acerbissima* da Cicerone (Balb. 54) perché di spirito fortemente antisensorio, vd. Santalucia 1998, 134, ivi bibliografia specifica.

SEZIONE III

Tacito e Sallustio: riflessioni su Roma repubblicana

Capitolo settimo

Tra *concordia* e *dissensiones*: riflessioni sulla repubblica in Sallustio e Tacito

7.1 *Da Sallustio a Tacito: gli excursus*

Uno dei capisaldi della moderna storiografia sallustiana, debitamente delineato e discusso da Syme, concerne la funzione di Sallustio e delle sue opere come modello di riferimento storiografico, stilistico ed ideologico per Tacito. Pur non trattando direttamente delle vicende che furono al centro della produzione sallustiana, Tacito lesse e senza dubbio ebbe presente l'impostazione storiografica dell'Amiternino, che riprodusse da più punti di vista.

Si deve presumere che la presenza sallustiana, fortemente orientata dal punto di vista ideologico, si facesse ancora più viva ed importante quando Tacito ebbe a scrivere di vicende repubblicane. In questo caso, allora, non sarà il caso di intendere Sallustio come fonte di specifici fatti di storia repubblicana consultata da Tacito, quanto piuttosto come modello di ispirazione, tale da fornire a Tacito una visione d'insieme, una vera e propria lente interpretativa, del dipanarsi della storia di Roma repubblicana. Ancora una volta, l'*excursus* da cui questa indagine è partita, relativo allo sviluppo del *ius* a Roma, fa emergere plasticamente la vicinanza di Tacito al modello sallustiano nella sua visione dell'epoca repubblicana.

Nella tecnica storiografica sallustiana, l'*excursus* storico rappresenta un mezzo utile a spiegare la genesi della crisi morale e politica che caratterizzava la Roma dei tempi di Sallustio.

Speculari appaiono, a questo proposito, la digressione che si dipana tra i capitoli 6-13 del *Bellum Catilinae* e che permette

a Sallustio di individuare nel tempo le circostanze che portarono al decadimento morale del popolo e della classe politica di Roma dei tempi di Catilina, e quella che occupa i capitoli 41 e 42 del *Bellum Iugurthinum*, dove alla descrizione del punto più alto raggiunto dalla crisi politica e militare patita da Roma Sallustio fa seguire uno schizzo per sommi capi della storia repubblicana della città, fondamentale per individuare le cause ultime dei problemi che affliggevano Roma al tempo della vicenda di Giugurta.

In entrambi i casi, come già sottolineato da La Penna, queste digressioni non solo contribuiscono ad inserire il presente nel più ampio svolgimento della storia di Roma, cosicché i problemi dell'oggi vengano inquadrati correttamente in un'ottica diacronica che ne spieghi la genesi, ma vogliono anche determinare il ruolo che, in tale progressivo decadimento morale della città, fu ricoperto rispettivamente dalla *nobilitas* e dal *populus* in generale²⁶⁵.

Dato il loro forte afflato ideologico, entrambi gli *excursus* non sono più o meno sintetiche ricapitolazioni della storia di Roma fino ai giorni di Sallustio, quanto piuttosto un'interpretazione della stessa secondo le convinzioni politiche dell'autore. Entrambe le digressioni, infatti, tracciano una parabola ben precisa della storia di Roma, che, a partire dalla sua fondazione, conosce uno sviluppo verso un momento di massimo splendore e concordia civile, a cui seguono, a causa di circostanze storiche ben precise, una progressiva e generalizzata degenerazione morale ed un processo di degrado della classe politica. Si trova qui espressa, e più in particolare nell'*excursus* del *Bellum Iugurthinum*, la critica serrata a quel *mos partium et factionum* che sarebbe sorto a Roma in seguito alla caduta di Cartagine (e per causa stessa di tale evento): fu la fine del *metus hostilis* ad indurre quel rilassamento dei costumi che, alla lunga, risulterà esiziale per la tenuta della *res publica*, facendo emergere ambizioni smodate e discordie civili.

²⁶⁵ La Penna 2017, 167, 232.

Il tema del *metus hostilis* come garanzia della solidità morale dei Romani è la chiave di volta dell'interpretazione della storia di Roma offertaci da Sallustio.

L'autore, tuttavia, sembra declinarlo in modo diverso nelle sue opere. Nel *Bellum Catilinae*, la fine di Cartagine, che, altrove (e non solo in Sallustio), è la causa precisa e determinante del tramonto del *metus hostilis* (o *Punicus*), appare essere in primo luogo un riferimento cronologico (Sall. *Bell. Cat.* 10): *Sed ubi labore atque iustitia res publica crevit, reges magni bello domiti, nationes ferae et populi ingentes vi subacti, Carthago, aemula imperi Romani, ab stirpe interiit, cuncta maria terraeque patebant, saevire fortuna ac miscere omnia coepit*. In questo caso, dunque, è la fortuna a mescolare le sorti di Roma e a rovesciarne i destini, mentre la caduta di Cartagine appare in primo luogo come termine *post quem* dell'inizio di questa progressiva involuzione, al cui interno ambizione e avarizia assurgono a principi regolatori della vita dei Romani.

È possibile che, come Sallustio affermerà più compiutamente nel *Bellum Iugurthinum*, anche nel *Bellum Catilinae*, l'autore vedesse nella caduta di Cartagine qualcosa di più di un riferimento temporale: è però vero che, nella prospettiva specifica di questa opera, la responsabilità dell'imminente crisi che travolgerà Roma è attribuita genericamente alla fortuna, non a precise dinamiche sociali, politiche o militari.

Altre fonti, in effetti, concordano nel collocare l'inizio della decadenza morale e politica di Roma negli anni successivi alla caduta di Cartagine (o in altri momenti della prima metà del II secolo a.C.), pur non menzionando la fine della città punica come causa scatenante del processo²⁶⁶. Polibio, ad esempio, non fa suo il collegamento tra caduta di Cartagine e decadenza di Roma²⁶⁷, pur conoscendo e applicando, in altre circostanze,

²⁶⁶ Sallustio certo sapeva che, secondo tradizioni già circolanti, l'avvio del processo di corruzione in Roma era stato determinato in primo luogo dal ritorno dall'oriente dell'esercito di Cn. Manlio Vulso (Liv. 39.6.7-9). Polibio pensava alla vittoria definitiva sulla Macedonia (Pol. 31.25.3); L. Calpurnio Pisone Frugi collocava l'inizio del processo nel 154 a.C. (Fr. 38 Peter = 41 Chassignet *ap.* Plin. *NH* 17.244).

²⁶⁷ Pol. 36.9.4, dove si riportano in sintesi le motivazioni che supportavano la posizione di Catone.

il collegamento causale tra la caduta di un nemico straniero e la successiva degenerazione morale della potenza vincitrice, ad esempio quando riferisce della caduta del regno di Macedonia dopo la sconfitta di Perseo (Pol. 31.25.3-7). Nel caso di Roma, si riconosce nell'afflusso straordinario di ricchezze in città (a cui si accompagnò un senso di sicurezza, motivo questo che potrebbe adombrare, ma in forma meno pronunciata rispetto alla tradizione sallustiana, quello del *metus hostilis*) la causa prima dell'inizio della decadenza morale.

Polibio, per altri versi, conosceva il motivo dell'*exothern phobos* come garanzia di *homonoia* e concordia civile, come mostra un passo inserito nella più ampia trattazione della costituzione mista di Roma (Pol. 6.18.2): un pericolo che incombe dall'esterno costringe le varie parti di cui è costituita la forma composita del governo di Roma a cooperare per far fronte comune contro il nemico, secondo un'immagine che si attaglia molto bene all'idea di *metus hostilis* della prospettiva sallustiana compiutamente espressa nel *Bellum Iugurthinum*.

Diverso è il punto di vista di quelle fonti che vedono nella caduta di un nemico esterno il punto di avvio della diffusione di costumi corrotti, destinati a contagiare l'altrimenti integra società romana: così Livio, ad esempio, colloca i primi segni di una decadenza morale nel 187 a.C. e li identifica nella diffusione del lusso prima di tutto tra i soldati di L. Scipione (Liv. 39.6.7), senza che però questa considerazione si intrecci col tema del *metus hostilis*²⁶⁸.

Senza ripercorrere il dibattito, già antico, sui modi e sulle forme in cui il processo di degenerazione morale si avviò in un qualche momento del periodo di grande espansionismo della prima metà del II secolo a.C., possiamo accettare che, nel *Bellum Catilinae*, il riferimento alla caduta di Cartagine sia soprattutto un termine cronologico, restando semmai implicito il nesso causale con la successiva decadenza della città. La caduta del nemico punico segna, nella prospettiva del *Bellum Catilinae*,

²⁶⁸ L'apparizione del lusso orientale, senza che però vi sia cenno alla decadenza morale da questo indotta, è collocata da L. Calpurnio Pisone Frugi al 154 a.C. (Fr. 34 Peter = 37 Chassignet). Altri riferimenti in La Penna 2017, 233. Sul tema dell'inizio della decadenza a Roma, vd. Knoche 1939; Hampl 1959, 509.

un momento di svolta, uno spartiacque tra un prima, quando a Roma regnavano incorruttibili costumi morali, ed un dopo, quanto avidità e ambizione segnano lo sfilacciamento inarrestabile del tessuto etico-morale della città, *in primis* tra le file della classe politica.

Ben diverso il punto di vista che Sallustio adotta nel *Bellum Iugurthinum* per spiegare le origini del *mos partium et factionum*, così come si manifestava negli anni della guerra contro Giugurta.

In estrema sintesi, esso è inteso come conseguenza diretta di un precedente periodo di tranquillità e prosperità. Senza ripercorrere la breve sintesi della storia di Roma repubblicana che occupa i capitoli 41-42, per la comprensione dell'impianto ideologico sotteso all'*excursus* stesso risultano centrali le parole con cui l'autore introduce la sua digressione (Sall. *Bell. Iug.* 41): *Nam ante Carthaginem deletam populus et senatus Romanus placide modesteque inter se rem publicam tractabant, neque gloriae neque dominationis certamen inter civis erat: metus hostilis in bonis artibus civitatem retinebat. Sed ubi illa formido mentibus decessit, scilicet ea, quae res secundae amant, lascivia atque superbia incessere. Ita quod in adversis rebus optaverant otium, postquam adepti sunt, asperius acerbisque fuit. Namque coepere nobilitas dignitatem, populus libertatem in libidinem vertere, sibi quisque ducere trahere rapere. Ita omnia in duas partis abstracta sunt, res publica, quae media fuerat, dilacerata.*

Lo schema del pensiero sallustiano, forse attinto già da Posidonio²⁶⁹, è chiaro: mentre prima della caduta di Cartagine il *metus hostilis* assicurava la concordia interna, non incrinata da ambizioni smodate e avidità, dopo la distruzione definitiva del

²⁶⁹ La Penna 2017, 233. La posizione di Posidonio è ricavabile da un passo di Diodoro Siculo (34-35.33.5 = *FGrHist* II 87 F 112), da cui si evince il netto collegamento causale tra fine del timore indotto da Cartagine e disordini civili in città: ἀπολομένης δὲ τῆς ἀντιπάλου πόλεως πρόδηλος ἦν ἐν μὲν τοῖς πολίταις ἐμφύλιος πόλεμος ἐσόμενος, ἐκ δὲ τῶν συμμάχων πάντων μῖσος εἰς τὴν ἡγεμονίαν διὰ τὴν εἰς αὐτοὺς ἐκ τῶν ἀρχόντων πλεονεξίαν τε καὶ παρανομίαν. Per contro, altri pensano che il motivo del *metus hostilis* fosse espressione genuina della storiografia, e prima ancora dell'opinione pubblica, romana, da cui Sallustio l'avrebbe tratta: Busolt 1890, 330, ripreso da Gelzer 1931. Vd anche Zecchini 1995, Dunsch 2006, Vassiliades 2013. Sul *metus hostilis* in generale, Bellen 1985.

nemico punico la diffusione della prosperità e della tranquillità fece emergere l'insolenza e la sfrenatezza, che indusse, a sua volta, l'incrinatura in *factiones* dell'originaria concordia. Tale concetto appare poi ampiamente adottato nella storiografia romana, a dimostrazione di quanto si era radicata, nella mentalità romana, l'idea che la caduta di Cartagine, con la fine del *metus hostilis*, aveva davvero rappresentato uno spartiacque nella storia di Roma, determinando una dinamica le cui conseguenze si facevano sentire ancora alla fine della Repubblica²⁷⁰.

Lo schema che informa la digressione del *Bellum Iugurthinum* viene applicato da Sallustio anche nelle sue *Historiae*, pur con alcune variazioni significative.

Come nelle sue precedenti monografie, anche nelle *Historiae* Sallustio trova nell'argomento trattato il pretesto per una rapida digressione relativa allo sviluppo della storia di Roma repubblicana, qui richiamata per sommi capi (con una selezione significativa delle vicende richiamate, per cui si veda oltre) e con specifica attenzione per il tema del *metus hostilis*, declinato in modo analogo a quanto visto per il *Bellum Iugurthinum*. Solitamente, si ritiene che siano i frammenti 15-17 del primo libro delle *Historiae* a contenere tale digressione (Sall. *Hist.* 1.15-17 La Penna), sebbene alcuni riferimenti più generici possano ricorrere anche nei frammenti Sall. *Hist.* 1.13-14 La Penna e Sall. *Hist.* 1.18-20 La Penna²⁷¹.

Tra questi ultimi, il frammento Sall. *Hist.* 1.13 La Penna appare essere particolarmente significativo per la definizione dell'impianto ideologico della digressione sallustiana: *Nobis primae dissensiones vitio humani ingenii evenere, quod inquires atque indomitum semper in certamine libertatis aut gloriae aut dominationis agit.*

La collocazione del frammento prima dell'*excursus* vero e proprio (su cui concordano anche altri editori) e l'uso dell'aggettivo *primae* suggeriscono che il contenuto del frammento vada inquadrato nella narrazione delle prime lotte tra patrizi e

²⁷⁰ Una visione simile a quella espressa da Sallustio torna anche in Vell. Pat. 2.1.1, Flor. 1.34.18, Oros. 4.23.9, etc. Vd. altri riferimenti in La Penna 2017, 233.

²⁷¹ La numerazione dei frammenti, l'edizione del testo latino e la sua traduzione sono tratti da La Penna, Funari 2015.

plebei in età altorepubblicana, come conferma l'impostazione del successivo frammento Sall. *Hist.* 1.15 La Penna, che, come vedremo, attribuisce la comparsa dei primi dissidi civili agli anni immediatamente seguenti alla caduta della monarchia.

Prima di affrontare questo problema, è necessario soffermarsi su quanto affermato dal frammento Sall. *Hist.* 1.13 La Penna: in esso Sallustio sostiene che, tra i Romani, le prime discordie si manifestarono a causa di una tara dell'animo umano, che, insoddisfatto e sfrenato, è portato, per natura, a lottare per la gloria, il potere e la libertà.

Tale posizione, che è tipica delle *Historiae*, appare molto significativa, sia alla luce del fatto che questa caratteristica, nonostante il richiamo alla *libertas*, non doveva essere giudicata positivamente da Sallustio, visto che è considerata l'origine ultima delle *dissensiones* civili (come vedremo oltre), sia perché contrasta con quanto Sallustio afferma a proposito dell'animo umano nell'*excursus* del *Bellum Catilinae* (Sall. *Bell. Cat.* 9.1): *Igitur domi militiaeque boni mores colebantur; concordia maxuma, minima avaritia erat; ius bonumque apud eos non legibus magis quam natura valebat.*

Nel *Bellum Catilinae*, è proprio grazie ai buoni costumi innati (*natura*) che gli uomini non cadono in errore a causa dell'irrequietezza d'animo: essa non è un valore negativo di per sé, poiché porta i Romani a competere per la gloria, senza però che tale desiderio si trasformi in ambizione, fonte di avidità e quindi di discordia. Differentemente dalle *Historiae* (come vedremo), nel *Bellum Catilinae* nella Roma più arcaica la prosperità raggiunta²⁷² non porta ad alcuna esiziale rilassatezza dei costumi e le discordie si sfogano solo nei teatri di guerra, non in città, ed esse non sono altro che competizione di virtù²⁷³. Sarà solo dopo la caduta di Cartagine che la propensione alla lotta assumerà quell'accezione negativa tipica dell'ambizione smodata.

²⁷² Sall. *Bell. Cat.* 7.3: *Sed civitas incredibile memoratu est adepta libertate quantum brevi creverit; tanta cupido gloriae incesserat.*

²⁷³ Sall. *Bell. Cat.* 9.2: *Iurgia, discordias, simultates cum hostibus exercebant, cives cum civibus de virtute certabant. In suppliciis deorum magnifici, domi parci, in amicos fideles erant. Duabus his artibus, audacia in bello, ubi pax evenerat, aequitate, seque remque publicam curabant.*

Se nel *Bellum Catilinae* la manifestazione dei problemi di Roma e dei dissidi da questi nati si colloca solo dopo la caduta di Cartagine, le *Historiae* pongono il tema della discordia già al tempo più arcaico di Roma repubblicana e, differentemente dalla prospettiva dell'*excursus* del *Bellum Catilinae*, fondano su questo la ricostruzione della storia di Roma, di cui esso diventa il perno.

Vi è infatti, tra i due *excursus*, una differenza fondamentale: semplificando, nel *Bellum Catilinae* la storia di Roma segue una parabola di decadenza, entro la quale ad una situazione felice iniziale succede una progressivamente deteriore. Nelle *Historiae*, invece, il progredire della storia di Roma è molto più complesso e non conosce la semplicistica dicotomia tra il prima e il dopo la caduta di Cartagine, quanto piuttosto un susseguirsi più articolato e complesso di fasi.

Vediamo, a questo punto, come Sallustio presenta le prime fasi della storia di Roma nel frammento Sall. *Hist.* 1.15.1-3 La Penna: *Res Romana plurimum imperio valuit Servio Sulpicio et Marco Marcello consulibus, omni Gallia cis Renum atque inter mare nostrum et Oceanum, nisi qua paludibus invia fuit, perdomita. Optimis autem moribus et maxima concordia egit inter secundum atque postremum bellum Carthaginiese. 2. At discordia et avaritia atque ambitio et cetera secundis rebus oriri sueta mala post Carthaginis excidium maxime aucta sunt. Nam iniuriae validiorum et ob eas discessio plebis a patribus aliaeque dissensiones domi fuere iam inde a principio, neque amplius quam regibus exactis, dum metus a Tarquinio et bellum grave cum Etruria positum est, aequo et modesto iure agitatum. 3. Dein servili imperio patres plebem exercere, de vita atque tergo regio more consulere, agro pellere et ceteris expertibus soli in imperio agere. Quibus saevitiis et maxime faenore oppressa plebes cum assiduis bellis tributum et militiam simul toleraret, armata montem Sacrum atque Aventinum insedit, tumque tribunos plebis et alia iura sibi paravit. Discordiarum et certaminis utrimque finis fuit secundum bellum Punicum.*

Secondo lo schema tipico delle digressioni storiche, anche questo *excursus* prende il via da una situazione recente, in questo caso l'anno del consolato di Servio Sulpicio e M. Marcello, il

51 a.C., in cui Roma raggiunse, secondo Sallustio, l'apice della sua potenza, avendo assoggettato tutta la Gallia al di qua del Reno, inclusa tra l'Oceano e il Mediterraneo. Al culmine della potenza in ambito imperialistico non corrisponde, tuttavia, un altrettanto elevato grado di moralità, che, invece, fu raggiunto al suo massimo livello solo nel periodo compreso tra la seconda e la terza guerra punica, in cui regnarono ineccepibile moralità e massima concordia. Questo periodo aureo inizia, a quanto pare, con la fine della guerra annibalica e termina con la caduta della città punica, secondo il noto schema del *metus hostilis*, anche qui applicato da Sallustio, sebbene in maniera più articolata e meno schematica.

Si tratta di un periodo molto breve e soprattutto ben limitato nel tempo, che mal si accorda con l'immagine che ci fornisce il *Bellum Catilinae*. In quest'ultimo, Sallustio, che mantiene un tono abbastanza generico nella descrizione dei primi secoli della Repubblica, richiamati solo per grandi temi e tutti di accezione positiva, non registra episodi o eventi particolari, laddove l'unico evento segnalato esplicitamente è la caduta di Cartagine. Prima di questo momento topico, la storia di Roma si svolge all'insegna di principi e valori di segno positivo, senza discordie.

Proprio queste ultime segnano e caratterizzano tutta la storia di Roma prima della seconda guerra punica, sin dalla sua fondazione, con una sola eccezione, coerentemente con quanto già enunciato al frammento 13, dove appunto si menzionano le *primae* discordie nate per la debolezza dell'animo umano stesso (e quindi non necessariamente ricollegabili a vicende storiche esterne, capaci di mettere in moto determinati meccanismi e dinamiche).

Esplicite sono, a questo proposito, le parole di Sallustio, che collocano la discordia già al tempo della mitica fondazione della città: *Nam iniuriae validiorum et ob eas discessio plebis a patribus aliaeque dissensiones domi fuere iam inde a principio*. Mentre il riferimento alle *iniuriae validiorum* e alla seguente *discessio* della plebe dai *patres* sembra più coerentemente rappresentare un'anticipazione di quello a cui poco dopo Sallustio farà più compiutamente riferimento, le *aliaeque dissensiones* devono ricollegarsi a lotte interne che dovettero riguardare Roma

sin dalla sua fondazione e fino a poco dopo la cacciata del re, secondo i termini cronologici che, molto precisamente, Sallustio ci fornisce: *neque amplius quam regibus exactis, dum metus a Tarquinio et bellum grave cum Etruria positum est, aequo et modesto iure agitatum*.

In questa prospettiva, allora, anche l'età monarchica è considerata come periodo di discordia, differentemente dall'immagine che di essa ci viene fornita dal *Bellum Catilinae*: in quell'*excursus*, Sallustio si stupisce di come, relativamente all'epoca mitica della città, Troiani e indigeni siano stati in grado di formare un unico popolo nonostante le molteplici differenze che li separavano e presenta il periodo monarchico come un'età felice, durante la quale alla potenza in ambito estero si accompagnava la concordia interna, assicurata dalle leggi e dalla figura del re, garante egli stesso della libertà del popolo (Sall. *Bell. Cat.* 6).

Le due rappresentazioni del medesimo periodo che Sallustio ci fornisce nel *Bellum Catilinae* e nelle *Historiae* non combaciano: nel primo, la monarchia è un periodo positivo, se si eccettua il momento di Tarquinio il Superbo (il cui regno è definito *dominatio*), una fase di quella progressiva evoluzione in meglio che porterà Roma a distruggere Cartagine, secondo una prospettiva perfettamente funzionale allo schema del *metus hostilis*, che presuppone un'iniziale fase di splendore.

Nelle *Historiae*, invece, la discordia domina anche il periodo regio e prima ancora quello della fondazione, perché l'uomo vi è naturalmente portato. D'altro canto, non fu l'età regia un periodo solo negativo: il riferimento al *ius aequum et modestum* che sarebbe durato poco dopo la cacciata dei re implica che esso esistesse al tempo dei re stessi e che, come tale, fosse durato molto poco dopo la fine della monarchia, e cioè fino alla fine del *metus Etruscus*. Finito questo, ebbero il via le *dissensiones* patrizio-plebee.

Richiamiamo a questo punto l'interpretazione di La Penna²⁷⁴, secondo cui l'espressione *iam inde a principio* non indicherebbe la fondazione della città, quanto piuttosto l'istituzione

²⁷⁴ Vd. il commento di La Penna in La Penna, Funari 2015, 134

della Repubblica. Le discordie, allora e nella prospettiva delle *Historiae*, sarebbero state tipiche di Roma solo dall'istituzione della Repubblica²⁷⁵.

Dalle parole di Sallustio pare possibile inferire che, nella prospettiva dell'autore, grazie ad un *ius aequum et modestum*²⁷⁶, si raggiunse anche durante l'età regia un certo equilibrio sociale, nonostante i tentativi dei più forti a danno dei più deboli. Il giudizio che, molto implicitamente, emerge da queste brevissime notazioni sulla monarchia è allora anche di segno positivo, nonostante la consapevolezza del *vitium* dell'animo umano, naturalmente incline alla discordia. Diversa la posizione espressa nel *Bellum Catilinae*, il cui *excursus* presuppone un giudizio più chiaramente positivo sulla monarchia di Roma.

È poi il timore di un nemico esterno a garantire, secondo la prospettiva delle *Historiae*, quel breve periodo immediatamente successivo alla cacciata del Superbo in cui a regnare a Roma furono leggi eque e moderate. Sallustio è esplicito nel collegare questa breve fase, di segno positivo, alla minaccia del ritorno del Superbo a Roma e della gravosa guerra contro gli Etruschi: *neque amplius quam regibus exactis, dum metus a Tarquinio et bellum grave cum Etruria positum est, aequo et modesto iure agitatum*. Prima del *metus Punicus*, dunque, fu il *metus Etruscus*²⁷⁷ a garantire la coesione interna di Roma, sebbene per un breve scorcio di tempo.

Il riferimento, da un lato, alla cacciata del Superbo e, dall'altro, al timore del suo ritorno a Roma permettono di identificare abbastanza chiaramente il periodo richiamato da Sallustio, che inizierà con il 509 a.C., anno della cacciata e della fondazione della repubblica, e terminerà con la morte di Tarquinio il Superbo a Cuma nel 495 a.C. Il rimando alla guerra contro gli Etruschi, che si intreccia con la vicenda dell'ultimo re, sarà da spiegare con le vicende che portarono Porsenna a Roma, all'alleanza tra Latini ed Etruschi contro Roma ed infine alla battaglia del lago Regillo del 496 a.C. La situazione che dovette seguire

²⁷⁵ Si noti che la traduzione stessa dell'edizione di cui La Penna cura il commento si riferisce alla fondazione della città, non a quella della repubblica.

²⁷⁶ Cfr. Tac. *Hist.* 2.38

²⁷⁷ Zecchini 2016, 109.

la cacciata dei Tarquini da Roma vide quest'ultima aggredita da più lati, in una situazione tale, dunque, da giustificare, a posteriori, l'idea di una coesione interna che permettesse ai Romani di resistere a così tanti attacchi. La presentazione degli scontri che Roma dovette affrontare negli anni a cavallo tra VI e V secolo a.C. appare come applicazione concreta del concetto polibiano sopra richiamato (Pol. 6.18.2), secondo cui di fronte ad un pericolo esterno tutte le componenti di uno stato devono unirsi per reagire nel modo migliore possibile agli attacchi.

Se però nel *Bellum Catilinae* quel periodo aureo, già anticipato dall'età monarchica, continua fino alla caduta di Cartagine, nelle *Historiae* esso, come è iniziato, si conclude, per lasciare il posto ad una nuova età di discordia, questa volta concretamente identificata con il conflitto tra patrizi e plebei. Questo è richiamato nei motivi topici che lo contraddistinguono anche in altre tradizioni: l'oppressione della plebe da parte dei patrizi, il problema dei debiti e quello del servizio militare, fino alla secessione sull'Aventino e all'introduzione degli istituti giuridici plebei.

Nel sottolineare la prevalenza della discordia nella Roma dell'età del conflitto patrizio-plebeo, Sallustio si pone nel solco di una tradizione che noi troviamo esemplificata nella narrazione liviana.

Come si è visto sopra, Livio fa del tema della discordia uno dei temi fondanti della sua rappresentazione del periodo alto-repubblicano, visto soprattutto dal punto di vista delle lotte tra patrizi e plebei e declinato con un tema analogo a quello del *metus hostilis* sallustiano. Per periodi di poco successivi ai primi anni della Repubblica, Livio, infatti, riporta casi in cui l'evocazione di un pericolo straniero (perlopiù etrusco, come quello richiamato anche da Sallustio, sebbene per un'età più alta) servì al senato per placare le discordie interne e ricompattare gli ordini contro il nemico esterno: così accadde nel 460 a.C., quando i patrizi esortarono i plebei a placare i disordini, per evitare la resa dell'intera *res publica* al nemico straniero (segnatamente, Veienti e Sabini)²⁷⁸; ancora, nel 397 a.C., quando, alla notizia

²⁷⁸ Liv. 3.17.12.

che gli Etruschi sarebbero presto giunti in soccorso di Veio, si placarono le discordie interne (Liv. 5.17.10).

Senza ripercorrere la narrazione del conflitto patrizio-plebeo in Livio, qui premerà sottolineare non solo come lo storico patavino affermi, come visto, il nesso causale tra discordia civile e debolezza bellica, ma anche la convinzione, per l'inverso, che un *externus timor* possa costituire il *maximum concordiae vinculum* (Liv. 2.39.7)²⁷⁹, secondo una lettura che si adatta benissimo al concetto di *metus hostilis* in Sallustio, nella sua declinazione etrusca come in quella punica.

Sallustio, dunque, recupera nella sua presentazione della storia più arcaica di Roma repubblicana, il concetto di *metus hostilis*, credendo di ravvisare nei pochi anni tra l'espulsione dell'ultimo re e la morte di quest'ultimo il momento in cui la paura di un nemico esterno ricompattò il tessuto sociale di Roma.

Tale breve periodo di concordia termina a causa dello scoppio del conflitto tra patrizi e plebei, o più precisamente a causa delle vessazioni dei primi a danno dei secondi, per concludersi con lo scoppio della seconda guerra punica: *Discordiarum et certaminis utrimque finis fuit secundum bellum Punicum*. Evidentemente, un nuovo *metus*, questa volta *Punicus*, rappresentato dalla minaccia di Annibale, dovette mettere fine alle discordie tra patrizi e plebei, in modo tale che Roma potesse concentrarsi sulla risposta da dare al generale cartaginese.

La necessità di scandire le fasi della storia di Roma con ciclici terrori che ricompattano il corpo civico o, per l'inverso, ne sfilacciano la coesione una volta venuti meno, spiegherebbe anche perché nella prospettiva della digressione delle *Historiae* il periodo dello scontro tra patrizi e plebei si protrae fino alla seconda guerra punica. Da un punto di vista prettamente storico, infatti, non avrebbe senso prolungare il conflitto tra gli ordini fino alla fine del III secolo a.C.; sul lato storiografico, invece, stante il collegamento tra minaccia esterna e coesione sociale

²⁷⁹ Per il legame tra concordia e *metus hostilis* nella prospettiva della narrazione liviana dei fatti dell'alta repubblica, vd. in particolare Akar 2013, 104.

(ben enunciato sul piano teorico da Polibio)²⁸⁰, l'evento annibalico rappresentava il perfetto termine con cui far concludere una fase i conflitti civili e iniziare nuovamente un periodo di compattezza interna²⁸¹. Poco dopo, lo stesso schema verrà notoriamente applicato alla caduta di Cartagine e alla successiva crisi sociale sofferta da Roma.

La prospettiva che informa l'archeologia romana nelle *Historiae* appare allora del tutto diversa dal punto di vista da cui la storia di Roma è osservata nel *Bellum Catilinae*. In quest'ultimo, il giudizio su Roma è positivo, se si fa eccezione naturalmente per la crisi successiva alla fine del *metus hostilis*: nell'età precedente, non vi è traccia di discordia civile, bensì segni di competizione nell'ottenimento della gloria. Radicalmente diverso il giudizio che affiora dalla digressione delle *Historiae*: in questo caso il tema portante del discorso sallustiano è quello della discordia, che pare caratterizzare Roma sin dalla sua fondazione e conoscere più o meno brevi pause solo in occasione dell'intervento di minacce esterne, ad indicare, implicitamente, un vizio insuperabile dell'animo umano (e quindi una sua visione negativa e critica), come l'altro frammento sopra visto delle *Historiae* conferma.

Vi è infine un punto della storia di Roma secondo l'*excursus* del *Bellum Catilinae* che dimostra e conferma quasi icasticamente la distanza ideologica tra quest'ultimo e l'archeologia delle *Historiae*, proprio a proposito della dialettica concordia / discordia. Nel *Bellum Catilinae* (Sall. *Bell. Cat.* 9.1) si afferma infatti che a Roma, prima della caduta di Cartagine, *maxuma concordia, minima avaritia erat*, in netta contrapposizione alla situazione configurata dalle *Historiae*, dove la discordia appare essere invece condizione costante della storia di Roma, ancorché sporadicamente arginata.

²⁸⁰ Pédech 1964, 194-197; Bonamente 1975; Alfonsi 1969.

²⁸¹ Anche in Sall. *Ep. ad Caes.* 1.5.2-3 si ribadisce il concetto della discordia come male esiziale per Roma: è infatti solo grazie alla debolezza interna generata dalle lotte intestine che Roma potrà essere sopraffatta dai suoi nemici, laddove, nel caso che le discordie non ci fossero, neppure tutti i popoli del mondo coalizzati riuscirebbero ad avere la meglio su Roma. Di qui il consiglio a Cesare di eliminare le cause della discordia, nel caso specifico l'amore smodato e immorale per il lusso.

Il giudizio ambiguo che Sallustio, nelle *Historiae*, esprime a proposito della storia di Roma anche prima della caduta di Cartagine si riverbera anche nella rappresentazione che lo storico dà della decadenza della città dopo la fine del *metus hostilis*.

Ancora una volta, le posizioni espresse nel *Bellum Catilinae* possono rendere la misura della peculiarità di quelle delle *Historiae*. Nel *Bellum Catilinae*, la caduta di Cartagine rappresenta un discrimine netto e ben chiaro, che separa una fase di marca positiva da una fase di decadenza. Tale decadenza si configura come un lento processo degenerativo, talvolta anche limitato dalla legge, ma comunque destinato ad infettare la città come un morbo (Sall. *Bell. Cat.* 10.6): *Haec primo paulatim crescere, interdum vindicari; post, ubi contagio quasi pestilentia invasit, civitas inmutata, imperium ex iustissimo atque optumo crudele intolerandumque factum*. Molto chiaramente, la fase di corruzione si pone dopo la caduta di Cartagine e procede tanto gradualmente quanto inesorabilmente.

Il frammento Sall. *Hist.* 1.17 La Penna sembra invece conoscere una storia diversa della progressione della decadenza di Roma: *Ex quo tempore maiorum mores non paulatim, ut antea, sed torrentis modo praecipitati; adeo iuventus luxu atque avaritia corrupta, ut merito dicatur, genitos esse, qui neque ipsi habere possent res familiaris, neque alios pati*²⁸². Fermi restando alcuni punti di contatto con la versione del *Bellum Catilinae* (ad esempio il medesimo riferimento alla corruzione morale che fiacca la gioventù romana, dedita ormai al lusso e all'invidia, per cui cfr. Sall. *Bell. Cat.* 12), è soprattutto la scansione cronologica della fase di decadenza a non corrispondere alla versione del *Bellum Catilinae*. Nelle *Historiae*, la corruzione fa la sua apparizione prima della caduta di Cartagine, per subire poi una brusca accelerazione, quasi con la forza di un torrente, dopo la caduta di quest'ultima. La differenza di cronologia rispetto al *Bellum Catilinae* è evidente, ma non va intesa come mera questione temporale: essa, infatti, sottintende un'altrettanto di-

²⁸² La collocazione di questo frammento al periodo successivo alla caduta di Cartagine è garantita, come già richiamato da La Penna, dal confronto con Vell. Pat. 2.1.1: *quippe remoto Carthaginis metu sublataque imperii aemula non gradu, sed praecipiti cursu a virtute descitum, ad vitia transcursum*.

versa visione della storia di Roma. Più semplice nella sua rigida suddivisione dicotomica nel *Bellum Catilinae*, più complessa e screziata nelle *Historiae*. Secondo La Penna²⁸³, che nota questo sottile disallineamento, Sallustio, oltre forse a non avere una visione chiara del processo degenerativo che investì Roma nel II secolo a.C., si riferirebbe al problema della diffusione del lusso, che, come si è visto, sarebbe per alcune tradizioni (anche annalistiche) l'inizio vero e propria della decadenza, precedente alla caduta di Cartagine.

D'altro canto, questa particolare visione potrebbe anche inglobare la consapevolezza che le discordie civili, causate analogamente da avidità e ambizione, si erano già manifestate a Roma sin dall'inizio della sua storia. Ed in effetti, nell'impostazione della digressione delle *Historiae*, Sallustio vuole porre in risalto la continuità del tema della discordia, che mai scomparve dall'orizzonte della storia di Roma, se non per brevi periodi: la fine di Cartagine, ed insieme verosimilmente anche la diffusione del lusso tra i giovani, potrebbero aver impresso, alla già sotterranea discordia, quell'accelerazione impetuosa richiamata dal frammento 17.

Vi è infine un ulteriore elemento che potrebbe indicare come il punto di vista che informa l'archeologia romana della *Historiae* sia fortemente diversa da quello che caratterizza l'analoga digressione nel *Bellum Catilinae*. Il frammento Sall. *Hist.* 1.20 La Penna conferma il giudizio essenzialmente negativo che Sallustio ha dell'animo umano, il cui *vitium* maggiore, la tendenza alla discordia, tende sempre a riemergere, ribadendo come tale peculiarità sia connaturata all'uomo stesso sin dagli albori della civiltà: *Et relatus inconditae olim vitae mos, ut omne ius in viribus esset*. Il contesto storico a cui tale breve notazione dovrebbe riferirsi non è chiaro e diverse sono le opinioni che, a tal proposito, sono state avanzate, stante la sua certa collocazione nel primo libro dell'opera; alcuni²⁸⁴ ritengono che qui Sallustio si stia riferendo al periodo dello scontro civile tra mariani e sillani; altri, più genericamente, che con queste amara

²⁸³ La Penna in La Penna, Funari 2015, 139.

²⁸⁴ La Penna in La Penna, Funari 2015, 141-142.

notazione si concludesse la digressione sulla storia di Roma²⁸⁵. Al di là della sua collocazione, è chiaro che esso indichi l'acmé di un processo degenerativo, che, significativamente implica il ritorno ad una fase ancora più antica e primitiva, precedente alla civiltà²⁸⁶, in cui a dominare era la violenza. Si riecheggia qui non solo la nota contrapposizione tra *vis* e *ius*²⁸⁷, o quella tra *vis* e *sapientia*²⁸⁸, ben diffuse entrambe nell'immaginario romano, ma anche la ciclicità tipica della teoria dell'*anakyklosis*, che, esemplificata dalla testimonianza polibiana, implicava prima ancora dell'inizio del ciclo di formazione e degenerazione delle forme di governo una fase preistorica dominata non da un saggio re, ma da una figura prevaricatrice e violenta (sebbene utile alla coesione della società primitiva)²⁸⁹. Che Sallustio avesse in mente o meno echi dell'*anakyklosis* e si sia fatto da questi suggestionare nel formulare l'idea che il culmine del degrado morale costituisse in realtà il ritorno all'inizio di un ciclo storico resta ipotesi senza dubbio attraente e dotata anche di una qualche verosimiglianza, dato che molteplici ed importanti sono gli echi polibiani che percorrono la digressione sulla storia di Roma, prima fra tutte l'idea di un *metus hostilis* garanzia di compattezza sociale. D'altro canto, ciò che appare certo, è la visione negativa dell'umanità, il cui stadio più antico ed originario, prima della fondazione della civiltà con le sue leggi (come forse indica l'uso del participio *inconditus*), era caratterizzato da caotica violenza. Tale punto di vista si accorda molto bene con il frammento Sall. *Hist.* 1.13 La Penna sopra visto, che denuncia le tare dell'animo umano, portato per natura ad agitarsi incessantemente nello sforzo di ottenere potere, libertà o gloria, e perciò causa di *dissensiones* civili.

²⁸⁵ Maurenbrecher 1893.

²⁸⁶ Come nota La Penna in La Penna, Funari 2015, 142, "L'aggettivo *inconditus*, già presente in Lucilio, raro, poi, in poesia, è usato nell'accezione che significa mancanza di civiltà, stato selvaggio o barbarie".

²⁸⁷ La Penna in La Penna, Funari, 2015, 142 con esemplificazione di passi.

²⁸⁸ Russo 2015.

²⁸⁹ Russo 2015, 81, 103.

7.2 *La storia di Roma repubblicana tra concordia e dissensiones*

Vista la notevole distanza di impianto e prospettiva che separa l'*excursus* del *Bellum Catilinae* (e del *Bellum Iugurthinum*) da quello delle *Historiae*, viene da chiedersi quali siano i motivi, di ordine ideologico e quindi politico, che possano aver spinto Sallustio su posizioni così diverse rispetto a quelle precedentemente espresse. Nel *Bellum Catilinae*, l'accentuazione dei caratteri positivi della società più antica di Roma è funzionale al ruolo di spartiacque rivestito dal *metus hostililis*, la cui caduta avrebbe dovuto segnare il confine tra un prima, positivo e segnato dalla concordia²⁹⁰, e un dopo, dove ben altri disvalori dominano.

Nelle *Historiae*, analogamente, dobbiamo immaginarci un motivo dietro questa maggiore articolazione della storia di Roma, suddivisa tra fasi di discordia e fasi di coesione interna.

Prima di procedere nell'indagine e nella definizione di tali motivi, può essere utile ribadire alcuni concetti chiave della digressione delle *Historiae*. In primo luogo, la discordia è *vitium* tipicamente umano, sin dalle origini; il *metus hostilis* non è altro che un rimedio esterno che può momentaneamente tamponare questa tara dell'animo umano, non risolvendola però in via definitiva, poiché al termine del *metus*, la discordia, con tutti i suoi addentellati, torna in auge come prima. La fine del *metus Punicus*, inoltre, ha posto fine a qualunque tipo di *metus*, avendo fornito a Roma una posizione di assoluta egemonia; in questo senso, tale evento risulta più disastroso di altri, poiché i suoi effetti negativi si propagano fino al tempo di Sallustio, caratterizzato da discordie civili di altissima intensità.

Infine, e questo è un punto che si introduce nella discussione e che avremo modo di sviluppare oltre, è importante sottolineare come la prima discordia si manifesti a Roma, soprattutto dopo la cacciata dei re, non come fenomeno generalmente diffuso, ma più precisamente come conseguenza dell'atteggiamento di prevaricazione posto in essere dai più forti a danno dei più

²⁹⁰ Come dimostra il fatto stesso che da una moltitudine originaria spiccatamente eterogenea si sia formato uno stato compatto (Sall. *Bell. Cat.* 6.1).

deboli, che daranno luogo alla discordia più aspra di tutte, e cioè la *discessio plebis a patribus* (oltre che ad altre non specificate *dissensiones*). Ancora, poco dopo, quando Sallustio menziona di nuovo il conflitto tra patrizi e plebei, egli non esita ad attribuire i patrizi e ai loro arbitri la rottura della coesione sociale che il *metus Etruscus* aveva per poco tempo garantito: essi vessano i plebei come fossero schiavi, si comportano secondo i costumi dei re, disponendo della loro vita, li opprimono con i debiti, le tasse ed il servizio militare. Il breve *excursus* sallustiano sul conflitto patrizio-plebeo termina poi con il riferimento alla secessione sull'Aventino e all'istituzione dei tribuni e di altri *iura* che avrebbero dovuto garantire i plebei. Di qui, poi, la prospettiva si concentra direttamente sulla seconda punica, che determina una tregua dai dissidi civili, ed infine sulla caduta di Cartagine e tutte le dinamiche successive.

È chiaro, dunque, come Sallustio non solo dia particolare attenzione allo scontro patrizio-plebeo nell'economia della digressione, ma riconosca anche molto chiaramente la responsabilità dei patrizi nell'aver causato la rivolta della plebe con successiva fine della coesione sociale²⁹¹.

Il tema della concordia così come la riflessione, più o meno orientata dal punto di vista politico, sul ruolo che patrizi e plebei ebbero come responsabili degli antichi dissidi dello stato non sono motivi meramente storiografici riversati da Sallustio nella sua opera, ma si agganciano molto precisamente al milieu storico-politico in cui egli visse e, più in particolare, al linguaggio e al lessico ideologico, propagandistico e politico che informò lo scontro tra mariani e sillani, che, sottolineiamo, fu tra i temi affrontati dalle *Historiae* sallustiane.

Come è stato notato²⁹², il linguaggio politico sillano, e, per reazione, quello antisillano, fecero del tema della discordia e di

²⁹¹ Una visione filoplebea dello scontro tra patrizi e plebei emerge anche in Sall. Ep. ad Caes. 1.5.1-2: *In duas partes ego civitatem divisam arbitror, sicut a maioribus accepi, in Patres, et plebem. Antea in Patribus summa auctoritas erat, vis multo maxuma in plebe. Itaque saepius in civitate secessio fuit; semperque nobilitatis opes diminutae sunt, et ius populi amplificatum. Sed plebes eo libere agitabat, quia nullius potentia super leges erat; neque divitiis, aut superbia, sed bona fama factisque fortibus nobilis ignobilem anteibat.*

²⁹² Gabba 1960, 219.

quello della sua negazione uno degli aspetti più tipici dello scontro politico della fine degli anni '80 e più ancora della prima metà degli anni '70 del I secolo a.C.

Un indizio in questo senso ci è fornito da un frammento del discorso di L. Marcio Filippo, pronunciato intorno al 78 a.C. come risposta ad un precedente attacco sferrato da M. Emilio Lepido, in un contesto di lotta tra sostenitori di Silla e della sua politica e suoi oppositori (Sall. *Hist.* 1.71.14 La Penna): *Quid expectatis? Nisi forte pudet aut piget recte facere. An Lepidi mandata animos movere? Qui placere ait sua cuique reddi, et aliena tenet; belli iura rescindi, cum ipse armis cogat; civitatem confirmari, quibus ademptam negat; concordiae gratia tribuniciam potestatem restitui, ex qua omnes discordiae accensae*²⁹³.

Premesso che, come generalmente accettato, Sallustio recepisce in questo discorso, come in altri che compaiono nelle *Historiae*, temi tipici della lotta politica del tempo, sebbene rielaborati dal punto di vista retorico (e, nel caso specifico, si ritiene anche dalla lettura delle Filippiche ciceroniane)²⁹⁴, qui preme in particolare soffermarsi sul contrasto, richiamato enfaticamente da L. Marcio Filippo, tra concordia e discordia, soprattutto in quella che egli ricostruisce come volontà ambigua di M. Emilio Lepido: egli, secondo L. Marcio Filippo, tentando, tra le altre cose, di reintegrare i poteri dei tribuni²⁹⁵ grazie ad un suo intervento da console²⁹⁶, avrebbe asserito di perseguire la concordia,

²⁹³ Trad. Funari in La Penna, Funari 2015: "Che aspettate? Forse che l'agire rettamente è ormai motivo di vergogna o di fastidio? Oppure le richieste di Lepido hanno toccato gli animi? Lui che afferma di volere che a ciascuno vengano restituiti i propri beni, ma in realtà è ancora in possesso di beni altrui; che vengano abrogati i diritti di guerra, mentre egli stesso s'impone con le armi; che venga consolidato il diritto di cittadinanza a vantaggio di coloro ai quali afferma che esso non era mai stato soppresso; che, a motivo della concordia, venga restaurata la potestà tribunicia, dalla quale furono suscitate tutte le discordie?".

²⁹⁴ Akar 2013, 2000; Syme 1964, 220-222, che non ritiene il discorso autentico, ma accetta la presenza all'interno di esso di temi all'epoca attuali; cfr. Van Ooteghem 1961, 144-148. Altri studiosi accettano in varia misura l'autenticità del discorso, pur collocandolo in date leggermente discordanti: Criniti 1969; Büchner 1960, 207-212; Keaveney 1983, 213, n. 9; Gruen 1973, 13 n. 12.

²⁹⁵ Aboliti dalla *Lex Cornelia de tribunicia potestate* (82 a.C.), che a sua volta riprendeva una precedente *Lex Cornelia Pompeia* dell'88 a.C. Cfr. Rotondi 1912, 343, 350; De Martino 1973, 90. Vd. anche Niccolini 1932, 149; Niccolini 1934, 239.

²⁹⁶ Si veda oltre per l'aspetto storico della vicenda.

quando in realtà è proprio dalla potestà tribunizia che, secondo L. Marcio Filippo, hanno avuto origine tutte le discordie²⁹⁷.

Il punto focale del discorso di L. Marcio Filippo è, naturalmente, l'accusa di discordia scagliata contro coloro che hanno fatto del reintegro dei tribuni della plebe un preciso programma politico; per contro, si evince dalle parole di L. Marcio Filippo, a loro volta, coloro che restituirono il potere ai tribuni della plebe dovevano lamentare una situazione di dissidio e discordia causata da altri interventi politici, che l'azione di M. Emilio Lepido avrebbe dovuto risolvere.

L'importanza del tema della concordia per la propaganda sillana ci è testimoniata proprio ed in particolare dalla cosiddetta *Oratio Lepidi*²⁹⁸, vale a dire il discorso pronunciato da M. Emilio Lepido a cui si riferisce quello appena menzionato di L. Marcio Filippo e che Sallustio ci riporta nelle *Historiae* (Sall. *Hist.* 1.53.24 La Penna): *Quia secundae res mire sunt uitiiis obtentui. Quibus labefactis, quam formidatus est tam contemnetur; nisi forte specie concordiae et pacis, quae sceleri et parricidio suo nomina indidit; neque aliter rem publicam et belli finem ait, nisi maneat expulsa agris plebes, praeda ciuilis diuisa seruis, summum ius iudiciumque omnium rerum penes se, quod populi Romani fuit.*

²⁹⁷ Non mi pare appropriato il parallelo proposto da McGushin 1992, 142 e ripreso da Funari in La Penna, Funari 2015, 273 con Sall. *Bell. Cat.* 38.1, dove si menziona parimenti la restituzione dei poteri dei tribuni della plebe. In quest'ultimo caso, infatti, non si stigmatizza la vicenda in sé, quanto piuttosto l'uso scellerato che giovani pieni di ardimento e ambizione fecero della magistratura per le proprie mire politiche. Le parole di L. Marcio Filippo sembrano invece esprimere una condanna più generale. Su questo aspetto si veda oltre.

²⁹⁸ Come nel caso dell'*Oratio Marcii*, anche sull'autenticità del discorso che M. Emilio Lepido avrebbe pronunciato nell'anno del suo consolato sussistono dubbi, almeno nella forma con cui esso ci è riportato da Sallustio. In particolare, a destare perplessità, è il fatto che l'oratore si riferisca a Silla come fosse ancora in carica, laddove, nel 78 a.C., egli aveva già rinunciato alla dittatura; questo, secondo alcuni, dimostrerebbe come il discorso non sia altro che una prova di retorica (addirittura di II secolo d.C., entrata dunque erroneamente nella tradizione dell'opera), priva di concreti agganci alla realtà politica degli anni immediatamente successivi alla rinuncia di Silla: Lanzani 1934, 491-495. Per contro, altri hanno posto in risalto come il riferimento a Silla nei termini sopra detti non sia altro che una svista di Sallustio, il quale avrebbe semplicemente rielaborato materiale storiografico affidabile, commettendo nel contempo qualche svista: Bolaffi 1936; Funari in La Penna, Funari 2015, 171, con discussione bibliografica. Vd. anche Seidl Steed 2017.

Le parole di M. Emilio Lepido si inquadrano nella politica che quest'ultimo, in particolare nel biennio 78-77 a.C., portò avanti prima come console e poi come proconsole della Gallia Cisalpina. Di posizione fortemente antisillana, concepì una politica a favore dei ceti più poveri che fu intesa come smaccatamente demagogica da parte della fazione politica opposta²⁹⁹; portò avanti il progetto di una *lex frumentaria* (per cui vd. Sall. *Hist.* 1.58 La Penna), sostenne la restituzione ai coloni originari delle terre, in Etruria, che Silla aveva distribuito ai propri veterani, e, soprattutto, tentò di restituire ai tribuni della plebe i poteri che erano stati sottratti loro dalle riforme sillane.

Le sue battaglie politiche lo posero naturalmente in netta contrapposizione con il senato, come ci testimonia Sallustio: ancora console (già scelto come proconsole per l'anno successivo), viene richiamato a Roma dal senato (capeggiato dal *princeps senatus* di allora, vale a dire L. Marcio Filippo)³⁰⁰, allarmato dalla possibilità di rivolte in Etruria. Contrastato anche dal collega di consolato, Q. Lutazio Catulo, con cui era in acerrima competizione (nonostante il giuramento di concordia che aveva prestato di fronte al senato)³⁰¹, fu vinto in battaglia più volte e costretto alla fuga dal collega (Sall. *Hist.* 1.73-76 La Penna), al quale il senato aveva dato mandato di bloccare M. Emilio Lepido stesso, la cui attività parve massimamente rischiosa per la tenuta della *res publica* (Sall. *Hist.* 1.69 La Penna)³⁰².

Nel discorso di M. Emilio Lepido, fortemente critico su tutto l'operato di Silla, emerge l'idea di come quest'ultimo abbia presentato sotto la parvenza di uno stato generale di concordia e di pace sociale quello che è, in realtà e a tutti gli effetti (almeno

²⁹⁹ Sall. *Hist.* 1.59 La Penna; Sall. *Hist.* 1.60 La Penna.

³⁰⁰ Sall. *Hist.* 1.70 La Penna.

³⁰¹ Sall. *Hist.* 1.64 La Penna.

³⁰² Si accetta qui la scansione degli eventi come ricostruita sulla base dei frammenti delle *Historiae* da Funari in La Penna, Funari 2015, 166-167. Ulteriori fonti complementari sull'operato di M. Emilio Lepido: Gran. Licin. 36.25-45; Liv. *Per.* 90.1-4; Plut. *Pomp.* 15.1-2; 16.1-6; Plut. *Sull.* 34.7-9; Flor. 3.23; App. *BC* 1.107.501-504; Oros. 5.22.16-18; altre indicazioni in Funari in La Penna, Funari 2015, 167. Entro la bibliografia moderna, si veda in particolare Criniti 1969; Hayne 1972; Labruna 1975; Hillman 1998; Gusso 2001. Sulla vita e sulla carriera politica di M. Emilio Lepido precedentemente al consolato vd. le fonti riportate da Funari 174. Vd. anche Burton 2014.

nella prospettiva di M. Emilio Lepido), null'altro che un regime dispotico, il cui unico obiettivo è ridurre la plebe alla servitù, espellendola dalle campagne e accettando leggi inique.

Dell'*Oratio Lepidi* due aspetti appaiono particolarmente rilevanti: in primo luogo la caratterizzazione delle vessazioni patite dalla plebe nel regime sillano, del tutto analoghe a quelle che in età altorepubblicana i patrizi infliggevano ai plebei del loro tempo, così come sono richiamate da Sallustio (con riferimenti alla schiavitù, reale o figurata, e al dominio quasi regio dei patrizi sui plebei); in secondo luogo, l'affermazione che Silla ricorse ai temi della pace sociale e della concordia per sostenere il proprio programma politico. In effetti, vi sono, in alcune fonti relative all'età sillana, tracce che rimandano all'importanza attribuita al tema della concordia, anche tra consoli, nel discorso politico sillano, e che potrebbero essere state accolte, perlomeno in alcuni loro riflessi, anche nella tradizione storiografica sull'età repubblicana³⁰³.

D'altro canto, la corrispondenza tra il discorso di M. Emilio Lepido, in cui si rivela la fallacità della concordia propagandata da Silla (che nasconde, all'inverso, una situazione di discordia), ed il discorso di L. Marcio Filippo, in cui la discordia civile è attribuita al tribunato della plebe, dimostra che questo tema doveva avere un ruolo sia nel linguaggio sillano, sia nella prospettiva storiografica sillana: in entrambi i casi, la concordia e la sua assenza dovevano far parte delle accuse che le parti politiche in causa dovevano reciprocamente lanciarsi.

Non sarà allora un caso che anche nell'*Oratio* che il tribuno Licinio Macro³⁰⁴ tenne nel 73 a.C., riportata da Sallustio (Sall. *Hist.* 3.48.17 M), torni un riferimento alla discordia, ancora una volta coniugata con il tema del tribunato della plebe: *Neque ego uos ultum iniurias hortor, magis uti requiem cupiatis; neque discordias, ut illi criminantur, sed earum finem uolens iure gentium res repeto; et, si pertinaciter retinebunt, non arma neque secessionem, tantummodo ne amplius sanguinem uostrum praebeatis censebo*. Licinio Macro non è che un ulteriore esempio

³⁰³ Akar 2013, 191.

³⁰⁴ Su Macro vd. Münzer 1942; Broughton 1952, vol. 1, 110.

di quella serie di tribuni della plebe che, tra la morte di Silla e il 70 a.C. dettero battaglia, con minore o maggiore successo, perché i poteri tribunizi fossero completamente ripristinati e tornassero perciò alla situazione pre-sillana³⁰⁵.

Al di là della questione prettamente politica, qui preme sottolineare come anche dal discorso di Macro si ricavi l'accusa di discordia che veniva mossa a coloro che sostenevano il reintegro dei tribuni della plebe, in perfetta consonanza con le parole di L. Marcio Filippo, che, a livello più generale, fa del tribunato della plebe la causa stessa di tutte le discordie.

Naturalmente, il punto di vista di Sallustio (come la sua traduzione storiografica)³⁰⁶ non poteva che essere in accordo con le posizioni di chi, tra i *populares*, difendeva le prerogative giuridiche dei tribuni della plebe, sminuite dalle riforme sillane e solo faticosamente recuperate, anche al di là del giudizio specifico che lo storico poteva avere di questo o di quel personaggio. Così accade, ad esempio, con M. Emilio Lepido: come posto in risalto, la guerra civile, letteralmente infiammata da M. Emilio Lepido³⁰⁷, prefigura per molti aspetti la successiva congiura di Catilina³⁰⁸, così come lo stesso M. Emilio Lepido presenta

³⁰⁵ Oltre ai tentativi, incerti, di M. Emilio Lepido, cercarono di reintegrare i diritti del tribunato della plebe i tribuni Cn. Sicinio (76 a.C.), Q. Opimio (75 a.C.), L. Quinzio (74 a.C.), C. Licinio Macro (73 a.C.), M. Lollio Palicano (71 a.C.). C. Aurelio Cotta, console del 75 a.C., riaprì le carriere politiche a coloro che avevano rivestito il tribunato (Ascon., p. 66, p. 78 C; Sall. *Hist.* 3.48.8 M). Nel 70 a.C., con il consolato di M. Licinio Crasso e Cn. Pompeo il tribunato fu ripristinato completamente. Vd. Kunkel, Wittmann 1995, 658. Per la testimonianza sillana, vd. in particolare Vedaldi Iasbez 1983.

³⁰⁶ Ritengono che le *Historiae* sallustiane riproducano genuini lacerti della propaganda antisillana Hinard 1984, 91; Mazzarino 1983, 34.

³⁰⁷ Oros. 5.22.16-18: *Igitur Sylla mortuo Lepidus, Marianae partis adsertor, aduersus Catulum Syllanum ducem surgens, rediuiuos bellorum ciuiliū cineres suscitauit. bis tunc acie certatum est; plurimi Romanorum, iam ipsa paucitate miserorum et adhuc illo furore insanientium, caesi sunt. Albanorum ciuitas, obsidione oppugnata atque excruciatā fame ultima, miserabilium reliquiarum deditione seruata est; ubi tunc Scipio, Lepidi filius, captus atque occisus est. Brutus in Cisalpinam Galliam fugiens persequente Pompeio apud Regium interfectus est. ita hoc bellum ciuile non magis clementia Catuli quam taedio Syllanae crudelitatis, ut ignis in stipula, eadem celeritate qua exarsit euanuit.* Sulla politica di M. Emilio Lepido, vd. Rosenblitt 2014.

³⁰⁸ Schur 1934, 281.

numerosi e significativi punti di contatto con Catilina³⁰⁹. Pur nel giudizio negativo sul personaggio³¹⁰, Sallustio certamente denunciava la *dominatio* della *nobilitas* a danno della plebe³¹¹, così come emerge chiaramente sia nel discorso di M. Emilio Lepido che nell'*Oratio Macri*, i quali, in maniera coerente, attaccano il regime sillano, i suoi sostenitori e le riforme da esso introdotte; mentre, infatti, il discorso di M. Emilio Lepido pur essendo soprattutto una requisitoria contro il regime sillano, che nasconde la violenza e la sopraffazione dietro il nome di concordia, non manca di sottolineare le ingiustizie commesse a danno della plebe³¹² (richiamate indirettamente anche dalla risposta di L. Marcio Filippo), quello di C. Licinio Macro ha tenore diverso ma coerente all'altro, teso com'è a spingere il popolo a ribellarsi alle stesse ingiustizie già denunciate.

È stato ipotizzato che Sallustio, a proposito del tribunato della plebe, sostenesse con maggior convinzione le affermazioni fatte pronunciare da L. Marcio Filippo piuttosto che la difesa della potestà tribunitia³¹³. Si è infatti ritenuto che l'ulteriore degenerazione del conflitto politico in epoca immediatamente post sillana sarebbe stata determinata dalla volontà di ripristinare i poteri dei tribuni della plebe. In realtà, come già sopra, è necessario distinguere tra la magistratura in sé e chi riveste la magistratura, spesso per scopi personali o con atteggiamenti sbagliati³¹⁴.

³⁰⁹ Calevo 1940, 181; Funari in La Penna, Funari 2015, 175.

³¹⁰ La tradizione antica appare compatta nell'esprimere un giudizio negativo su M. Emilio Lepido: cfr. ad es. Gran. Licin. 35.45; Plut. *Sull.* 34.21; Oros. 5.22.16. Vd. Arena 2011, 305.

³¹¹ Altri luoghi dell'opera sallustiana denunciano il ruolo subordinato e svantaggiato della *plebs* (e cioè del *populus*) rispetto alla *nobilitas*: Sall. *Bell. Cat.* 20.7, 23.6; Sall. *Bell. Jug.* 31.20, 41.7, 43.6.

³¹² Sall. *Hist.* 1.53.24 La Penna: *Quare igitur tanto agmine atque animis incedit? Quia secundae res mire sunt vitiis optentui, quibus labefactis, quam formidatus est, tam contemnetur; nisi forte specie concordiae et pacis, quae sceleri et parricidio suo nomina indidit. Neque aliter rem publicam et belli finem ait, nisi maneat expulsa agris plebes, praeda civilis acerbissima, ius iudiciumque omnium rerum penes se, quod populi Romani fuit.*

³¹³ Earl 1961, 107-108.

³¹⁴ Sui giovani che usano il tribunato per fare carriera, vd. Sall. *Bell. Cat.* 37.11; 38.1.

L'*excursus* dedicato alla storia di Roma nelle *Historiae*, all'interno del quale l'ottenimento dei tribuni della plebe e di altri istituti plebei è salutato positivamente da Sallustio, mostra, a mio avviso chiaramente, quale fosse la posizione dello storico a questo proposito.

Peraltro, alcuni aspetti dell'*excursus* storico sembrano riecheggianti nel dibattito politico così come è tratteggiato dai discorsi riportati da Sallustio.

Nel discorso di L. Licinio Macro sono tre i fondamenti ideologici richiamati da Sallustio: *dominatio paucorum*, *libertas* e ripristino totale della *tribunicia potestas*. Essi sono poi declinati in temi concreti e pressanti quali la cacciata della plebe dai campi, la schiavitù generalizzata in cui i plebei sono assoggettati dai nobili (Sall. *Hist.* 3.48.11 M), l'oppressione del servizio militare (Sall. *Hist.* 3.48.18 M).

A ben vedere tali temi, nella versione sallustiana, infiammano sì il dibattito relativo al ripristino delle prerogative tribunicie, ma richiamano anche, e molto significativamente, l'età del conflitto tra patrizie e plebei così come è delineato da Sallustio nel suo *excursus*, quando i primi si macchiarono di colpe analoghe a danno dei secondi.

Il parallelismo tra il dibattito sul tribunato della plebe negli anni '70 del I secolo a.C. e la sostanza della digressione storica delle *Historiae* è ribadito anche dal ruolo attribuito ai tribuni della plebe. Nell'*incipit* del discorso di C. Licinio Macro, il tribunato della plebe è subito menzionato in una prospettiva storica come garanzia massima della libertà della plebe, la medesima libertà a cui anche al tempo di C. Licinio Macro la plebe dovrebbe anelare, scuotendosi dal *servitium* in cui l'ha ridotta la *nobilitas* sillana e sostenendo convintamente il ripristino dei diritti dei tribuni.

L'istituzione del tribunato è così richiamata (Sall. *Hist.* 3.48.1 M): *Si, Quirites, parum existumaretis quid inter ius a maioribus relictum uobis et hoc a Sulla paratum seruitium interesset, multis mihi disserundum fuit, docendique quas ob iniurias et quotiens a patribus armata plebes secessisset utique uindices paruisset omnis iuris sui tribunos plebis*. Poco oltre, si ribadisce il medesimo concetto (Sall. *Hist.* 3.48.12 M): *Itaque cetera ex*

licentia aut odio aut auaritia in tempus arsere; permansit una res modo, quae utrimque quaesita est et erepta in posterum, uis tribunicia, telum a maioribus libertati paratum.

Nelle parole di C. Licinio Macro, i *tribuni plebis* sono dunque considerati *vindices iuris* della plebe e come tali sono stati *parati* dagli avi dei plebei. Possiamo a questo punto paragonare le asserzioni del tribuno con quanto sinteticamente richiamato nell'*excursus* del primo libro delle *Historiae*: *Quibus saevitiis et maxime fenore oppressa plebes cum assiduus bellis tributum simul et militiam toleraret, armata montem sacrum atque Aventinum insedit, tumque tribunos plebis et alia sibi iura paravit.* I richiami tematici ed anche lessicali (si veda ad esempio l'uso del verbo *parare* nei due luoghi dell'*Oratio Macri* e nel passo dell'*excursus*) tra la digressione storica, nella parte dedicata alla più antica età repubblicana, l'*Oratio Macri*, e, più genericamente, l'*Oratio Lepidi* potrebbero spiegare più compiutamente l'impianto ideologico della digressione stessa.

Si è detto sopra della distanza significativa che separa le digressioni delle monografie sallustiane da quella delle *Historiae*; quest'ultima, pur recuperando il tema tipicamente sallustiano del *metus hostilis*, lo rifunzionalizza, declinandolo col tema della discordia civile.

La visione di Roma che emerge da questa operazione storiografica è certo più fosca di quella tipica del *Bellum Catilinae*. Tale accentuazione in senso negativo è stata spiegata, in generale, con un approccio ancora più pessimistico di Sallustio alla storia di Roma repubblicana, dovuto forse all'acuirsi delle guerre civili di cui egli fu testimone. Se questo è certamente possibile, possiamo anche, e più concretamente, pensare che la digressione delle *Historiae*, che insiste più sulla dialettica concordia – discordia che sul *metus hostilis*, sia stata così pensata da Sallustio perché funzionasse da *pendant* ideologico, storico ed anche storiografico rispetto al contenuto dell'opera stessa.

È senza dubbio vero, come denunciato da Earl³¹⁵, che la frammentarietà delle testimonianze delle *Historiae* sallustiane ci impedisce di comprenderne appieno la struttura ideologica; d'al-

³¹⁵ Earl 1961, 104.

tro canto, il dibattito sul tribunato della plebe dopo la rinuncia di Silla alla dittatura ci fa ben capire come il tema della discordia fosse al centro del discorso politico, con reciproche accuse, da parte delle parti in causa, di averla provocata. Il concetto di discordia si lega poi al problema politico del tribunato della plebe, secondo alcuni causa vera della discordia civile. L'*excursus* del primo libro delle *Historiae* sembra ricollegarsi a questo dibattito, mostrando, pessimisticamente, come la tendenza alla *dissensio* fosse da sempre insita nell'animo umano, e come, nel caso specifico di Roma, le *iniuriae validiorum* non solo siano state motivo delle prime *discordiae*, ma anche come lo stesso tribunato della plebe fosse stato introdotto per rimediare a queste stesse ingiustizie. In altre parole, in questa visione, il tribunato non è causa di discordia, ma conseguenza della discordia e delle ingiustizie che le generano. Né, d'altra parte, può il tribunato essere soluzione delle discordie, in quanto solo il *metus hostilis* può veramente fermarle, senza contare che, nella visione pessimistica della politica dei suoi tempi, Sallustio non risparmia da critiche più o meno forti anche coloro che si battevano per il reintegro dei poteri dei tribuni della plebe.

La natura del dibattito politico degli anni '70 ed i temi al centro di questo potrebbero aver indotto Sallustio a ricapitolare in termini particolari e orientati politicamente la storia di Roma repubblicana. Questo non sarebbe altro che un ulteriore modo, per Sallustio, per esprimere una sua convinzione ideologica saldamente legata ai tempi in cui visse e di cui fu testimone diretto o indiretto³¹⁶.

7.3 *Sallustio modello di Tacito?*

Come si è visto, dal breve riferimento contenuto nel discorso pronunciato da L. Marcio Filippo pare potersi dedurre che M. Emilio Lepido aveva proposto, tra le altre cose, il reintegro dei poteri dei tribuni della plebe (Sall. *Hist.* 1.71.14 La Penna): *qui*

³¹⁶ Lo stesso C. Licinio Macro potrebbe aver incluso il tema della concordia e della sua negazione nella sua opera storiografica: Strasburger 1931, 37. Vd. anche Enderson 1957, 84; Gabba 1960, 219.

placere ait ... concordiae gratia tribuniciam potestatem restitui, ex qua omnes discordiae accensae. Altre fonti ci permettono di meglio inquadrare questo particolare aspetto della politica portata avanti da M. Emilio Lepido, aspetto che, come nota giustamente Funari³¹⁷, doveva essere molto verosimilmente trattato da Sallustio anche al di fuori del discorso stesso, non solo per ragioni di completezza, ma anche perché così pare suggerire un altro frammento del primo libro delle *Historiae* (Sall. *Hist.* 1.68 La Penna: *plebei tribuniciam potestatem*), che potrebbe rimandare proprio ad una trattazione del problema della potestà tribunizia.

Granio Liciniano, che dipende da Sallustio³¹⁸, ci permette di ricostruire la vicenda con qualche dettaglio in più. Secondo la fonte, *verum [ubi] con<v>enera<nt> tribuni plebis, co[nsu]les uti tribuniciam [po]testatem restitue[rent], negavit prior Lepid[us], et in contione m[ag]na pars adsensa <e>st [dicen]ti non esse utile re[sti]tui tribuniciam p[otes]tatem. et extat oratio.* M. Emilio Lepido, dunque, fu una prima volta sollecitato dalla plebe perché si adoperasse affinché la potestà tribunizia fosse restituita integralmente; tuttavia, egli non seguì l'esortazione del popolo e, successivamente, in una *contio*, spiegò perché non fosse in realtà utile reintegrare la potestà tribunizia. Inoltre, forse per mantenere comunque il favore della plebe, propose leggi di spiccato sapore antisillano, che proponevano, oltre a distribuzioni frumentarie, di richiamare gli esuli e di restituire agli antichi proprietari le terre che erano state confiscate per i veterani di Silla. In effetti, questi provvedimenti sono poi richiamati dal discorso di L. Marcio Filippo, il quale fa riferimento anche alla proposta relativa al tribunato della plebe. Tuttavia, stando a Granio Liciniano, questa non sarebbe stata avanzata da M. Emilio Lepido per un preciso calcolo politico. Di fronte a questa apparente aporia, senza il supporto di altre fonti, dato che Orosio non accenna al problema (Oros. *Hist.* 5.22.16), ed in considerazione del fatto che la fonte, riferendo queste vicende, si riferisce esplicitamente a Sallustio, si deve ipotizzare, sulla scia

³¹⁷ Funari in La Penna, Funari 2015, 214.

³¹⁸ Citato esplicitamente a Gran. Licin. 36.30.

della ricostruzione proposta da McGushin³¹⁹ e ripresa da Funari, che M. Emilio Lepido, dopo un iniziale rifiuto, avesse comunque deciso di supportare la richiesta giuntagli dai tribuni della plebe allora in carica (forse perché irritato dal contrasto oppostogli dal senato e dal collega console), e cioè di ripristinare i poteri del tribunato. Il discorso di L. Marcio Filippo si riferirebbe dunque alla più recente posizione assunta da M. Emilio Lepido, non a quella richiamata da Granio Liciniano.

Vista l'insistenza sul tribunato della plebe che emerge dalle *orationes* sopra viste e dal frammento sopra richiamato (Sall. *Hist.* 1.68 La Penna), il quale, come indica Funari sulla base di alcune considerazioni lessicali, sarà da ascrivere ad una parte narrativa delle *Historiae* e non ai discorsi di M. Emilio Lepido o C. Licinio Macro, possiamo ipotizzare che una parte rilevante del primo libro fosse dedicata proprio al problema del tribunato della plebe e che in tale questione un ruolo di primo piano fosse attribuito a M. Emilio Lepido. A quest'ultimo, sarà stata dedicata anche una qualche ulteriore considerazione, certo di natura critica, come dimostra il giudizio fortemente negativo che di esso dà Granio Liciniano (36.45), verosimilmente sulla scorta di Sallustio, il quale, come si è visto, non esita ad accostarlo a Catilina: *Nam erat natura turbulentus et inquietus*. D'altro canto, il fatto stesso che le *Historiae* sallustiane iniziassero con il consolato di M. Emilio Lepido suggerisce che a quest'ultimo fosse dedicato uno spazio importante, anche al di là del giudizio negativo su di esso espresso.

Un'interpretazione in questo senso, che cioè faccia di M. Emilio Lepido e delle sue proposte relative al tribunato un momento centrale (anche in negativo) della lotta politica degli anni '70, non è inverosimile, poiché Tacito mostra di accoglierla esplicitamente.

Nel famoso *excursus* dedicato alla storia e allo sviluppo di Roma repubblicana alla luce della parallela e contemporanea evoluzione delle leggi (Tac. *Ann.* 3.26-27)³²⁰, Tacito, che

³¹⁹ McGushin 1992, 130.

³²⁰ Sull'*excursus* tacitano contenuto negli *Annales* (Tac. *Ann.* 3.25-28) vd. sopra e Mastrorosa 2009, con indicazioni bibliografiche precedenti. Per la questione specifica del *ius* e della *lex* come indicatori dello sviluppo, o per l'inverso del degrado,

peraltro esprime un giudizio pessimistico tanto quanto quello di Sallustio a proposito della politica romana, giunge fino all'età tardorepubblicana, richiamata con i non nuovi riferimenti alla violenza delle guerre civili. Dopo un breve cenno a Silla, il giudizio sul quale Tacito non lascia qui trasparire, l'autore richiama proprio la lotta politica degli anni '70, con un chiaro riferimento a M. Emilio Lepido ed alle torbide misure da esso promulgate, con le quali fu data licenza ai tribuni di agitare la plebe a loro piacimento (Tac. *Ann.* 3.27.2): *donec L. Sulla dictator abolitis vel conversis prioribus, cum plura addidisset, otium eius rei haud in longum paravit, statim turbidis Lepidi rogationibus neque multo post tribunis reddita licentia quoquo vellent populum agitandi.*

In primo luogo, è singolare che Tacito, in un *excursus* estremamente sintetico e costellato di riferimenti solo ai fatti più rilevanti della storia di Roma (come il conflitto tra gli ordini, i moti gracciani, la guerra sociale e ancora l'esperienza politica di Silla), conceda uno spazio importante, almeno in relazione all'economia dell'intera digressione, proprio a M. Emilio Lepido. Inoltre, è significativo che la responsabilità del reintegro dei poteri della plebe, che peraltro Tacito saluta negativamente, sia attribuita a M. Emilio Lepido, quando invece, come si è visto, egli pare non essere andato oltre una proposta in questo senso.

Tacito, nel riprodurre un giudizio così negativo su M. Emilio Lepido, aveva certamente un'ampia tradizione a cui rifarsi, in gran parte di stampo sallustiano³²¹, che parimenti, come si è detto, pare dare grande risalto, in negativo, a questo personaggio³²².

della moralità della società di Roma, vd. sopra e Mantovani 2012. Da ultimo, Maiuri 2022.

³²¹ È verosimile che dietro la definizione nettamente negativa che anche Plutarco dà di M. Emilio Lepido (Plut. *Pomp.* 15.2: *Λέπιδον τὸν πάντων κάκιστον*) sia da scorgere la tradizione sallustiana, come già ipotizzato da Gusso 2001, 49.

³²² Tacito, allo stesso tempo, non riporterebbe una tradizione che attribuiva effettivamente, ed erroneamente, il reintegro dei poteri dei tribuni della plebe a M. Emilio Lepido, quanto piuttosto si sarebbe limitato a riassumere una fonte scegliendo gli argomenti e i temi che più si confacevano all'impianto ideologico del suo *excursus*. In questo senso, avrebbe accentuato il ruolo negativo di M. Emilio Lepido, come già Sallustio, attribuendo a quest'ultimo il ripristino effettivo dei poteri dei tribuni della plebe, laddove egli si sarebbe limitato a proporre una misura di questo tipo.

Si noti, peraltro, che l'importanza, in negativo, che Tacito attribuisce a M. Emilio Lepido nella digressione inserita negli *Annales* è del tutto assente nell'analoga contenuta nelle *Historiae* tacitiane, la quale si distanzia fortemente dall'*excursus* degli *Annales*. Nelle *Historiae* (Tac. *Hist.* 2.38), Tacito, a definire il periodo post sillano, sempre rappresentato a tinte fosche, richiama solo Pompeo Magno, peraltro sotto una luce negativa (come accade anche nella digressione degli *Annales*), mentre nessun cenno è fatto a M. Emilio Lepido.

A parte la figura di M. Emilio Lepido, altri punti sembrano avvicinare l'*excursus* tacitano alle *Historiae* sallustiane. Come per Sallustio, anche per Tacito, come si è visto, le *dissensiones ordinum* appaiono nefaste per la tenuta della *res publica*, sin dalla caduta del Superbo (Tac. *Ann.* 3.27.1): *Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitis quae usquam egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi inlicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt.*

Responsabili della frattura tra gli ordini sono, nella prospettiva tacitiana, le *factiones patrum*, che, già agli inizi della repubblica, insidiano la *libertas* repubblicana e soprattutto spezzano la concordia, contro il benessere del *populus*, a confermare, come si è visto, la rilevanza del tema che la discordia dovette avere nella prospettiva della digressione.

Come sopra richiamato, appare degno di nota l'impiego di termini quali *populus* e *patres* per descrivere lo scontro tra patrizi e plebei. Con *populus*, si è detto, Tacito si riferiva in via specifica alla *plebs*, nonostante l'*usus scribendi* dell'autore, in cui la dicotomia *patres* – *populus* indica la contrapposizione tra senatori e popolo in generale³²³. Secondo Tacito, allora, lo scontro tra patrizi e plebei è piuttosto una difesa, da parte dei plebei, della libertà.

Anche per i periodi successivi, la discordia civile assurge al ruolo di motivo principale, per Roma, di degenerazione. Essa,

³²³ Vd. *supra* per questo aspetto della storiografia tacitiana.

infatti, determina la decadenza dell'istituto della legge, intorno al quale è costruito l'intero *excursus* tacitano.

Tacito, diversamente da Sallustio, impernia la sua digressione sull'archeologia di Roma repubblicana intorno al tema del diritto e della legge: se, sin dai tempi della monarchia, la produzione di buone leggi ha assicurato la stabilità dello stato, in età repubblicana, sin da subito, la lotta tra patrizi e plebei e poi una più generale discordia dovuta in ultima analisi alla diffusione di ambizioni smodate hanno portato alla promulgazione di leggi non giuste oltre che dannose, perché atte solo ad acuire la violenza della lotta politica.

Entro una visione molto critica della storia di Roma repubblicana e delle sue leggi, volute da personaggi discutibili quali i Gracchi, i Saturnini (chiamati *turbatores plebis*), M. Livio Druso (colpevole di aver illuso gli Italici) e Silla, a costituire l'esempio più esplicito della natura sediziosa di queste stesse leggi sono, per Tacito, le *rogationes* di M. Emilio Lepido, che, reintegrando i poteri dei tribuni della plebe, non fanno altro che acuire le frizioni già esistenti entro la società romana. Questo, a mio avviso, costituisce il massimo punto di avvicinamento tra la digressione delle *Historiae* sallustiane e quella degli *Annales* di Tacito, tale da far ipotizzare che il secondo avesse ben presente l'*excursus* dedicato da Sallustio alla storia di Roma alla luce della discordia civile e che ne abbia perciò adottato alcuni aspetti più significativi.

Naturalmente, non costituisce la digressione tacitiana una pedissequa riproposizione del possibile modello sallustiano. Manca in Tacito qualunque accenno al *metus hostilis*, che pure Sallustio coniuga con il tema della discordia, facendone strumento di limitazione della seconda. Per contro, manca in Sallustio il tema della legge come punto focale dell'evoluzione della civiltà di Roma, come accade invece in Tacito, che aggancia la sua digressione proprio al tema dell'utilità, o meno, della legge come garanzia di convivenza degradata a mero strumento politico. Ancora, mentre Tacito sembra avere una visione positiva dell'uomo primitivo, capace di vivere senza l'apporto della legge perché buono ed onesto di natura, Sallustio, come si è visto, ha dell'uomo una visione molto più critica, appuntata sull'in-

sopprimibile tendenza alla discordia insita nell'animo umano stesso.

In generale, l'*excursus* di Tacito ha ben altro impianto rispetto a quello sallustiano, rispetto al quale presenta certi significativi echi ideologici di fondo, pur distanziandosene nel contempo per altri aspetti. Ciò che qui preme sottolineare è il medesimo ruolo che il tema della discordia assume in entrambe le digressioni, sebbene essa appaia declinata per motivi e scopi diversi: in Sallustio, la *dissensio* è un vizio tipicamente umano che tormenta la storia di Roma e che solo di rado, in specifiche occasioni, viene meno. Tale impostazione appare funzionale anche alla caratterizzazione che lo storico dovette dare agli anni al centro delle sue *Historiae*. Nell'*excursus* degli *Annales* il tema della discordia è coniugato con quello, tipicamente tacitano, della decadenza della legge ed è anzi funzionale allo sviluppo di questo, ma il suo significato di causa massima della rovina della Repubblica, esemplificata infine dalla vicenda di M. Emilio Lepido, è esplicitamente sallustiano, a rivelare una volta in più la consonanza ideologica e storiografica tra i due grandi storici di Roma antica.

7.4 Ancora sul *finis aequi iuris*

Si è sopra richiamata l'incertezza che riguarda l'esatta traduzione ed interpretazione da dare all'espressione che Tacito impiega per definire le leggi delle XII tavole: *finis aequi iuris* (Tac. *Ann.* 3.27.1). Si è anticipato che pare sia da escludere che Tacito con queste parole voglia indicare il fine ultimo dell'*aequum ius*, come pure talora sostenuto. Per contro, *finis* potrebbe indicare il culmine della produzione legislativa romana, di cui le leggi delle XII tavole avrebbero rappresentato la massima ed irripetuta espressione, o la fine di una produzione legislativa improntata all'equità. Nonostante queste due interpretazioni siano state proposte come alternative, in realtà esse possono perfettamente combaciare: affermare che le leggi delle XII tavole sono state la fine o il culmine dell'attività legislativa romana implica parimenti uno stato di decadenza dopo di esse.

A questo proposito, e per meglio inquadrare la testimonianza tacitiana, è utile tornare sulla versione sallustiana della fine dello *ius aequum et iustum* dopo la fine del *metus Etruscus* nel frammento Sall. Hist. 1.15 La Penna. Come Sallustio parla in termini di *aequum ius* per ribadire che perdurò solo fino alla morte di Tarquinio il Superbo, che dunque ne segnò la fine, così Tacito si riferirebbe all'*aequum ius* dei Decemviri per affermare che con essi l'*aequum ius* scomparve, che esso avesse raggiunto o meno il suo apice. In questa prospettiva assumerebbe, allora, peso anche il *nam* che introduce la frase successiva con le valutazioni negative sulle leggi approvate o proposte in seguito: *Nam secutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi inlicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt.*

Le XII Tavole devono considerarsi la fine, cioè l'ultima espressione, di un diritto equo perché le leggi successive sono state proposte per riprovevoli fini di parte: per questa ragione esse non possono considerarsi espressione di un *aequum ius*.

Nella valutazione della storia del diritto di Roma, Tacito deve insomma aver tenuto ben presenti le considerazioni di Sallustio, il quale, pur non essendo stata fonte immediata per le vicende repubblicane richiamate da Tacito, deve aver fornito a quest'ultimo un modello ideologico e storiografico imprescindibile, come già intuito da Syme da tempo.

Non sarà forse fuori luogo ricondurre anche (ma non esclusivamente) a Sallustio l'impronta che Tacito dà alla sua idea stessa di Repubblica e *libertas* repubblicana.

Questo studio, tuttavia, è voluto andare oltre all'approccio ideologico, scandagliando il testo di Tacito alla ricerca di quanto egli conoscesse, soprattutto da un punto di vista istituzionale, del periodo repubblicano di Roma.

Gli esempi che sono stati presi in esame hanno confermato e argomentato una seconda e brillante intuizione del Syme: l'importanza degli scritti di Claudio come fonte per Tacito per la conoscenza dei fatti di Roma repubblicana. Tuttavia, tali scritti non sarebbero, a mio avviso, da ricondurre all'opera storiografica di Claudio, quanto piuttosto ai discorsi che egli tenne in senato per appoggiare ora l'uno, ora l'altro provvedimento in via

di approvazione. Il carattere erudito delle conoscenze di Claudio avrebbe fornito i suoi discorsi di informazioni anche peregrine sulla storia di Roma, ed in particolare delle sue istituzioni. È facile pensare che la scelta di riproporre notizie anche desuete rispondesse sia alla necessità di rendere peculiari i propri discorsi, sia a quella di sostenere, di volta in volta, le posizioni tenute nel discorso.

Che i discorsi di Claudio, anche per questo motivo, fossero da considerare vere e proprie fonti storiografiche è dimostrato dal fatto che Tacito vi fece ricorso anche per documentare fatti e approfondimenti istituzionali di Roma repubblicana non nelle parti delle sue opere dedicate a Claudio. Emerge l'impressione che tali scritti potessero essere usati di volta in volta come piccoli trattati istituzionali, di facile consultazione e quindi adatti al carattere di digressione che spesso hanno gli approfondimenti di argomento istituzionale che abbiamo visto.

È possibile delineare l'importanza di due fonti, storiografiche e no, che Tacito ebbe di fronte e che dovette estensivamente utilizzare, entrambe fortemente interessate alla storia di Roma repubblicana, sebbene per motivi diversi: Sallustio e l'imperatore Claudio, a cui Tacito, nella fase di rielaborazione delle fonti, dette poi la sua impronta originalissima di storico straordinario, capace di far dialogare repubblica e principato in un inatteso e a tratti sorprendente dialogo.

SEZIONE IV

Claudio come fonte di Tacito

Capitolo ottavo

Tacito su Roma arcaica: la vicenda di Porsenna

8.1 *Differenti esiti per l'episodio di Porsenna*

Il ruolo di Claudio come fonte per Tacito è ulteriormente confermato da un episodio della storia arcaica di Roma. La vicenda di Lars Porsenna, largamente nota alle fonti antiche, rappresentava un momento particolarmente ricco di significato per la storia più arcaica di Roma repubblicana: il lungo e sofferto assedio a cui il re chiusino costrinse Roma (508-507 a.C.), su istigazione del Superbo, che pensava di servirsi di Porsenna e della sua potenza militare per poter rientrare nell'*urbs* dopo esserne stato cacciato, fu il contesto entro cui si inserirono alcuni tra i più noti e suggestivi episodi degli inizi della Repubblica, come quelli di P. Orazio Coclite, G. Mucio Scevola e Clelia. Le fonti principali per la vicenda che vide Porsenna impegnato contro Roma, con l'ausilio di altre comunità etrusche e latine, sono rappresentate dai resoconti di Livio (Liv. 2.9-15) e di Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 5.21-35). Le due versioni non divergono che per dettagli secondari, dipendendo entrambe da un medesimo filone storiografico, senza dubbio favorevole ai Romani. In ambito storiografico latino, la più antica attestazione della figura di Porsenna è testimoniata da Cassio Emina (Cass. Em. *Ann.* 16.1: *Censuit sese regem Porsennam occidere*), in un frammento che verosimilmente si lega all'episodio di G. Mucio Scevola. Con l'importante eccezione di Tacito, su cui si veda oltre, notiamo come la tradizione antica sia abbastanza compatta ed omogenea nel definire la vicenda di Porsenna, in particolare in relazione alle figure eroiche sopra menzionate, che

entrarono a far parte dell'immaginario, oltre che della storia, di Roma antica³²⁴.

L'ultimo e più recente ricordo, nella tradizione liviano-dionigiana, del passaggio di Porsenna a Roma, ma anche dei buoni rapporti che si stabilirono, in quella occasione, tra Etruschi e Romani (e che non implicarono il ritorno del re Tarquinio, che dovette ritirarsi in esilio a Tusculum), sarebbe la nascita del cosiddetto *vicus Tuscus*, un'area della città di Roma dove gli Etruschi, di ritorno dalla battaglia di Aricia e curati dalle ferite, furono accolti benevolmente e in pianta stabile dai Romani (Liv. 2.14.9)³²⁵: *Pars perexigua, duce amisso, quia nullum propius perfugium erat, Romam inermes et fortuna et specie supplicum delati sunt. Ibi benigne excepti divisique in hospitia. Curatis volneribus, alii profecti domos, nuntii hospitalium beneficiorum: multos Romae hospitum urbisque caritas tenuit. His locus ad habitandum datus quem deinde Tusculum vicum appellarunt.*

La versione liviano - dionigiana, dunque, tende a voler risolvere il contrasto tra Porsenna e Roma, appianando gli attriti che avevano portato il primo ad assediare la città: così si spiegherà, allora, la fine dell'assedio, la restituzione degli ostaggi romani, il mancato aiuto a Tarquinio, la concessione dei vettovagliamenti etruschi ai Romani stremati dall'assedio (Liv. 2.14.1-4) ed infine l'accoglienza, benevola, in Roma, e più precisamente in quello che sarà il *vicus Tuscus*, degli Etruschi in rotta da Aricia.

³²⁴ Cicerone richiama Porsenna sia per l'episodio di G. Mucio Scevola, che per il legame tra il re etrusco e Tarquinio il Superbo (Cic. *Pro Sext.* 48.6; *Par. St.* 1.12.6; *Ad Att.* 9.10). Altri riferimenti in Seneca il Vecchio (Sen. *Controv.* 8.4), Valerio Massimo (Val. Max. 3.2-3), Floro (Flor. 1.4), Frontino (Front. *Strat.* 2.13), Servio (Ser. *Ad Aen.* 6.818, 6.846), etc. Per altre fonti particolarmente significative ai fini di questa indagine si veda oltre. Per quanto riguarda la bibliografia su Porsenna, riferimenti più o meno specifici possono essere trovati nei numerosissimi studi dedicati agli albori della Repubblica, sia in quelli volti più chiaramente alla ricostruzione storica di quegli anni, sia in quelli dedicati più propriamente alla questione storiografica. Per una rassegna di questo amplissimo panorama bibliografico basti il rimando al recente studio di Dovere 2023. Per Porsenna e l'assedio di Roma in particolare si veda: Ehlers 1953; Giua 1969; Pareti 1958; Scevola 1975; Ridley 2017; Ridley 2015; Di Fazio 2000; Gagé 1988; Dovere 1984; Scevola 1975. Per gli altri personaggi, sul fronte romano, della vicenda: Casali 2020; Mészáros 2019; Glücklich 2014.

³²⁵ Analoga la versione fornitaci da Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 5.36.4).

Di fronte ad una tradizione storiografica antica sostanzialmente omogenea e coerente, almeno nel delineare il profilo dell'intero episodio e soprattutto nel richiamare l'esito felice di esso per i Romani, la testimonianza di Tacito, pur brevissima, si colloca in opposizione a questa, fornendo una versione diversa della vicenda e ponendo perciò interrogativi sia di natura storica, che storiografica.

Tacito, nel riferire della distruzione del *Capitolium* in occasione degli scontri che agitarono Roma tra il 68 e il 69, richiama brevemente i pericoli a cui esso e Roma in generale erano stati sottoposti in epoca repubblicana, e, tra questi³²⁶, richiama anche l'assedio di Porsenna (Tac. *Hist.* 3.72.1): *Id facinus post conditam urbem luctuosissimum foedissimumque rei publicae populi Romani accidit, nullo externo hoste, propitiis, si per mores nostros liceret, deis, sedem Iovis Optimi Maximi auspicato a maioribus pignus imperii conditam, quam non Porsenna dedita urbe neque Galli capta temerare potuissent, furore principum excindi. arserat et ante Capitolium civili bello, sed fraude privata.* Il motivo dello sdegno espresso da Tacito è ben chiaro: il *Capitolium* è sfregiato in occasione di uno scontro civile, vale a dire la lotta cruenta tra i sostenitori di Vitellio e quelli di Vespasiano, laddove in passato il tempio di Giove era stato preservato da nemici esterni che pure avevano conquistato la città, gli Etruschi di Porsenna e i Galli dell'invasione del primo decennio del IV secolo a.C.

Il dato più significativo è certamente quello relativo a Porsenna, soprattutto per quanto riguarda l'asserzione secondo cui Roma si sarebbe arresa al re chiusino, come emerge dal breve sintagma *dedita urbe*. Già Syme³²⁷ ha notato la peculiarità di questa notizia, che implica un andamento della vicenda che vede Porsenna protagonista del tutto diversa dalla vulgata nota da Livio e Dionigi di Alicarnasso: in questi ultimi autori, infatti,

³²⁶ Come avremo modo di vedere, il breve *excursus* che Tacito dedica alla storia del tempio di Giove Capitolino sul Campidoglio (Tac. *Hist.* 3.72-1-3) si differenzia per molti aspetti (e non solo per la vicenda di Porsenna) dalle versioni forniteci da altre fonti antiche, in *primis* Livio, che sembrano dipendere da tradizioni storiografiche differenti da quella confluita in Tacito.

³²⁷ Syme 1958, vol. 1, 397.

Roma, pur prostrata dal lungo assedio impostole da Porsenna (che metteva in difficoltà soprattutto l'approvvigionamento di viveri e quindi la stessa stabilità politica interna alla città), resistette coraggiosamente (anche dopo aver dovuto consegnare ostaggi al re etrusco, che li restituirà prontamente), finché la guerra si risolve in favore dei Romani, grazie anche agli episodi eroici sopra richiamati³²⁸. Syme ritiene che questa notizia indichi implicitamente come Tacito fosse propenso ad usare fonti non allineate alle versioni più note e accettate degli episodi della storia di Roma arcaica.

In effetti, che Tacito qui non si stia sbagliando, fraintendendo la fonte che aveva davanti (nella sua lettura o nella sua rielaborazione), è provato da un elemento che ci fornisce Plinio il Vecchio, a proposito del divieto imposto dal re Porsenna alla fine della guerra contro Roma, relativo all'uso del ferro per scopi diversi da quello agricolo (Plin. *NH* 34.139): *in foedere, quod expulsis regibus populo Romano dedit Porsina nominatim comprehensum inuenimus, ne ferro nisi in agri cultu uteretur*. La notizia implica chiaramente che il re chiusino fosse nella posizione di imporre ai Romani i termini di un trattato di pace che i Romani non potevano che accettare, verosimilmente perché sconfitti da Porsenna. La testimonianza pliniana sembra, allora, dare concretezza storica, o perlomeno supporto storiografico, a quella tacitiana, la quale, lungi dall'essere un *unicum*, potrebbe invece far parte di una precisa tradizione storiografica, certo minoritaria, che dava della vicenda di Porsenna non solo, e non tanto, dettagli diversi rispetto alla vulgata, quanto piuttosto una conclusione in cui a vincere non furono i Romani, bensì gli Etruschi di Porsenna: a questi, infatti, dovette essere infine consegnata la città, e questi dovettero dettare i termini della pace. Di questa tradizione, su cui ci soffermeremo nelle prossime pagine, possiamo dir ben poco: di certo, però, possiamo chiederci che ruolo avessero in essa i personaggi eroici della saga di Porsenna

³²⁸ Come vedremo, anche per quanto riguarda l'origine del *vicus Tuscus*, che Livio e Dionigi concordemente inseriscono nella vicenda di Porsenna, come sua significativa conclusione, Tacito offre una versione diversa e certo minoritaria, che spiega la nascita del quartiere etrusco nel contesto delle vicende di Cele Vibenna, quindi in tutt'altro contesto storico e cronologico.

della versione liviano – dionigiana, quali Orazio Coclite, Mucio Scevola e Clelia: si mantenne il loro ruolo dirimente nella resistenza romana al re etrusco, o, semmai, dovette esso essere ridimensionato, in una prospettiva molto più favorevole al re chiusino piuttosto che ai Romani?³²⁹

Il problema, come si è sopra accennato, è sia di carattere storico che storiografico. Per quanto riguarda il primo aspetto, che interessa solo marginalmente ed indirettamente i limiti di questa ricerca, faremo solo notare come le estreme difficoltà patite dai Romani in occasione dell'assedio etrusco, con tutti i problemi da esso causati sul piano dei rifornimenti (con inevitabili carestie) e dell'instabilità politica³³⁰, avrebbero potuto benissimo determinare una resa effettiva della città al re etrusco, i cui termini sarebbero (anche) quelli richiamati dal *foedus* citato da Plinio. Il fatto stesso che, appena cessate le ostilità, il senato mettesse rapidamente in vendita le ricchezze etrusche che Porsenna aveva voluto concedere ai Romani (quelle che si trovavano sul Gianicolo) mostra l'emergenza economica, e non solo, in cui Roma si doveva trovare dopo il lungo assedio ad opera del re chiusino (Liv. 2.14.1-4)³³¹. In un quadro del genere, nulla vieta di pensare che le cose non siano andate in maniera così ottimistica come emerge dalla tradizione liviano - dionigiana: piuttosto, è possibile che Roma si trovasse in difficoltà tali da far entrare in città il re etrusco come vincitore. Certamente, a livello storiografico, il ricordo di un evento simile sarebbe stato presto obliterato, in

³²⁹ Di sicuro, Plinio il Vecchio, che pure sembra conservare traccia di una tradizione favorevole a Porsenna in relazione all'assedio di Roma, conosce in altri luoghi della sua vasta opera la tradizione canonica, incentrata sull'eroismo di Clelia, Orazio Coclite e Mucio Scevola (Plin. *NH* 34.28, dove, peraltro, si confrontano tradizioni diverse su Clelia, quella attestata da L. Calpurnio Pisone Frugi e quella risalente a Annio Feziale). Non necessariamente la notizia del *foedus* imposto da Porsenna ai Romani deve essere riportata a queste fonti, che pure citano Porsenna.

³³⁰ Livio ci fa sapere che furono promulgate leggi per alleggerire il peso fiscale che gravava sulle spalle della plebe, per evitare che alle traversie determinate dall'assedio si aggiungesse anche un malcontento di tipo politico (Liv. 2.9.6-7). D'altro canto, si pone in risalto come la cittadinanza rimase compatta contro il comune nemico esterno, tale era l'odio diffuso e condiviso nei confronti dei re, non cadendo mai la plebe nella tentazione di aprire le porte della città a Porsenna.

³³¹ Sui *bona Porsennae regis* citati da Livio vd. Zevi 1987, 122.

favore di una versione che rendesse maggiormente giustizia al valore mostrato dai Romani in tali vicende.

Tacito e Plinio, tuttavia, conservano memoria di un altro punto di vista sull'intera questione. Mentre la testimonianza pliniana appare abbastanza isolata entro la *Naturalis Historia*, poiché pare che gli altri cenni all'episodio di Porsenna sparsi nell'opera, come si accennava sopra, siano coerenti con la versione nota da Livio e da Dionigi, diverso è il caso di Tacito, che sembra attingere a questa tradizione in più punti della sua produzione storiografica.

Citeremo, a questo proposito la versione tacitiana del noto discorso che Tacito tenne nel 48 per perorare la concessione dello *ius honorum* ai *principes* della Gallia Comata (Tac. *Ann.* 11.24)³³². Nel corso dell'orazione, l'imperatore non manca di sottolineare come molti popoli una volta in guerra con Roma furono accolti più o meno prontamente nel seno della cittadinanza romana, sebbene in modi diversi (Tac. *Ann.* 11.24.5): *scilicet Vulsci et Aequi numquam adversam nobis aciem instruxere. capti a Gallis sumus: sed et Tuscis obsides dedimus et Samnitium iugum subiimus*. Agli *obsides* dati agli Etruschi sarà sicuramente da ricollegare la vicenda di Porsenna, ad implicare un preciso riferimento alla superiorità bellica del re etrusco rispetto a Roma (e forse alla resa della città menzionata nelle *Historiae*), come anche le versioni di Livio e Dionigi testimoniano, dato che richiamano la consegna (temporanea) di ostaggi romani a Porsenna.

³³² Sul discorso di Claudio nella versione tacitiana, sulla *Tabula Lugdunensis* che lo riporta in forma diversa e sui rapporti tra questa e la testimonianza tacitiana esiste una bibliografia ampissima. In questa sede si rimanda a Letta 2013 per uno *status quaestionis* e si citano alcuni studi essenziali: Fabia 1929; Liechtenhan 1946; Vittinghoff 1954; Flach 1973a; Mehl 1974, 13; De Vivo 1977; De Vivo 1980, 14; Sage 1980; Griffin 1982; Briquel 1990; Perl 1996; Jahn 1993; Devreker 1998; Rjess 2003. Prospettiva isolata è quella sostenuta da Malloch, che ritiene, senza tenere in debito conto i molteplici richiami lessicali che avvicinano i due testi e perciò contro la posizione comunemente accettata in dottrina, che il documento epigrafico non sia stato utilizzato da Tacito per rielaborare la sua versione del discorso di Claudio: Malloch 2018 e Jakobsmeier 2019, con ulteriore bibliografia.

D'altro canto, sono altri i luoghi dell'opera tacitiana in cui parrebbe riemergere con maggior nitidezza il richiamo alla particolarissima tradizione su Porsenna menzionata nelle *Historiae*.

8.2 *Il vicus Tuscus e tradizioni ad esso collegate*

A questo proposito, è necessario tornare sulla questione del *vicus Tuscus*, che, se opportunamente indagata, può servire a meglio definire la tradizione su Porsenna accolta da Tacito (e su cui lo stesso Syme, dopo averla evocata, non prova a dare alcuna ulteriore suggestione).

Come si è visto sopra, Livio e Dionigi collegano direttamente l'istituzione del *vicus Tuscus* ai soldati di Porsenna rifugiatisi a Roma dopo un disastroso scontro ad Aricia, che segue la fine delle ostilità tra il re chiusino e i Romani. Data la centralità della figura di Porsenna, è molto verosimile che la notizia sul *vicus Tuscus* facesse parte della medesima tradizione che trattava, nei modi che abbiamo visto, dello scontro tra Roma e Porsenna e della sua pacifica risoluzione. Il fatto stesso che gli Etruschi vengano accolti benevolmente a Roma mostra, a mio avviso, la volontà di integrare i due fronti precedentemente ostili. Oltre a Livio e Dionigi, il collegamento tra Porsenna e *vicus Tuscus* è riportato anche da Paolo Diacono (Fest. p. 487 L)³³³: *Tuscus vicus Romae est dictus, quod ibi habitaverint Tusci, qui recedente ab obsidione Porsena remanserint*. In realtà, il breve sunto di Paolo Diacono non corrisponde esattamente alla versione liviano - dionigiana, poiché collega direttamente la fine dell'assedio ad opera di Porsenna con lo stabilirsi degli Etruschi nel *vicus Tuscus*, laddove Livio conosce l'episodio intermedio di Aricia. Ad ogni modo, qui preme sottolineare l'ulteriore testimonianza di questa tradizione, che, peraltro, si accompagna nel testo festiano a versioni alternativa, che richiameremo a breve.

La tradizione antica conosceva altre versioni relative alle origini del *vicus Tuscus*, delle quali una è menzionata da Tacito

³³³ Cfr. Fest. p. 486 L. Sul lemma *vicus Tuscus* di Festo si veda in particolare Letta 2013, 96.

a proposito delle origini del nome del colle Celio (Tac. *Ann.* 4.65): *Haud fuerit absurdum tradere montem eum antiquitus Querquetulanum cognomento fuisse, quod talis silvae frequens fecundusque erat, mox Caelium appellitatum a Caele Vibenna, qui dux gentis Etruscae cum auxilium tulisset sedem eam acceperat a Tarquinio Prisco, seu quis alius regum dedit: nam scriptores in eo dissentiunt. cetera non ambigua sunt, magnas eas copias per plana etiam ac foro propinqua habitavisse, unde Tuscum vicum e vocabulo advenarum dictum.* Il passo di Tacito va inquadrato in una più ampia digressione sul Celio, motivata dall'incendio che lo colpì nel 27; in quell'occasione, Tiberio, il cui allontanamento da Roma fu dal popolo inteso come causa della sciagura, distribuì sussidi a chi aveva perso i propri averi nell'incendio, e per questo fu ampiamente elogiato e ringraziato. Fu proprio per tale circostanza che si propose di denominare il colle Augusto, anche perché l'unico manufatto che si era salvato dalle fiamme era una statua di Tiberio.

Quest'ultimo evento aveva richiamato il caso analogo che era accaduto molto prima alla statua di Claudia Quinta, posta nel tempio della Madre degli dei (Tac. *Ann.* 4.64.3): *sanctos acceptosque numinibus Claudios et augendam caerimoniam loco in quo tantum in principem honorem di ostenderint.* Ad una notizia di certa ispirazione claudia, come mostra l'insistenza sul fatto che i Claudii erano protetti dagli dei, si lega l'origine stessa del nome del colle Celio, ricollegata direttamente a Cele Vibenna (Tac. *Ann.* 4.64). Secondo una tradizione che lo stesso Tacito definisce contraddittoria (*nam scriptores in eo dissentiunt*), l'etrusco Cele Vibenna sarebbe giunto a Roma forse per volere di Tarquinio³³⁴, forse su richiesta di altri re, ottenendo poi dall'uno o dagli altri di installarsi sul monte che avrebbe poi preso il suo nome (sostituendo la denominazione più antica, *Querquetulanus*, quest'ultima dovuta alla presenza di molte querce). Se questa parte della tradizione appare

³³⁴ Anche Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 2.36.2) ricollega il nome del Celio a Cele Vibenna, ma colloca la venuta di quest'ultimo a Roma al tempo e per volontà di Romolo, come d'altra parte implica Tacito quando afferma che non c'è consenso, tra le fonti antiche, su chi avesse chiamato Cele Vibenna a Roma. Per questo aspetto vd. oltre.

incerta, Tacito non manca di rimarcare che il resto della notizia è condivisa dalle fonti: *cetera non ambigua sunt, magnas eas copias per plana etiam ac foro propinqua habitavisse, unde Tuscum vicum e vocabulo advenarum dictum*. Le truppe di Cele Vibenna, che era giunto in pace a Roma su richiesta di un re, altrettanto in pace occuparono le aree intorno al foro, dando vita a quello che sarà noto come *vicus Tuscus*. Sarà il caso di sottolineare che nella vicenda non è da leggere una sfumatura negativa, ad implicare una fase di ostilità seguita da una vera e propria occupazione³³⁵, poiché il verbo *habitare* indica più semplicemente un dislocamento di individui. Il collegamento tra Cele Vibenna e Celio è, quasi nella stessa forma, richiamato anche nella versione epigrafica dell'orazione che Claudio tenne in senato in favore dei maggiorenti della Gallia Comata (col. I, ll. 8-24)³³⁶: *Quondam reges hanc tenuere urbem, nec tamen domesticis succesoribus eam tradere contigit. Superuenere alieni et quidam externi, ut Numa Romulo successerit ex Sabinis ueniens, uicinus quidem, sed tunc externus; ut Anco Marcio Priscus Tarquinius. [Is] propter temeratum sanguinem, quod patre Demaratho C[o]lirinthio natus erat et Tarquiniensi matre generosa, sed inopi, ut quae tali marito necesse habuerit succumbere, cum domi repelleretur a gerendis honoribus, postquam Romam migravit, regnum adeptus est. Huic quoque et filio nepotiae eius, nam et hoc inter auctores discrepat, insertus Seruius Tullius, si nostros sequimur, captiua natus Ocrisia; si Tuscos, Caeli quondam Vluennae sodalis fidelissimus omnisque eius casus comes, postquam uaria fortuna exactus cum omnibus reliquis Caeliani exercitus Etruria excessit, montem Caelium occupauit et a duce suo Caelio ita appellatus, mutatoque nomine, nam Tusce Mastarna ei nomen erat, ita appellatus est, ut dixi, et regnum summa cum rei p[ub]licae utilitate tenuit.*

Accettato che Tacito, nel rielaborare il discorso di Claudio per i suoi *Annales*, avesse davanti proprio il discorso che Claudio tenne in senato nel 48 e non un'opera storiografica del

³³⁵ Come dimostrato da Letta 2013, sulla base del confronto tra la versione tacitiana del discorso e quella nota per via epigrafica (per cui vd. oltre).

³³⁶ CIL XIII 1668 = ILS 212. Vd. sopra per indicazioni bibliografiche pertinenti al documento.

*princeps*³³⁷, possiamo essere certi che Claudio accreditasse una versione che appare simile, ma apparentemente non identica, a quella riportata da Tacito a proposito dell'incendio del 27: dalle parole del testo epigrafico, infatti, si evince che il monte Celio non avrebbe preso il nome *tout court* da Cele Vibenna, ma dai soldati di questo, giunti a Roma sotto la guida di Servio Tullio. In realtà, come ampiamente mostrato da Letta, il discorso tramandatoci per via epigrafica conserva certamente solo una parte dell'intera vicenda, di cui Claudio doveva sapere e aver scritto (altrove) di più: ad esempio, non sembra significativo che nel discorso della *Tabula Lugdunensis* non appaia Aulo Vibenna, la cui assenza potrebbe essere semplicemente imputabile alla necessità, per Claudio, di selezionare il materiale più utile a delineare la figura di Servio Tullio – Mastarna³³⁸. Allo stesso modo, sarà da considerare la mancata menzione del *vicus Tuscus*, che invece troviamo in Tac. *Ann.* 4.64: anche in questo caso sarà più economico pensare che Claudio abbia semplicemente espunto il riferimento ad un aspetto poco funzionale allo spirito del discorso.

Se, dunque, non esistono motivi che allontanino la testimonianza sul monte Celio di Tac. *Ann.* 4.64 e quella contenuta nel discorso di Claudio del 48 noto per via epigrafica³³⁹, osserviamo come il collegamento tra Cele Vibenna e *vicus Tuscus* è affermato, oltre che nel passo tacitiano sopra menzionato, anche in altre tradizioni.

In particolare, pare che questa versione dell'origine del quartiere etrusco di Roma fosse accreditata, con qualche variante rispetto alla tradizione tacitiana (e forse claudia), da Varrone (*L.l.* 5.8.46): *in Suburanae regionis parte princeps est C<a>elius*

³³⁷ Così ribadisce da ultimo, con chiarezza, Letta 2013, che ripercorre le varie ragioni (anche lessicali) che, a partire da Syme, inducono a pensare che Tacito rielaborasse negli *Annales* il discorso che conosciamo per via epigrafica. Ritiene, invece, che Tacito si riferisse ad un'opera del principe, le *Historiae* o i *Tyrrhenika*, Briquel 1988, 226.

³³⁸ Letta 2013, 96.

³³⁹ Nella versione tacitiana di Tac. *Ann.* 11.24 mancano del tutto i riferimenti ai personaggi etruschi qui trattati. Sulle differenze, solo apparenti, tra versione letteraria e testo epigrafico, vd. da ultimo Letta 2013 con discussione delle tesi espresse in letteratura.

mons a C<a>ele Vibenna, Tusco duce nobili, qui cum sua manu dicitur Romulo venisse auxilio contra Tatium regem. Hinc post C<a>elis obitum, quod nimis munita loca tenerent neque sine suspitione essent, deducti dicuntur in planum. Ab eis dictus vicus Tuscus, et ideo ibi Vortumnus stare, quod is deus Etruriae princeps; de Caelianis qui a suspitione liberi essent, traductos in eum locum qui vocatur C<a>eliolum. Anche in Varrone abbiamo Cele Vibenna che dà il nome al monte Celio e il *vicus Tuscus* che prende il nome da chi accompagnò Cele Vibenna. Cambia, in Varrone, il contesto cronologico, poiché la vicenda è collocata senza incertezze al tempo di Romolo e Tito Tazio. Tacito³⁴⁰, invece, riferisce Cele Vibenna a Tarquinio (sicuramente Prisco), pur notando l'incertezza delle fonti a questo proposito: è facile vedere in quest'ultima notazione l'esistenza di più versioni, dimostrata proprio dalla tradizione varroniana, che diverge da quella tacitiana precisamente in relazione all'identità del re che avrebbe fatto giungere Cele Vibenna a Roma. L'incertezza non emerge, invece, per quanto riguarda l'origine del *vicus Tuscus*.

Festo, nel passo sopra citato (Paul. Fest. p. 487 L, al lemma *vicus Tuscus*), riporta la versione che lo collega a Porsenna, come in Livio e Dionigi, e quella di Varrone, spostando però la vicenda al tempo di Tarquinio Prisco (come afferma Tacito in prima battuta), e perciò differenziandosi da Varrone, pure citato da Festo.

Possiamo, in sintesi, così riassumere a grandi linee le tradizioni sul *vicus Tuscus*: una tradizione, pur con alcune varianti poco significative, lo collega a Porsenna e ai suoi soldati, che si stabiliscono in quello che sarà poi il quartiere etrusco; un'altra tradizione lo collega a Cele Vibenna e, indirettamente, alle origini del nome del colle Celio, collocando la vicenda, alternativamente, al tempo di Romolo o al tempo di Tarquinio Prisco. Il passo tacitiano è trasparente sintesi ed insieme testimonianza di questa seconda tradizione: Tacito, infatti, non solo richiama l'incertezza, nelle sue fonti, nel definire il re che avrebbe chiama-

³⁴⁰ Come si è visto, anche Dionigi (Dion. Hal. 2.36.2) colloca Cele Vibenna al tempo di Romolo.

to Cele Vibenna, ma anche afferma con sicurezza l'origine del *vicus Tuscus*, da ricollegare al condottiero etrusco.

Quest'ultima versione appare coerente con la notizia, contenuta nelle *Historiae*, secondo cui Roma si consegnò a Porsenna, subendo, forse, un trattato particolarmente limitante (come testimoniato da Plinio).

La tradizione che ricollega il *vicus Tuscus* a Porsenna, infatti, è fortemente legata alla felice e pacifica risoluzione del conflitto tra Roma e il re chiusino: tale aspetto è fondamentale ai fini della logicità della tradizione stessa, poiché i nuovi buoni rapporti tra Romani ed Etruschi sono funzionali all'accoglienza che i primi riserveranno poi ai secondi nell'area del futuro *vicus Tuscus*.

Per contro, la tradizione che collega il *vicus Tuscus* a Cele Vibenna appare del tutto svincolata da Porsenna, anche dal punto di vista cronologico, poiché essa implica che all'arrivo del re etrusco il *vicus Tuscus* già esistesse, perché formatosi o al tempo di Romolo o a quello di Tarquinio Prisco, ad ogni modo prima della caduta della monarchia. In questo modo, non sussisteva la necessità di inquadrare la nascita del quartiere etrusco in un contesto di buone relazioni tra Porsenna e Roma. La tradizione sulle origini del *vicus Tuscus* e quella sull'assedio vittorioso di Roma da parte di Porsenna potevano insomma far parte del medesimo filone storiografico, non entrando mai in contatto, né in contraddizione.

Ciò vuol dire, se si accetta l'ipotesi qui proposta, che la fonte di cui Tacito si servì sia per il breve cenno alla resa di Roma di fronte a Porsenna, sia per richiamare le origini del *vicus Tuscus* potrebbe essere la stessa, che, a sua volta, riportava fatti diversi da quelli noti da altre fonti, in particolare da Livio e Dionigi³⁴¹.

³⁴¹ Livio non riporta l'origine del nome del Celio, ma afferma che qui vi fissò la sua dimora Tullo Ostilio (Liv. 1.30.1). Il silenzio liviano a questo proposito non è di facile interpretazione. Si potrebbe pensare che a Livio non interessasse soffermarsi sulla questione. D'altro canto, una volta che si accetti che una tradizione stabilisse la connessione tra origine del nome del monte Celio e parallela origine del *vicus Tuscus*, possiamo pensare che Livio ignorasse questa stessa tradizione, visto che egli accredita la versione che lega piuttosto Porsenna al *vicus Tuscus*, non Cele Vibenna.

8.3 *Il tempio di Giove Ottimo Massimo*

Se, dunque, possiamo pensare che esistesse una fonte unitaria da cui Tacito traeva le notizie sul Monte Celio, su Porsenna e sul *vicus Tuscus*, è lecito pensare che anche le notizie relative al tempio di Giove Ottimo Massimo sul *Capitolium*, inserite nel medesimo *excursus* da cui proviene la menzione dell'assedio di Roma da parte di Porsenna, facessero parte della medesima tradizione.

Vediamo, a questo proposito, il prosieguo del capitolo delle *Historiae* su cui ci siamo già soffermati. Dopo aver commentato le volte in cui il tempio era stato danneggiato nel corso della storia di Roma repubblicana e dopo aver specificato che nemmeno al tempo di Porsenna o dei Galli esso era stato violato, Tacito afferma che esso era stato voluto dal re Tarquinio Prisco (Tac. Hist. 3.72.2): *rex bello Sabino, ieceratque fundamenta spe magis futurae magnitudinis quam quo modicae adhuc populi Romani res sufficerent. Mox Servius Tullius sociorum studio, dein Tarquinius Superbus capta Suessa Pometia hostium spoliis extruxere. sed gloria operis libertati reservata: pulsis regibus Horatius Pulvillus iterum consul dedicavit ea magnificentia quam immensae postea populi Romani opes ornarent potius quam augerent*. Le fasi del voto, della costruzione e della dedica del tempio sono delineate molto precisamente da Tacito: esso fu promesso, durante la guerra con i Sabini, dal re Tarquinio Prisco che ne gettò anche le fondamenta; successivamente, Servio Tullio, con l'aiuto di non meglio precisati alleati, e Tarquinio il Superbo, grazie al bottino di alcune battaglie, lo innalzarono, sebbene il tempio venisse poi consacrato agli inizi dell'epoca repubblicana dal console Orazio Pulvillo.

Per quanto riguarda le fasi monarchiche del tempio, uno sguardo alla tradizione antica più diffusa sulle origini di questo mostra una volta in più la peculiarità, ed anzi in questo caso l'unicità, della tradizione accolta da Tacito.

Anche secondo Livio, Tarquinio Prisco votò il tempio nel contesto della guerra contro i Sabini e ne iniziò i lavori; successivamente, l'edificazione sarebbe stata portata a termine dal Superbo, grazie anche al bottino derivante dalla conquista di

Suessa Pometia e dal lavoro di artigiani fatti arrivare direttamente dall'Etruria³⁴².

Notiamo, nella tradizione liviano - dionigiana, l'assenza del re Servio Tullio, che compare invece nella sola versione tacitiana. Data la compattezza e la consequenzialità narrativa della narrazione confluita in Livio e Dionigi (che pare essere la medesima), dobbiamo pensare che in essa Servio Tullio non avesse alcun ruolo. In Tacito, al contrario, il re Servio Tullio, con l'aiuto di non precisati *socii*, contribuisce all'edificazione. A mio avviso, dietro a questi *socii* è possibile intravedere un preciso riferimento a Cele Vibenna, che lo stesso Claudio, nel testo della *Tabula Lugdunensis*, definisce *sodalis* di Servio Tullio (col. I, l. 19): *Caeli quondam Viuennae sodalis fidelissimus omnisque*

³⁴² Per la tradizione liviana: Liv. 1.35.7-8: *Bellum primum cum Latinis gessit et oppidum ibi Apiolas vi cepit; praedaeque inde maiore quam quanta belli fama fuerat revecta ludos opulentius instructiusque quam priores reges fecit.... Sollemnes deinde annui mansere ludi, Romani Magnique varie appellati*; Liv. 1.38.5-7: *Pax deinde est facta. Maiore inde animo pacis opera incohata quam quanta mole gesserat bella, ut non quietior populus domi esset quam militiae fuisset... et aream ad aedem in Capitolio Iovis quam voverat bello Sabino, iam praesagiente animo futuram olim amplitudinem loci, occupat fundamentis*; Liv. 1.53.1-3: *Nec ut iniustus in pace rex, ita dux belli praeus fuit; quin ea arte aequasset superiores reges ne degeneratum in aliis huic quoque decori offecisset. Is primus Volscis bellum in ducentos amplius post suam aetatem annos movit, Suessamque Pometiam ex iis vi cepit. Ubi cum dividenda praeda quadraginta talenta argenti refecisset, concepit animo eam amplitudinem Iovis templi quae digna deum hominumque rege, quae Romano imperio, quae ipsius etiam loci maiestate esset; captivam pecuniam in aedificationem eius templi seposuit*; Liv. 1.55.1: *Gabii receptis, Tarquinius pacem cum Aequeorum gente fecit, foedus cum Tuscis renovavit. Inde ad negotia urbana animum convertit; quorum erat primum ut Iovis templum in monte Tarpeio monumentum regni sui nominis relinqueret: Tarquinius reges ambos patrem vovisse, filium perfecisse*; Liv. 1.55.7-9: *Augebatur ad impensas regis animus; itaque Pometinae manubiae, quae perducendo ad culmen operi destinatae erant, vix in fundamenta suppeditavere. Eo magis Fabio, praeterquam quod antiquior est, crediderim quadraginta ea sola talenta fuisse, quam Pisoni, qui quadraginta milia pondo argenti seposita in eam rem scribit, quippe summam pecuniae neque ex unius tum urbis praeda sperandam et nullius ne horum quidem magnificentiae operum fundamenta non exsuperaturam*. Liv. 1.56.1: *Intentus perficiendo templo, fabris undique ex Etruria accitis, non pecunia solum ad id publica est usus sed operis etiam ex plebe*. Corrispondente la versione data da Dionigi Alicarnasso: Dion. Hal. 3.69, 4.59-61. Per la testimonianza liviana si veda Ogilvie 1965, 148-150, 156, 205, 210-214. Cfr. anche la testimonianza di Valerio Anziate, fr. 11 P. Sintesi della questione in Cornell 1997, 127-130. Per la tradizione annalistica sul *Capitolium*: Forsythe 1994, 238-244. Per l'uso delle *manubiae*, vd. Aberson 1994, 27-29. Altre indicazioni in Palombi 1997.

eius casus comes. È possibile che il plurale dell'espressione tacitiana, *sociorum studio*, implichi un riferimento ad Aulo Vibenna: egli, è vero, non compare nella *Tabula* di Lione, ma, come ha correttamente indicato Letta³⁴³, è certo che il principe ne conoscesse l'esistenza e il ruolo, così come doveva conoscere il *vicus Tuscus*, che non è attestato nella *Tabula*, ma emerge nella notizia tacitiana sulle origini del nome del monte Celio.

Possiamo allora ipotizzare che l'intero blocco di notizie, sul Celio, sul *Capitolium* edificato da Servio Tullio, su Porsenna, su Cele Vibenna e sul *vicus Tuscus*, provenga dalla medesima tradizione³⁴⁴, che proponiamo di identificare in un discorso di Claudio (più probabilmente) o una sua opera storiografica. In questo nucleo di episodi è possibile riscontrare una certa coerenza di fondo: i *sodales* di Servio Tullio, giunti con Cele Vibenna, si installano pacificamente a Roma, dando luogo al *vicus Tuscus*, e collaborano anche all'edificazione del tempio capitolino dedicato dal primo re etrusco, Tarquinio Prisco.

A delineare una tradizione, che qui vogliamo claudia, diversa da quella accolta da Livio e da Dionigi di Alicarnasso contribuisce anche il nome del console che lo consacrò. Come si è visto, secondo il passo delle *Historiae* tacitiane, a consacrare il tempio di Giove Ottimo Massimo nel 507 a.C. fu M. Orazio Pulvillo.

La tradizione annalistica su M. Orazio Pulvillo non è chiarissima e conosce alcune contraddizioni, come testimonia esplicitamente Livio a proposito dell'elezione del collega di P. Valerio Publicola e successore di L. Giunio Bruto (Liv. 2.8.3-5): *Quas cum solus pertulisset, ut sua unius in his gratia esset, tum deinde comitia collegae subrogando habuit. Creatus Sp. Lucretius consul, qui magno natu, non sufficientibus iam viribus ad consularia munera obeunda, intra paucos dies moritur. Suffectus in Lucreti locum M. Horatius Pulvillus. Apud*

³⁴³ Letta 2013, 96.

³⁴⁴ A conferma dell'esistenza di un collegamento tra i Vibenna e il *Capitolium* si potrebbe citare la tradizione sul ritrovamento del *caput Oli* (= *Auli*, scil. *Vibennae*) che avrebbe dato nome al colle. Su questa tradizione vd. Borgeaud 1987 e Scheid 2018. Questa tradizione implica che la venuta dei Vibenna a Roma sia anteriore al tempo dei Tarquini, ma è comunque indizio di un collegamento che nella tradizione accolta da Claudio poteva essere variamente spiegato, ad esempio col coinvolgimento dei Vibenna nella costruzione del tempio al tempo di Servio Tullio.

quosdam veteres auctores non invenio Lucretium consulem; Bruto statim Horatium suggerunt; credo, quia nulla gesta res insignem fecerit consulatum, memoria intercidisce. Livio non conosce un secondo consolato di M. Orazio Pulvillo, tant'è vero che colloca la consacrazione del tempio di Giove Ottimo Massimo da parte di Pulvillo nel suo unico anno di consolato, vale a dire il 509 a.C. (Liv. 2.8.6-9). Polibio fa, invece, di M. Orazio Pulvillo e L. Giunio Bruto i primi consoli della repubblica (Pol. 3.22.1). Dionigi di Alicarnasso, a sua volta, afferma che M. Orazio Pulvillo fu console per la seconda volta nel 507 a.C., anno dell'assedio di Roma da parte di Porsenna (Dion. Hal. 5.23.1). Secondo lo storico greco, fu proprio nel secondo consolato di M. Orazio Pulvillo che quest'ultimo consacrò il tempio capitolino (Dion. Hal. 5.35.3), in accordo con quanto affermato da Tacito e in contrasto con la versione liviana, che attribuisce la consacrazione al 509 a.C. (sempre da parte di M. Orazio Pulvillo). Peraltro, le due versioni, quella liviana e quella dionigiana, seppur non corrispondenti, appaiono analoghe in relazione alla concorrenza, nella consacrazione del tempio, tra M. Orazio Pulvillo e P. Valerio Publicola, collega di consolato: nel caso di Livio, si dice che la dedica, nel 509 a.C., toccò a Pulvillo, dopo che era stato tirato a sorte chi dovesse partire contro i Veienti, risultando poi estratto P. Valerio Publicola, mentre Pulvillo restò a Roma e consacrò il tempio; questo scatenò le ire dei parenti di P. Valerio Publicola, che cercarono di impedire al console rimasto di procedere alla consacrazione (Liv. 2.8.6-9). In Dionigi, si dice che Pulvillo, nel 507 a.C., procedette alla consacrazione del tempio approfittando dell'assenza da Roma di P. Valerio Publicola, impegnato a portare aiuto ad alcune popolazioni limitrofe (Dion. Hal. 5.35.3). Evidentemente, esisteva il ricordo di una qualche concorrenzialità, nella consacrazione del più importante tempio di Roma dell'epoca, tra un Valerio ed un Orazio, ma le due tradizioni, confluite rispettivamente in Livio e in Dionigi collocavano la vicenda in anni diversi, non conoscendo Livio nemmeno un secondo consolato di Pulvillo.

Tacito, allora, collocando la consacrazione del tempio nel 507 a.C., si ricollega ad una tradizione dalla precisa fisionomia,

che valorizza, in positivo, l'elemento etrusco di età monarchica e individua la consacrazione del tempio capitolino proprio nel 507 a.C., anno in cui Porsenna assediò Roma, addirittura conquistandola, se vogliamo considerare la notizia della *deditio* dell'*urbs* organica alla tradizione che stiamo qui delineando. Peraltro, se consideriamo unitaria la digressione sul *Capitolium* fornitaci da Tacito in *Hist.* 3.72, non è escluso che la notizia relativa al fatto che Porsenna, al tempo della presa di Roma, non toccò il tempio di Giove Capitolino fosse collegata alla dedica, in quel preciso anno, del tempio stesso, come lo stesso Tacito testimonia nella sua digressione. Il sentimento filoetrusco che appare a proposito della edificazione del tempio potrebbe riemergere, allora, proprio nella considerazione che Porsenna, pur espugnando la città, si astenne dal danneggiare o saccheggiare il tempio più importante dell'*urbs*. La collocazione della consacrazione nel 507 a.C. sarebbe quindi non una semplice variante cronologica più o meno peregrina e accettabile, quanto piuttosto spia della volontà di inserire la vicenda in un preciso quadro storico che valorizzasse in vario modo, e in positivo, l'elemento etrusco.

8.4 Tradizioni etrusche e fonti tacitiane

Se così è, se cioè ci troviamo di fronte ad una tradizione unitaria variamente disseminata nel testo tacitiano, tra *Annales* e *Historiae*, e se essa deriva da Claudio (da una sua opera o da un suo discorso), sarà appena il caso di ricordare non solo la valorizzazione dell'elemento etrusco nell'ideologia e nel programma culturale del *princeps* (come testimoniano i suoi discorsi sull'*aruspicina* e sull'*alfabeto*, riportati da Tacito: *Tac. Ann.* 11.14-15), ma anche la sua sicura dipendenza da fonti etrusche, come testimoniato esplicitamente dalla *Tabula* di Lione ed in relazione proprio alle vicende di Servio Tullio e di Cele Vibenna col. I, ll. 16-19): *Huic quoque et filio nepotiae eius, nam et hoc inter auctores discrepat, insertus Seruius Tullius, si nostros sequimur, captiua natus Oeresia; si Tuscos, Caeli quondam Viluennae sodalis fidelissimus omnisque eius casus comes*. Peraltro, proprio a questi autori etruschi è attribuita la notizia che vuole il

monte Celio così nominato proprio da Cele Vibenna, punto nodale della tradizione che stiamo qui ricostruendo.

Possiamo a questo punto chiederci quale, tra i discorsi pronunciati da Claudio, potrebbe aver contenuto i riferimenti sopra indagati, o, più in generale, in quale occasione (o più occasioni) Claudio può aver fatto riferimento, nei suoi discorsi a tali temi³⁴⁵. Secondo A. Maccari³⁴⁶, la digressione sul nome del monte Celio, a cui qui si attribuiscono anche le altre notizie su Persenna e sul *Capitolium*, sarebbe da collocare nella lacuna posta all'inizio della seconda colonna della *Tabula Lugdunensis*; in effetti, il tono generale del discorso in favore dei maggiorenti della Gallia Comata si adatta bene allo spirito che emerge dalle notizie sul Celio nella testimonianza tacitiana, tese come sono ad esaltare l'integrazione dell'elemento etrusco nell'*urbs*. D'altro canto, è possibile che tali considerazioni non trovassero ragione d'essere sul tema dell'accoglienza dello straniero nel corpo civico romano, quanto piuttosto in altri discorsi pronunciati da Claudio.

Come accennato sopra, almeno due discorsi di Claudio sono incentrati sulle antichità etrusche, in un caso sull'aruspicina, nell'altro sull'alfabeto etrusco. Accanto a questi, vi è la digressione che Tacito dedica al pomerio, determinata dalla decisione di Claudio di ampliarlo in seguito all'allargamento dei confini dell'impero (Tac. *Ann.* 12.23.2): *Salutis augurium quinque et septuaginta annis omissum repeti ac deinde continuari placitum. et pomerium urbis auxit Caesar, more prisco, quo iis qui protulere imperium etiam terminos urbis propagare datur. nec tamen duces Romani, quamquam magnis nationibus subactis, usurpaverant nisi L. Sulla et divus Augustus. Regum in eo ambitio vel gloria varie vulgata: sed initium condendi, et quod pomerium Romulus posuerit, noscere haud absurdum reor. igitur a foro boario, ubi aereum tauri simulacrum aspicimus, quia id genus animalium aratro subditur, sulcus designandi oppidi coeptus ut magnam Herculis aram amplecteretur; inde*

³⁴⁵ Accettando l'ipotesi, diffusa in dottrina a partire da Syme e ribadita di recente da Letta 2013, che Tacito leggesse i discorsi di Claudio piuttosto che le sue opere storiografiche.

³⁴⁶ Maccari 2012.

certis spatiis interiecti lapides per ima montis Palatini ad aram Consi, mox curias veteres, tum ad sacellum Larum, inde forum Romanum; forumque et Capitolium non a Romulo, sed a Tito Tatius additum urbi credidere. mox pro fortuna pomerium auctum. et quos tum Claudius terminos posuerit, facile cognitu et publicis actis perscriptum. Non è questa la sede per tornare su un argomento tanto complesso quanto dibattuto quale la decisione di Claudio di ampliare il pomerio, includendovi l'Aventino, e le ragioni giuridiche come anche le motivazioni politico-ideologiche che furono alla base di questo atto³⁴⁷. Basterà sottolineare come il particolare percorso pomeriale tracciato dalle parole tacitane possa essere ricondotto, ancora una volta ad un discorso di Claudio, il quale, di nuovo, si sarebbe distanziato da tradizioni più diffuse³⁴⁸, in particolare quella liviana, restituendo un'immagine del *pomerium* romuleo più ristretto rispetto a quello di altre tradizioni e fissando un ruolo specifico per Tito Tazio nella definizione ulteriore di questo.

Possiamo pensare che nel discorso che Claudio dovette certamente pronunciare per celebrare e giustificare l'ampliamento del pomerio (in cui Tacito dovette trovare anche la notizia di un'analoga operazione compiuta da Augusto)³⁴⁹ abbiano trovato posto le notizie di ambito etrusco – tutte o parte di queste – che ruotano intorno al Celio, a Cele Vibenna, a Porsenna e così via. L'aspetto "topografico", ma anche giuridico e sacrale, dell'argomento potrebbe aver determinato una serie di riferimenti che citassero proprio questi personaggi e queste vicende, variamente disseminate da Tacito nelle sue opere.

Quale che fosse, ad ogni modo, il discorso, o i discorsi di Claudio consultati da Tacito, e non scartando del tutto la possibilità che Tacito conoscesse anche le opere erudite del principe (il cui contenuto, d'altro canto, Claudio avrà riversato anche nei suoi discorsi), vediamo bene, e ancora una volta, l'importanza

³⁴⁷ Sul problema si rimanda in particolare a Maccari 2017, con ampie indicazioni bibliografiche pertinenti.

³⁴⁸ Maccari 2017, 242.

³⁴⁹ Secondo Maccari 2017, 222 n.10 "sulla base di una manipolazione dell'imperatore Claudio, da Tacito in poi si afferma una tradizione stabile della *prolatio augustea*."

che la produzione del *princeps* ebbe, come fonte, per Tacito, soprattutto in relazione ai fatti più arcaici di Roma.

Da una diversa prospettiva, notiamo l'uso particolarmente ampio che Tacito dovette fare delle notizie tratte dalle opere o, più specificamente, dai discorsi di Claudio. Questi ultimi non furono impiegati solo entro la narrazione dei fatti del principato di Claudio, ma appaiono essere stati piuttosto fonti di informazioni che Tacito ha disseminato per tutta la sua opera, in occasioni in cui le tradizioni tramandate dal *princeps* potessero risultare utili ai fini della narrazione, ad esempio nelle digressioni di tema repubblicano che abbiamo sopra visto.

Tale considerazione rafforza, in generale, l'ipotesi che l'opera di Claudio, in qualunque sua forma, sia stata una fonte particolarmente rilevante per Tacito, anche nella trattazione di alcuni aspetti della storia e delle istituzioni di Roma repubblicana.

Conclusioni

I riferimenti puntuali e frequenti agli istituti repubblicani non solo mostrano in Tacito una conoscenza precisa degli stessi, ma rivelano anche nel contempo alcuni interessanti aspetti del metodo storiografico tacitano. Gli approfondimenti che lo storico dedica a leggi, magistrature e istituzioni del periodo repubblicano non sembrano discendere da fonti storiografiche pre-imperiali, quanto piuttosto appartenere all'orizzonte culturale, non solo storiografico, dell'età giulio-claudia, la medesima, peraltro, al centro della narrazione tacitiana. Come già altri storici, si pensi in particolare a Cassio Dione, Tacito pare aver attinto a documenti ufficiali che illustravano, completandoli, gli episodi narrati. Tra questi, un posto di spicco, ma certamente non esclusivo, è ricoperto da quelli che qui si sono ipotizzati essere discorsi pronunciati dall'imperatore Claudio in più occasioni del suo principato. Così impostato, allora, il problema sulle fonti impiegate da Tacito per alcune delle sue notazioni di ambito repubblicano e argomento istituzionale si tramuta in una riflessione sulla natura di queste stesse fonti. In particolare, si è tentato di far emergere la complessità dei discorsi claudii come fonte per Tacito, ricollegandosi alle brillanti intuizioni di R. Syme richiamate a più riprese nel testo. La caratteristica precipua di questi pare risiedere nell'aspetto peculiare e certamente minoritario delle tradizioni accolte dall'imperatore nei suoi discorsi, e ancora prima nei suoi scritti. È infatti proprio la netta specificità di molti dei riferimenti tacitiani all'epoca repubblicana a tradire, o almeno a suggerire, una provenienza claudia. Tale tendenza, passata dalla fonte allo storico, ha permesso nel contempo di conservare notizie altrimenti ignote al resto della tradizione, ma non per questo meno affidabili o degne di considerazione. Anzi,

la specificità delle notazioni tacitiane, rese sulla scorta dell'erudizione claudia, rende queste testimonianze quanto mai interessanti, non solo sul piano prettamente storiografico, ma anche su quello più specificamente storico. Grazie a Tacito, e alla fonte da lui accolta, siamo in grado di ricostruire aspetti inediti di istituti, leggi e magistrature dell'epoca repubblicana, spesso obliterati non solo dalle fonti storiografiche, ma anche e addirittura da quelle tecnico-giuridiche.

In conclusione, con questi studi, che non vogliono certo essere esaustivi quanto piuttosto esemplificativi di una casistica più ampia, si è voluto gettare luce su un aspetto poco esplorato del metodo storiografico tacitano, ponendo nel contempo in risalto alcune peculiarità della nota erudizione dell'imperatore Claudio ed articolando ulteriormente la discussione moderna sugli organi istituzionali di Roma repubblicana.

Bibliografia

- Aberson 1994 = M. Aberson, *Temples votifs et butin de guerre dans la Rome républicaine*, Roma 1994.
- Akar 2013 = P. Akar, *Concordia. Un idéal de la classe dirigeante romaine à la fin de la République*, Paris 2013.
- Albanese 1992 = B. Albanese, *Brevi studi di diritto romano. IV. Cum nexum faciet mancipiumque*, «ASGP» 42 (1992), 50-70.
- Alexander 1990 = M.C. Alexander, *Trials in the late Roman Republic, 149 BC to 50 BC*, Toronto 1990.
- Alfonsi 1969 = L. Alfonsi, *Sulle Historiae di Sallustio*, in *Hommage à M. Renard*, vol. I, Bruxelles 1969, 12-18.
- Amirante 1987 = L. Amirante, *Una storia giuridica di Roma. I re. La città principi e dittatori*, Napoli 1987.
- Appleton 1919 = C. Appleton, *Le taux de fenus unciarum*, «RHD» 43 (1919), 466-543.
- Arena 2011 = V. Arena, *The consulship of 78 BC. Catulus versus Lepidus: an optimates versus populares affair*, in H. Beck, A. Duplá, M. Jehne, F. Pina Polo, eds., *Consuls and res publica: High office holding in the Roman Republic*, Cambridge 2011, 299-318.
- Aricò Anselmo 2014 = G. Aricò Anselmo, *Numa Pompilio e la propaganda augustea*, «AUPA» 57 (2014), 27-62.
- Astolfi 1996 = R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996.
- Baldry 1952 = H.C. Baldry, *Who Invented the Golden Age?*, «CQ» 2 (1952), 83-92.
- Balsdon 1938 = J.P.V.D. Balsdon, *The History of the Extortion Court at Rome, 123-70 B.C.*, «PBSR» 14 (1938), 98-114.
- Barra 1954 = G. Barra, *La polemica anti-religiosa nel V libro di Lucrezio*, «RAAN» 29 (1954), 141-170.
- Bauman 1967 = R.A. Bauman, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1967.
- Bauman 1974 = R.A. Bauman, *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century AD*, München 1974.

- Bauman 1979 = R.A. Bauman, *The Gracchan agrarian commission. Four questions*, «Historia» 28 (1979), 385-408.
- Becker 1843-1867 = W.A. Becker, *Handbuch der römischen Alterthümer*, Leipzig 1843-1867.
- Bellen 1955 = H. Bellen, *Beiträge zur Rechtsprechung der stadtrömischen Gerichte unter dem Prinzipat des Gaius und Claudius*, Diss. Köln 1955.
- Bellen 1985 = H. Bellen, *Metus Gallicus - Metus Punicus: zum Furchtmotive in der römischen Republik*, Mainz Stuttgart 1985.
- Bernardi 1988 = A. Bernardi, *Le XII Tavole: i contenuti legislativi*, in A. Momigliano, A. Schiavone, a c. di, *Storia di Roma*, I. Roma in Italia, Torino 1988, 415-425.
- Berrendonner 2022 = C. Berrendonner *Le peuple et l'argent. Administration et représentations du Trésor Public dans la Rome républicaine (509-49 av. J.-C.)*, Roma 2022.
- Bertoli 1980 = E. Bertoli, *Tempora rerum: modalità del progresso umano in Lucrezio*, Verona 1980.
- Beye 1963 = C.R. Beye, *Lucretius and Progress*, «CJ» 58 (1963), 160-169.
- Bianchi 2008 = E. Bianchi, *Servio Tullio nell'interpretazione storiografica senatoria dell'età sillana*, «MedAnt» 11 (2008), 636-655.
- Billeter 1898 = G. Billeter, *Geschichte des Zinsfusses im griechisch-römischen Altertum bis auf Justinian*, Leipzig 1898.
- Bleicken 1955 = J. Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik*, München 1955.
- Bleicken 1981 = J. Bleicken, *Zum Begriff der römischen Amtsgewalt: Auspicium, Potestas, Imperium*, «NAWG» 9 (1981), 255-300.
- Blickman 1989 = D.R. Blickman, *Lucretius, Epicurus and Prehistory*, «HSCPh» 92 (1982), 157-191.
- Blösel 1998 = W. Blösel, *Die Anakyklosis-Theorie und die Verfassung Roms im Spiegel des Sechsten Buches des Polybios und Ciceros "de re Publica"*, Buch II, «Hermes» 126 (1998), 31-57.
- Blundell 1986 = S. Blundell, *The Origins of Civilization in Greek and Roman Thought*, London 1986.
- Bolaffi 1936 = E. Bolaffi, *L'orazione di Lepido nelle 'Historiae' di Sallustio*, «RIGI» 20 (1936), 61-67.
- Bonamente 1975 = G. Bonamente, *Il metus punicus e la decadenza di Roma in Sallustio, Agostino ed Orosio*, «GIF» 6 (1975), 137-169.
- Borgeaud 1987 = Ph. Borgeaud, *Du mythe à l'idéologie: la tête du Capitole*, «MH» 44 (1987), 86-100.
- Borle 1962 = J.-P. Borle, *Progrès ou déclin de l'humanité?*, «MH» 19 (1962), 162-176.

- Bouquet 1979 = J. Bouquet, *Progrès chez Lucrèce et Sénèque*, «Alma» 6 (1979), 13-22.
- Brecht 1938 = C.H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*, München 1938.
- Brecht 1944 = C.H. Brecht, *Perduellio und crimen maiestatis*, «ZSS» 54 (1944), 354-359.
- Brennan 2000 = T.C. Brennan, *The Praetorship in the Roman Republic*, vol. I, Oxford 2000.
- Bretone 1982 = M. Bretone, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Roma 1982.
- Brink, Walbank 1954 = C.O. Brink, F.W. Walbank, *The Construction of the Sixth Book of Polybius*, «CQ» 4 (1954), 97-122.
- Briquel 1988 = D. Briquel, *Claude, érudit et empereur*, «CRAI» 132 (1988), 217-232.
- Briquel 1990 = D. Briquel, *Le témoignage de Claude sur Mastarna/Servius Tullius*, «RBPh» 68 (1990), 86-108.
- Broughton 1952 = R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, Voll. 1-2, New York 1952.
- Brunt 1965 = P.A. Brunt, *The Equites in the Late Republic*, in *Deuxième Conférence internationale d'histoire économique*, Aix-en-Provence 1962, Paris 1965, 117-149.
- Brunt 1984 = P.A. Brunt, *Did the emperors ever suspend the law of maiestas?*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, Napoli 1984, 469-480.
- Buongiorno 2010 = P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010.
- Burton 2014 = P. Burton, *The Revolt of Lepidus (Cos. 78 BC) revisited*, «Historia» 63 (2014), 404-421.
- Busolt 1890 = G. Busolt, *Quellenkritische Beiträge zur Geschichte der römischen Revolutionszeit*, «NJPh» 69 (1890), 321-347, 405-438.
- Büchner 1960 = K. Büchner, *Sallust*, Heidelberg 1960.
- Caimi 1984 = J. Caimi, *Burocrazia e diritto nel De magistratibus di Giovanni Lido*, Milano 1984.
- Calevo 1940 = I. Calevo *Il problema della tendenziosità di Sallustio*, Udine 1940.
- Campbell 2002a = G.L. Campbell, *Lucretius 5.1011-27: The Origins of Justice and the Prisoner's Dilemma*, «Leeds International Classical Studies» 1.3 (2002), 1-12.

- Campbell 2002b = G.L. Campbell, *Lucretius and the Memes of Prehistory*, «Leeds International Classical Studies. Discussion paper» 1 (2002), 1-32.
- Campbell 2003 = G.L. Campbell, *Lucretius on creation and evolution: a commentary on De rerum natura. Book five, lines 772-1104*, Oxford 2003.
- Capdeville 1990 = G. Capdeville, *Servius Tullius et le mythe du premier roi*, in F. Jouan, A. Motte, eds., *Mythe et politique*, Actes du Colloque de Liège 14-16 septembre 1989, Paris 1990, 45-74.
- Carcopino 1928 = J. Carcopino, *Autour des Gracques*, Paris 1928.
- Cardilli 2002 = R. Cardilli, *Fenus, usurae e interessi pecuniari come 'frutti civili'*, in P. Catalano, A. Sid Ahmed, dir., *La dette contre le développement: quelle stratégie pour les peuples méditerranéens?*, Paris 2002, 15-21.
- Cavallaro 1984 = M.A. Cavallaro, *Spese e spettacoli. Aspetti economico-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia*, Bonn 1984.
- Casali 2020 = S. Casali, *Porsenna, Horatius Cyclops, and Cloelia* (Virgil, *Aeneid* 8.649-51), «CQ» 70 (2020), 724-733.
- Cébeillac-Gervasoni 2002 = M. Cébeillac-Gervasoni, *Les rapports institutionnels et politiques d'Ostie et de Rome de la république au IIIe siècle ap. J.-C.*, «MEFRA» 114.1 (2002), 59-86.
- Cébeillac Gervasoni 2014 = M. Cébeillac Gervasoni, *Quaestor ostiensis: une fonction ingrate?*, in M. Chiabà, a c. di, *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste 2014, 53-62.
- Ceci 1892 = L. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino 1892.
- Chilton 1955 = C.W. Chilton, *The Roman Law of Treason under the Early Principate*, «JRS» 45 (1955), 73-81.
- Chris 1978 = K. Christ, *Tacitus und der Principat*, «Historia» 27 (1978), 449-487.
- Clemente 1974 = G. Clemente, *I Romani nella Gallia meridionale*, Bologna 1974.
- Cloud 1962 = D. Cloud, *The lex Iulia maiestatis*, «Latomus» 21 (1962), 711-731.
- Cloud 1971 = D. Cloud, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, «ZRG» 88 (1971), 1-66.
- Cloud 2003 = D. Cloud, *Motivation in Ancient Accounts of the Early History of the Quaestorship and its Consequences for Modern Historiography*, «Chiron» 33 (2003), 93-120.
- Coarelli 2014 = F. Coarelli, *I quaestores classici e la battaglia delle Egadi*, in M. Chiabà, a c. di, *Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli*, Trieste 2014, 99-114.

- Cole 1964 = T. Cole, *The Sources and Composition of Polybius VI*, «Historia» 13 (1964), 440-486.
- Cornell 1997 = T.J. Cornell, *The Beginnings of Rome*, London 1997.
- Couhade-Beyneix 2012 = C. Couhade-Beyneix, *La trahison dans les mentalités tardo-républicaines. Un acte méprisable dont on s'accommode*, in A. Queyrel Bottineau, J.-C. Couvenhes, A. Vigourt, dir., *Trahison et traîtres dans l'Antiquité*, Actes du colloque international (Paris, 21-22 septembre 2011), Paris 2012, 173-187.
- Crawford 1982 = M.H. Crawford, *La moneta in Grecia e Roma*, Roma Bari 1982.
- Crawford = M. Crawford, *Roman Statutes*, voll. 1-2, London 1996.
- Criniti 1969 = N. Criniti, M. *Aimilius Q. F. N. M. Lepidus*, «RIL» 30 (1969), 383-388.
- D'Aloja 2011 = C. D'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas*, Lecce 2011.
- Dalla Rosa 2019 = A. Dalla Rosa, *Augusto δημοκρατικός: il commentarius ex quo lex Papia Poppaea lata est, Cassio Dione e la politica augustea del consenso*, in A. Heller, C. Müller, A. Suspène, eds., *Philorômaios kai philhellên. Hommages à Jean-Louis Ferrary*, Paris 2019, 153-171.
- De Francisci 1959 = P. De Francisci, *Primordia Civitatis*, Roma 1959.
- De Martino 1972 = F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, vol. I, Firenze 1972.
- De Martino 1972a = F. De Martino, *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in ANRW 1.1, Berlin New York 1972, 217-239.
- De Martino 1973 = F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, vol. 3.2, Napoli 1973.
- De Martino 1974 = F. De Martino, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, «Labeo» 20 (1974), 163-193.
- De Martino 1975 = F. De Martino, *Riforme del IV sec. a.C.*, «BIDR» 78 (1975), 29-70.
- De Martino 1979 = F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, vol. 1, Firenze 1979.
- De Ponti 2026 = F. De Ponti, *Dal regno alla provincia. La nascita delle province procuratorie nel principato di Claudio*, Tesi di dottorato discussa presso Sapienza Università di Roma, Roma 2026.
- De Sanctis 1958 = G. De Sanctis, *Storia della costituzione romana*, vol. I, Napoli 1958.
- De Vivo 1977 = A. De Vivo, *Il discorso di Claudio nella tavola di Lione: suo significato ideologico e politico*, «Vichiana» 6 (1977), 61-84.

- De Vivo 1980 = A. De Vivo, *Tacito e Claudio. Storia e codificazione letteraria*, Napoli 1980.
- Della Corte 1980 = F. Della Corte, *La breve praefectura urbi di Messalla Corvino*, in *Φιλίας χάριν. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni*, vol. II, Roma 1980, 667-677.
- Denyer 1983 = N. Denyer, *The Origins of Justice*, in *Συζήτησις. Studi sull'epicureismo greco e romano offerti a Marcello Gigante*, Napoli 1983, 133-152.
- Devreker 1998 = J. Devreker, *Claude et le Sénat. Signification et portée de l'oratio Claudiana*, in Y. Burnand, Y. Le Bohec, J.-R. Martin, dir., *Claude de Lyon, empereur romain*, Actes du Colloque (Paris-Nancy-Lyon, novembre 1992), Paris 1998, 129-135.
- Di Fazio 2000 = M. Di Fazio, *Porsenna e la società di Chiusi*, «Athenaeum» 88 (2000), 393-412.
- Dodds 1973 = E.R. Dodds, *The Ancient Concept of Progress and Other Essays on Greek Literature and Belief*, Oxford 1973.
- Dovere 1984 = E. Dovere, *Contributo alla lettura delle fonti su Porsenna*, «AASN» 95 (1984), 69-126.
- Dovere 2023 = E. Dovere, *Il ruolo 'costituzionale' etrusco tra regnum e Romana respublica: esegesi e critica delle fonti*, «Specula Iuris» 3 (2023), 31-84.
- Drexler 1956 = H. Drexler, *Maiestas*, «Aevum» 30 (1956), 195-212.
- Ducos 1984 = M. Ducos, *Les Romains et la loi. Recherches sur les rapports de la philosophie grecque et de la tradition romaine à la fin de la République*, Paris 1984.
- Dunsch 2006 = B. Dunsch, *Variationen des « metus-hostilis »-Gedankens bei Sallust: (Cat. 10; Iug. 41; Hist. 1, fr. 11 und 12 M.)*, «GrazBeitr» 25 (2006), 201-217.
- Earl 1961 = D.C. Earl, *The Political Thought of Sallust*, Cambridge 1961.
- Eck 2016 = W. Eck, *Die lex Troesmensium: ein Stadtgesetz für ein municipium civium Romanorum*, «ZPE» 200 (2016), 565-606.
- Edelstein 1967 = L. Edelstein, *The Idea of Progress in Classical Antiquity*, Baltimore 1967.
- Eder 1969 = W. Eder, *Das vorsullanische Repetundenverfahren*, München 1969.
- Eder 1996 = W. Eder, *The Political Significance of the Codification of Law in Archaic Societies: An Unconventional Hypothesis*, in K.A. Raafaub, ed., *Social Struggles in Archaic Rome. New Perspectives on the Conflict of the Orders*, Berkeley 1986, 262-300.
- Ehlers 1953 = W. Ehlers, s.v. *Porsenna*, in *RE* 22.1, Stuttgart 1953, coll. 315-322.

- Eisen 1966 = K.F. Eisen, *Polybiosinterpretationen. Beobachtungen zu Prinzipien griechischer und römischer Historiographie bei Polybios*, Heidelberg 1966.
- Eisenberg 1982 = H. Eisenberg, *Die Natur und die römische Politeia im 6. Buch des Polybios*, «Philologus» 129 (1982), 44-58.
- Enderson 1957 = M.I. Enderson, *Potestas Regia*, «JRS» 47 (1957), 82-87.
- Fabia 1929 = Ph. Fabia, *La Table Claudienne de Lyon*, Paris 1929.
- Fabia 1893 = Ph. Fabia, *Les sources de Tacite dans les Histoires et les Annales*, Paris 1893.
- Faoro 2011 = D. Faoro, *Praefectus, procurator, praeses. Genesi delle cariche presidenziali equestri nell'Alto Impero Romano*, Milano 2011.
- Farrell 1994 = J. Farrell, *The Structure of Lucretius' Anthropology*, «MD» 33 (1994), 81-95.
- Ferone 2003 = C. Ferone, *Lido, De magistratibus I 27 e la politica navale di Roma nel III sec. a.C.*, «Klio» 85 (2003), 70-81.
- Ferrero Raditsa 1980 = L. Ferrero Raditsa, *Augustus' Legislation Concerning Marriage, Procreation, Love Affairs and Adultery*, in ANRW 2.13, Berlin New York 1980, 278-339.
- Ferrary 1975 = J.-L. Ferrary, *Cicéron et la loi judiciaire de Cotta (70 av. J.-C.)*, «MEFRA» 87 (1975), 321-348.
- Ferrary 1983 = J.-L. Ferrary, *Les origines de la loi de majesté à Rome*, «CRAI» 127 (1983), 556-572.
- Ferrary 2009 = J.-L. Ferrary, *Lois et procès de maiestate dans la Rome républicaine*, in B. Santalucia, a c. di, *La Repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 223-249.
- Ferrary 2012 = J.-L. Ferrary, *La législation augustéenne et les dernières lois comitiales*, in J.-L. Ferrary, dir., *Leges publicae: La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 569-592.
- Fezzi 2025 = L. Fezzi, *Sallustio. La guerra di Catilina*, Venezia 2025.
- Field 1945 = J.A. Field, *The Purpose of the Lex Iulia et Papia Poppaea*, «CJ» 40 (1945), 398-416.
- Flach 1973 = D. Flach, *Tacitus in der Tradition der antiken Geschichtsschreibung*, Göttingen 1973.
- Flach 1973a = D. Flach, *Die Rede des Claudius de iure honorum Gallis dando*, «Hermes» 101 (1973), 313-320.
- Forsythe 1994 = G. Forsythe, *The Historian L. Calpurnius Piso Frugi and the Roman Annalistic Tradition*, Laham New York London 1994.
- Fraccaro 2021 = P. Fraccaro, *Sulle leges iudicariae romane*, in P. Fraccaro, *Studi sulla repubblica romana*, Milano 2021, 175-192 (= «RIL» 52 [1919], 335-370).

- Fraschetti 2002 = A. Fraschetti, *Romolo il fondatore*, Roma Bari 2002.
- von Fritz 1954 = K. von Fritz, *The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity*, New York 1954.
- Fromentin 2002 = V. Fromentin, *Servius Tullius sans Fortune? ou la figure du roi Servius Tullius chez Denys d'Halicarnasse*, in M. Fartzoff-E. Smadja-E. Geny, eds., *Pouvoir des hommes, signes des dieux dans le monde antique*, Besançon 2002, 53-77.
- Fromentin 2003 = V. Fromentin, *Fondements et crises de la royauté à Rome: les règnes de Servius Tullius et de Tarquin le Superbe chez Denys d'Halicarnasse et Tite-Live*, in V. Fromentin, S. Franchet d'Espérey, S. Gotteland J.-M. Roddaz, eds., *Fondements et crises du pouvoir en Grèce et à Rome*, Actes du séminaire tournant, Université de Bordeaux 3, 1999-2001, Bordeaux Paris 2003, 69-82.
- Fuhrmann 1957 = M. Fuhrmann, s.v. *proditio*, in RE 22, Stuttgart 1957, 1221-1230.
- Gabba 1960 = E. Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso I. La costituzione di Romolo*, «Athenaeum» 38 (1960), 175-225.
- Gabba 1961 = E. Gabba, *Studi su Dionigi di Alicarnasso, II. Il regno di Servio Tullio*, «Athenaeum» 39 (1961), 98-121.
- Gabrielli 2003 = C. Gabrielli, *Contributi alla storia economica di Roma repubblicana. Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*, Como 2003.
- Gagé 1988 = J. Gagé, *Les otages de Porsenna*, in D. Porte, J.-P. Néraudau, dir., *Hommages à Henri Le Bonniec. Res sacrae*, Bruxelles 1988, 236-245.
- Gaudemet 1964 = J. Gaudemet, *Maiestas populi Romani*, in A. Guarino, L. Labruna, a c. di, *Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz*, Napoli 1964, 699-709.
- Gelzer 1931 = M. Gelzer, *Nasica's Widerspruch gegen die Zerstörung Karthagos*, «Philologus» 86 (1931), 261-299.
- Giancotti 1981 = F. Giancotti, *Origini e fasi della religione nella storia dell'umanità di Lucrezio*, «Elenchos» 2 (1981), 45-78.
- Grilli 1953 = A. Grilli, *La posizione di Aristotele, Epicuro e Posidonio nei confronti della storia della civiltà*, «RIL» 86 (1953), 3-44.
- Gruen 1973 = E.S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley London Los Angeles 1973.
- von Fritz 1957 = K. von Fritz, *Tacitus, Agricola, Domitian and the problem of the Principate*, «CPh» 52 (1957), 73-97.
- Giangiulio 2000 = M. Giangiulio, *Pitagora. Le Opere e le testimonianze*, Milano 2000.
- Gioffredi 1955 = V. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane*, Roma 1955.

- Giua 1969 = M.A. Giua, *Porsenna and Rome*, «ORom» 7 (1969), 149-161.
- Glücklich 2014 = H.J. Glücklich, *Auf dem Weg zur «virtus»: Mucius Scaevola, Cloelia – und Lars Porsenna (Livius 2, 12-13)*, «AU» 57 (2014), 12-25.
- Griffin 1973 = M.T. Griffin, *The Leges Iudicariae of the Pre-Sullan Era*, «CQ» 23 (1973), 108-126.
- Griffin 1976 = M.T. Griffin, *Seneca. A Philosopher in Politics*, Oxford 1976.
- Griffin 1982 = M.T. Griffin, *The Lyons Tablet and Tacitean Hindsight*, «CQ» 23 (1982), 404-418.
- Gruen 1966 = E.S. Gruen, *Political Prosecutions in the 90's B.C.*, «Historia» 15 (1966), 32-38.
- Guizzi 2015 = F. Guizzi, *La città di Augusto. Amministrazione e ordine pubblico a Roma agli inizi del principato*, Milano 2015.
- Gundel 1963 = H.G. Gundel, *Der Begriff Maiestas im politischen Denken der römischen Republik*, «Historia» 12 (1963), 283-320.
- Gusso 2001 = M. Gusso, *Politica, istituzioni e interregnum nel 77 a.C.*, «RCCM» 43 (2001), 47-74.
- Hahn 1933 = E. Hahn, *Die Exkurse in den Annalen des Tacitus*, Diss. München, Leipzig 1933.
- Hahn 2000 = E. Hahn, *Kings and Constitutions: Hellenistic Theories*, in C. Rowe, M. Schofield, eds., *The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought*, Cambridge 2000, 457-476.
- Hampl 1959 = F. Hampl, *Römische Politik in republikanischer Zeit und das Problem des Sittenverfalls*, «HZ» 188 (1959), 497-525.
- Harris 1976 = W.V. Harris, *The Development of the Quaestorship. 267-81 B.C.*, «CQ» 26 (1976), 92-106.
- Hayne 1972 = L. Hayne, *M. Lepidus (cos. 78): a Reappraisal*, «Historia» 21 (1972), 661-666.
- Hellegouarc'h 1963 = J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République*, Paris 1963.
- Herzog 1884-1891 = E. Herzog, *Geschichte und System der römischen Staatsverfassung*, vol. I-II, Leipzig 1884-1891.
- Heurgon 1953 = J. Heurgon, *La vocation étruscologique de l'Empereur Claude*, «CRAI» 97 (1953), 92-97.
- Hillman 1998 = T.P. Hillman, *Pompeius' Imperium in the War with Lepidus*, «Klio» 80 (1998), 91-110.
- Hinard 1984 = F. Hinard, *La naissance du mythe de Sylla*, «REL» 62 (1984), 81-97.
- Humbert 1990 = M. Humbert, *La crise politique du Ve siècle et la législation décenvirale*, in *Crise et transformation des sociétés archaïques de*

- l'Italie antique au Ve siècle av. J.-C.*, Actes de la table ronde organisée par l'École française de Rome et l'Unité de recherches étrusco-italiques associée au CNRS (UA 1132), Rome 19-21 novembre 1987, Roma 1990, 263-287.
- Humbert 2018 = M. Humbert, *La Loi des XII tables. Édition et commentaire*, Roma 2018.
- Humbert, Lécrivain 1904 = G. Humbert, Ch. Lécrivain, s.v. *Majestas*, in C. Daremberg, E. Saglio, dir., *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. III, Paris 1904, 1556-1561.
- Humm 1996 = M. Humm, *Les origines du Pythagorisme romain: problèmes philosophiques et historiques I*, «LEC» 64 (1996), 339-353.
- Humm 2001 = M. Humm, *Servius Tullius et la censure: élaboration d'un modèle institutionnel*, in M. Coudry, Th. Späth, eds, *L'invention des grands hommes de la Rome antique. Die Konstruktion der großen Männer Altroms*, Actes du Colloque du Collegium Beatus Rhenanus, August 16-18 septembre 1999, Paris 2001, 221-247.
- Humm 2012 = M. Humm, *The Curiate Law and the Religious Nature of the Power of Roman Magistrates*, in O. Tellegen-Couperus, ed., *Law and Religion in the Roman Republic*, Leiden Boston, 2012, 57-84.
- Huzar 1991 = E. Huzar, *Claudius, the Erudite Emperor*, in *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, vol. 2.32.1, Berlin New York 1984, 611-650.
- Jahn 1993 = A. Jahn, *Il discorso di Claudio in Tac. Ann. 11, 24 a confronto con la tavola di Lione*, in G. Reggi, a c. di, *Storici latini e storici greci di età imperiale*, Atti del corso di aggiornamento per docenti di latino e di greco del Canton Ticino (Lugano, 17-19 ottobre 1990), Lugano 1993, 73-101, 240-245.
- Jakobsmeier 2019 = H. Jakobsmeier, *Die Gallier-Rede des Claudius aus dem Jahr 48 n. Chr.: historisch-philologische Untersuchungen und Kommentar zur tabula Claudiana aus Lyon*, München 2019.
- Jörs 1894 = P. Jörs, *Die Ehegesetze des Augustus*, in P. Jörs, E. Schwartz, R. Reitzenstein, Hrsgg., *Festschrift Theodor Mommsen*, Marburg 1894, 1-65.
- Karlowa 1885 = O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, Bd. I, Leipzig 1885.
- Kaser 1950 = M. Kaser, *Römische Rechtsgeschichte*, Göttingen 1950.
- Keaveney 1983 = A. Keaveney, *Sulla. The Last Republican*, London 1983.
- Keaveney, Madden 1998 = A. Keaveney, J.A. Madden, *The Crimen Maiestatis under Caligula: The Evidence of Dio Cassius*, «CQ» 48 (1988), 316-320.
- Keller 1951 = A.C. Keller, *Lucretius and the Idea of Progress*, «CJ» 46 (1951), 185-188.

- Knoche 1939 = U. Knoche, *Der Beginn des römischen Sittenverfalls*, «NJADB» 10 (1939), 99-123.
- Kübler 1928 = B. Kübler, s.v. *Maiestas*, in *RE* 24.1, Stuttgart 1928, 542-559.
- Kunkel, Wittmann 1995 = W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik. Zweiter Abschnitt: Die Magistratur*, München 1995.
- La Penna 1968 = A. La Penna, *Sallustio e la rivoluzione romana*, Milano 1968.
- La Penna, Funari 2015 = A. La Penna, R. Funari, C. *Sallusti Crispi Historiae I: Fragmenta 1.1-146*, Berlin Boston 2015.
- La Penna 2017 = A. La Penna, *Sallustio e la "rivoluzione romana"*, Milano Torino 2017 (rist. Milano 1968).
- Labruna 1975 = L. Labruna, *Il console sovversivo: Marco Emilio Lepido e la sua rivolta*, Napoli 1975.
- Lanzani 1934 = C. Lanzani, *Un problema sallustiano: valore storico della orazione di M. Emilio Lepido contro Silla dittatore*, in C. Galassi Paluzzi, a c. di, *Atti del III congresso nazionale di studi romani*, vol. I, Bologna 1934, 489-496.
- Latte 1936 = K. Latte, *The Origin of the Roman Quaestorship*, «TAPhA» 67 (1936), 24-33.
- Lengle 1931 = J. Lengle, *Die Verurteilung der römischen Feldherrn von Arausio*, «Hermes» 66 (1931), 302-316.
- Leo 1896 = F. Leo, *Die staatsrechtlichen Exkurse in Tacitus' Annalen*, Göttingen 1896.
- Lepore 1954 = E. Lepore, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954.
- Letta 2013 = C. Letta, *Dalla tabula Lugdunensis alla Tomba François. La tradizione etrusca su Servio Tullio*, «SCO» 59 (2013), 91-115.
- Letta, Segenni 2023 = C. Letta, S. Segenni, *L'amministrazione romana*, Roma 2023.
- Levi 1969 = M.A. Levi, *Maiestas e crimen maiestatis*, «PdP» 24 (1969), 81-96.
- Levick 1979 = B. Levick, *Poena legis maiestatis*, «Historia» 28 (1979), 358-379.
- Liechtenhan 1946 = E. Liechtenhan, *Quelques réflexions sur la table claudienne et Tac.*, *Ann.* XI, 23 et 24, «REL» 24 (1946), 198-2019.
- Lintott 1972 = A.W. Lintott, *Provocatio*, in *ANRW* 1.2, Berlin New York 1972, 226-267.
- Lintott 1981 = A.W. Lintott, *The leges de repetundis and Associate Measures under the Republic*, «ZRG» 98 (1981), 162-212.

- Longo 2012 = S. Longo, *Senatusconsultum Macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino 2012.
- Loreto 1993 = L. Loreto, *Sull'introduzione e la competenza originaria dei secondi quattro questori (ca. 267-210 a.C.)*, «Historia» 62 (1993), 494-502.
- Maccari 2012 = A. Maccari, *Il pomerium e il ius proferendi*, Tesi di dottorato discussa presso l'Università di Pisa, Pisa 2012.
- Maccari 2017 = A. Maccari, *Auctis populi Romani finibus. Lo ius proferendi pomerii in età imperiale e il 'pomerio romuleo' di Claudio in Tac. Ann. XII, 24*, «SCO» 63 (2017), 219-247.
- Mackay 2023 = C.S. Mackay, s.v. *Saturninus, Lucius Appuleius*, in V.E. Pagán, ed., *The Tacitus Encyclopedia*, Chichester 2023, 967.
- Magdelain 1968 = A. Magdelain, *Recherches sur Imperium. La loi curiate et les auspices d'investiture*, Paris 1968.
- Magdelain 1973 = A. Magdelain, *Remarques sur la perduellio*, «Historia» 22 (1973), 405-422.
- Maiuri 2022 = A. Maiuri, *Corruptissima re publica plurimae leges. L'exkursus tacitano sulla storia delle leggi (Ann. 3, 25-28)*, «Codex» 3 (2022), 119-140.
- Malavolta 1997 = M. Malavolta, s.v. *Maiestas*, in *Dizionario epigrafico di antichità romane*, 5, Roma 1997, 469-481.
- Malitz 1991 = J. Malitz, *Claudius (FGrHist 276): der Prinzeps als Gelehrter*, in V. Strocka, Hrsg., *Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.). Umbruch oder Episode?*, Internationales interdisziplinäres Symposium aus Anlaß des hundertjährigen Jubiläums des Archäologischen Instituts der Universität Freiburg i. Br., 16. - 18. Februar 1991, Mainz 1991, 133-141.
- Malloch 2018 = S.J.V. Malloch, *The tradition about the mons Caelius*, «Hermes» 146 (2018), 454-469.
- Manfredini 1976 = A. Manfredini, *Tre leggi nel quadro della crisi del V secolo*, «Labeo» 22 (1976), 198-231.
- Mantovani 2012 = D. Mantovani, *Mores, leges, potentia. La storia della legislazione romana secondo Tacito (Annales III 25-28)*, in M. Citroni, a c. di, *Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di Emanuele Narducci*, Pisa 2012, 353-404.
- Mantovani 2017 = D. Mantovani, *L'aequitas romana. Una nozione in cerca di equilibrio*, «Antiquorum Philosophia» 11 (2017), 27-55.
- Manuwald 1980 = G. Manuwald, *Der Aufbau der lukrezischen Kulturentstehungslehre*, Mainz 1980.
- Marcone 1981 = A. Marcone, *L'allestimento dei giochi annuali a Roma nel IV secolo d.C.: aspetti economici e ideologici*, «ASNP» ser. III, 11 (1981), 105-122.

- Marcone 2023 = A. Marcone, *Sallustio. Storiografia e politica nella Roma tardorepubblicana*, Roma 2023.
- Marastoni 2009 = S. Marastoni, *Servio Tullio e l'ideologia sillana*, Roma 2009.
- Martin 2001 = P.-M. Martin, *Servius Tullius et les «imperatores», dans la Rome des premiers siècles*, in *La Rome des premiers siècles. Légende et histoire*, Actes de la Tables Ronde en l'honneur de M. Pallottino (Paris, 3-4 mai 1990), Firenze 1992, 173-185.
- Martin 1992-1994 = P.-M. Martin, *L'idée de royauté à Rome*, vol. I-II, Clermont-Ferrand 1992-1994.
- Massimino 2018 = L. Massimino, *Il crimen maiestatis dalle origini al principato augusteo*, Roma 2018.
- Mastrobattista 2011 = L. Mastrobattista, *Riflessioni sul frammento 6, 1aa Boissevain: Cassio Dione, Giovanni di Antiochia e l'apparizione di Romolo-Quirino a Giulio Proculo*, «MedAnt» 14 (2011), 433-458.
- Mastrososa 2007 = I.G. Mastrososa, *I prodromi della Lex Papia Poppaea: la propaganda demografica di Augusto in Cassio Dione LVI, 2-9*, in P. Desideri, a c. di, *Antidoron. Studi in onore di Barbara Scardigli Forster*, Pisa 2007, 281-304.
- Mastrososa 2009 = I.G. Mastrososa, *Leges maluerunt: origine del diritto ed evoluzione giurpolitica in Tac. Ann. III, 25-28*, «Euphrosyne» 37 (2009), 145-162.
- Mattingly 1969 = H. Mattingly, *Suetonius Claud. 24,2 and the "Italian Quaestors"*, in J. Bibauw, éd., *Hommages à Marcel Renard*, vol. II, Bruxelles 1969, 505-511.
- Maurenbrecher 1893 = B. Maurenbrecher, *C. Sallusti Crispi Historiarum reliquiae. Fragmenta*, Leipzig 1893.
- Mazzarino 1973 = S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, vol. 2, Roma Bari 1973.
- Mazzarino 1983 = S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*, vol. 3, Roma-Bari 1983.
- McGushin 1992 = P. McGushin, *Sallust. The Histories*, Vol. I, Oxford 1992.
- Mehl 1974 = A. Mehl, *Tacitus über Kaiser Claudius. Die Ereignisse am Hof*, München 1974.
- Mészáros 2019 = A. Mészáros, *La réécriture d'une encombrante défaite: naissance, mort et résurrection historiographiques d'Horatius Coclès*, «Pallas» 110 (2019), 307-326.
- Millar 1964 = F. Millar, *Some Evidence on the Meaning of Tacitus Annals XII. 60*, «Historia» 13 (1964), 180-187.
- Millar 1965 = F. Millar, *The Development of Procuratorial Jurisdiction by Imperial Procurators*, «Historia» 15 (1965), 362-367.

- Moatti 2015 = C. Moatti, *The Birth of Critical Thinking in Republican Rome*, Cambridge 2015.
- Momigliano 1960 = A. Momigliano, *Camillus and Concord*, in A. Momigliano, *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma 1960, 89-104.
- Momigliano 1962 = A. Momigliano, *Claudius the Emperor and His Achievements*, Oxford 1962.
- Mommsen 1887 = T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, Bd. I-II, Berlin 1887.
- Mommsen 1892 = T. Mommsen, *Le droit public romain*, vol. 2, Paris 1892.
- Mommsen 1899 = T. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.
- Mommsen 1904 = T. Mommsen, *Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *Gesammelte Schriften*, Bd. I, Berlin 1904, 265-382.
- Mommsen 1907 = T. Mommsen, *Über die leges iudicariae des VII Jahrhunderts bis zur lex Aurelia*, in *Gesammelte Schriften*, Bd. III, Berlin 1907, 339-355.
- Monti 1981 = R.C. Monti, *Lucretius on Greed, Political Ambition and Society*, «Latomus» 40 (1981), 48-66.
- Moret 2012 = P. Moret, *Tolosa y Caepio (106-105 a.C.): la doble derrota*, in F. Marco Simón, F. Pina Polo, J. Remesal Rodríguez, eds., *Vae victis! Perdederos en el mundo antiguo*, Barcelona 2012, 153-160.
- Münzer 1942 = F. Münzer, s.v. *Licinius* (112), RE I.1, Stuttgart 1942, coll. 419-428.
- Muroni 2013 = A. Muroni, *Sull'origine della libertas in Roma antica: storiografia annalistica ed elaborazioni giurisprudenziali*, «Diritto@Storia» 11, 2013 (online).
- Musti 1967 = D. Musti, *Polibio e la democrazia*, «ANSP» 36 (1967), 155-207.
- Niccolini 1932 = G. Niccolini, *Il tribunato della plebe*, Milano 1932.
- Niccolini 1934 = G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano 1934.
- Nicolet 1965 = C. Nicolet, *L'inspiration de Tiberius Gracchus*, «REA» 67 (1965), 142-158.
- Nicolet 1966 = C. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 a.C.)*, T. 1, Paris 1966.
- Nicolet 1988 = C. Nicolet, *Dictateurs romains, stratèges autokratores grecs et généraux carthaginois*, in F. Hinard, éd., *Dictatures*, Actes de la Table ronde, Paris 1984, 1988, 27-47.
- Niebuhr 1874 = B.G. Niebuhr, *Römische Geschichte*, Berlin 1874.

- Oakley 2013 = S.P. Oakley, *Licinius Macer*, in T. Cornell, ed., *The Fragments of the Roman Historians*, Vol. 1, Oxford 2013, 320-331.
- Ogilvie 1965 = R.M. Ogilvie, *A Commentary on Livy. Books 1-5*, Oxford 1965.
- Pagnotta 2007 = F. Pagnotta, *Cicerone e l'ideale dell'aequabilitas*, Cesena 2007.
- Palombi 1997 = D. Palombi, *Cic. 2 Verr., v, 19, 48 e Gloss. Ps. Plac. f5 (= GL, IV, p. 61) sulla costruzione del tempio di Giove capitolino*, «BCACR» 98 (1997), 7-14.
- Pareti 1958 = L. Pareti, *Per la storia degli Etruschi. Mastarna, Porsenna e Servio Tullio*, in L. Pareti, *Studi minori di storia antica*, vol. 1, Roma 1958, 313-319.
- Pédech 1964 = P. Pédech, *La méthode historique de Polybe*, Paris 1964.
- Peppe 1981 = L. Peppe, *Studi sull'esecuzione personale, I. Debiti e debitori nei primi due secoli della Repubblica romana*, Milano 1981.
- Percival 1980 = J. Percival, *Tacitus and the Principate*, «G&R» 27 (1980), 109-133.
- Pérez López 2013 = X. Pérez López, *Il praefectus urbi repubblicano e la sua proiezione nella tarda Repubblica e nel Principato*, «RDR» 13 (2013), 1-13.
- Perelli 1966-1967 = L. Perelli, *La storia dell'umanità nel V libro di Lucrezio*, «AAT» 101 (1966-1967), 117-285.
- Perl 1996 = G. Perl, *Die Rede des Kaisers Claudius für die Aufnahme römischer Bürger aus Gallia Comata in den Senat (CIL, XIII, 1668)*, «Philologus» 140 (1996), 114-138.
- Petersen 2019 = J. Petersen, *Recht bei Tacitus*, Berlin Boston 2019.
- Pflaum 1950 = H.G. Pflaum, *Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain*, Paris 1950.
- Piganiol 1923 = A. Piganiol, *Recherches sur les jeux romains. Notes d'archéologie et d'histoire religieuse*, Strasbourg Paris 1923.
- Pina Polo, Díaz Fernández 2019 = F. Pina Polo, A. Díaz Fernández, *The quaestorship in the Roman Republic*, Berlin Boston 2019.
- Poma 1984 = G. Poma, *Tra legislatori e tiranni: problemi storici e storiografici sull'età delle XII tavole*, Bologna 1984.
- Prag 2014 = J.W.R. Prag, *The quaestorship in the third and second centuries BC*, in J. Dubouloz, S. Pittia, G. Sabatini, dir., *L'imperium Romanum en perspective. Les savoirs d'empire dans la République romaine et leur héritage dans l'Europe médiévale et moderne*, Besançon 2014, 193-209.
- Rainer 1997 = J.M. Rainer, *Einführung in das römische Staatsrecht. Die Anfänge und die Republik*, Darmstadt 1997.

- Rawson 1972 = E. Rawson, *Cicero the Historian and Cicero the Antiquarian*, «JRS» 62 (1972), 33-45.
- Ridley 2015 = R.T. Ridely, *The puzzles of Porsenna*, «StEtr» 78 (2015), 77-95.
- Ridley 2017 = R.T. Ridley, *Lars Porsenna and the early Roman Republic*, «Antichthon» 51 (2017), 33-58.
- Rilinger 1988 = R. Rilinger, *Humiliores – Honestiores. Zu einer sozialen Dichotomie im Strafrecht der römischen Kaiserzeit*, München 1988.
- Rjess 2003 = W. Rjess, *Die Rede des Claudius über das ius honorum der gallischen Notablen: Forschungsstand und Perspektiven*, «RevAnc» 105 (2003), 211-249.
- Roda 1976 = S. Roda, *Osservazioni sull'editio quaestoria a Roma nell'età imperiale*, «StudRom» 24 (1976), 145-161.
- Rodrigues 2022 = Á. Rodrigues, *Roman Maiestas. Becoming Imperial, Staying Republican*, in L. Roig Lanzillotta, J.L. Brandão, C. Teixeira, Á. Rodrigues, eds., *Roman Identity*, Turnhout 2022, 335-369.
- Rogers 1959 = R.S. Rogers, *Treason in the Early Empire*, «JRS» 49 (1959), 90-94.
- Rohr Vio 2021 = F. Rohr Vio, *Costruire una nuova aristocrazia: gli antiqui mores al servizio della politica augustea*, «Lexis» 39 (2021), 137-152.
- Roman 1986 = Y. Roman, *Aux origines d'un mythe. L'or de Toulouse*, in J.-M. Pailler, ed., *Mélanges offerts à M. Labrousse*, Toulouse 1986, 221-231.
- Rosenblitt 2014 = A. Rosenblitt, *The Turning Tide: The Politics of the Year 79 B.C.E.*, «TAPhA» 44 (2014), 415-444.
- Rotondi 1912 = G. Rotondi, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912.
- Ruch 1969 = M. Ruch, *Lucrèce et le problème de la civilisation*, «LEC» 37 (1969), 272-284.
- Ruciński 2009 = S. Ruciński, *Praefectus urbi: le gardien de l'ordre publique à Rome sous le Haut Empire Romain*, Poznan 2009.
- Russo 2005 = F. Russo, *I Carmina Marciana e le tradizioni sui Marci*, «PdP» 60 (2005), 7-35.
- Russo 2005a = F. Russo, *Genealogie numaiche e tradizioni pitagoriche*, «RCCM» 47 (2005), 265-290.
- Russo 2007 = F. Russo, *Pitagorismo e spartanità. Elementi politico-culturali tra Roma, Taranto e i Sanniti alla fine del IV secolo a.C.*, Campobasso 2007.
- Russo 2015 = F. Russo, *L'odium regni a Roma tra realtà politica e finzione storiografica*, Pisa 2015.
- Russo 2019 = F. Russo, *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana*, Milano 2019.

- Russo 2025 = F. Russo, *L'istituzione dell'aerarium sanctum tra crisi debitoria ed emergenze militari*, in S. Segenni, a c. di, *Studi per il Professor Cesare Letta offerti dagli allievi*, Roma 2025, 83-104.
- Russo 2025a = F. Russo, *Misure cesariane in tema di debiti e loro riflessi nella crisi del 33 d.C.*, «Gerión» 43 (2025), 525-537.
- Sachres 1954 = E. Sachres, s.v. *Praefectus urbi*, in RE, 22.2, Stuttgart 1954, 2502-2503.
- Sage 1991 = M.M. Sage, *The Treatment in Tacitus of Roman Republican History and Antiquarian Matters*, in ANRW 2.33.5, Berlin New York 1991, 3385-3419.
- Sage 1980 = P. Sage, *La Table Claudienne et le style de l'Empereur Claude: essai de réhabilitation*, «REL» 58 (1980), 274-312.
- Salvo 2013 = D. Salvo, *Maiestas*, in R.S. Bagnal, K. Brodersen, C.B. Champion, A. Erskine, S.R. Huebner, eds., *The Encyclopedia of Ancient History*, Wiley 2013, 4236-4238.
- Santalucia 1981 = B. Santalucia, *Osservazioni sulla repressione criminale romana in età regia*, in *Le délit religieux dans la cité antique*, Actes de la table ronde de Rome (6-7 avril 1978), Roma 1981, 39-49.
- Santalucia 1987 = B. Santalucia, *Osservazioni sui duumviri perduellionis e sul procedimento duumvirale*, in A. d'Ors, Pérez-Peix, ed., *Estudios de derecho romano en honor de Álvaro d'Ors*, vol. 2, Pamplona 1987, 1039-1056.
- Santalucia 1998 = B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998.
- Scevola 1975 = M.L. Scevola, *Conseguenze della dedictio di Roma a Porsenna*, «RIL» 109 (1975), 3-27.
- Scheid 2018 = J. Scheid, *Mythe d'un toponyme*, in A. Bouet, C. Petit-Aupert, eds., *Bibere, ridere, gaudere, studere, hoc est vivere. Hommages à François Tassaux*, Bordeaux 2018, 187-189.
- Schiller 1949 = A.A. Schiller, *The jurists and the praefects of Rome*, in *Mélanges F. De Visscher*, vol. II, Bruxelles 1949, 319-359.
- Schmidt 1991 = P.L. Schmidt, *Claudius als Schriftsteller*, in V. Strocka, Hrsgb., *Die Regierungszeit des Kaisers Claudius (41-54 n. Chr.). Umbruch oder Episode?*, Internationales interdisziplinäres Symposium aus Anlaß des hundertjährigen Jubiläums des Archäologischen Instituts der Universität Freiburg i. Br., 16. - 18. Februar 1991, Mainz 1991, 119-128.
- Schrijvers 1996 = P.H. Schrijvers, *Lucretius on the origin and development of political life (De rerum natura 5.1105-1160)*, in K. Algra, P.W. van der Horst, D.T. Runia, eds., *Polyhistor. Studies in the History and Historiography of Ancient Philosophy. Presented to Jaap Mansfeld on his Sixtieth Birthday*, Leiden New York 1996, 220-230.

- Schur 1934 = W. Schur, *Sallust als Historiker*, Stuttgart 1934.
- Seager 1962 = R. Seager, *Tacitus Annals* 12.60, «Historia» 11 (1962), 377-379.
- Seager 1972 = R. Seager, *Factio: Some Observations*, «JRS» 62 (1972), 53-58.
- Segenni 2016 = S. Segenni, *Politica e cultura in età tiberiana: il caso di Aulo Cremuzio Cordo*, in F. Slavazzi, C. Torre, a c. di, *Intorno a Tiberio, 1. Archeologia, cultura e letteratura del Principe e della sua epoca*, Firenze 2016, 63-67.
- Seidl Steed 2017 = K. Seidl Steed, *The Speeches of Sallust's "Histories" and the Legacy of Sulla*, «Historia» 66 (2017), 401-441.
- Serrao 1981 = F. Serrao, *Lotte per la terra e per la casa a Roma dal 485 a.C. al 441 a.C.*, in F. Serrao, *Legge e società nella repubblica romana*, vol. 1, Napoli 1981, 51-180.
- Sherwin-White 1969 = A.N. Sherwin-White, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, «Gnomon» 41 (1969), 288-293.
- Sherwin-White 1972 = A.N. Sherwin-White, *The Date of the lex repetundarum and its Consequences*, «JRS» 62 (1972), 83-99.
- Sisani 2015 = S. Sisani, *L'ager publicus in età graccana (133-111 a.C.). Una rilettura testuale, storica e giuridica della lex agraria epigrafica*, Roma 2015.
- Smith 1978 = M. Smith, *Lydus. De Magistratibus* 1.27 and the Quaestors of 267 B.C., «BASP» 15 (1978), 125-126.
- Solazzi 1898 = S. Solazzi, *Sulla capacità del filius familias di stare in giudizio*, «BIDR» 11 (1898), 113-210.
- Solidoro 1996 = L. Solidoro, *Problemi di storia sociale nell'elaborazione giuridica romana*, Napoli 1996.
- Sordi 1993 = M. Sordi, *Il De Vita Sua di Claudio e le caratteristiche di Claudio come storico di se stesso e di Roma*, «RIL» 127 (1993), 213-219.
- Sobeck 1909 = F. Sobeck, *Die Quästoren der römischen Republik*, Diss. Trebnitz 1909.
- Spagnuolo Vigorita 2002 = T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus: un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2002.
- Squitti 1886 = B. Squitti, *Del Senatoconsulto Macedoniano*, Napoli 1886.
- Stasse 2005 = B. Stasse, *La loi curiate des magistrats*, «RIDA» 52 (2005), 375-400.
- Staveley 1954-1955 = E.S. Staveley, *Provocatio during the fifth and fourth centuries BC*, «Historia» 3 (1954-1955), 412-428.
- Stockton 1961 = D. Stockton, *Tacitus Annals XII 61: A Note*, «Historia» 10, (1961), 116-120.

- Strasburger 1965 = H. Strasburger, *Concordia ordinum. Eine Untersuchung zur Politik Ciceros*, Amsterdam 1931.
- Sussman 1972 = L.A. Sussman, *The Elder Seneca*, Berlin 1972.
- Syme 1958 = R. Syme, *Tacitus*, 2 voll., Oxford 1958.
- Syme 1964 = R. Syme, *Sallust*, Berkeley 1964.
- Syme 1970 = R. Syme, *Ten Studies in Tacitus*, Oxford 1970.
- Tarpin 2015 = M. Tarpin, *Imperium, Promagistrats et triomphe au Ier siècle av. J.-C.: quelques affaires*, «CCG» 26 (2015), 261-288.
- Thomsen 1980 = R. Thomsen, *King Servius Tullius. A historical synthesis*, Copenhagen 1980.
- Tibiletti 1953 = G. Tibiletti, *Le leggi de iudiciis repetundarum fino alla guerra sociale*, «Athenaeum» 31 (1953), 5-100.
- Townend 1962 = G. Townend, *Claudius and the Digressions in Tacitus*, «RhM» 105 (1962), 358-368.
- Traversa 2020 = L. Traversa, *I discorsi sulla patria tra II e I secolo a.C. Il contributo dei populares*, «Futuro Classico» 6 (2020), 88-135.
- Traversa 2020a = L. Traversa, *Lex Varia e proditio*, «QS» 91 (2020), 81-112.
- Urso 2005 = G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana*, Milano 2005.
- Valditara 1989 = G. Valditara, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1989.
- Van Haepere 2012 = F. Van Haepere, *Auspices d'investiture, loi curiate et légitimité des magistrats romains*, «CCG» 23 (2012), 71-11.
- Van Ooteghem 1961 = J. Van Ooteghem, *L. Marcius Philippus et sa famille*, Namur 1961.
- Vassiliades 2013 = G. Vassiliades, *Les sources et la fonction du metus hostilis chez Salluste*, «BAGB» 2013, 127-168.
- Vedaldi Iasbez 1983 = V. Vedaldi Iasbez, *Un silenzio di Macro (Sall. Hist. 3.48.9-11 Maurenbrecher)*, «MEFRA» 95 (1983), 139-161.
- Venturini 1979 = C. Venturini, *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*, Milano 1979.
- Vernole 2002 = V.E. Vernole, *Servius Tullius*, Roma 2002.
- Ville 1981 = G. Ville, *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien*, Roma 1981.
- Vimercati 2001 = E. Vimercati, *Polibio come filosofo della storia*, «InvLuc» 23 (2001), 239-262.
- Vittinghoff 1954 = F. Vittinghoff, *Zur Rede des Kaisers Claudius über die Aufnahme von Galliern in den römischen Senat*, «Hermes» 82 (1954), 348-371.

- Vitucci 1956 = G. Vitucci, *Ricerche sulla praefectura urbi in età imperiale (sec. I-III)*, Roma 1956.
- Walbank 1943 = F.W. Walbank, *Polybius on the Roman Constitution*, «CQ» 37 (1943), 73-89.
- Walbank 1957 = F.W. Walbank, *A historical commentary on Polybius, 1. Commentary on books I – VI*, Oxford 1957.
- Walbank 1972 = F.W. Walbank, *Polybius*, Berkeley Los Angeles 1972.
- Walbank 1980 = F.W. Walbank, *The Idea of Decline in Polybius*, in S. Koselleck, P. Widmer, eds., *Niedergang: Studien zu einem geschichtlichen Thema*, Stuttgart 1980, 41-58; (= in F.W. Walbank, *Polybius, Rome and the Hellenistic World*, Cambridge 2002, 191-211).
- Watson 1975 = A. Watson, *Rome of the Twelve Tables: Persons and Property*, Princeton 1975.
- Weinrib 1970 = E.J. Weinrib, *The Judiciary Law of M. Livius Drusus (tr. pl. 91 BC)*, «Historia» 19 (1970), 414-443.
- Wieacker 1967 = F. Wieacker, *Die XII Tafeln in ihrem Jahrhundert*, in *Les origines de la république romaine*, Entretiens sur l'Antiquité Classique 13, Vandoeuvres-Genève 1967, 291-362.
- Willems 1883 = P. Willems, *Le droit public romain ou les institutions politiques de Rome depuis l'origine de la ville jusqu'à Justinien*, Louvain 1883.
- Woodman, Martin 1996 = A.J. Woodman, R.H. Martin, *The Annals of Tacitus. Book 3*, Cambridge 1996.
- Zecchini 1995 = G. Zecchini, *Polybios zwischen metus hostilis und nova sapientia*, «Tyche» 10 (1995), 219-232.
- Zecchini 2016 = G. Zecchini, *Storia della storiografia romana*, Roma Bari 2016.
- Zevi 1987 = F. Zevi, *I santuari di Roma agli inizi della repubblica*, «QuadAEl» 15 (1987), 121-134.
- Zucchelli 1975 = B. Zucchelli, *Un antiquario romano contro la nobilitas. M. Giunio Congo Graccano*, «StUrb» 49 (1975), 109-126.
- Zumpt 1865-1869 = A.W. Zumpt, *Der Criminalrecht der römischen Republik*, Bd. I-II, Berlin 1865-1869.

Indice delle fonti

- Ampelio, Lucio
Liber Memorabilis 156 (19.1); 156 (24)
- Anneo Floro, L.
Epitome 42 (1.1.6); 206 (1.4); 172 (1.34.18); 156 (2.2.25); 156 (2.3.1); 151 (2.5.3); 42 (2.14.4-6); 188 (3.23)
- Anneo Seneca, L. (figlio)
Epistulae 29 (90.4-6); 30 (90.5-7); 30 (90.6)
- Anneo Seneca, L. (padre)
Controversiae 206 (8.4)
- Appiano
Bellum Civile 151, 152 (1.22.91-97); 42 (1.59.1); 188 (1.107.501-504)
Punika 42 (27.112)
- Apuleio
Apologia 91 (66)
- Aristotele
Politica 25 (3.7.1279a22 - b10), 42 (3.1285a)
- Asconio, Pedanio Q.
Commentarii 96 (78 C)
- Aulo Gellio
Noctes Atticae 96 (3.9.7)
- Calpurnio Pisone Frugi, L.
Annales 170 (fr. 34 Peter = 37 Chasignet); 169 (fr. 38 Peter = 41 Chasignet)
- Cassio Dione, L.
Storia romana 42 (4.16); 37 (fr. 5.11); 154 (24.83.7); 93 (37.26); 135 (42.30.1); 131 (43.47.2); 131 (43.51.3); 128 (55.4.4); 103 (59.4.3); 101 (60.3.5); 101, 102 (60.3.6); 101, 102 (60.4.1); 103 (60.4.2); 128 (60.24.2-3)
- Cassio Emina, L.
Annales 205 (16.1)
- Cassiodoro
Chronica 162 (106)
- Catone vd. Porcio Catone, M.
- Cecilio Firmiano Lattanzio, L.
Divinae Institutiones 44 (7.15.3)
- Cesare vd. Giulio Cesare, G.
- Cicerone vd. Tullio Cicerone, M.
- Cornelio Tacito, P.
Annales 48 (1.1); 45 (1.4.1); 34 (1.9.4); 45 (1.32.3); 87, 88 (1.72); 90 (1.72.3); 88 (1.72.3-4); 34 (2.51.1); 34 (2.51.2); 35 (2.82.2); 51 (3.10.2); 133 (3.24.3); 196 (3.25-28); 19 (3.25.2); 196 (3.26-27); 15 (3.26-28); 22 (3.26.1); 22, 35, 36 (3.26.3); 35, 36, 40, 42 (3.26.4); 20, 47, 73, 198, 200 (3.27.1); 100, 197 (3.27.2); 34 (3.28.1); 19, 82 (3.30.2); 107 (3.47.3); 33 (3.69.3-4); 45 (3.74.4); 128 (4.27); 88 (4.34-35); 141 (4.36.1); 212, 214 (4.64); 212 (4.64.3); 212 (4.65); 107 (4.66); 134 (6.10.3); 47, 134 (6.11.1); 134 (6.11.2); 133 (6.11.3); 65 (6.15.1); 64, 73 (6.16.1); 64 (6.16.1-2); 66 (6.16.2); 85 (11.13.2); 221 (11.14-15); 107 (11.22.2-6); 119 (11.22.3); 47 (11.22.4); 210, 47, 214 (11.24); 210 (11.24.5); 40 (12.8.1); 124, 222

- (12.23.2); 47 (12.24.2); 96 (12.60); 143, 162 (12.60.1-4); 151 (12.60.3); 125 (13.5.1); 128 (13.29.1); 129 (13.29.2); 47 (13.58); 47 (15.41)
- Germania* 25 (19)
- Historiae* 177 (2.38); 46 (2.38.1); 47 (2.95.2); 221 (3.72); 74, 207 (3.72.1); 217 (3.72.2); 207 (3.72.1-3); 47 (3.72.2-4)
- Digesto 109, 112 (D. 1.13.1.1 pr. Ulp. *l. S. de off. quaest.*); 114, 118 (D. 1.2.2.22-23 Pomp. *l. S. enchir.*); 134 (D. 1.2.2.33 Pomp. *l. S. enchir.*); 85 (D. 14.6.1 pr. Ulp. 29 *ad ed.*); 141 (D. 26.10.1.8 Ulp. 35 *ad ed.*)
- Diodoro Siculo
- Biblioteca storica* 151 (34-35.25); 128 (34-35.25.1); 52 (34-35.33.5); 127 (36.12); 151 (37.9.3-4)
- Dionigi di Alicarnasso
- Antichità romane* 37 (2.7); 136 (2.12.1); 212, 214 (2.36.2); 37 (2.56.3-4); 218 (3.69); 41 (4.10.3); 41 (4.13.1); 43 (4.25.1); 43 (4.25.2); 41 (4.26.3-4); 218 (4.59-61); 137 (4.76.1); 137 (4.82.1); 205 (5.21-35); 220 (5.23.1); 116 (5.34.4); 220 (5.35.3); 206 (5.36.4); 78 (5.44.6); 77 (5.63); 77 (5.64-65); 77 (5.64.1); 42 (5.70.3-4); 79 (6.88.3); 78 (7.30.2); 78 (7.49.2); 78 (7.52.3); 79 (10.14.3); 79 (10.15.1); 119 (10.23-25); 57 (10.48-52)
- Festo vd. Sesto Pompeo Festo
- Floro vd. Anneo Floro, L.
- Frontino vd. Giulio Frontino, S.
- Giovanni Lido
- De magistratibus* 111 (1.24); 111 (1.24-26); 118 (1.26); 118 (1.34)
- De mensibus* 136 (1.21)
- Giulio Cesare, G.
- De bello gallico* 97 (1.17.4)
- Giulio Frontino, S.
- Strategemata* 206 (2.13)
- Giulio Ossequente
- Liber prodigiorum* 162 (41)
- Giuniano Giustino, M.
- Historiarum Philippicarum T. Pompeii Trogi libri XLIV* 96 (32.3.9-11)
- Giustino vd. Giuniano Giustino, M.
- Granio Liciniano
- Historiae*: 191 (35.45); 188 (36.25-45); 195 (36.30); 196 (36.45)
- Isidoro di Siviglia
- Origines* 112 (9.4.16)
- Lattanzio vd. Cecilio Firmiano Lattanzio, L.
- Livio, T.
- Ab urbe condita libri* 37 (1.8.1); 48 (1.17.2); 39 (1.18-21); 39 (1.19.1); 138 (1.20.5); 40 (1.22-34); 93 (1.26); 216 (1.30.1); 218 (1.35.7-8); 218 (1.38.5-7); 39 (1.42.4); 43 (1.49.7); 218 (1.53.1-3); 218 (1.55.1); 218 (1.55.7-9); 218 (1.56.1); 137 (1.59.12-13); 48 (1.60.3); 48 (2.1.1); 49 (2.1.3); 219 (2.8.3-5); 220 (2.8.6-9); 205 (2.9-15); 209 (2.9.6-7); 53 (2.11.1); 206 (2.14.1-4); 206 (2.14.9); 51, 70 (2.23.1-2); 55 (2.23.2); 70 (2.23.7-9); 70 (2.23.11-15); 51 (2.24.1-2); 52 (2.24.2); 53 (2.24.3); 71 (2.24.5-7); 52 (2.25.1); 54 (2.27.1-3); 71 (2.28); 55 (2.28.6-7); 71 (2.29); 71 (2.29.7-8); 51 (2.29.9); 71 (2.29.9-10); 54 (2.30.1-4); 71 (2.30.5-7); 80 (2.30.6); 71 (2.31.7-9); 79 (2.31.9); 51 (2.31.10); 53 (2.32.7); 53 (2.33.1); 53 (2.33.11); 52 (2.39.6); 52 (2.39.7); 55 (2.41.3); 116 (2.41.11); 53 (2.43.1); 52 (2.44.7); 53 (2.48.1-2); 53 (2.48.3); 53 (2.48.4); 56 (2.54); 51 (2.54.2); 56 (2.55.1-2); 56 (2.55.2); 51 (2.61.1); 53 (2.63.1); 54 (3.1.1-4); 54 (3.1.5); 72 (3.9.5); 72 (3.10.5); 56 (3.10.11); 56 (3.10.14); 72 (3.11.3-5); 56 (3.11.6-9); 56 (3.11.9); 55 (3.11.13); 56 (3.12.1); 72 (3.15.9); 72 (3.16.3); 52 (3.17.2); 178 (3.17.12); 56 (3.31.1-6); 57 (3.31.6-7); 63 (3.31.7); 57 (3.31.7-8); 58 (3.31.8); 61 (3.32.5); 63 (3.33.8); 62 (3.34.6); 52 (3.38.1-3); 119 (3.39.1); 53 (3.65.5-7); 53 (3.67.7);

- 54 (3.68.11); 115 (3.69.8); 117 (4.3-5); 117 (4.4.1-3); 55 (4.6.12); 55 (4.7.1); 179 (5.17.10); 94 (6.11); 69 (6.11.8); 69 (6.15.8); 69 (6.15.9-10); 69 (6.17.2); 94 (6.18.1); 69 (6.34.1-2); 70 (6.34.4); 70 (6.36.12); 70 (6.37.2); 66 (7.16.1); 66, 68 (7.19.5); 68 (7.19.6); 66 (8.4.2); 42 (27.42.21-22); 170 (39.6.7); 169 (39.6.7-9)
- Periochae* 155 (58); 156 (58.2); 152 (60); 151 (60.7); 97 (65); 96 (67); 188 (90.1-4)
- Lucrezio Caro, T.
De rerum natura 26 (5.925-1160); 26 (5.958-960); 27 (5.1105-1109); 27 (5.1113-1135); 27 (5.141-1142); 27 (5.1143-1151)
- Macrobio, Ambrogio Teodosio
Saturnalia 87 (1.12.16-18); 154 (2.10); 154 (3.14.6)
- Orosio, Paolo
Historiae adversus paganos 37 (2.4.3); 172 (4.23.9); 97 (5.15.23-34); 96 (5.15.25); 191, 195 (5.22.16); 188, 190 (5.22.16-18)
- Ovidio, Nasone P.
Metamorphoseon libri XV 23 (1.89-93); 24 (1.125-150)
Fasti 37 (2.491-492)
- Paolo Diacono
Pauli Diaconi Epitome 112 (p. 247 L); 215 (p. 487 L)
- Platone
Repubblica 26 (291d-292a); 26 (302b-302bc)
- Plinio Secondo, G.
Naturalis Historia 169 (17.244); 151 (33.34); 209 (34.28); 74, 208 (34.139)
- Plutarco
Gaius Gracchus 158 (5.1-2); 151 (5.2-4); 151, 152 (6.1)
Tiberius Gracchus 154 (16.1); 157 (16.1-2)
Comp. 151, 152 (2.1)
Numa 139 (1); 138 (5.4); 138 (21.3)
Pompeius 188 (15.1-2); 197 (15.2); 188 (16.1-6)
- Publicola* 114 (12.3-4)
Romulus 37 (13.20); 37 (27.2)
Sulla 188 (34.7-9); 191 (34.21)
- Polibio
Storie 220 (3.22.1); 25 (6.5); 25 (6.7.5-9); 25 (6.7.11); 52, 170, 178 (6.18.2); 158 (6.39.12); 169 (31.25.3); 170 (31.25.3-7); 169 (36.9.4)
- Porcio Catone, M.
De agri cultura 65 (*Praef.*)
- Pompeo Festo, S.
De verborum significatu 112 (p. 310 L); 211 (p. 486 L)
- Porfirio
Vita di Pitagora 30 (21)
- Posidonio 52 (*FGrHist* II 87 F 112)
- Rhetorica ad Herennium* 99 (1.21); 96 (1.24); 97 (1.25); 99 (2.17)
- Sallustio Crispo, G.
Bellum Catilinae 41, 176 (6); 184 (6.1); 173 (7.3); 22, 173, 180 (9.1); 173 (9.2); 20, 169 (10); 181 (10.6); 181 (12); 23 (14); 191 (20.7); 191 (23.6); 191 (31.20); 76 (33.1-3); 191 (37.11); 187, 191 (38.1); 191 (41.7); 191 (43.6)
Bellum Iugurthinum 191 (31.20); 20, 171 (41); 191 (41.7); 20 (41-42); 191 (43.6)
Epistula ad Caesarem 185 (1.5.1-2); 180 (1.5.2-3)
Historiae 172 (1.13-14 La Penna); 172, 173, 183 (1.13 La Penna); 74, 173, 201 (1.15 La Penna); 174 (1.15.1-3 La Penna); 72 (1.15-17 La Penna); 181 (1.17 La Penna); 172 (1.18-20 La Penna); 181 (1.20 La Penna); 187, 191 (1.53.24 La Penna); 188 (1.58 La Penna); 188 (1.59 La Penna); 188 (1.60 La Penna); 188 (1.64 La Penna); 195, 196 (1.68 La Penna); 188 (1.69 La Penna); 188 (1.70 La Penna); 186, 194 (1.71.14 La Penna); 188 (1.73-76 La Penna); 75 (2.45 M); 192 (3.48.1 M); 2.48.8 M; 190 (3.48.8 M); 192 (3.48.11); 192 (3.48.12) M; 189 (3.48.17 M); 192 (3.48.18 M)

- Seneca (figlio) vd. Anneo Seneca, L. (figlio)
- Seneca (padre) vd. Anneo Seneca, L. (padre).
- Servio Mario Onorato
Ad Aeneidem 37 (1.292-293); 206 (6.818); 206 (6.846)
- Svetonio Tranquillo, G.
Caesar 93 (12); 131 (41)
Claudius 102 (11.1); 102 (12.1); 126 (24.2); 125 (24.3); 122 (33); 122 (41-42)
Domitianus 126 (4.3)
Vespasianus 85 (11)
- Tacito vd. Cornelio Tacito, P.
- Terenzio Varrone, M.
De vita populi Romani 151 (fr. 114 Riposati)
Lingua latina 214 (5.8.46); 112 (5.81)
- Tullio Cicerone, M.
Academica Priora 156 (2.13)
Ad Atticum 206 (9.10)
Brutus 80 (54); 96 (161); 99 (162); 91, 162 (164); 163 (224); 91 (296)
De finibus 62 (5.17)
De haruspicum responso 127 (43)
De inventione 26, 32 (1.2); 162, 96 (1.92); 95, 98 (2.72)
De legibus 31 (2.3.12); 31 (2.5.11); 98 (3.36)
De natura deorum 96 (3.74)
De officiis 46 (1.88); 32, 45 (2.12.41); 33, 44 (2.12.41-42); 33, 45 (2.12.42); 91 (2.12.49); 31 (2.22.83); 31 (3.5.23)
De oratore 91 (2.89); 91 (2.107); 96 (2.125); 91 (2.164); 91 (2.167); 91, 96 (2.197); 91 (2.197-204); 91 (2.199)
Derepublica 97 (1.3.6); 31 (1.25.39); 31 (1.32.48); 46 (1.45.69); 2.5.11; 46 (2.23.42); 77 (2.24.59); 39 (2.25-27); 37 (2.30); 40 (2.31-34); 76 (2.33.58); 63 (2.36.61); 41 (2.37); 41 (2.37-40); 42 (2.46); 116 (2.60); 39 (5.2.3)
In Catilinam 159 (1.11.28); 159 (4.5.10)
- In Verrem* 151 (2.1.26); 159 (5.63.163)
Paradoxa Stoicorum 206 (1.12.6)
Pro Cluentio 96 (140); 49 (146); 159 (151)
Pro Murena 127 (18)
Pro Rabirio 159 (5.12); 93 (5.12-6.15)
Pro Scauro 163 (1 fr. D)
Pro Sextio 206 (48.6)
- Valerio Anziato
Annales 218 (Fr. 11 P)
- Valerio Massimo
Factorum et dictorum memorabilium libri IX 206 (3.2-3); 91 (8.5.2)
- Varrone vd. Terenzio Varrone, M.
- Velleio Patercolo
Historiae romanae ad M. Vinicium libri duo 172, 181 (2.1.1); 156 (2.2.3); 151 (2.6.3)
- Virgilio Marone, P.
Aeneis 37 (1.292-293); 23 (7.203-205)
- Zonara
Epitome 37 (7.4); 42 (7.9); 112 (7.13)

Studi su Tacito e le istituzioni di Roma repubblicana

La produzione storiografica di Tacito fornisce una straordinaria testimonianza sul mondo di Roma antica nei primi decenni dell'impero. Lo storico, tuttavia, per meglio inquadrare i fatti di volta in volta descritti o per fornire loro dei precedenti, non manca di disseminare la narrazione di numerosi riferimenti all'epoca repubblicana. Tali digressioni, dall'estensione e dall'accuratezza sempre diverse, rivelano spesso, da parte di Tacito, una conoscenza dettagliata e corretta dei fatti di Roma repubblicana e più in particolare delle sue istituzioni e dei suoi organi di governo. Il volume vuole allora approfondire ed esplorare questo aspetto poco indagato della storiografia tacitiana, per contribuire alla conoscenza di uno dei più grandi storici che l'antichità ci abbia restituito.

Federico Russo è Professore Associato in Storia romana presso l'Università degli Studi di Milano. Allievo del corso ordinario e poi del corso di perfezionamento della Scuola Normale Superiore di Pisa, è stato visiting scholar presso le Università di Oxford e Liegi e wissenschaftlicher Mitarbeiter e Projektleiter presso le Università di Costanza e di Vienna. È autore delle monografie: *Pitagorismo e spartanità: elementi politico-culturali tra Taranto, Roma ed i Sanniti alla fine del IV secolo a.C.* (Campobasso 2007); *L'odium regni a Roma tra realtà storica e finzione storiografica* (Pisa 2015); *Diplomazia e propaganda a Roma ai tempi delle guerre d'oltremare* (Milano 2018); *Suffragium. Magistrati, popolo e decurioni nei meccanismi elettorali della Baetica romana* (Milano 2019).



m eum edizioni università di macerata

€ 18,00

ISBN 979-12-5704-078-9



9 791257 040789